

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ABBRUZZESE: Ufficio informazioni per turisti al chilometro 27 dell'Aurelia (11665).	5448	AMADEI GIUSEPPE: Benefici al personale in quiescenza delle camere di commercio. (12099) 5458
ABBRUZZESE: Trattamento giuridico-economico di dipendenti del comune di Grumo Nevano (Napoli). (12233 e 12335) :	5449	AMADEI GIUSEPPE: Gestione delle terme di Salsomaggiore (Parma). (12274) 5459
ABELLI: Provvidenze per riscoltori del novarese. (12229)	5450	AMENDOLA PIETRO: Riscaldamento nella scuola media di Torre Orsaia (Salerno). (9857) 5460
ABENANTE: Assegnazione alloggi « Incis » di via Consalvo in Napoli. (9346)	5450	AMENDOLA PIETRO: Elezioni amministrative in Maiori e Siano (Salerno). (11955) 5460
ABENANTE: Premio in deroga ai dipendenti dell'O. N. M. I. di Napoli. (9839)	5452	AMENDOLA PIETRO: Completamento ospedale civile di Sapri (Salerno). (11958) 5461
ABENANTE: Addebiti a carico del personale dell'ufficio tecnico erariale di Napoli. (11670)	5452	AMENDOLA PIETRO: Operato del commissario governativo del consorzio di bonifica del Vallo di Diano (Salerno). (11961) 5461
ABENANTE: Scrutini di promozione dei dipendenti dal catasto. (11671)	5452	AMENDOLA PIETRO: Ricezione televisiva in Sapri (Salerno). (11962) 5461
ABENANTE: Regolamentazione del fondo previdenza per gli esattoriali. (12023)	5453	AMENDOLA PIETRO: Recapito postale in contrada Fornari e Verduzio di Casal Velino (Salerno). (11965) 5462
ABENANTE: Attività produttiva dei cantieri metallurgici di Castellammare di Stabia (Napoli). (12124)	5453	ANGELINI: Riduzione orario di lavoro alla Montecatini di Pesaro. (11744) 5462
ABENANTE: Trattamento dei dipendenti della Cirio di San Giovanni a Teduccio (Napoli). (12386)	5454	ANGELINO: Sospensione di consultori pediatrici in provincia di Alessandria. (11195) 5463
ABENANTE: Trattamento dei dipendenti della R. E. N. A. N. di Napoli. (12387)	5454	ANGELINO: Utilizzazione nella scuola media degli insegnanti di economia domestica. (12318) 5463
ABENANTE: Percentuale di polpa di barbabietola restituita dalla Cirio ai contadini di Capua (Caserta). (12388)	5454	ARMATO: Soppressione del « centro tori » di Portici (Napoli). (10513) 5464
ALBONI: Compensi I. N. P. S. per prestazioni di medici liberi professionisti. (11637)	5455	ARMATO: Divisa dei cancellieri dei tribunali militari. (12334) 5464
ALESÌ: Riordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali. (11880)	5455	ARNAUD: Potenziamento uffici doganali di Torino. (12200) 5464
ALESÌ: Ripetitore TV. nella zona di Muggia (Trieste). (11887)	5456	ARNAUD: Abolizione dell'esercizio « Enel » di Chivasso (Torino). (12218) 5465
ALESÌ: Tutela della pesca italiana in Adriatico. (12306)	5456	BADINI CONFALONIERI: Inquadramento previdenziale dei guardiacaccia e guardiapescia. (11554) 5466
ALINI: Servizio radio-costiero a Viareggio (Lucca). (10752)	5457	BADINI CONFALONIERI: Facilitazioni doganali per autotrasportatori italiani. (12067) 5466
AMADEI GIUSEPPE: Fusione graduatorie dei concorsi a preside nelle scuole medie e direttore nelle scuole di avviamento commerciale. (11986)	5458	BASILE GIUSEPPE: Provvidenze per danni da caldo in Sicilia. (12288) 5467
		BASSI: Istituto magistrale in Gela (Caltanissetta). (12192) 5467

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

	PAG.		PAG.
BELCI: Servizio di teleselezione Trieste-Venezia. (11868)	5467	BRONZUTO: Benefici combattentistici ai civili deportati in campi di concentramento tedeschi. (12116)	5478
BEMPORAD: Rimborso I. G. E. per l'esportazione di fiori. (11809)	5468	BRUSASCA: Attrezzature ospedaliere a Novi Ligure (Alessandria). (12004)	5478
BERAGNOLI: Apertura della stagione venatoria. (12224)	5468	BUFFONE: Disciplina dell'esercizio delle arti ausiliarie della professione veterinaria. (10204)	5479
BERLINGUER MARIO: Assunzione massaggiatori ciechi agli ospedali riuniti di Cagliari. (10593)	5469	BUFFONE: Chiusura dello stabilimento <i>Bauhaus</i> di Locri (Reggio Calabria) (11351)	5479
BERNETIC MARIA: Riorganizzazione delle società di navigazione di preminente interesse nazionale. (10815).	5469	BUFFONE: Riforma delle imposte comunali di consumo. (12399)	5479
BERNETIC MARIA: Licenziamenti nel C.A.M. in Friuli-Venezia Giulia. (11913)	5469	BUFFONE: Concorso ad ufficiale A. N. nell'Amministrazione delle poste. (12400)	5479
BERNETIC MARIA: Mancata ripresa televisiva di una manifestazione di lavoratori del centro navale San Marco di Trieste. (12052)	5470	BUSETTO: Disposizioni sul finanziamento delle cooperative edilizie da parte della « Gescal ». (11871)	5480
BERNETIC MARIA: Mancata rappresentanza di ministri alla inaugurazione della fiera di Trieste. (12053)	5470	BUSETTO: Sciopero alla ditta M. E. C. di Grontosto (Padova). (12050)	5480
BERTÈ: Insegnamento della matematica nella scuola media. (12093)	5470	BUZZI: Situazione della società Terme di Salsomaggiore (Parma). (12042)	5480
BIANCHI FORTUNATO: Insegnamento della topografia negli istituti tecnici per i laureati in geologia. (11612)	5472	CACCIATORE: Istituto sperimentale per le coltivazioni dei tabacchi. (10820)	5481
BIGNARDI: Trasferimenti insegnanti delle scuole medie in soprannumero. (9387)	5472	CALASSO: Canalizzazione idrica di Guagnano (Lecce). (10694)	5482
BIGNARDI: Situazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori. (11072)	5472	CALASSO: Licenziamenti al maglificio Lidia di Trepuzzi (Lecce). (12060)	5483
BIGNARDI: Collocamento obbligatorio degli invalidi per servizio. (12444)	5473	CANNIZZO: Servizio radio-costiero a Siracusa (6703)	5483
BO: Concessione della riserva di caccia Valle Tanaro n. 10 (Asti). (8660)	5474	CAPRARA: Benefici combattentistici ai civili deportati in campi di concentramento tedeschi. (12080)	5484
BOLOGNA: Difesa della pesca italiana nell'Adriatico. (12077)	5475	CAPRARA: Inquadramento nella carriera di concetto di impiegati esecutivi della difesa. (12085)	5485
BOLOGNA: Salme di caduti italiani in Jugoslavia sistemate provvisoriamente ad Ancona. (12285).	5475	CAPRARA: Immissione nel ruolo speciale unico degli ufficiali dei servizi dell'esercito. (12434)	5485
BONEA: Riconoscimento del titolo di studio degli istituti professionali. (11107)	5476	CAPUA: Farmacia comunale in Porelli di Bagnara Calabria (Reggio Calabria). (11522)	5485
BONEA: Proroga degli incarichi triennali. (11831)	5476	CARCATERRA: Riconoscimento del titolo di studio degli istituti professionali. (11269)	5486
BONTADE MARGHERITA: Medaglia di bronzo al dipendente dell'Amministrazione difesa Abate Francesco. (12377)	5476	CARIOTA FERRARA: Decorrenza benefici economici connessi con ricompense al valor militare. (11967)	5486
BOTTA: Ricerca del presunto tesoro dei Farnese nell'astigiano. (12017)	5476	CASSANDRO: Licenziamenti alla Montecatini di Barletta (Bari). (11928)	5486
BOVA: Chiusura dello stabilimento <i>Bauhaus</i> di Locri (Reggio Calabria). (11237)	5476	CASSANDRO: Provvidenze per danni da maltempo nel foggiano. (12239)	5487
BRANDI: Nomina dei cavalieri del lavoro. (12272)	5477	CATALDO: Immissione in ruolo di talune categorie di insegnanti. (12370)	5487
BREGANZE: Collegamento telefonico di Cortivo di Altissimo (Vicenza). (12310)	5477	CATELLA: Restauro castello dei Visconti sul lago Maggiore. (11261)	5488
BRONZUTO: Trasferimenti insegnanti delle scuole medie in soprannumero. (9560)	5477	CERUTI CARLO: Rimborso spese sanitarie e farmaceutiche da parte dell'« Inam » a taluni pensionati I. N. P. S. di Vicenza. (12045)	5488

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

	PAG.		PAG.
CERUTI CARLO: Applicazione delle leggi sui patti agrari. (12263)	5489	DEMARCHI: Pubblicazione sulla <i>Gazzetta ufficiale</i> delle aliquote dei prelievi nel settore lattiero-caseario. (12057)	5501
CETRULLO: Situazione economica maestranze del tabacco della provincia di Chieti. (11813)	5489	DE MEO: Trasmissione dei <i>Gazzettini regionali</i> della R. A. I.-TV. (11963)	5502
CETRULLO: Concessione di utenza di acquedotto in Filetto (Chieti). (11909)	5491	DE MEO: Collocamento obbligatorio degli invalidi per servizio. (12166)	5503
CINCIARI RODANO MARIA LISA: Minimo pensionabile per i dipendenti dell'« Enpas ». (11646)	5491	DE PASCALIS: Ampliamento riserva di caccia San Rocco in Arena Po (Pavia). (12337)	5503
COCCIA: Statizzazione strada Terminillo-Leonessa (Rieti). (10566)	5492	DE ZAN: Assistenza ai minorati psichici. (4005)	5503
COCCIA: Raccordo della Salaria con l'autostrada del sole in Scorano di Capena (Roma). (10567).	5492	DIETL: Ripartizione degli utili delle lotterie nazionali. (10608 e 10609)	5504
COCCIA: Licenziamenti alla Cisa-Viscosa di Rieti. (12120)	5493	DI LEO: Istituzione sezione archivio di Stato in Sciacca (Agrigento). (11890)	5505
COCCIA: Ospedale in Poggio Mirteto (Rieti). (12121)	5493	DI LEO: Frane sulla strada Cattolica-Eraclea-Cianciana (Agrigento). (11897)	5505
COLASANTO: Funzionamento commissioni per le assegnazioni di alloggi popolari. (10366)	5494	DI LEO: Funzionalità della strada Ribera-Cianciana (Agrigento). (11899)	5505
COLASANTO: Riconoscimento giuridico dell'Istituto professionale « D. Colamarino » di Torre del Greco (Napoli). (11995)	5494	DI LEO: Sezione staccata di istituto magistrale in Menfi (Agrigento). (12396)	5506
COLASANTO: Contributi erariali al teatro San Carlo di Napoli. (12286)	5494	DI LORENZO: Comportamento del collocatore comunale di Cassibile (Siracusa). (12317)	5506
CORNGHI: Ampliamento del cimitero di Cascina Amata di Cantù (Como). (7703)	5494	DI MAURO LUIGI: Commissario della cassa mutua artigiani di Caltanissetta. (11710)	5507
COVELLI: Scuola media in Condofuri marina (Reggio Calabria) (12277)	5495	DI MAURO LUIGI: Alloggi A. N. I. C. a Gela (Caltanissetta). (11714).	5507
CROCCO: Rapporto di concessione tra «Enel» e A. C. E. A. (11816)	5495	DI MAURO LUIGI: Disservizio dell'Opera nazionale ciechi civili. (11767)	5508
CRUCIANI: Alloggi popolari in Trevi (Perugia). (9247)	5496	DURAND DE LA PENNE: Rimborso imposta di fabbricazione sulla benzina ai concessionari di auto pubbliche. (12329)	5509
CRUCIANI: Campo sportivo in Terni. (12073)	5496	FABBRI FRANCESCO: Statizzazione strada Noalese. (10557)	5509
CRUCIANI: Pensione alla cieca civile Amelia Terenzi. (12209)	5497	FERIOLI: Immissione nel ruolo dei presidi di scuole medie di candidati di graduatorie surrogatorie. (11861)	5509
CRUCIANI: Accertamenti per imposta di famiglia in Cannara (Perugia). (12325)	5497	FERIOLI: Ricavi da immobili del Commissariato della gioventù italiana nel piacentino. (12231)	5510
CUTTITTA: Pagamento di indennità di esami da parte del provveditore agli studi di Torino. (11818)	5498	FERIOLI: Accessibilità di atti amministrativi a consiglieri comunali. (12234)	5510
CUTTITTA: Decorrenza benefici economici connessi a ricompense al valor militare. (11933)	5498	FERIOLI: Acquisto da parte dell'« Enel » di un appartamento a Piacenza. (12236)	5511
DAGNINO: Spostamento di capolinea per navi di società di preminente interesse nazionale. (10355)	5498	FINOCCHIARO: Punteggio attribuito ai corsi culturali nelle graduatorie per incarichi e supplenze. (8337)	5511
DAGNINO: Tronco autostradale Rapallo-Sestri Levante (Genova). (10604)	5499	FINOCCHIARO: Valutazione titoli nelle graduatorie per incarichi e supplenze. (10524)	5512
D'ALESSIO: Servizio riscossione delle imposte di consumo in Sezze (Latina). (12298)	5500	FIUMANÒ: Chiusura dello stabilimento <i>Bauhhaus</i> di Locri (Reggio Calabria) (11248)	5512
DE LORENZO: Consiglio d'amministrazione dell'istituto tecnico di Teano (Caserta). (11582)	5501	FIUMANÒ: Costruzione strada Mirto Ferraro (Reggio Calabria). (11858)	5512
		FIUMANÒ: Consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria). (11860)	5513

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

	PAG.		PAG.
FIUMANÒ: Salme di caduti italiani in Jugoslavia sistemate provvisoriamente ad Ancona. (12380)	5513	GREGGI: Assegno di congrua al parroco di San Niccolò a Bibbiano (Siena). (12246)	5523
FODERARO: Adeguamento pensioni dei marittimi. (9139)	5513	GREGGI: Tutela acque e condizioni ambientali in Ninfa (Latina). (12291)	5523
FODERARO: Chiusura dello stabilimento <i>Bauhaus</i> di Locri (Reggio Calabria). (11086)	5514	GUARIENTO: Distribuzione energia elettrica in Piazzola del Brenta (Padova). (11875)	5524
FODERARO: Valorizzazione turistica della località « Fago del soldato » in Celico (Cosenza). (12268)	5514	GUARRA: Operato del commissario governativo del consorzio di bonifica del Vallo di Diano (Salerno). (11970)	5524
FODERARO: Agenzia postelegrafonica in località Terme di Caronte in Sambiasc (Catanzaro). (12269)	5515	GUERRIERI: Celebrazione filatelica della guerra 1915-18. (11844)	5524
FRANCHI: Sfratti da un edificio demaniale di Palmanova (Udine). (12177)	5515	GUERRINI GIORGIO: Istituto italiano per l'Africa. (11607)	5525
FRANCHI: Contestazione tra la ditta S. A. I. C. I. e la dogana di Torviscosa (Udine). (12179)	5516	GUERRINI GIORGIO: Orario esercizi commerciali in provincia di Verona. (11906) .	5526
FRANCO RAFFAELE: Manifestazione di studenti dell'istituto professionale Ceriani di Monfalcone (Gorizia). (10611)	5516	GUERRINI RODOLFO: Riattivazione miniera della società Monte Amiata in Bagni San Filippo di Castiglione d'Orcia (Siena). (12404)	5526
GAGLIARDI: Applicazione delle leggi sui patti agrari. (11595)	5517	GUIDI: Provvidenze per danni da maltempo in comuni della provincia di Terni. (11664)	5527
GAGLIARDI: Deficienze di personale per i servizi telefonici del nord Italia (11730)	5517	ISGRÒ: Definizione pensioni dei ciechi civili. (12021)	5527
GAGLIARDI: Tempio votivo del lido di Venezia. (12103)	5517	JACAZZI: Pensione di guerra a Concetta Liberato. (11733)	5528
GERBINO: Acquedotto dell'Alcantara (11614)	5518	JACAZZI: Pensione privilegiata di reversibilità a Cionti Carmela. (12058)	5528
GIOMO: Trasferimenti insegnanti delle scuole medie in soprannumero. (9770)	5519	JACAZZI: Indennizzi ai perseguitati dai nazisti. (12172)	5528
GIUGNI LATTARI JOLE: Trasferimenti insegnanti delle scuole medie in soprannumero. (9981)	5519	JACAZZI: Concorso a posti di bidello nelle scuole medie. (12244)	5529
GIUGNI LATTARI JOLE: Chiusura dello stabilimento <i>Bauhaus</i> di Locri (Reggio Calabria). (11343)	5519	JACAZZI: Promozioni per merito comparativo di ispettori scolastici. (12253) . .	5529
GIUGNI LATTARI JOLE: Commissione interministeriale per gli atti di morte dei militari e civili caduti in guerra. (11579) .	5520	LAFORGIA: Condotta idrica Andria-Bari. (12347)	5530
GOLINELLI: Soppressione di posti di insegnante elementare in provincia di Venezia. (10158)	5520	LEOPARDI DITTAIUTI: Benefici di legge agli impiegati del settore edile. (11515) . .	5530
GORRERI: Inconvenienti provocati dalle esercitazioni militari nel parmense. (12309)	5520	LEVI ARIAN GIORGINA: Posti di insegnante elementare di ruolo in provincia di Torino. (9590)	5530
GRAZIOSI: Soppressione della <i>TV degli agricoltori</i> . (12062 e 12063)	5521	LEVI ARIAN GIORGINA: Pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale</i> degli utili delle lotterie nazionali. (10532)	5531
GRAZIOSI: Provvidenze per danni da maltempo in Cerano (Novara). (12144) . .	5521	LEVI ARIAN GIORGINA: Staticità dell'edificio della scuola elementare di Borgone di Susa (Torino). (10915)	5531
GREGGI: Celebrazioni scolastiche del VII centenario della nascita di Dante Alighieri. (11339)	5522	LEVI ARIAN GIORGINA: Licenziamento per assenze di insegnanti secondari non di ruolo. (11935)	5531
GREGGI: Realizzazione di un centro sperimentale metallurgico sulla via Pontina (Roma). (11765)	5522	LEZZI: Assegnazione di case « Incis » a Napoli. (9306)	5532
GREGGI: Notiziari televisivi sul <i>festival</i> cinematografico di Cannes. (11911) . .	5523	LEZZI: Assistenza sanitaria alle maestre elementari dell'istituto froebeliano Vittorio Emanuele di Napoli. (11667) . .	5533
		LIZZERO: Edificio scuola elementare in Terzo di Aquileia (Udine). (10317) . . .	5534

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

	PAG.		PAG.
LIZZERO: Rinvio a nuovo esame della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sulla programmazione. (12232)	5534	MONASTERIO: Riparazione di un pontone della marina militare di Brindisi (12343)	5547
LIZZERO: Vertenza tra il comune di Attimis e i frazionisti di Subit (Udine) per il pagamento di imposte relative ad usi civici. (12284)	5535	MONATSERIO: Revisione albi dei fornitori dell'amministrazione militare. (12344)	5547
MACCHIAVELLI: Licenziamenti alla Standa di Genova. (11997)	5536	MONTANTI: Rinnovo consiglio d'amministrazione dell'ospedale di Orbetello (Grosseto). (11491)	5547
MACCHIAVELLI: Regolamento organico per il personale dell'« Inapli ». (12090) . .	5536	MONTANTI: Apertura della stagione venatoria. (12202)	5547
MACCHIAVELLI: Invio in missione di personale della dogana di Genova. (12338) .	5537	MUSSA IVALDI VERCELLI: Contributi statali per edilizia scolastica in Borgone di Susa (Torino). (10962)	5548
MARICONDA: Ricorso di Cafazzo Gaetano avverso la concessione di un contributo alla ditta Ferrarelli di Bisaccia (Avellino). (10984)	5537	NANNINI: Sezione doganale esportazione per la stazione ferroviaria di Prato (Firenze). (12222)	5548
MAROTTA MICHELE: Sistemazione strada della Peschiera (Potenza). (12065) .	5537	NICOLAZZI: Integrazioni salariali alle lavoratrici madri. (11688)	5548
MARRAS: Concessioni di arenite demaniale alla società I. N. S. A. R. in provincia di Sassari. (11757)	5538	ORLANDI: Unificazione graduatorie del concorso a preside di scuole medie e direttore di scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale (11903)	5549
MARTINI MARIA ELETTA: Trattamento giuridico-economico dei dipendenti dell'A. C. I. e degli A. C. (10745)	5538	ORLANDI: Sistemazione in ruolo di insegnanti tecnico-pratici delle scuole d'avviamento industriale. (11904)	5550
MASCHIELLA: Facoltà di magistero presso l'università di Perugia. (11295)	5539	PAGLIARANI: Ufficio postale di ferrovia a Rimini (Forlì). (12367).	5550
MASCHIELLA: Applicazione delle norme sull'I. G. E. (11654)	5540	PASSONI: Ufficio postale in Inzino e Magno di Gardone Val Trompia (Brescia). (12097)	5550
MATARRESE: Contributi statali per acquisto di macchine agricole in provincia di Bari. (11234)	5540	PELLICANI: Scalo a Peschici (Foggia) della motonave <i>Pola</i> . (11095)	5551
MATARRESE: Contributi statali per miglioramenti fondiari in Puglia. (11677) . .	5541	PELLICANI: Unificazione graduatorie del concorso a preside di scuole medie e direttore di scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale. (11794)	5551
MATTARELLI: Collocamento obbligatorio degli invalidi per servizio. (12215) . . .	5541	PEZZINO: Sistemazione istituto tecnico San Cannizzaro di Catania. (9599)	5551
MAULINI: Provvidenze per danni da maltempo in Cerano (Novara). (12151) . .	5541	PEZZINO: Sussidio di disoccupazione ai lavoratori agrumari in provincia di Catania. (12118)	5552
MAZZONI: Convenzione dell'Aja sulla protezione dei volatili. (7983)	5542	PEZZINO: Consiglio di amministrazione dell'ospedale circoscrizionale Santa Maria e Santa Venera di Acireale (Catania). (12182)	5552
MICELI: Comportamento della direzione dell'Ente esposizione quadriennale di Roma. (11465)	5542	PEZZINO: Prezzo di vendita dei gas liquidi dell'« Agip » a Catania. (12316)	5553
MICELI: Permute di terreni comunali in Santa Caterina Jonio (Catanzaro). (11827)	5544	PICCIOTTO: Assetto degli organici degli insegnanti elementari. (10019)	5553
MICHELINI: Sopraelevazione dell'edificio scolastico di Bovisio Masciago (Milano). (11802)	5544	PICCIOTTO: Provvidenze per danni alluvionali in provincia di Cosenza. (10427) .	5554
MINASI: Medico condotto in San Nicola di Caulonia (Reggio Calabria). (11658) .	5545	PICCIOTTO: Corsi facoltativi di stenografia negli istituti tecnici e professionali. (11397)	5554
MINASI: Occupazione di immobile demaniale da parte dell'ex presidente dell'I. A. C. P. di Reggio Calabria. (12059)	5545	PICCIOTTO: Punteggio per incarichi e supplenze nelle scuole elementari. (12016)	5554
MONASTERIO: Prestiti agevolati ad agricoltori in provincia di Brindisi. (10165) .	5546	PICCIOTTO: Nomine di insegnanti nelle scuole popolari. (12397)	5554
MONASTERIO: Incidente mortale nello stabilimento Monteshell di Brindisi (12145)	5547		

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

	PAG.		PAG.
POERIO: Edilizia scolastica <i>post-elementare</i> in Calabria. (11953)	5555	SPONZIELLO: Licenziamenti al maglificio Lidia di Trepuzzi (Lecce). (11622) . .	5569
PUCCI EMILIO: Mutualizzazione del latte in polvere. (11785)	5555	SPONZIELLO: Benefici per promozioni per merito di guerra ai sottufficiali. (11974)	5569
QUARANTA: Contributi erariali all'azienda agricola Langone-Cantelmi di Teggiano (Salerno). (11700)	5556	SPONZIELLO: Accertamenti per l'imposta di famiglia in Squinzano (Lecce). (12292)	5569
QUARANTA: Definizione pensioni dei ciechi civili. (11902)	5556	SULLO: Collegamenti telefonici della Campania. (12330)	5570
QUARANTA: Operato del commissario governativo del consorzio di bonifica del Vallo di Diano (Salerno). (11950)	5557	TANTALO: Riapertura convitto nazionale di Matera. (8617)	5571
QUARANTA: Collocamento obbligatorio degli invalidi per servizio. (12463)	5558	TOGNONI: Consiglio di amministrazione dell'ospedale di Orbetello (Grosseto) (11754)	5571
QUINTIERI: Trattamento tributario dei compensi corrisposti ai <i>Beattes</i> . (12035) .	5558	TOZZI CONDIVI: Notizie di stampa sull'A. I. E. D. (6064)	5571
RE GIUSEPPINA: Licenziamenti di lavoratrici in stato di gravidanza in aziende della provincia di Milano. (11301) . .	5558	TOZZI CONDIVI: Erogazioni di fondi dell'Ente nazionale cellulosa e carta (8011)	5572
RIGHETTI: Su Sebastiano Ghisu, dipendente dell'Istituto superiore di sanità. (5946)	5560	TRIPODI: Cessione in proprietà di alloggi demaniali ai senza tetto in Paola (Cosenza). (3281)	5573
ROMANO: Posto telefonico pubblico in Roccarainola (Napoli). (10663)	5561	USVARDI: Controllo vendita di insetticidi. (12005)	5574
RUSSO VINCENZO: Collocamento obbligatorio degli invalidi per servizio. (12564) .	5561	VALIANTE: Collocamento obbligatorio degli invalidi per servizio. (12566)	5574
SAMMARTINO: Strada di fondo valle del Biferno. (12185)	5561	VALITUTTI: Ospedale civile di Sapri (Salerno). (11738)	5574
SANNA: Elettificazione del comprensorio del consorzio di bonifica del basso Sulcis. (11645)	5562	VENTUROLI: Affitto a terzi di impianti della azienda Idrobitumi Zaban di Bologna. (12167)	5575
SANTAGATI: Sciopero di portalettere in Catania. (12281)	5562	VERONESI: Acceleramento dei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato. (12098) . . .	5575
SANTAGATI: Medaglia mauriziana per anzianità di servizio militare. (12282) .	5562	ZOBOLI: Licenziamenti alla Maya-confezioni di Galeata (Forlì). (12395)	5576
SANTI: Gestione delle terme di Salsomaggiore (Parma). (12164)	5563		
SARTI: Facilitazioni doganali per autotrasportatori italiani. (11808)	5564		
SCALIA: Collegamento telefonico di Tipoldo (Messina). (11805)	5565		
SCALIA: Trattamento tributario delle spese aziendali di ricerca. (12257)	5565		
SCRICCIOLO: Agenzia S. I. A. E. in Chiusi (Siena). (12079)	5565		
SEMERARO: Pene detentive per infrazioni ad ordinanze dell'autorità marittima. (12211)	5566		
SERONI: Promozioni ad ispettore scolastico. (11660)	5566		
SERVADEI: Adeguamento pensioni dei marittimi. (9187)	5567		
SERVADEI: Collocamento obbligatorio degli invalidi per servizio. (12226)	5567		
SERVELLO: Amministrazione comunale di Vigevano (Pavia). (11592)	5567		
SINESIO: Diritto esclusivo di pesca nel lago di Bolsena alla S.A.G.I.A.R. (11773) .	5568		

ABBRUZZESE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere le ragioni per cui alla data odierna non è stato ancora riaperto l'ufficio informazioni per turisti al 27° chilometro della via Aurelia.

Turisti ed automobilisti provenienti dalla Francia e da tutte le città del versante tirrenico che si recano a Roma, si fermano al *box* dell'ente provinciale per il turismo di Roma e trovandolo chiuso restano delusi e disorientati. Tale ingiustificata chiusura, oltre a ledere il prestigio dell'ente in oggetto, comporta un danno per tutte le categorie interessate.

Il ripristino immediato, infine, di tale indispensabile servizio eviterebbe anche commenti poco lusinghieri sulla già carente nostra organizzazione turistica da parte degli stranieri che si recano a Roma e che si presume affluiranno in numero sempre maggiore nel periodo estivo. (11665)

RISPOSTA. — L'ufficio informazioni al 27° chilometro della via Aurelia non è stato ancora riaperto per carenza di personale.

Difatti l'articolo 70 del ruolo organico prevede che le modalità di assunzione per gli uffici informazioni debbano essere deliberate dal consiglio di amministrazione con atto da sottoporre all'approvazione di questa amministrazione e del Ministero del tesoro.

A tal fine questo Ministero ha predisposto e trasmesso al Ministero del tesoro, sin dal 4 marzo 1965, schema di disciplinare.

Nel contempo, sempre al predetto dicastero, sono state inviate, per il prescritto concerto, le deliberazioni di assunzione per i servizi informazioni.

Il Ministro: CORONA.

ABRUZZESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dei seguenti fatti, e quali provvedimenti intenda adottare per avviarli a legale soluzione, stanti le gravi violazioni di legge poste in essere da parte dell'amministrazione comunale di Marano (Napoli).

Alle dipendenze del comune di Marano lavorano 22 persone che non percepiscono neppure le paghe sindacali, nè fruiscono del diritto dell'assistenza sanitaria, poiché il comune non versa i contributi previdenziali. E non basta: dopo quattro anni e più di lavoro questi 22 dipendenti sono stati assunti solamente tre mesi or sono per un periodo appunto di soli tre mesi. Allo stato la pianta organica del comune di Marano prevede 37 posti, dei quali nessuno utilizzato.

Appare quindi chiaro che l'intervento del ministro è più che giustificato, perché diretto a stabilire la legalità a favore dei lavoratori, che sempre sopportano il peso di errori e degli abusi degli altri, senza che tempestivamente le autorità intervengano in loro favore.

(12233)

RISPOSTA. — Per sopperire alle rilevate maggiori esigenze dei servizi di manutenzione stradale e di nettezza urbana, l'amministrazione comunale di Marano si è avvalsa, da tempo, delle prestazioni di operai giornalieri retribuiti con paghe forfettarie che, in epoca recente, sono state fissate in lire 2.600 al giorno.

A seguito degli interventi svolti dalla prefettura di Napoli, affinché la posizione di tali dipendenti venisse regolarizzata, l'amministrazione stessa, con atto consiliare del 27 marzo 1965, ha deliberato il nuovo regolamento organico del personale che prevede, tra l'altro, 28 posti di netturbino e 15 posti di operaio addetto alla manutenzione delle strade, del l'acquedotto, ecc.

A pochi giorni dalla deliberazione del citato regolamento, e mentre era in corso presso la prefettura l'istruttoria preliminare dello stesso ai fini dell'esame da parte della giunta provinciale amministrativa, la giunta municipale di Marano, con atto del 9 aprile 1965, determinava l'assunzione temporanea di dieci netturbini, 12 operai generici ed un aiuto fontaniere. Adeguandosi, poi, ai rilievi espressi dall'organo tutorio, con altra deliberazione, adottata il 19 giugno, la stessa giunta ha ridotto a 22 unità il personale da assumere provvisoriamente, per contenerne il numero nei limiti dei posti previsti dal nuovo regolamento organico.

A tale deliberazione è stato dato corso da parte dell'organo di tutela nell'intesa che la durata delle assunzioni provvisorie venga limitata a tre mesi, prorogabili di un altro mese, in conformità dell'articolo 12 del decreto-legge 4 aprile 1947, n. 207 e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246.

Per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i dipendenti in questione, l'amministrazione comunale ha assicurato che provvederà in proposito, non appena sarà intervenuta, la approvazione del nuovo regolamento organico, cui è subordinata, principalmente, la possibilità di procedere alla definitiva sistemazione dei dipendenti medesimi.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

ABRUZZESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il sindaco del comune di Grumo Nevano (Napoli) si è rifiutato di ricevere i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti da quel comune, delle varie correnti sindacali, i quali sono in agitazione da mesi, per ottenere l'aumento delle tabelle-paghe almeno nella misura goduta già da anni dai dipendenti di altri comuni della provincia di Napoli, nonché la concessione agli avventizi (alcuni con molti anni di servizio) del trattamento economico e normativo dei pari grado di ruolo.

Di fronte a queste elementari e giuste rivendicazioni l'unico provvedimento che l'amministrazione comunale di Grumo Nevano ha saputo elaborare è stato quello di inviare una lettera (14 giugno 1965) ai dipendenti comunali straordinari, per invitarli a ripresentare domanda per il rinnovo del rapporto di lavoro, che quell'amministrazione ha sempre tacitamente rinnovato ogni tre mesi, senza adempimento di alcuna formalità.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

In proposito si domanda al ministro dello interno se questo trattamento giuridico del rapporto di lavoro sia veramente giuridico e quindi legale; e, in caso contrario, quali provvedimenti intenda adottare per indurre l'amministrazione comunale di Grumo Nevano a rispettare le leggi e le norme democratiche. (12335)

RISPOSTA. — Il sindaco di Grumo Nevano, interpellato circa il rifiuto che egli avrebbe opposto alla richiesta di un incontro rivolto-gli da rappresentanti sindacali, per l'esame del problema del personale assunto in servizio provvisorio da quella amministrazione comunale, ha precisato che il 2 luglio 1965 ha avuto luogo, in quella sede comunale, una riunione cui hanno partecipato il sindaco stesso, l'assessore anziano, il segretario generale e due rappresentanti della C.G.I.L.

Per quanto concerne la situazione del personale in questione, si fa presente che il comune di Grumo Nevano, dal 1963 in avanti, ha assunto di volta in volta numerosi netturbini ed autisti in servizio temporaneo, in eccedenza ai posti previsti dalla vigente tabella organica, con la corresponsione di lire 30 mila mensili e dell'aggiunta di famiglia.

Con deliberazione del 5 luglio 1965, n. 215 la giunta municipale ha determinato di confermare in servizio provvisorio per tre mesi otto netturbini e due autisti; senonché, con ordinanza in data 27 successivo, la giunta provinciale amministrativa ha rinviato tale provvedimento, col rilievo che venendo lo stesso ad operare una modifica di fatto del contingente numerico del personale addetto al servizio della nettezza urbana, è opportuno che la situazione del personale stesso venga esaminata dal consiglio comunale, perché, ove realmente risultino maggiori e permanenti esigenze del servizio, si proceda ad una modifica dell'apposita pianta organica.

Di conseguenza, spetterà al consiglio comunale di valutare se e in quali limiti, compatibilmente con la situazione finanziaria dell'ente, sia necessario far luogo all'aumento dei posti di organico, nel qual caso l'eventuale passaggio in ruolo del personale interessato eliminerebbe ogni sperequazione di trattamento rispetto agli altri dipendenti che espletano uguali mansioni.

Quanto al trattamento economico del rimanente personale, l'amministrazione comunale ha posto allo studio un provvedimento di riforma delle vigenti tabelle, che per altro sono state fissate in seguito a miglioramenti

concessi in epoca piuttosto recente (deliberazione consiliare 29 aprile 1964, n. 139).

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

ABELLI, SPONZIELLO E FRANCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia assunto o intenda assumere in ordine ai gravi danni patiti dai risicoltori della provincia di Novara ed in particolare in ordine alle legittime richieste relative allo sgravio dei canoni irrigui, alla esenzione dalle imposte e alla concessione dei mutui a lunga scadenza e a basso tasso di interesse. (12229)

RISPOSTA. — Come è noto, il Governo, in attuazione dell'impegno assunto nella seduta del 9 luglio 1965 della Camera dei deputati, in sede di discussione di interpellanze e di interrogazioni a risposta orale, concernenti problemi analoghi a quello prospettato dagli interroganti si è reso promotore della recente legge 26 luglio 1965, n. 969.

In tale legge, trovano accoglimento presoché tutte le richieste degli interroganti.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

ABENANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del comitato provinciale di Napoli, per l'assegnazione delle case « Incis » site alla via Consalvo, il quale, nella deliberazione del 23 dicembre 1964, ha suddiviso le case a concorso tra le varie amministrazioni, creando diverse graduatorie, in modo tale che funzionari della carriera direttiva, senza persone a carico, hanno ottenuto la casa, mentre esecutivi con molti figli, sono rimasti esclusi; sull'obbligo imposto agli eventuali ricorrenti di depositare una mensilità del fitto dell'alloggio in specifica contestazione — con la pretestuosa giustificazione di non arrecare danno all'« Incis » nell'ipotesi di ricorsi infondati (ma perché il comitato non ha proceduto prima a bandire il concorso?) — mettendo nella impossibilità gli esclusi di ricorrere e creando, anche per gli esclusi, una palese disparità di trattamento per coloro i quali non potevano disporre della somma in deposito richiesta al suddetto titolo.

L'interrogante fa presente la necessità di sospendere le assegnazioni anche in considerazione del fatto che il comitato, probabilmente perché non ha neppure proceduto ad accertamento sommario delle singole situazioni prospettate dagli interessati, ha assegnato

un alloggio ad una impiegata dei monopoli che, come risulta dagli atti della stessa conservatoria delle ipoteche, acquista e rivende alloggi mentre un suo figlio, che pure ha dichiarato a carico, è proprietario di un appartamento alla stessa via Consalvo. Inoltre l'assegnazione è stata fatta a « giudizio insindacabile della commissione » e non con il prescritto punteggio, mettendo così in grande difficoltà gli eventuali ricorrenti in aperta violazione dell'articolo 27 della legge 21 agosto 1937, n. 1542. (9346)

RISPOSTA. — Il comitato provinciale dell'« Incis » di Napoli, in data 1° ottobre 1954, bandì un concorso per l'assegnazione di 42 alloggi di nuova costruzione siti in via Consalvo 148.

Furono prodotte 468 domande delle quali 137 furono dichiarate inammissibili — per omessa o tardiva documentazione da parte dei concorrenti — nelle riunioni del comitato provinciale « Incis » di Napoli all'uopo tenuto in data 7 e 18 novembre 1964.

Dopo di ciò, il suddetto collegio iniziò lo esame di merito delle restanti domande, raggruppate secondo l'appartenenza dei concorrenti ai vari dicasteri, valutate singolarmente in base ai criteri di massima che il collegio stesso si era prefissato per ragioni d'uniformità di giudizio; 1) consistenza del nucleo familiare; 2) retribuzione del concorrente; 3) mancanza di alloggio nella sede di servizio; 4) coabitazione con estranei o parenti; 5) particolari condizioni, come insufficienza assoluta dell'alloggio occupato, inabilitabilità dello stesso per antigienicità o per dissesti statici, infermità di componente del nucleo familiare degna di particolare considerazione agli effetti dell'alloggio.

Tale esame si protrasse per varie riunioni, finché si pervenne all'assegnazione dei 42 alloggi il 23 dicembre 1964, resa pubblica — per offrire agli interessati la possibilità di ricorrere al comitato centrale « Incis », ciò che otto di essi hanno fatto — mediante affissione all'albo pretorio degli uffici finanziari di unico elenco, e non di una graduatoria nè, tanto meno, di diverse graduatorie riunite, degli assegnatari; suddivisi per amministrazioni, per gradi e qualifiche.

In definitiva, non emerge dall'operato del comitato provinciale « Incis » di Napoli la violazione degli articoli 376 e 378 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica (regio decreto 24 aprile 1938, n. 1165), modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto legge luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387, né dell'arti-

colo della legge 1° febbraio 1940, n. 78, cioè delle norme che disciplinano la materia delle assegnazioni delle case « Incis ».

Infatti, i criteri prefissati dal comitato provinciale « Incis » di Napoli, oltre che rispondere all'esigenza già menzionata di conseguire uniformità di giudizi, sono sostanzialmente conformi alle disposizioni avanti menzionate e, quindi, legittimi, e la riprova di ciò è offerta sia dal fatto che, delle 42 assegnazioni, soltanto sei sono state oggetto di impugnazione, sia da quello che un solo alloggio è stato attribuito al personale direttivo (il concorrente era sotto sfratto, debitamente documentato), tre sono stati concessi al personale di concetto (cancellieri, insegnanti elementari, impiegati vari, ecc.), 22 al personale esecutivo (archivisti, applicati, sottufficiali di pubblica sicurezza, ecc.), ed infine, 11 al personale subalterno (uscieri, bidelli, fattorini postali, ecc.).

Pertanto, non si sono ravvisati estremi per adottare alcun provvedimento e ciò a prescindere che, dei 42 alloggi in questione, 36 risultano occupati sin dal 4 gennaio 1965 dai rispettivi assegnatari in forza di regolare contratto di locazione, stipulato dalla rappresentanza « Incis » di Napoli dopo l'accertamento della mancanza d'interposizione di gravami al comitato centrale « Incis » avverso le suddette 36 assegnazioni.

Per quanto concerne l'obbligo per gli eventuali ricorrenti di depositare una mensilità di pigione dell'alloggio in specifica contestazione non è stato imposto dall'Istituto, bensì dall'articolo 10 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913. Tale disposizione, tra l'altro, prevede l'obbligo della sospensione delle assegnazioni soltanto se queste ultime siano ritualmente impugunate con il ricorso al comitato centrale « Incis », cosicché, negli altri casi, le assegnazioni devono considerarsi definitive, così come appunto ha fatto il comitato provinciale « Incis » di Napoli, che scaduti i termini per ricorrere, ha proceduto in data 4 gennaio 1965 alla immissione in possesso degli alloggi, previa regolare stipulazione dei contratti di locazione, nei confronti dei 36 assegnatari definitivi. In ogni caso, la richiesta di esame dell'opportunità di sospendere le assegnazioni in questione è stata formulata dall'interrogante in data successiva a quella della consegna degli alloggi.

Per quanto attiene all'attribuzione di uno degli alloggi in esame ad una impiegata dell'Azienda dei monopoli di Stato, il comitato provinciale « Incis » di Napoli ha riferito che: « trattasi della dipendente D'Agostino Giovan-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

na, la quale ha dimostrato, sempre con documenti autentici ed ineccepibili allegati alla domanda, di avere il grado di applicata, di percepire uno stipendio mensile di lire 97.525, di essere impossidente e di essere priva di alloggio ».

Da ultimo è stato censurato che il comitato provinciale « Incis » di Napoli ha effettuato le assegnazioni a suo giudizio insindacabile e non con il prescritto punteggio, in violazione dell'articolo 27 della legge 2 agosto 1937, numero 1542.

Al riguardo si rileva che per l'« Incis » le norme contenute nel titolo 4 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica e le successive modificazioni non contemplano il punteggio né la graduatoria; l'articolo 27 della legge 21 agosto 1937, n. 1542, invocata, concerne la preferenza per i concorrenti con prole più numerosa ed è stato, comunque, abrogato dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387.

Si conclude constatando che effettivamente le leggi che disciplinano l'attività nel settore delle assegnazioni degli alloggi possono anche considerarsi non più rispondenti alle esigenze del presente momento, tanto che si è sentita la necessità di emanare una nuova legge in materia, e ciò il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1964, n. 655, in forza del quale le assegnazioni « Incis » e quelle degli altri enti edilizi sovvenzionati dallo Stato vengono disciplinate in maniera del tutto nuova e, soprattutto, uniforme.

Si fa parimenti presente, inoltre, che recentemente il comitato centrale dell'« Incis » ha definito anche gli 8 ricorsi prodotti avverso le assegnazioni di sei degli alloggi in questione ed è stato già incaricato il comitato provinciale « Incis » di Napoli di modificare il relativo esito agli interessati e di consegnare gli alloggi stessi agli assegnatari previa stipulazione dei relativi contratti.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

ABENANTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se, al personale in servizio presso le istituzioni complete dipendenti alla federazione provinciale dell'O.N.M.I. di Napoli, sarà concesso, come per lo scorso anno, un premio in deroga, che valga a compensare l'oneroso lavoro cui è sottoposto. Per sapere, infine, se il ministro intenda impartire disposizioni che valgano a soddisfare le previste aspettative del personale interessato. (9839)

RISPOSTA. — In seguito ad interessamento del Ministero della sanità, l'O.N.M.I. ha provveduto ad autorizzare la propria federazione provinciale di Napoli a concedere al personale dell'asilo nido permanente « E. Altavilla » di Fuorigrotta, il premio in deroga anche per l'anno 1964.

Il Ministro: MARIOTTI.

ABENANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di quel personale dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, a carico del quale sono emersi gravi addebiti, nel corso della ispezione protrattasi dal dicembre 1964 al febbraio 1965. (11670)

RISPOSTA. — Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 1965 l'ispettore generale di zona condusse presso l'ufficio tecnico erariale di Napoli una ispezione ordinaria sull'andamento dei servizi ed in quella occasione non mancò di interessarsi per l'attuazione delle direttive ministeriali volte a potenziare ed accelerare i compiti connessi ai catasti.

A seguito di tale visita ispettiva l'ufficio tecnico erariale di Napoli ha provveduto ad adottare tutte le disposizioni e gli accorgimenti suggeriti dall'ispettore generale per il migliore andamento dei relativi servizi.

Per quanto attiene al personale dell'ufficio anzidetto, l'ispettore stesso ebbe a formulare dei rilievi sull'attività e sul rendimento di alcuni impiegati, ai quali furono rivolte le esortazioni del caso per il conseguimento di risultati più soddisfacenti nel rispettivo lavoro, facendo presente che sarebbero state attentamente controllate le eventuali persistenti carenze per l'adozione dei conseguenti adeguati provvedimenti disciplinari.

Il Ministro: TREMELLONI.

ABENANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che impediscono sistematicamente alla direzione generale del catasto di attuare quanto disposto dall'articolo 9 della legge del 22 ottobre 1961, n. 1143. (11671)

RISPOSTA. — L'applicazione del disposto dell'articolo 9 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, non può sempre verificarsi con la voluta tempestività, stante la complessità degli adempimenti necessari sia per l'attribuzione del giudizio complessivo sul singolo dipendente (compilazione del rapporto informativo da parte del capo ufficio dopo il 31 dicembre di ogni anno, revisione degli ispettori

generali di zona, giudizio del direttore generale, restituzione all'ufficio di appartenenza per la notifica del giudizio stesso all'interessato), sia per l'istruttoria relativa ai ricorsi predetti entro il tempestivo termine di 30 giorni dalla notifica, istruttoria necessaria ai fini della motivata decisione che su detti ricorsi dovrà adottare il consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 54 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Ove si consideri che il consiglio di amministrazione scruta annualmente circa 30 mila dipendenti e che spesso, per conferire pochi posti di qualifiche meno elevate deve valutare più di mille impiegati e che per ciascuno di essi deve verificarsi — pena l'invalidità delle operazioni di scrutinio — la condizione di cui sopra, potrà agevolmente intendersi perché gli scrutini di promozione non possano, in linea di massima, essere tenuti entro il primo trimestre di ciascun anno e come sia molto difficoltoso approntare gli atti occorrenti per gli scrutini di fine giugno.

Per quanto attiene in particolare alla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, si fornisce comunque assicurazione all'interrogante che la stessa non mancherà di provvedere con la massima tempestività possibile agli adempimenti di competenza nella materia di che trattasi, per porre a disposizione del consiglio di amministrazione gli elementi necessari per gli scrutini di promozione nel più breve tempo consentito.

Il Ministro: TREMELLONI.

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno ritardato il recepimento in legge dell'accordo sindacale stipulato nel novembre 1963 tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'A.N.E.R.T. e riguardante la modifica di alcune norme della vigente regolamentazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, a favore della categoria in questione.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se il ministro interrogato intenda entro breve tempo superare eventuali ostacoli incontrati e rendere giustizia ad una benemerita categoria di lavoratori pensionati. (12023)

RISPOSTA. — Non risulta a questo Ministero che tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori esattoriali e l'A.N.E.R.T. sia stato stipulato un accordo nel novembre 1963 contenente modifiche di alcune norme del vigente

regolamento del fondo speciale di previdenza istituito con legge 2 aprile 1958, n. 377.

È da ritenere che alle organizzazioni sindacali possa essere sfuggito di trasmettere copia dell'accordo allo scrivente al fine di porlo in grado di esercitare l'iniziativa volta a tradurre detto accordo in legge dello Stato.

Il Ministro: DELLE FAVE.

ABENANTE E BRONZUTO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per ristabilire la normale attività produttiva alla società per azioni Cantieri metallurgici italiani di Castellammare di Stabia (Napoli) ove i lavoratori della sezione bulloneria sono stati ancora una volta posti a cassa integrazione guadagni e preoccupazioni sorgono per i reparti raccordi e riparazione veicoli.

In particolare, gli interroganti chiedono di sapere se i ministri intendano promuovere entro breve tempo una riunione tra la direzione aziendale e i sindacati, per esaminare i programmi di sviluppo aziendale allo scopo di assicurare la continuità e gli attuali livelli di occupazione. (12124)

RISPOSTA. — I cantieri metallurgici di Castellammare di Stabia hanno da tempo avviato, e stanno attualmente completando, un programma di rinnovamento del loro stabilimento, per metterlo in condizione di sviluppare una attività produttiva su basi economiche.

Tale programma si impose qualche anno fa quando la direzione decise di trasferire l'attività siderurgica che aveva sempre costituito la produzione di gran lunga prevalente dello stabilimento in quello di Napoli, che frattanto era stato attrezzato con moderni impianti e nuovi treni di laminazione.

Il piano predisposto per l'accennato rinnovamento prevedeva il potenziamento della sezione bulloneria stampata a caldo ed a freddo compreso il materiale d'armamento ferroviario (caviglie e chiavarde) e della sezione costruzioni carri ferroviari e delle lavorazioni di media meccanica, nonché l'inserimento di una nuova lavorazione, quella dei raccordi di ghisa malleabile e la cessazione della riparazione carri ferroviari perché la stessa non può essere ulteriormente mantenuta per le mutate caratteristiche dello stabilimento.

Senonché il completamento dei nuovi impianti è venuto a coincidere con una fase di recessione generale, specialmente avvertita nel settore della bulloneria.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

La direzione è stata perciò costretta a dover ridurre l'orario di lavoro a 32 ore settimanali con l'intervento della cassa integrazione guadagni, limitatamente al periodo 31 maggio 1965-26 giugno 1965.

La società ha fronteggiato la situazione intensificando le vendite all'estero ed il reparto, dal 28 giugno, osserva l'orario settimanale di 40 ore, mentre la direzione dello stabilimento è tuttora impegnata in attive ricerche per ottenere nuovi ordinativi.

Per il reparto raccordi, che ha sempre lavorato ad orario normale, non si ravvisano preoccupazioni per una riduzione dell'attività lavorativa; quello delle riparazioni carri ferroviari cesserà la propria attività col 31 agosto 1965, come da tempo previsto ed il personale, attualmente adibito a queste lavorazioni, sarà utilizzato in altri reparti.

In relazione alle notizie sopra riportate, la riunione auspicata dagli interroganti non appare, almeno per ora, necessaria.

Il Ministro dell'industria e del commercio: LAMI STARNUTI.

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per far rispettare il contratto e le leggi a tutela dei lavoratori nelle aziende della società Cirio in San Giovanni a Teduccio (Napoli). (12386)

RISPOSTA. — La società Cirio di Napoli esercita attività di varia natura per la lavorazione della frutta, legumi ed ortaggi, per la pastificazione, per la produzione meccanica del vetro cavo, nonché dell'aceto di vino. Annessi allo stabilimento per la pastificazione vi sono due reparti, uno per la produzione di scatole di latta ed un altro adibito ad officina meccanica per la manutenzione e messa a punto dei macchinari presso i vari stabilimenti.

L'ispettorato del lavoro di Napoli nel corso di una ispezione eseguita presso tutte le lavorazioni suindicate ha rilevato infrazioni soltanto nel settore dell'industria delle conserve alimentari, in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale ed intermedio. Per tali infrazioni ha elevato a carico della società le previste contravvenzioni.

La retribuzione corrisposta a tutte le maestranze è risultata invece conforme ai contratti collettivi di categoria oppure superiore ai minimi da questi stabiliti.

Il Ministro: DELLE FAVE.

ABENANTE. — *Al Ministro presidente della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per imporre alla S.n.c. R.E.N.A.M. di Napoli il rispetto dei contratti e degli accordi sindacali, così come sancito nella legge di proroga della Cassa per il mezzogiorno, a seguito del mutuo concesso dall'Isveimer in data 7 maggio 1965.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali sia stato concesso tale mutuo in aperta violazione della legge.

(12387)

RISPOSTA. — La società R.E.N.A.M. con stabilimento in Arzano (Napoli) ha ottenuto dall'Isveimer un primo finanziamento di lire 85 milioni per la costruzione di un impianto per la produzione di fiori artificiali in plastica ed affini. Tale finanziamento è stato già erogato. La società predetta ha richiesto successivamente un secondo finanziamento per lire 32 milioni (di cui 5 milioni per acquisto di scorte di materie prime) allo scopo di ampliare l'anzidetto stabilimento. Questa seconda richiesta è stata pure accolta dall'Isveimer ed il mutuo è in corso di erogazione.

Non risulta, nel modo più assoluto, che la società R.E.N.A.M. abbia contravvenuto all'obbligo di osservare, nei confronti del personale dipendente, le norme poste dai contratti collettivi di lavoro o dalla legislazione sociale.

Ciò oltre a risultare dalle indagini all'uopo esperite, è evidenziato da una dichiarazione scritta rilasciata, in data 5 agosto 1965, dalla segreteria napoletana della Federazione italiana lavoratori chimici e petrolieri (F.I.L.C.E.P.), aderente alla C.G.I.L., dalla quale risulta che la società di che trattasi applica integralmente il contratto collettivo di lavoro per le industrie di materie plastiche, stipulato il 7 novembre 1958 e reso valido *erga omnes* ai sensi della legge del 14 luglio 1959, n. 749, e le norme relative alla scala mobile.

Nella dichiarazione si riconosce che, a miglioramento delle retribuzioni previste dal predetto contratto, la società R.E.N.A.M. ha stipulato con le associazioni sindacali, in data 7 giugno 1962, un contratto aziendale che, nel conglobare le retribuzioni, ha determinato una percentuale di aumento dei minimi di paga oraria.

Il Ministro: PASTORE.

ABENANTE E RAUCCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali azioni intendano svolgere per imporre alla società Ci-

rio il rispetto delle norme del contratto nazionale per i produttori bieticoli dato che ai contadini campani che consegnano bietole allo zuccherificio di Capua (Caserta), di proprietà Cirio, viene restituito solo il 50 per cento della polpa invece del 55 per cento così come previsto dal contratto. (12388)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati, è risultato che la società Cirio consegna, agli agricoltori che forniscono le barbabietole, la polpa nella misura stabilita dalla legge 28 luglio 1961, n. 671 — riguardante il prezzo e la cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero — e dal contratto nazionale.

Infatti, gli agricoltori hanno ricevuto la percentuale del 55 per cento di polpa fresca fino a quando non è entrato in funzione l'impianto di essiccazione delle barbabietole. In seguito a ciò, gli agricoltori hanno ritirato soltanto polpa secca nella misura stabilita dal contratto regionale e precisamente chilogrammi 77 per ogni 10 quintali di barbabietole consegnate.

Ad alcuni agricoltori, che non ritirano la polpa suddetta, la società corrisponde un compenso di lire 20,90 per quintale di barbabietole consegnate, come previsto dalla legge.

Con l'occasione, si aggiunge che con provvedimento del 6 agosto 1965, n. 1118, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 agosto 1965, n. 201, il comitato interministeriale dei prezzi ha fissato il prezzo e le condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero.

Per quanto concerne in particolare le polpe, il provvedimento stesso, in mancanza di un accordo tra le parti, agricola ed industriale interessate, ha confermato le disposizioni in vigore nelle campagne precedenti, per cui rimangono operanti le norme contenute nell'articolo 6 della legge 26 luglio 1961, n. 671.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

ALBONI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione di estremo disagio di una vasta categoria di medici che lavorano presso l'I.N.P.S., retribuiti a prestazione, con tariffa assai inferiore a quella stabilita dalla Federazione nazionale ordine dei medici, ed ai quali viene tuttora negata qualunque garanzia contrattuale per il loro lavoro.

Per conoscere, in merito, il parere dei ministri e quali urgenti provvedimenti intendano adottare per evitare che lo stato di agi-

tazione di questa categoria di medici sfoci nel già preannunciato sciopero ad oltranza, con le prevedibili sfavorevoli ripercussioni su una notevole massa di assistiti. (11637)

RISPOSTA. — I medici liberi professionisti, dell'opera dei quali l'I.N.P.S. si avvale per accertamenti medico-legali e altre prestazioni, non sono soggetti ad alcun obbligo di orario e fruiscono di un compenso per ogni singola prestazione professionale.

Già nel 1962, su istanza della Federazione nazionale degli ordini dei medici, l'I.N.P.S. aderì ad un accordo per il raddoppio dei compensi stabilendo tuttavia un massimale mensile inferiore alle competenze percepite dai propri medici di ruolo, assunti mediante pubblico concorso, con obbligo di orario e con preclusione del libero esercizio professionale. Per altro, in questi ultimi tempi, data la notevole mole di lavoro presso le sedi I.N.P.S., su richiesta di alcuni medici liberi professionisti, è stato anche consentito il superamento del sopra ricordato massimale mensile.

Comunque, sono già in corso trattative fra i rappresentanti sindacali dei medici a prestazione dell'I.N.P.S. e lo stesso istituto per la definizione del problema di che trattasi, problema che, in ogni modo, secondo le richieste sindacali recentemente avanzate, non si esaurisce nella rivalutazione del compenso per le prestazioni ma comprende anche questioni di carattere normativo.

Lo scrivente, nel quadro delle trattative attualmente in corso tra la F.N.O.M. e gli enti mutualistici per la regolamentazione dei rapporti enti-medici, non mancherà di seguire gli sviluppi della situazione e di assicurare ogni possibile interessamento qualora trattative dirette non dovessero portare ad una soluzione della questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

ALESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se creda necessario riordinare la carriera dei segretari comunali e provinciali con riferimento alle richieste avanzate dalle relative organizzazioni sindacali.

Tali richieste comprenderebbero fra l'altro

1) promozione a segretario capo di prima classe mediante concorso per titoli a colloquio orale e, temporaneamente, per i segretari in servizio, mediante concorso per soli titoli;

2) promozione a ruolo aperto dei segretari dell'ultima classe;

3) valutazione a tutti gli effetti del servizio fuori ruolo;

4) assegnazione, per il trattamento economico, della qualifica superiore di segretari generali di seconda classe, di capo di prima classe e di capo di seconda classe in relazione alle rispettive qualifiche. (11880)

RISPOSTA. — L'ordinamento della carriera dei segretari comunali è stato recentemente modificato con legge 8 giugno 1962, n. 604, la quale, ispirandosi al criterio di adeguare la posizione dei segretari a quella dei funzionari direttivi dello Stato, ha introdotto in favore della categoria notevoli miglioramenti economici e di carriera. Le richieste attuali avanzate dalle organizzazioni sindacali sono intese ad ottenere ulteriori benefici in gran parte non previsti per gli impiegati dello Stato e tali da comportare nuovi maggiori oneri per le finanze comunali.

Ciò premesso non si ravvisa, ora, la opportunità di un ulteriore riordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.

È tuttavia all'esame di questo Ministero la possibilità di promuovere modifiche di limitata entità al vigente ordinamento, che non comportino nuovi oneri per le finanze comunali.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

ALESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga necessario aderire alle numerose richieste di utenti e di commercianti di materiale radio-televisivo, dando disposizioni per la messa in funzione del ripetitore TV., nella zona di Muggia (Trieste) per consentire una normale ricezione del secondo canale nella provincia di Trieste, attualmente coperta da molteplici zone d'ombra.

In proposito ricorda le numerose assicurazioni già date in merito dalla direzione della R.A.I.-TV., la quale aveva promesso che già nei primi mesi del 1964 le apparecchiature del nuovo ripetitore sarebbero state pronte per l'entrata in funzione mentre ai numerosi solleciti inviati alla direzione generale della R.A.I.-TV. da parte degli utenti e della associazione regionale commercianti radio la stessa direzione non ha mai creduto di dare risposta. (11887)

RISPOSTA. — Il ripetitore per la diffusione del secondo programma televisivo nella provincia di Trieste ha iniziato a funzionare il giorno 16 giugno 1965.

Il Ministro: RUSSO.

ALESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quali passi intendano muovere verso il governo jugoslavo per tutelare i diritti e l'attività dei nostri pescatori nell'Adriatico.

Quanto sopra per il fatto che recentemente tale attività è stata seriamente compromessa da una disposizione normativa del governo jugoslavo, che ha esteso la sua giurisdizione sulle acque territoriali portandone i limiti da sei a dieci miglia, più altre 2 miglia per la tutela della pesca.

Si rende quindi necessario un intervento del Governo diretto a chiarificare la situazione ed a salvaguardare i diritti dei nostri pescatori mediante anche la predisposizione di un efficace servizio di sorveglianza da parte delle nostre motovedette. (12306)

RISPOSTA. — Il Governo segue l'attività dei nostri pescatori dell'Adriatico con tutta la vigile attenzione che le difficili condizioni di quel lavoro indubbiamente comportano.

La legge jugoslava di cui l'interrogante fa riferimento, entrata in vigore da qualche settimana, è stata sottoposta ad un esame congiunto delle varie amministrazioni competenti ed al riguardo si sono già svolte presso il Ministero degli affari esteri alcune riunioni interministeriali. Anche, in argomento, si è provveduto ad avvicinare il governo jugoslavo per dar luogo ad uno scambio di idee sull'applicazione da parte jugoslava del disposto della nuova legge nei confronti dei nostri pescatori in Adriatico al fine di tutelarne e garantirne i buoni diritti, ormai consacrati dalla tradizione alla luce della particolare configurazione geografica di quel mare.

La legge jugoslava, stabilendo che il mare territoriale della Jugoslavia, si estende per una fascia di dieci miglia nautiche dalla costa e che la zona contigua misura ulteriori due miglia, non contravviene alle disposizioni della Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e la zona contigua, che prevede (articolo 24) un'estensione complessiva delle due fasce di mare, la territoriale e la contigua, di dodici miglia dalle linee di base.

Tuttavia, nell'intento di eliminare, o quanto meno ridurre ad un minimo, gli inconvenienti che deriverebbero alle nostre marine interessate allo sfruttamento ittico dell'Adriatico, si è proposto alla Jugoslavia di esaminare congiuntamente, nello spirito di collaborazione e buon vicinato che deve caratterizzare le relazioni fra i due paesi, i vari

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

aspetti posti dall'applicazione della nuova legge jugoslava, iniziando con un incontro di esperti.

In tale occasione è proposito del Governo procedere anche ad uno scambio di idee inteso a rivedere il vigente accordo fra i due paesi relativo alla pesca nelle acque jugoslave, al fine di eliminare o quanto meno attenuare quelle ragioni di insoddisfazione avanzate in questi anni dalle nostre marinerie.

Nel quadro di tale azione, in sede di rinegoziazione dell'accordo sulla pesca, si cercherà di ottenere un miglioramento delle condizioni delle nostre marinerie anche attraverso un auspicabile coordinamento della sorveglianza sulle attività della pesca. Da parte jugoslava si è già convenuto che conversazioni a tal fine debbano aver luogo nei prossimi mesi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

ALINI, GATTO E PIGNI. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere:

a) quali immediati provvedimenti intendano prendere al fine di riattivare sollecitamente il cessato servizio radio-costa di Viareggio (Lucca), unilateralmente e senza preavviso interrotto sin dal 31 gennaio 1965 dalla società italiana radio marittima;

b) se siano a conoscenza del fatto che una eguale misura di chiusura la medesima società si appresta ad adottare allo scadere del 31 marzo nei confronti di tutte le stazioni radio costiere « per scaduto periodo di concessione »;

c) se intendano prevenire, con misure adeguate, tale evenienza e comunque non rinnovare la concessione del servizio, anche in considerazione delle passate inadempienze contrattuali che hanno opposto e oppongono la società e la gente di mare, radio costa al consorzio nazionale delle cooperative di Roma, di cui la S.I.R.M. è sub concessionaria, col privilegio di fornire in esclusiva sia gli apparecchi di bordo, sia le apparecchiature per la radio costa; dare la concessione diretta delle stazioni radio costiere agli stessi pescatori, emanando tutte quelle prescrizioni e disposizioni che saranno ritenute necessarie per un regolare e normale funzionamento del servizio. (10752)

RISPOSTA. — Il Governo segue con la più viva attenzione i vari e complessi problemi connessi con l'esercizio delle attività mari-

nare, con particolare doveroso riguardo a quelli relativi alla sicurezza di quanti sono impegnati in mare nell'esercizio della pesca.

Come è noto, il consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini, che fin dal 1950 era titolare dell'apposita concessione per la gestione della rete di stazioni costiere radio-pesca, ha chiuso, alla data del 31 gennaio 1965, le stazioni di Cesenatico, Fano e Viareggio e, a partire dalla data del 31 marzo 1965, ha rinunciato alla concessione suddetta adducendo e l'insostenibilità della gestione, diventata oltremodo onerosa, e il rifiuto degli armatori di pagare un canone adeguato al costo del servizio.

Sono note altresì le non poche iniziative prese dalle amministrazioni della marina mercantile e delle poste e telecomunicazioni, intese a far pervenire le parti ad una bonaria composizione della vertenza, iniziative che risultarono vane.

Dal 1° aprile 1965 il servizio radiotelefonico da e per i pescherecci viene disimpegnato dalle stazioni che già in precedenza erano direttamente gestite dall'amministrazione per il servizio radiomarittimo in genere, dislocate nei vari punti della fascia costiera della penisola. Però, per meglio coprire alcune zone di mare specificamente frequentate dai pescherecci, la rete delle stazioni postale, esistente alla data anzidetta dal 1° aprile, è stata integrata con l'apertura di altre quattro stazioni radio e precisamente: San Benedetto del Tronto, Mazara del Vallo, Lampedusa e Porto Torres, le quali ultime funzionano alla stregua delle altre stazioni postali.

Allo scopo di andare incontro alla categoria dei pescatori e di garantire all'industria della pesca quella condizione di particolare favore antecedentemente riconosciutale in base alla convenzione stipulata con il citato consorzio, sono state previste, per tutti i messaggi e conversazioni da e per i pescherecci, tariffe inferiori di circa il 75 per cento rispetto a quelle praticate per le altre navi mercantili.

Tutte le stazioni dell'amministrazione postale, a differenza di quelle in precedenza gestite dal consorzio, possono allacciarsi anche alla rete telefonica nazionale, consentendo così lo scambio di comunicazioni con ogni località del territorio nazionale, con la possibilità, quindi, di raggiungere telefonicamente la base armatoriale voluta, indipendentemente dalla ubicazione della stazione radiocostiera che effettua il collegamento col peschereccio.

Tale possibilità è già stata attivata per la stazione di San Benedetto del Tronto, mentre sono stati ordinati i terminali telefonici per l'allacciamento della rete telefonica di Lampedusa, Mazara del Vallo e Porto Torres.

Il Ministro della marina mercantile:
SPAGNOLLI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno fondere le graduatorie dei concorsi a 665 posti di preside nelle scuole medie ed a 186 posti di direttore nelle scuole di avviamento commerciale, tenuto conto che i vincitori dei concorsi in parola, a seguito della nuova strutturazione della scuola media, verranno designati a reggere lo stesso tipo di istituto.

Il provvedimento accennato, che potrebbe essere attuato aumentando, altresì, i posti di concorso fino alla concorrenza del numero delle graduatorie, consentirebbe di procedere alle nomine secondo l'ordine del punteggio acquisito designando quali vincitori i concorrenti che abbiano raggiunto lo stesso punteggio. (11986)

RISPOSTA. — Con i decreti ministeriali 13 luglio 1962 furono banditi, contemporaneamente, un concorso a 665 posti di preside nelle scuole medie, un concorso a 186 posti di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale e un concorso a 14 posti di direttrice nelle scuole di avviamento professionale a tipo industriale femminile. I posti erano stati reperiti con riferimento alla situazione degli organici di ciascun tipo di scuola, risultante alla data del 1° ottobre 1961.

Trattandosi di concorsi distinti e separati (i candidati hanno potuto partecipare solo ed in quanto avessero appartenuto ai rispettivi ruoli) furono nominate due commissioni giudicatrici.

Ognuna di dette commissioni, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla legge, ha proceduto all'espletamento dei compiti affidati con criteri autonomi di valutazione sia dei titoli sia della provacolloquio sostenuta da ciascun concorrente. La circostanza che i vincitori di detti concorsi verranno tutti nominati « presidi di scuola media » per effetto della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, non può giustificare in alcun modo l'unificazione delle graduatorie. Un provvedimento in tal senso sarebbe illegittimo in quanto risulterebbe in contrasto con le norme procedurali dei concorsi e costituirebbe, in definitiva, un'ingere-

renza dell'amministrazione per quanto attiene al merito delle decisioni delle commissioni giudicatrici.

Si fa presente altresì che l'impossibilità di unificare le graduatorie è stata implicitamente sancita dalla norma contenuta nello articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.

Il Ministero, dopo l'approvazione degli atti da parte della Corte dei conti, si avvarrà della facoltà prevista dall'articolo 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e conferirà, oltre ai posti messi a concorso, i posti disponibili con riferimento all'ordine di graduatoria e nella misura del decimo calcolato su ogni singolo concorso.

Il Ministro: GUI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se ritenga opportuno estendere i benefici — già concessi con circolare del 7 novembre 1964 n. 63, al personale delle camere di commercio, industria ed agricoltura, in quiescenza dal 1° gennaio 1962 — anche al restante personale posto in quiescenza antecedentemente a tale data. (12099)

RISPOSTA. — Il personale dipendente dalle camere di commercio, industria ed agricoltura gode, a norma di regolamento, dello stesso trattamento economico degli impiegati dello Stato.

A titolo equitativo, questo Ministero ha quindi ritenuto di estendere al personale camerale che era in servizio al 1° gennaio 1962, successivamente collocato a riposo, e che di conseguenza ha goduto degli assegni mensili integrativi di cui alle leggi 19 aprile 1962 n. 173, e 28 gennaio 1963, n. 20, l'aumento concesso dallo Stato ai propri dipendenti pensionati, nella misura del 30 per cento del fondo liquidato corrispondente all'incirca, come per l'aumento del 30 per cento delle pensioni all'ammontare della rivalutazione del primo assegno di 70 lire a punto di coefficiente.

Per il personale già a riposo al 1° gennaio 1962, non ricorrendo invece la circostanza del godimento di detto assegno che ha suggerito la concessione del beneficio di che trattasi, analogo trattamento non sarebbe stato in armonia con lo spirito delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di quiescenza camerale.

Non si disconosce d'altra parte la grave situazione in cui è venuta a trovarsi quest'ultima categoria di personale tanto che si è

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

ritenuto esprimere parere favorevole al disegno di legge n. 1797 proposto dal deputato Botta, sulla integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi di quiescenza dei dipendenti camerali, nel senso di concedere a detto personale un assegno vitalizio annuo rapportato al 6 per cento dell'ulteriore capitale che sarebbe spettato al personale interessato per variazioni di assegni successivi al collocamento a riposo.

Il Ministro: LAMI STARNUTI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per ottenere chiarimenti atti a valutare la critica situazione economico-finanziaria della società per azioni Terme di Salsomaggiore specie in riferimento al recente ingiustificato scioglimento del consiglio di amministrazione (insediato il 5 aprile) e alla nomina di un amministratore unico.

L'interrogante, mentre ricorda che in una precedente interrogazione (n. 8905) aveva espresso le sue preoccupazioni per un eventuale ventilato scioglimento del consiglio di amministrazione, è ora costretto a constatare che, nonostante le assicurazioni del ministro, tale evento si è puntualmente verificato.

Pertanto l'interrogante chiede:

1) se si ritenga di reintegrare nelle sue funzioni a breve scadenza il disciolto consiglio di amministrazione, tenendo anche presente che è sproorzionato il provvedimento adottato, se esso si vuole giustificare con la mancata nomina di un consigliere delegato da parte del disciolto consesso, tanto più che la condotta seguita non è in contrasto con l'articolo 17 dello statuto della società Terme di Salsomaggiore;

2) se si creda sia giunto il momento di intervenire con aiuti concreti che consentano un rilancio organizzativo e funzionale della azienda termale, allo scopo di dare tranquillità all'intera città, la cui economia è stata sempre strettamente legata alle sorti della società termale, unica fonte di lavoro;

3) se si ritenga dannoso procrastinare sistematicamente la costruzione del nuovo stabilimento termale, tenendo conto della già ultimata progettazione dello stesso e del fatto che l'insufficiente capienza del vecchio stabilimento Berzieri rappresenta un costante ostacolo allo sviluppo del termalismo sociale, programmato dai maggiori istituti mutualistici italiani.

(12274)

RISPOSTA. — In proposito, va qui anzitutto ricordato che, prima di procedere alla revoca degli amministratori della società ed alla nomina di un amministratore unico, lo ente autonomo di gestione per le aziende termali aveva svolto vari tentativi per assicurare la piena funzionalità della gestione aziendale, senza ricorrere all'adozione di provvedimenti di rigore.

La delicata situazione della società difatti richiedeva una gestione unitaria ed organica capace di svolgere, con la necessaria agilità e tempestività di decisione e di esecuzione i compiti di amministrazione del complesso aziendale.

A tal fine era stata dall'ente azionista suggerita la nomina di un amministratore delegato investito di poteri sufficienti a fronteggiare la complessa situazione.

Non avendo un primo tentativo conseguito lo scopo voluto, l'Ente si era indotto, a seguito delle dimissioni della maggioranza consiliare che aveva portato alla cessazione dalla carica dell'intero consiglio, a procedere alla ricostituzione del consiglio medesimo, utilizzando in massima parte i precedenti consiglieri ed integrandolo con la nomina di un esperto di provata capacità, al quale potevano essere conferite le cariche di presidente e di amministratore delegato.

Sulla base di tale orientamento l'assemblea procedette alla nomina del nuovo consiglio al quale venne in sede assembleare rivolto esplicito invito di conferire al nuovo consigliere i poteri di amministratore delegato.

Tale invito venne però completamente disatteso dalla maggioranza del consiglio che insistette nel sostenere la necessità di una amministrazione collegiale che a suo avviso meglio avrebbe risposto alle esigenze della azienda.

In tali condizioni, data la precedente esperienza negativa che già aveva creato serie difficoltà all'azienda e che rischiava di compromettere anche l'attuazione di un piano di riordino, la cui prima fase era già stata programmata dall'Ente con notevole sforzo finanziario, l'ente stesso non poteva che pervenire alla censurata conclusione. Essendo, difatti, da una parte venuto meno l'indispensabile rapporto fiduciario tra l'azionista e gli amministratori riluttanti ad attenersi alle direttive che l'Ente aveva ritenuto di impartire nell'interesse della società ed imponendo, dall'altra, esigenze obiettive di funzionalità della società stessa la adozione di efficaci provvedimenti definitivi, non rimaneva

che procedere alla revoca degli amministratori irrigidisti in un atteggiamento di aperto contrasto con l'ente ed alla nomina di un amministratore unico.

Tale revoca è avvenuta, ai sensi e nel pieno rispetto dell'articolo 2383 del codice civile, nei confronti di sette amministratori su nove e, conseguentemente, è cessato dalla carica l'intero consiglio, a norma dell'articolo 18 dello statuto della società.

Va in questa sede sottolineato che le previsioni sono state ampiamente confortate dai risultati. Questi primi mesi di gestione dello amministratore unico (al quale sono state da più parti riconosciute particolari doti di capacità ed esperienza) possono considerarsi difatti, pienamente soddisfacenti.

Inoltre l'attuazione del programma di riordinamento dell'azienda già elaborato dall'ente autonomo di gestione per le aziende termali ha potuto avere inizio con l'esborso da parte dell'Ente stesso di oltre 500 milioni che hanno consentito, da una parte, l'assestamento del bilancio operato da passività pregresse e, dall'altra, la adozione di misure idonee ad assicurare il rilancio della importante stazione termale.

Anche per quanto riguarda la costruzione del nuovo stabilimento termale, le relative procedure sono ormai in stato avanzato e si confida pertanto che si possa entro breve termine pervenire alla fase esecutiva.

In questo quadro l'avvenire dell'azienda termale, la cui importanza per la città di Salsomaggiore è ben nota agli organi di vigilanza e di Governo, si presenta in termini pienamente tranquillizzanti.

Naturalmente, non appena la situazione lo consentirà, sarà cura dell'azionista restituire il complesso ad una gestione collegiale (pur rivestendo l'attuale gestione carattere di assoluta normalità, prevedendo lo statuto della società, quale suo organo istituzionale, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico in termini alternativi di assoluta parità) allo scopo di assicurare all'organo di amministrazione la più larga base rappresentativa e la più ampia collaborazione dei vari settori interessati.

Il Ministro: Bo.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale intervento possa ed intenda effettuare affinché la scuola media di Torre Orsaia (Salerno) sia provvista di riscaldamento.

(9857)

RISPOSTA. — La scuola media di Torre Orsaia ha un organico di sei classi e una popolazione scolastica di 124 alunni. Dispone di locali necessari in un edificio per civili abitazioni. Le lezioni si svolgono in unico turno.

Al riscaldamento dei locali si è provveduto con mezzi di fortuna, forniti in parte dal comune e in parte della stessa scuola.

Un vero impianto di riscaldamento non può essere messo in opera, in quanto si dovrebbe cambiare tutto l'impianto elettrico dell'edificio in cui attualmente è alloggiata la scuola. La spesa per detti lavori non può essere per il momento affrontata dall'amministrazione comunale, né altro tipo di impianto di riscaldamento sarebbe conveniente dal punto di vista economico trattandosi di edificio non di proprietà del comune.

Si fa presente altresì che in merito al riscaldamento non sono mai pervenute lagnanze né da parte di familiari degli alunni, né da parte delle autorità scolastiche.

Con l'occasione s'informa l'interrogante che il comune di Torre Orsaia ha presentato nello scorso anno domanda di contributo dello Stato per la costruzione di un edificio da destinare esclusivamente a sede della scuola media.

In merito alla predetta domanda non si è potuto adottare alcun provvedimento, non essendo l'opera compresa tra quelle ammesse ai benefici della legge 18 dicembre 1964, n. 1358. Non si mancherà, per altro, di esaminare con ogni attenzione la richiesta — se rinnovata entro i termini e secondo le prescritte modalità — in sede di formulazione dei nuovi programmi di edilizia scolastica previsti dal piano pluriennale della scuola.

Il Ministro: GUI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in quale data presumibilmente del prossimo autunno saranno tenute le elezioni amministrative nei comuni di Maiori e di Siano (Salerno) retti attualmente da gestioni commissariali.

(11955)

RISPOSTA. — Le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Maiori, che è stato sciolto con decreto del presidente della Repubblica in data 31 maggio 1965, avranno luogo nel prossimo ciclo autunnale.

Per quanto riguarda il consiglio comunale di Siano, il cui scioglimento è stato disposto con decreto del 21 luglio 1965, si fa presente che da tale data decorre il termine

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

di tre mesi prescritto dalle vigenti disposizioni legislative per far luogo a nuove elezioni; detto termine, per altro, può essere prorogato, a norma di legge, di altri tre mesi.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per conoscere se intendano includere nel programma biennale delle nuove costruzioni ospedaliere il completamento dell'ospedale civile di Sapri (Salerno) la cui costruzione fu iniziata dopo le elezioni politiche del 1948, nonché la costruzione *ex novo* di un ospedale civile in Agropoli accogliendo così finalmente la richiesta a tal fine più volte reiterata nel corso degli ultimi anni dall'amministrazione di questo importante centro del Cilento.

(11958)

RISPOSTA. — L'ospedale di Sapri ed il costruendo ospedale di Agropoli sono stati inclusi nel programma di primo intervento, per la realizzazione delle opere di completamento ed ampliamento, ai sensi della legge 20 maggio 1965, n. 574, la quale prevede, tra l'altro, anche la possibilità di interventi statali per l'acquisto degli arredamenti e delle attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali degli ospedali.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le sue determinazioni a seguito delle delibere con le quali il commissario governativo al consorzio di bonifica del Vallo di Diano — esorbitando manifestamente dal mandato affidatogli espressamente limitato alla preparazione delle elezioni del consiglio di amministrazione del consorzio — si è arbitrato di procedere alla riassunzione dell'ingegner Alfonso Romano quale direttore tecnico del consorzio nonché alla nomina di un legale del consorzio stesso.

(11961)

RISPOSTA. — Si chiarisce, in via preliminare, che, se il commissario del consorzio di bonifica del Vallo di Diano ha il principale compito di curare gli adempimenti procedurali per la costituzione degli organi statuari dell'ente, tuttavia, egli, durante la gestione, non può esimersi dall'adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la normale attività del consorzio, sotto pena di responsabilità.

Sotto tale profilo ed ove le esigenze che hanno determinato i provvedimenti si rivelino — pur con modifiche ed integrazioni — pienamente fondate, un veto dell'autorità tutoria sarebbe da considerare ingiustificato ed andrebbe a ledere l'autonomia istituzionale dell'ente (che deve, invece, restare integra anche in caso di gestione straordinaria) nonché la sua responsabilità, che si riverserebbe sulla stessa autorità tutoria.

Ciò premesso, si precisa che, dimessosi l'ingegner Pastorino, al quale era stato affidato — in base ad apposita convenzione con scadenza al 30 giugno 1965 — l'incarico di curare il coordinamento e la direzione dei servizi tecnici consortili con le funzioni di ingegnere-capo, il consorzio si è trovato nella urgente necessità di avvalersi della collaborazione di un altro ingegnere, in relazione al vasto programma di opere in corso o da progettare ed alle tassative condizioni precauzionali poste dalla legge per la direzione di determinati lavori.

Per tali ragioni, ma soprattutto per non precludere all'amministrazione ordinaria — di ormai prossima elezione — la possibilità e la piena libertà di dare un diverso, definitivo assetto al servizio, l'attuale commissario ha ritenuto opportuno e doveroso ricorrere alla medesima forma di « incarico professionale », di carattere precario, scegliendo — tra i vari professionisti che avevano avanzato domanda — l'ingegner Romano, della cui opera il consorzio si era già avvalso, per oltre tredici anni e che offriva maggiori garanzie degli altri concorrenti, non specializzati nel settore della bonifica.

Questo Ministero, per altro, ha già avuto occasione di ribadire la necessità degli aspetti temporanei dell'incarico stesso.

Pure nei riguardi del legale, si è trattato di un incarico affidato ad un libero professionista, per tempo limitato, e non di una assunzione con rapporto di impiego. Anche questo provvedimento risulta adottato a seguito delle dimissioni rassegnate dal professionista in precedenza incaricato. Entrambi i provvedimenti non comportano, pertanto, nuove spese a carico del consorzio.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quale intervento ritenga di effettuare affinché siano eliminati i gravi difetti concernenti la visibilità del primo canale della TV. in Sapri (Salerno) e zona circostante e

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

affinché nella predetta località sia introdotto il secondo canale tuttora mancante.

(11962)

RISPOSTA. — La R.A.I. ha assicurato di aver predisposto una nuova struttura del collegamento dell'impianto del programma nazionale TV della zona di Sapri alla rete principale: tale nuova struttura permetterà di ovviare agli inconvenienti che si verificano attualmente nella ricezione del primo programma televisivo e che sono causati da anormali condizioni della propagazione elettromagnetica.

Per quanto concerne il secondo programma, la predetta zona sarà servita dall'impianto di Golfo Policastro, compreso nel programma di costruzioni per l'estensione della seconda rete televisiva, in corso di realizzazione da parte della concessionaria R.A.I. che è impegnata — come è noto — a completarlo entro il 31 dicembre 1966.

La concessionaria ha comunque assicurato che sarà fatto il possibile affinché il nuovo impianto venga realizzato al più presto.

Il Ministro: Russo.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre perché sia accolta l'istanza sottoscritta da circa 200 capifamiglia della contrada Fornari e Verduzio del comune di Casalvelino (Salerno) con la quale è stata richiesta l'istituzione di un posto di portalettere in quelle contrade.

(11965)

RISPOSTA. — Al fine di esaminare la possibilità di addivenire alla istituzione di un servizio di recapito nella località di Fornari e Verduzio del comune di Casalvelino, questo Ministero ha già disposto i necessari accertamenti statistici intesi a stabilire il volume del traffico postale nelle predette località.

Compiuti detti accertamenti, saranno vagliati tutti gli elementi di giudizio per decidere se sussistano le condizioni necessarie per far luogo al richiesto provvedimento.

Il Ministro: Russo.

ANGELINI E MANENTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per sapere quali misure intendano adottare di fronte alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Montecatini di Pesaro a seguito della riduzione dell'orario settimanale di lavoro e della sospensione di 20 lavoratori effettuata senza neanche

preventiva discussione con le organizzazioni sindacali.

Se ritengano urgente intervenire perché siano revocati i provvedimenti adottati dalla direzione Montecatini e perché venga assicurata la piena occupazione nell'azienda, anche attraverso l'ammmodernamento e la razionalizzazione, secondo le richieste formulate unanimemente dai consigli provinciali e comunali di Pesaro che hanno vivamente protestato contro l'operato della società Montecatini.

(11744)

RISPOSTA. — La società Montecatini gestisce in Pesaro uno stabilimento costituito da due reparti, l'uno di fonderia per ghisa e lo altro di carpenteria metallica (fonderia). La produzione assorbita per circa il 70 per cento dagli altri stabilimenti del gruppo e per il restante 30 per cento viene immessa sul mercato.

Sotto l'aspetto tecnico-economico il complesso si presenta efficiente e produttivo, sia pure entro i limiti consentiti dai processi di lavorazione i quali specialmente per il reparto fonderia sono tuttora del tipo tradizionale.

Interventi migliorativi e ammodernamenti degli impianti risultano essere stati effettuati negli ultimi anni, con l'introduzione di macchinario per « sabbiatura » o pulitura dei getti fusi, con la costruzione *ex novo* del reparto calderie con pareti rivestite di materiali fono-assorbenti per la riduzione dei rumori, con la dotazione di tutti gli apparecchi di sollevamento di arresti automatici di fine corsa ecc., anche in applicazione delle nuove norme di prevenzione infortuni.

Nel mese di aprile 1965 la direzione dello stabilimento ha disposto la riduzione dello orario di lavoro da 48 a 40 ore settimanali, giustificando il provvedimento con la mancanza di commesse e, pertanto, a decorrere dal 24 maggio 1965 sono stati sospesi 20 lavoratori (su circa 400 in forza) per i quali è stato chiesto l'intervento della Cassa integrazione guadagni.

La società, in un incontro con i rappresentanti sindacali avvenuto il 26 maggio 1965, ha assicurato che sono destituite di ogni fondamento le illazioni ed i timori circa un programma di smobilitazione del complesso aziendale e che il problema riguardante il personale sospeso sarà risolto non appena l'attuale situazione di relativa pesantezza potrà essere superata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

ANGELINO. — *Al Ministro della sanità.*
— Per conoscere se sia informato che:

a) in provincia di Alessandria sono stati sospesi i consultori pediatrici nei comuni di: Camagna, Camino, Conzano, Frassinello, Olivola, Fresonara, Garbagna, Gamalero, Morano Po, Ponti, Rosignano, Silvano d'Orba, Ticineto, Valmacca, Vignale, Villadati e Voltaggio;

b) sono stati sospesi i consultori ostetrici nei comuni di: Alessandria centro, Gavi Ligure, Novi Ligure, Pontestura, San Salvatore, Serravalle Scrivia, Valenza, Rocchetta Ligure;

c) la seduta da settimanale è stata ridotta a quindicinale nei consultori pediatrici dei comuni: Basaluzzo, Bosco, Marengo, Cassano Spinola, Cassine, Frugarolo, Occimiano, Pontecurone, Pontestura, Sale, Serravalle Solero, Spigno;

d) gli alimenti in dotazione ai consultori e così pure i medicinali ricostituenti da tempo hanno cominciato a scarseggiare ed ora a mancare del tutto. L'interrogante desidera sapere se il ministro ritenga che le misere economie ottenute con le sospensioni e le riduzioni sopra elencate non causino un grave pericolo di aumento della morbilità e aumento di oneri per degenze ospedaliere e un grave sacrificio imposto alle famiglie più povere della popolazione rurale. (11195)

RISPOSTA. — In provincia di Alessandria, nei comuni indicati dall'interrogante, la sospensione del funzionamento dei consultori pediatrici e ostetrici e la limitazione delle sedute è stata disposta dalla sede centrale dell'O.N.M.I. in considerazione delle limitate frequenze da parte degli assistiti.

Tuttavia, sono stati riaperti i consultori pediatrici di Silvano d'Orba e Gamalero e quelli ostetrici di Rocchetta Ligure e Novi Ligure, mentre è allo studio la possibilità di riaprire altri consultori per sopperire alle particolari esigenze che si presenteranno.

Per quanto riguarda la soppressione della distribuzione di medicinali e alimenti, questa è dovuta alla ridotta disponibilità finanziaria della federazione O.N.M.I. di Alessandria che non consente, per l'aumento delle spese generali, di inscrivere a bilancio una adeguata somma per tali acquisti.

Il Ministro: MARIOTTI.

ANGELINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga doveroso ed opportuno utilizzare, ad orario di

cattedra, nell'insegnamento delle osservazioni scientifiche nella scuola media unica gli insegnanti di economia domestica stabilizzati ed abilitati, che hanno dedicato durante parecchi anni tutta la loro attività alla scuola. (12318)

RISPOSTA. — Si osserva, anzitutto, che a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con la quale è stata istituita la scuola media e ne è stato fissato l'ordinamento, l'insegnamento delle osservazioni e degli elementi di scienze naturali è abbinato a quello della matematica.

Si fa, poi, presente che, mancando le norme regolamentari sugli esami e sui titoli di abilitazione relativi agli insegnamenti previsti dal predetto ordinamento, l'amministrazione, nel fissare, in via provvisoria, nelle ordinanze annuali (ultima, quella del 25 febbraio 1965, relativa all'anno scolastico 1965-1966) i titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti agli incarichi e alle supplenze, ha tenuto conto delle corrispondenze tra i ruoli del personale della scuola media e quelli delle scuole ad essa preesistenti, fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, ed ha seguito il criterio di ordine generale di ritenere validi per i singoli insegnanti i titoli che, in base al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, davano adito alle graduatorie previste secondo l'ordinamento anteriore. In particolare, tenuto conto della corrispondenza del soppresso ruolo per l'insegnamento di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale nelle scuole di avviamento professionale esclusivamente, con quello relativo alle applicazioni tecniche femminili, le insegnanti di economia domestica abilitate e non abilitate sono state ammesse, con le citate ordinanze, alle graduatorie riguardanti il predetto insegnamento di applicazioni tecniche femminili.

Pur ritenendosi impossibile, per le esposte considerazioni, l'utilizzazione prospettata dall'interrogante, è, d'altronde, da rilevare, in ordine alla sistemazione delle predette insegnanti, che anche ad esse si riferiscono le disposizioni contenute nella legge 3 novembre 1964, n. 1122, che ha previsto per alcune categorie di insegnanti delle sopresse scuole di avviamento professionale, qualora essi non possano essere impiegati nell'insegnamento, la nomina, in ciascuno degli anni dal 1964-65

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

al 1966-67, con efficacia per un triennio, in posti della carriera amministrativa degli istituti e delle scuole d'istruzione secondaria e artistica. Si precisa, al riguardo, che sussistono tuttora ampie possibilità di sistemazione ai sensi della citata legge n. 1122. Per altro, dei posti messi a disposizione nell'anno 1965-66 è rimasto inutilizzato un considerevole numero, che sarà utilizzabile nel prossimo anno.

Il Ministro: GUI.

ARMATO. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la soppressione del « centro tori » di Portici (Napoli), annesso alla stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno, e per conoscere, in considerazione dell'agitazione che tale delibera ha sollevato tra il personale dipendente e soprattutto in considerazione dei benefici apportati da quel centro al patrimonio zootecnico delle regioni meridionali, se si ritenga opportuno annullare la delibera della giunta esecutiva dell'ente, revocando la soppressione. (10513)

RISPOSTA. — Il « centro tori » di Portici venne istituito dalla stazione zooprofilattica sperimentale del Mezzogiorno nel 1954, su sollecitazioni di enti e associazioni a finalità zootecniche.

Il predetto centro si propose, tra l'altro, la lotta contro la sterilità bovina, specie di quella di origine coitale, con la pratica attuazione della fecondazione artificiale, nonché un miglioramento zootecnico con l'impiego di riproduttori di alto valore genealogico.

Tuttavia i risultati non furono quelli sperati sia per fattori psicologici dell'ambiente e sia per la scarsa concentrazione degli allevamenti compresi nella zona di giurisdizione del centro stesso.

In conseguenza di ciò ed anche per la situazione passiva che si era venuta a determinare per la gestione del centro, il consiglio di amministrazione della stazione deliberava nel 1964 la chiusura del centro medesimo.

In seguito all'intervento del Ministero della sanità, che unitamente al Ministero della agricoltura e delle foreste, ha provveduto ad erogare numerosi contributi ed a promuovere un programma di organizzazione del servizio di distribuzione del seme, con delibera del 6 aprile 1965, n. 15 è stata revocata la precedente deliberazione di chiusura del

« centro tori », il quale, pertanto, continuerà a funzionare regolarmente.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

ARMATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare in favore dei cancellieri dei tribunali militari, che, pure disciplinati normativamente ed economicamente dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sono costretti a sostenere un onere economico per l'acquisto e la manutenzione della divisa militare, che sono tenuti ad indossare nell'esercizio delle loro specifiche funzioni. (12334)

RISPOSTA. — È nota all'interrogante la particolare posizione dei cancellieri dei tribunali militari i quali, mentre hanno lo statuto di impiegati civili, sono al tempo stesso, per effetto di norme sull'ordinamento della giustizia militare, soggetti a taluni obblighi propri dei dipendenti militari tra cui quello di indossare (in udienza) la divisa di ufficiale.

In sede di riordinamento della giustizia militare si potrà considerare l'opportunità di eliminare gli obblighi suddetti; allo stato non sembra, però, che l'uso della divisa militare (in luogo della toga) nelle saltuarie occasioni delle udienze dei tribunali militari costituisca onere tale da giustificare l'adozione di particolari provvidenze.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ARNAUD. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione che si è venuta a determinare negli uffici doganali di Torino.

In particolare, risulta all'interrogante che l'organico del personale è insufficiente alle necessità; che mancano i magazzini e gli impianti frigoriferi; che le attrezzature in genere sono inadeguate al buon funzionamento del servizio.

L'interrogante si permette far rilevare che il traffico commerciale è notevolmente aumentato e ancor più aumenterà e che l'insufficienza lamentata reca grave nocimento agli operatori economici della città e all'erario statale. L'interrogante chiede quindi al ministro quali provvedimenti intenda adottare per eliminare i lamentati inconvenienti. (12200)

RISPOSTA. — La situazione della dogana di Torino ha costituito oggetto di attento esame da parte dell'amministrazione, sia in rela-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

zione alla carenza del personale ivi in servizio sia per quanto attiene alle deficienze degli impianti e delle attrezzature dell'ufficio anzidetto.

Le scarse disponibilità di personale doganale costituiscono per altro un problema di ordine generale che non potrà essere integralmente risolto che a chiusura dei concorsi in via di completamento che consentiranno l'immissione di unità sufficienti a coprire gli attuali vuoti organici.

Nel contempo l'amministrazione non ha mancato di provvedere alla più razionale utilizzazione del personale disponibile in ragione delle diverse esigenze di servizio, curando, in particolare e per quanto possibile, di venire incontro alle preminenti necessità di alcune dogane del nord-Italia, quale quella di Torino, anche per i più adeguati rinforzi del personale.

Per quanto riguarda poi, impianti e infrastrutture dell'ufficio doganale di Torino, si fa presente che gli organi del Ministero dei lavori pubblici non hanno omissis di provvedere all'esecuzione degli interventi più urgenti, nei limiti delle proprie disponibilità e degli appositi stanziamenti ottenuti.

Sono state, infatti, eseguite riparazioni e sistemazioni di locali ed attrezzature per circa lire 10 milioni e sono di imminente realizzazione la sostituzione dell'impianto elettrico nei capannoni ed uffici, l'allargamento degli ingressi del magazzino con sostituzione o ripresa dei relativi serramenti, la sottomurazione di rinforzo del muro di cinta verso via Giordano Bruno, nonché il rifacimento della pavimentazione in legno, deteriorata, nel salone uffici per altre lire 12.700.000. Trattasi, è da convenire, di interventi parziali che non sono in grado di concretarsi in un apporto risolutivo, posto che attualmente le condizioni di conservazione ed uso dell'immobile doganale di Torino sono di estrema precarietà.

Ciò continua a proporre all'attenzione delle amministrazioni competenti l'esigenza di un più sostanziale ulteriore provvedimento unitario che consenta, con la più efficace economia, la eliminazione di tutte le attuali difficoltà per dare all'ufficio doganale di Torino l'assetto più funzionale e più rispondente alle esigenze moltiplicatesi dei traffici economici di quella sede.

Il Ministro: TREMELLONI.

ARNAUD. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia al cor-

rente delle decisioni adottate dall'« Enel » relativamente all'esercizio di Chivasso (Torino).

In base ai provvedimenti decisi, l'esercizio « Enel » di Chiavasso è stato praticamente abolito determinando il trasferimento dei tecnici, degli impiegati e degli operai in altre sedi della provincia. I disagi provocati a centinaia di famiglie a cuasa di tali spostamenti e agli utenti della zona sono stati, con ogni probabilità, insufficientemente previsti nel momento in cui veniva decisa l'abolizione dell'esercizio di Chivasso. Il servizio è notevolmente peggiorato e gli utenti, residenti in comuni vicinissimi a Chiavasso, sono stati costretti a ricorrere ad esercizi dell'« Enel » assai lontani.

L'interrogante chiede di conoscere quali azioni il ministro intenda promuovere per ridare efficienza al servizio e per ovviare agli inconvenienti lamentati dalle popolazioni interessate. (12218)

RISPOSTA. — Nell'ambito della organizzazione territoriale dell'« Enel » per la parte della provincia di Torino ricadente nell'esercizio distrettuale del Piemonte occidentale, è stata prevista, in considerazione delle sue dimensioni elettriche (circa 300 mila utenze) e di quelle territoriali (circa 6.200 chilometri quadrati), l'istituzione di quattro zone.

Le sedi delle direzioni di questi organi sono state fissate a Chieri, Ivrea, Rivoli e Pinerolo che in precedenza ospitavano, al pari di Chivasso, delle direzioni di esercizio e che presentano al riguardo la più opportuna posizione geografica. Non è stato possibile prevedere anche una quinta zona con sede a Chivasso in quanto questa soluzione da un lato sarebbe stata antieconomica per le modeste dimensioni che detta zona avrebbe avuto e dall'altro non avrebbe in pratica apportato alcun vantaggio all'utenza.

A quest'ultimo riguardo è infatti da rilevare che per il comune di Chivasso è stato deciso di mantenere un ufficio distaccato dalla zona di Ivrea con funzioni tecniche e amministrative, il quale provvederà a mantenere i normali rapporti con l'utenza ed a quanto necessario per l'esercizio delle reti locali. Pertanto la soluzione adottata non comporta alcun disagio per l'utenza di Chivasso e dei comuni limitrofi ma assicura ad essa la possibilità di efficaci ed agevoli contatti con gli organi dell'« Enel ». Ciò d'altra parte è provato dal fatto che nessuna lamentela è stata avanzata dalle autorità locali e dalle utenze.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

Quanto ai trasferimenti di personale conseguenti alla adozione di tale soluzione, si rileva che essi, contrariamente a quanto affermato dall'interrogante, sono stati adottati solo nei confronti di alcune unità amministrative, mentre tutto il restante personale, compresi gli operai, è stato mantenuto a Chivasso.

Il Ministro: LAMI STARNUTI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga urgente ed opportuno — in attesa di una soluzione generale del problema — disporre la continuazione della iscrizione ai contributi unificati agricoli degli agenti giurati addetti ai lavori di acquicoltura, sorveglianza canali ed argini, sorveglianza sulla pesca nelle acque demaniali, dipendenti dalle sezioni provinciali della federazione italiana pesca sportiva.

L'interrogante rileva il grave disagio economico delle sezioni, i cui dipendenti risultano scoperti di qualsiasi forma previdenziale e assicurativa, e la stridente disparità tra sezioni provinciali che godono tuttora del trattamento di iscrizione ai contributi unificati agricoli e sezioni — quale quella di Cuneo — che sono state invece cancellate dagli elenchi.

(11554)

Risposta. — Il Ministero del lavoro ha recentemente impartito direttive di massima agli ispettorati del lavoro di Bolzano e di Cuneo (provincia alla quale particolarmente si riferisce l'interrogante) nonché agli istituti previdenziali interessati per chiarire alcuni punti in tema di inquadramento previdenziale dei guardiacaccia e guardiapesca. In particolare ha riaffermato il principio che l'inquadramento dei lavoratori ai fini previdenziali è determinato dal settore produttivo nell'ambito del quale opera il datore di lavoro.

Sulla base di tale principio è da escludere che i guardiacaccia dipendenti dalla federazione della pesca sportiva possano essere considerati lavoratori agricoli poiché la federazione non può, evidentemente, assumere la figura dell'imprenditore agricolo, quale è definita dall'articolo 2135 del codice civile. Pertanto, sembra legittima la esclusione dei suddetti guardiacaccia dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Il Ministero del lavoro ha tuttavia precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale tutti coloro che esplicano un'attività

di lavoro subordinato devono beneficiare delle norme assicurative e previdenziali vigenti per il settore cui appartiene l'ente dal quale i lavoratori stessi dipendono.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BADINI CONFALONIERI E ALPINO. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere — premesso che per gli autotrasportatori della provincia di Cuneo, come pure per quelli di tutto il Piemonte e della Lombardia la via più agevole per raggiungere località della Francia meridionale è quella che, attraverso il valico del Colle di Tenda percorre la Valle Roya, e che allo scopo di facilitare ed accelerare le operazioni di transito su detta strada il 15 aprile 1951 venne stipulato un protocollo d'accordo tra i prefetti di Cuneo e di Imperia da una parte, ed il prefetto del dipartimento francese delle Alpi Marittime dall'altra, con il quale si stabiliva di poter effettuare le operazioni doganali presso dogane — come quelle di Cuneo e di Tenda — molto meno affollate di quelle di Ventimiglia-Grimaldi e di Menton-Garavan; premesso che, mentre da parte delle autorità doganali francesi non viene fatta alcuna obiezione ad applicare le facilitazioni di cui sopra a tutti gli autocarri, siano essi italiani o francesi, mentre da parte della dogana di Ventimiglia la convenzione viene applicata soltanto agli autocarri francesi e si pretende che gli automezzi italiani facciano sempre dogana a Ventimiglia — se ritengono urgente ed opportuno provvedere perché tale trattamento discriminatorio a danno dei nostri autotrasportatori venga eliminato e sia data piena applicazione al protocollo d'accordo del 15 aprile 1951.

Gli interroganti pongono in rilievo come tale discriminazione di trattamento danneggi sia la economia delle province interessate, sia le imprese di autotrasporto, che si vedono man mano estromettere dal traffico internazionale con la Francia a tutto vantaggio degli autotrasportatori francesi.

Gli interroganti sottolineano infine come l'autorizzare le dogane italiane ad applicare anche agli autotrasportatori italiani le facilitazioni di cui al suddetto accordo, oltre ad essere un provvedimento equitativo, consentirebbe di attenuare in misura notevole gli ingorghi di traffico e tutti gli inconvenienti derivanti (specie se si tratta di merci deperibili come gli ortofrutticoli) da soste che durano talvolta anche dei giorni. (12067)

RISPOSTA. — La mancata applicazione da parte della dogana di Ventimiglia dell'accordo italo-francese del 15 aprile 1951 nei confronti dei veicoli italiani trasportanti merci estere è legittimata dalla portata stessa dell'accordo che non contempla il particolare caso e trova comunque giustificazione nella necessità di tutelare i preminenti interessi di carattere erariale ed economico.

Va considerato infatti che i veicoli ammessi alle speciali facilitazioni di transito devono sottostare ad un obbligato itinerario di marcia ed al divieto di sosta durante il percorso, per evitare possibili manomissioni del carico, e che un controllo sull'osservanza di tali prescrizioni può essere pertanto effettuato solo nei confronti dei veicoli contrassegnati da targa straniera e come tali normalmente identificabili.

Tanto premesso, si informa che da parte degli organi competenti dell'amministrazione finanziaria è stato comunque già avviato lo esame della situazione del traffico nel particolare settore di frontiera e, sulla base dei risultati ottenuti da un'adeguata indagine svolta in proposito, sono state poste allo studio le soluzioni possibili per rimuovere gli inconvenienti cui cortesemente si richiama lo interrogante, soluzioni che invero incontrano alcune difficoltà di attuazione a causa della ristrettezza dei piazzali di servizio disponibili presso la dogana di Cuneo e la sua sezione di Limone-Tenda.

Si aggiunge che sono anche in corso sull'argomento i necessari contatti con le corrispondenti autorità doganali francesi e si auspica di potere al più presto definire la questione in esame attraverso opportune trattative e intese con le autorità anzidette.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

BASILE GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a favore degli agricoltori della Sicilia e particolarmente di vaste zone della provincia di Messina, le cui colture di prossimo raccolto hanno subito ingenti danni dalla eccezionale ondata di caldo del 4 luglio 1965. (12288)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in considerazione dell'autonomia della Regione siciliana — che in materia di agricoltura ha la potestà legislativa esclusiva e svolge le relative funzioni amministrative ed esecutive — non ha poteri per intervenire direttamente nel territorio dell'isola.

Per altro, in sede di applicazione della recente legge che reca « autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali », si valuteranno d'intesa con i competenti organi regionali anche le esigenze della Sicilia in relazione ai danni subiti dall'agricoltura locale per effetto delle calamità ed avversità considerate dalla legge.

Sarà poi la regione, in forza dei poteri che le derivano dal proprio statuto, a stabilire le zone e le modalità d'impiego dei fondi che questo Ministero potrà assegnarle sulle autorizzazioni di spesa recate dalla legge stessa.

Il Ministri dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

BASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno aderire alla richiesta, avanzata dall'amministrazione comunale di Gela (Caltanissetta), di concedere l'autonomia a quell'istituto magistrale, in atto funzionante da cinque anni quale sezione staccata dell'istituto magistrale di Caltanissetta, in considerazione dell'elevato numero di alunni (circa 450), della distanza da Caltanissetta (chilometri 111) e della rilevante importanza che quel centro va assumendo in seguito ai massicci investimenti dell'E.N.I. (12192)

RISPOSTA. — La richiesta è stata attentamente esaminata dall'amministrazione, in sede di elaborazione per l'anno scolastico 1965-1966, del piano delle nuove istituzioni nel settore dell'istruzione magistrale. Nel predetto piano, predisposto in relazione alle esigenze del settore, e tenuto conto, in particolare, delle varie situazioni locali, non è stato, però, possibile comprendere l'istituzione di un autonomo istituto magistrale in Gela, data la necessità di provvedere con priorità nei confronti di altri casi che presentavano carattere di inderogabile urgenza.

Il Ministro: GUI.

BELCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali motivi ritardino il collegamento in teleselezione di Trieste, e solo di Trieste, con Venezia e con le altre località del Veneto, realizzato invece per tutti gli altri centri del compartimento. L'interrogante ritiene suo dovere sottolineare come per un centro industriale e commerciale quale Trieste, tale ritardo com-

porti rilevanti disagi nella rapidità di collegamenti richiesta dal ritmo attuale degli affari economici; e desidera altresì rilevare la assurdità del fatto che tali collegamenti, perfettamente funzionali sino alle porte di Trieste, siano mancanti al solo capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. (11868)

RISPOSTA. — Gli impianti per l'attivazione del servizio teleselettivo da utente tra Trieste e Venezia furono ordinati con contratti in data 23 gennaio 1963, prevedendo l'impegno di apparecchiature di tecnica *Siemens* per il centro di Trieste ed apparecchiature di tecnica *Fatme* per il centro di Venezia. La consegna delle apparecchiature, da installarsi nel centro di Venezia, è avvenuta nel mese di maggio 1965.

Dopo le necessarie prove tecniche per la loro messa a punto, il servizio di teleselezione da utente fra Trieste e Venezia è stato attivato, in ambedue i sensi, a partire dal 23 agosto 1965.

S'informa inoltre che recentemente sono state ordinate altre apparecchiature per l'attuazione dello stesso servizio con alcuni dei principali centri di compartimento mentre si prevede di potere prossimamente ordinare gli impianti necessari per collegare l'anzidetto capoluogo con gli altri centri di compartimento di maggiore importanza.

Pertanto, alla consegna di tutte le summenzionate apparecchiature, la città di Trieste risulterà collegata in teleselezione da utente oltre che con Venezia, anche con i centri di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Verona.

Il Ministro: Russo.

BEMPORAD. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se si ritenga di estendere all'esportazione dei fiori il rimborso I.G.E. previsto in base alla legge del 31 luglio 1954, n. 570, per gli altri prodotti ortofrutticoli.

Occorre considerare che solo questo prodotto di rilevante interesse, anche ai fini della bilancia dei pagamenti, non è sorretto di fronte alla concorrenza straniera, sempre crescente nel quadro dell'economia agricola della C.E.E., per la cui integrazione l'Italia sopporta non indifferenti sacrifici. Il provvedimento richiesto appare pertanto giusto e perequativo all'interno e si hanno fondate ragioni di ritenere che non incontrerà ostacoli neanche nell'ambito comunitario. (11809)

RISPOSTA. — L'opportunità di ammettere i fiori freschi al beneficio della restituzione del-

l'I.G.E. all'esportazione e di assoggettarli alla corrispondente imposta di conguaglio all'importazione è stata presa in considerazione dal Ministero delle finanze e sono già stati all'uopo richiesti i pareri dei dicasteri economici interessati, prima delle prescritte preventive consultazioni comunitarie per l'eventuale seguito del provvedimento agevolativo proposto.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

BERAGNOLI, MAZZONI, OGNIBENE, CORGHI, POERIO, JACAZZI, BORSARI, PIGNI, ALINI, MANENTI E SPAGNOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga giusto e opportuno di fissare l'apertura generale della caccia in forma unica alla data prevista dal vigente testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e cioè alla penultima domenica di agosto conformemente a quanto proposto da numerosi presidenti di amministrazioni provinciali. Ciò, soprattutto al fine di evitare l'incresciosa quanto disdicevole situazione verificatasi l'anno scorso a seguito della decretata apertura «duplice», la quale, di fatto, con l'autorizzazione del ministro, non fu rispettata da parecchie amministrazioni provinciali, con conseguente disagio dei cacciatori italiani.

Per sapere, inoltre, se, in via subordinata, il ministro, in accoglimento delle richieste recentemente concordate da tutte le associazioni venatorie italiane e l'Unione province d'Italia, intenda invece fissare l'apertura della caccia alla selvaggina migratoria alla data del 15 agosto e alla selvaggina stanziale protetta alla seconda domenica di settembre, emanando nel contempo precise e inderogabili norme che rendano a chiunque impossibile l'elusione di un tale tipo di apertura dell'esercizio venatorio. (12224)

RISPOSTA. — Questo Ministero, dopo aver coordinato le varie proposte formulate dalle amministrazioni provinciali — per la maggioranza favorevoli all'apertura unica della caccia — sentito anche il parere tecnico del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di evitare i noti e gravi inconvenienti verificatisi nel passato, ha ritenuto opportuno fissare l'apertura generale della caccia ad una data unica — 29 agosto 1965 — ritardata rispetto ai termini indicati dall'articolo 12 del testo unico delle leggi sulla caccia, per motivi di ordine biologico, in base alla facoltà prevista dal successivo articolo 23 dello stesso testo unico.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

BERLINGUER MARIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritenga di intervenire presso gli ospedali riuniti di Cagliari affinché siano assunti, a norma di legge, dei massaggiatori ciechi in numero tale da poter prestare servizio anche per sostituire i massaggiatori che si assentano per riposo settimanale, per festività infrasettimanali, per ferie e per malattie.

Risulta che ciò non si è verificato in numerosi casi, come per quello dell'attuale assenza per infermità di un massaggiatore cieco al centro polio, a sostituire il quale pare che si sia presentato il massaggiatore diplomato cieco Manca Luciano. (10593)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1961, n. 686, l'amministrazione degli ospedali riuniti di Cagliari, ha istituito in organico un posto di massaggiatore e, ai sensi dell'articolo 13 della citata legge, ha conferito tale posto al massaggiatore cieco Manca Ottavio che, alla data in vigore della legge stessa, era in servizio presso gli ospedali che lo avevano assunto in via provvisoria come massaggiatore fin dal settembre 1960. Fino ad oggi la predetta amministrazione ospedaliera, per le sue deficitarie condizioni finanziarie, non ha ritenuto opportuno introdurre in organico altri posti di massaggiatore.

Né inconvenienti o intralci al regolare servizio sono stati determinati dalle assenze del massaggiatore per riposi settimanali, per festività infrasettimanali e per ferie.

Pertanto il mancato accoglimento della domanda di assunzione del massaggiatore cieco Manca Luciano è stato determinato dai motivi suesposti. Tuttavia ciò non esclude che la domanda dell'interessato possa essere benevolmente esaminata allorché si presenterà la necessità di dover effettuare una ulteriore assunzione.

Il Ministro: MARIOTTI.

BERNETIC MARIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo in merito alla riorganizzazione che sarebbe prevista, per le società di navigazione di preminente interesse nazionale.

La notizia recentemente diffusasi, di un prospettato assorbimento del *Lloyd* triestino nella nuova concentrazione delle quattro società, ha suscitato viva apprensione a Trieste sia perché si teme la perdita delle sedi succursali di armamento, con ulteriore declassamento della città, sia perché la notizia si accompagna a quelle di una prospettata ridu-

zione dei servizi marittimi di linea da Trieste tanto per il nord quanto per il sud America. (10815)

RISPOSTA. — Un gruppo di lavoro appositamente costituito presso il Ministero della marina mercantile sta studiando la ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale. Nel quadro di tale ampio problema dovrà essere pure studiata la particolare questione se sia possibile e opportuno modificare l'attuale organizzazione amministrativa delle società che gestiscono le linee di preminente interesse nazionale. Su questo ultimo punto si deve precisare che per la eventuale fusione di tali società — alla quale fa cenno l'interrogante — si potrà giungere solo attraverso un provvedimento legislativo: infatti la legge 2 giugno 1962, n. 600, ora in vigore in materia, contiene (articolo 1) un esplicito elenco delle società di che trattasi (*Italia-Lloyd* triestino-Adriatica-Tirrenia).

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BERNETIC MARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se intenda intervenire presso il commissariato generale del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di ottenere la sospensione del provvedimento adottato per il licenziamento di 32 lavoratori del centro addestramento maestranze (C.A.M.) stabilito per il 30 giugno 1965.

Data la precaria situazione dell'economia triestina e le particolari situazioni verificatesi per il mancato inserimento di questo personale, già dipendente del C.A.M., nel ruolo speciale ad esaurimento stabilito dalla legge del 1960, n. 1600 e date le necessità di ottenere per i lavoratori in questione una nuova sistemazione nell'ambito regionale, la interrogante sollecita il pronto interessamento del Presidente del Consiglio per la sospensione del provvedimento, che ha suscitato vivo allarme fra gli interessati e le loro famiglie. (11913)

RISPOSTA. — La richiesta di 32 operai dipendenti dal centro addestramento maestranze (C.A.M.) per conseguire il passaggio nei ruoli statali a norma dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1962, n. 90, non ha potuto essere accolta per mancanza, da parte degli interessati, dei requisiti richiesti dalla legge stessa; in conseguenza detti operai avrebbero dovuto essere senz'altro licenziati.

Per favorire i lavoratori, il commissario del Governo, su conforme parere degli organi centrali, sospese, con successivi provvedimenti

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

normativi, l'applicazione nel territorio di Trieste delle disposizioni della citata legge n. 90. L'ultima proroga è scaduta il 30 giugno 1965 ed, essendo venuti a cessare i poteri normativi già spettanti al commissario del Governo, non è stata possibile una ulteriore proroga.

Il commissario del Governo ha svolto e continua a svolgere ogni possibile intervento per trovare altra occupazione agli operai licenziati. Coloro che, malgrado ogni possibile interessamento non potessero essere altrimenti sistemati, potranno beneficiare delle particolari provvidenze concesse dalla sezione lavori aiuti ai disoccupati (S.E.L.A.D.).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SALIZZONI.

BERNETIC MARIA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le ragioni per le quali il notiziario della TV che dava una breve illustrazione sull'inaugurazione della fiera di Trieste ha ignorato una vistosa manifestazione dei lavori del cantiere navale San Marco, svoltosi in quella circostanza con la partecipazione delle organizzazioni sindacali la cui presenza era espressa da grandi cartelloni che non possono non essere stati visti dagli operatori della TV, ai quali evidentemente però è stata data la disposizione di ignorare quell'aspetto della cerimonia. (12052)

RISPOSTA. — Come già si è comunicato in risposta all'interrogazione n. 10124 (allegato al resoconto della seduta del 5 luglio 1965), si fa presente che il *Giornale radio* delle ore 23 del giorno 23 febbraio ebbe a dare notizie della manifestazione di protesta e che nei giorni 22, 23 e 24 febbraio furono date di essa ampie informazioni con i notiziari locali.

Per quanto attiene al settore televisivo, nel segnalare che i cineoperatori avevano avuto istruzioni di riprendere l'inaugurazione della fiera, ma non di ignorare altre manifestazioni concomitanti, si deve confermare che il *Telegiornale* non avrebbe potuto mettere in onda la manifestazione di che trattasi, poiché, in base a precise direttive della Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni, vengono trasmesse soltanto notizie di agitazioni che si concretano in scioperi a carattere nazionale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: RUSSO.

BERNETIC MARIA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, della marina mercan-*

tile e dell'industria e commercio. — Per conoscere le ragioni per le quali nessun rappresentante dei Ministeri ha partecipato all'inaugurazione della fiera di Trieste avvenuta il 21 giugno 1965 alla presenza di un sottosegretario della difesa. Data la situazione grave ed allarmante della cantieristica, dell'industria e dei traffici triestini, l'opinione pubblica locale è rimasta vivamente delusa per la assenza, in occasione di un avvenimento tanto importante, di esponenti del Governo competenti per i problemi che più stanno a cuore ai triestini. (12053)

RISPOSTA. — Qualora l'interrogante intenda riferirsi all'intervento di personalità politiche in rappresentanza del Governo, va precisato che compete alla presidenza del Consiglio dei ministri designare tali personalità; la scelta ovviamente cade su quei membri del Governo che, nel momento richiesto, risultano disponibili: nel caso concreto, per l'inaugurazione della fiera di Trieste, cui si richiama l'interrogante, è stato designato il Sottosegretario alla difesa.

Per quanto riguarda, invece, i funzionari appartenenti alle varie amministrazioni dello Stato, essi partecipano alle manifestazioni o per invito diretto degli enti promotori o su richiesta degli enti stessi rivolta ai capi degli uffici periferici di ciascuna amministrazione.

L'assenza, comunque, di rappresentanti dei Ministeri che operano nei settori che interessano l'economia triestina, nulla toglie all'impegno che il Governo ha sempre posto nell'esame e nella soluzione dei problemi di Trieste, ben consapevole come è della importanza che essi rivestono per il suo sviluppo e la sua vita.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BO.

BERTÈ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno provvedere perché i laureati in economia e commercio vengano inseriti nelle graduatorie per l'insegnamento di matematica e osservazioni scientifiche nella scuola media unica a parità di merito con gli insegnanti attualmente ammessi che, oltre i laureati in attualmente ammessi che, oltre ai laureati in ingegneria, chimica industriale, chimica pura, biologia, veterinaria, farmacia.

L'interrogante fa presente che l'auspicato provvedimento eviterebbe anche un grave disagio a personale che, dopo molti anni di insegnamento, si vede posto in difficoltà a rimanere nella scuola, la quale può perdere

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

insegnanti che si prevedono molto utili nei prossimi anni secondo le prospettive di sviluppo dell'istruzione professionale.

L'interrogante fa presente, inoltre, che la richiesta ammissione alla graduatoria dei non abilitati ha carattere di urgenza in attesa di un provvedimento che ammetta anche i laureati in economia e commercio agli esami di abilitazione per l'insegnamento di matematica e osservazioni scientifiche nella scuola media. (12093)

RISPOSTA. — A norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con la quale è stata istituita la scuola media e ne è stato fissato l'ordinamento, l'insegnamento della matematica nella stessa scuola è abbinato a quello delle osservazioni e degli elementi di scienze naturali. Nel ruolo organico, relativo al predetto insegnamento, sono stati iscritti — secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, che ha fissato la corrispondenza fra i ruoli della scuola media e quelli delle scuole ad essa preesistenti — i docenti appartenenti ai soppressi ruoli relativi sia all'insegnamento di matematica nella scuola media sia a quello di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e igiene nella scuola secondaria di avviamento professionale, insegnamento, quest'ultimo, al quale potevano accedere, tra gli altri, i laureati in scienze naturali, in scienze agrarie e in farmacia.

Le citate categorie di laureati avevano titolo all'ammissione agli esami di abilitazione per gli insegnanti di matematica e di materie scientifiche che venivano impartite rispettivamente nelle scuole medie e nelle scuole di avviamento professionale di cui al preesistente ordinamento.

Per gli insegnamenti previsti dal nuovo ordinamento della scuola media non sono state ancora emanate, e sono in corso di elaborazione, le norme regolamentari riguardanti i titoli richiesti per accedere ai relativi esami di abilitazione.

L'amministrazione, pertanto, nel fissare in via provvisoria nelle ordinanze annuali — ultima quella del 25 febbraio 1965 relativa all'anno scolastico 1965-66 — i titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti agli incarichi e alle supplenze nelle scuole medie, ha tenuto presenti, in rapporto ai singoli insegnamenti previsti dal nuovo ordinamento, le classi degli esami di abilitazione, contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, ed ha seguito il criterio di ordine generale di ritenere

validi i titoli di studio che, sulla base dello stesso regolamento n. 972, davano adito alle graduatorie previste dall'ordinamento delle scuole preesistenti alla scuola media.

Per quanto riguarda, in particolare, l'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, tenuto conto, tra l'altro, delle discipline in esso comprese, con la citata ordinanza sono stati considerati validi, per l'inclusione nella graduatoria degli abilitati, le abilitazioni per la matematica, per la matematica e fisica e per le materie scientifiche nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili e nelle scuole di avviamento professionale, e, per l'inclusione nelle graduatorie dei non abilitati, i titoli richiesti, a norma del citato regolamento n. 972, per l'ammissione agli esami relativi alle predette abilitazioni, compresi, quindi, tra essi, sia la laurea in matematica, sia quella in scienze naturali, in scienze agrarie e in farmacia, ecc.

È stata inoltre prevista l'inclusione nelle due predette graduatorie, rispettivamente, di coloro che siano in possesso dell'abilitazione in materie tecniche agrarie e delle lauree che a tale abilitazione danno accesso, tra le quali è, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1843, quella in medicina veterinaria.

La laurea in economia e commercio non è titolo valido per l'ammissione agli esami di abilitazione per gli insegnamenti di matematica e di materie scientifiche nelle scuole secondarie ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

Secondo il piano di studi stabilito dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, la matematica nelle scuole medie viene insegnata congiuntamente alle osservazioni ed elementi di scienze naturali. Il corso di laurea in economia e commercio comprende alcune materie che riguardano lo studio della matematica, ma non prevede discipline che abbiano attinenza con le osservazioni ed elementi di scienze naturali.

In via del tutto eccezionale, con disposizione di particolare favore, è stato consentito ai laureati in economia e commercio di essere inclusi nelle graduatorie dei non abilitati aspiranti all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media; tuttavia, con la già citata ordinanza ministeriale 25 febbraio 1965, per evitare lesioni di interessi di altri aspiranti in possesso di titoli validi per partecipare agli esami di abilitazione per gli insegnamenti di matematica e di materie scientifiche nelle scuole medie e di avviamento professionale

di cui al preesistente ordinamento, si è ritenuto opportuno prevedere l'inclusione dei laureati in economia e commercio dopo l'ultimo aspirante fornito del titolo specifico.

Il Ministro: GUI.

BIANCHI FORTUNATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga che agli esami di abilitazione all'insegnamento della topografia, presso gli istituti tecnici per geometri, siano ammessi oltre ai laureati in ingegneria anche i laureati in geologia. L'interrogante ritiene opportuno tale ammissione, essendo, innanzitutto, la topografia materia di esame fondamentale sia nel corso di studi per la laurea in geologia sia in quello per la laurea in ingegneria.

L'ammissione, inoltre, ovvierebbe, almeno in parte, al grave disagio in cui si trovano i geologi, che oggi sono nella estrema difficoltà di accedere ad una adeguata sistemazione, non potendo, fra l'altro, ancora usufruire di una valida legislazione che disciplini la loro professione. (11612)

RISPOSTA. — A norma del vigente regolamento 29 aprile 1957, n. 972, i laureati in scienze geologiche sono ammessi agli esami di abilitazione all'insegnamento medio della matematica e fisica (classe XIII), delle scienze naturali, chimica, geografia, merceologia e agraria (classe XV) e delle scienze naturali, geografia e patologia vegetale (classe XVI) nei vari istituti di secondo grado. Per l'ammissione agli esami di abilitazione alla classe XXI il citato regolamento n. 972, prevede solo la laurea in ingegneria.

Pertanto la questione relativa all'inserimento della laurea in scienze geologiche fra i titoli validi per l'ammissione agli esami di abilitazione alla classe XXI, potrà essere esaminata solo in sede di revisione del regolamento 29 aprile 1957, n. 972, attualmente in corso di studio presso apposita commissione ministeriale.

Il Ministro: GUI.

BIGNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che, per effetto dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale, ciascuna scuola deve avere di regola non oltre 24 classi con la possibilità di funzionamento di classi collaterali; premesso, altresì, che per effetto della tabella organica delle materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento in detta scuola, allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, dovrà essere ridotto il numero dei docenti di materie letterarie in moltissime scuole — con precisione secondo quali criteri verranno disposti i trasferimenti dell'anzidetto personale docente esuberante da una ad altra sede scolastica.

La presente interrogazione è determinata dal fatto che sembra prevalere l'avviso di trasferire quei docenti che abbiano minore anzianità di servizio nella sede in cui presentemente risultano assegnati.

È evidente che, ove dovesse prevalere tale interpretazione, ne verrebbero ingiustamente danneggiati quei docenti di materie letterarie che, pur prestando servizio da minor tempo in una determinata scuola, siano in possesso di una maggiore anzianità complessiva di servizio la quale dovrebbe essere sempre considerata titolo prevalente agli effetti dei trasferimenti. (9387)

RISPOSTA. — La situazione degli insegnanti delle scuole medie che risultano in soprannumero rispetto ai nuovi organici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, è stata definita con l'emanazione della circolare del 15 aprile 1965, n. 173.

Detta circolare prevede l'utilizzazione dei docenti in soprannumero nelle stesse scuole di titolarità ovvero, a richiesta degli interessati, nelle classi di collegamento o nei bienni di scuole secondarie di secondo grado, sempreché gli interessati non desiderino espressamente essere assegnati d'ufficio ad altre scuole medie dello stesso comune di titolarità, nelle quali vi siano cattedre disponibili.

Il Ministro: GUI.

BIGNARDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le ragioni per le quali la Lega italiana per la lotta contro i tumori è retta da più anni da un commissario governativo. L'interrogante chiede, altresì, di conoscere quali somme siano attualmente destinate alla lega per l'adempimento dei suoi compiti statutari, quale sia l'organico del personale specializzato e amministrativo della lega stessa, nonché se risulti che il commissario governativo della lega si avvalga della collaborazione del comitato espresso dall'assemblea dei centri tumori tenuto in Santa Margherita Ligure (Genova), nel 1964. (11072)

RISPOSTA. — Il commissario governativo della Lega italiana per la lotta contro i tumori è stato nominato, con i poteri del di-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

sciolto consiglio direttivo centrale, per la provvisoria amministrazione dell'ente e con il compito di provvedere al riordinamento dell'ente ed alla normalizzazione dei relativi servizi, fino all'entrata in funzione dell'amministrazione ordinaria da costituirsi a termini del nuovo statuto.

Tale statuto trovasi attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere, ottenuto il quale sarà emanato il relativo decreto di approvazione.

Non appena l'iter del provvedimento in questione sarà ultimato, si provvederà a ricostituire i normali organi di amministrazione.

Per l'adempimento dei fini statutari sono assegnati alla lega 400 milioni, ai sensi della legge 18 febbraio 1963, n. 67, articoli 3 e 4. Con detto fondo la lega provvede ai seguenti adempimenti:

a) potenziamento della attività delle sezioni provinciali ed assegnazione di contributi annuali nelle misure stabilite da apposite commissioni per sussidi e per assistenza sanitaria domiciliare ai malati poveri, con fornitura gratuita dei medicinali;

b) potenziamento dei centri oncologici funzionanti nelle varie regioni d'Italia ed assegnazione di contributi in base ad accertate esigenze organizzative e funzionali dei centri stessi;

c) istituzione e funzionamento di ambulatori per la diagnosi precoce dei tumori presso enti ospedalieri, presso consorzi e centri oncologici, dotazione delle attrezzature necessarie ed erogazione di contributi per il personale addetto agli ambulatori stessi;

d) corsi di perfezionamento in citologia per medici, tecnici, ostetriche ed infermieri;

e) *dépistage* di massa per la diagnosi precoce dei tumori;

f) corsi di educazione sanitaria presso il centro di educazione sanitaria di Perugia;

g) servizio di educazione sanitaria della popolazione mediante propaganda con opuscoli, films, campagna attraverso la R.A.I.-TV., riunioni, ecc.;

h) servizio di statistica sanitaria;

i) assegnazione di borse di studio mediante concorsi, a favore di sanitari che hanno esperienza clinica e sperimentale nel settore oncologico e che desiderano approfondire la loro preparazione in istituti specializzati esteri ed italiani;

l) assistenza ospedaliera ad infermi non assistiti da enti assicurativi e mutualistici;

m) rapporti della Lega italiana con organizzazioni similari funzionanti all'estero.

Il regolamento organico del personale della lega è stato aggiornato ed è in corso di approvazione da parte dei superiori organi.

Attualmente al servizio amministrativo e contabile si provvede con:

- 1 - direttore amministrativo incaricato;
- 1 - segretario;
- 1 - ragioniere incaricato;
- 2 - impiegati d'ordine;
- 2 - uscieri;
- 1 - autista.

I predetti impiegati sono in possesso dei requisiti generici e specifici richiesti dai regolamenti per i singoli posti.

Sul mancato impiego, nell'opera di consulenza del comitato dell'amministrazione dei direttori dei centri tumori - espresso nella riunione tenutasi nel 1964 a Santa Margherita Ligure - si fa presente che, sia il commissario governativo sia il personale della sede centrale, si è avvalso e si avvale della consulenza di alcuni direttori, delegati a tale scopo del comitato stesso.

Il Ministro: MARIOTTI.

BIGNARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che alcuni uffici provinciali del lavoro negano l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati ai mutilati per servizio che richiedono detta iscrizione in base alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, sul collocamento obbligatorio al lavoro della loro categoria, documentando il proprio diritto con la presentazione del referto di visita della commissione medica ospedaliera come prescritto dall'articolo 6 della legge citata.

L'interrogante chiede se si sia ritenuto urgente ovviare all'inconveniente lamentato, affinché la legge sull'assunzione obbligatoria della benemerita categoria non venga ulteriormente disapplicata. (12444)

RISPOSTA. — Ad avviso del ministro, l'articolo 6 della legge 5 marzo 1963, n. 367, il quale fa obbligo agli invalidi di guerra che chiedono l'iscrizione nel ruolo degli aspiranti al collocamento obbligatorio formato ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, di presentare un titolo pensionistico definitivo, ossia il libretto di pensione di guerra oppure l'estratto del medesimo, eventualmente integrato dal modello 69-ter, anziché, come avveniva in precedenza, il solo estratto del referto medico collegiale, ha modificato oltre che le disposizioni di cui al successivo articolo 6 della stessa legge n. 375 che regolava tale procedura, anche quelle contenute

nell'articolo 6, n. 1 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente i minorati per servizio, per i quali, al pari degli invalidi di guerra, detta iscrizione poteva effettuarsi anche dietro presentazione del solo verbale rilasciato dall'apposita commissione medico-ospedaliera.

Ciò in virtù dell'articolo 20, terzo comma, della citata legge n. 367, il quale stabilisce che per quanto non disciplinato dalla ripetuta legge n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio, « valgono, in quanto applicabili, le norme della presente legge, del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e delle successive modifiche ed integrazioni ».

È noto infatti che la procedura per l'iscrizione degli invalidi di guerra nel citato ruolo provinciale (articoli 5 e 6 della legge n. 375) è sempre stata sostanzialmente identica a quella prevista per gli invalidi per servizio (articolo 6 della legge n. 142) per i quali si richiedevano gli stessi documenti e cioè il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo o il relativo decreto ministeriale di concessione oppure l'estratto del referto medico-collegiale. Modificatasi tale procedura per gli invalidi di guerra, anche quella per gli invalidi per servizio è da ritenersi alla prima adeguata, non essendovi alcuna ragione di dover richiedere per le due categorie modalità differenti.

L'articolo 5 della ripetuta legge n. 367 stabilisce in sostanza che per poter costituire un diritto soggettivo a favore dell'invalido, quello cioè del collocamento obbligatorio, occorre un documento definitivo, qual'è il libretto di pensione o il relativo decreto ministeriale di concessione, anziché un atto preliminare, come avveniva che l'abrogata disposizione che si limitava a richiedere, come già detto, il solo estratto del referto medico-collegiale.

La modifica è stata ovviamente suggerita dalla necessità di evitare il ripetersi degli inconvenienti verificatisi nei confronti di entrambe le categorie di invalidi, per cui molti di essi, già iscritti nel ruolo summenzionato, previa esibizione del solo referto di visita medico-collegiale, hanno dovuto subire la radiazione dall'elenco stesso, avendo l'amministrazione competente notificato successivamente il decreto di mancato riconoscimento. Infatti, non può costituire presupposto essenziale per la instaurazione di un rapporto di lavoro obbligatorio, sia nei confronti dei pubblici sia dei privati datori di lavoro una condizione giuridica incerta, qual'è quella dell'invalido

di guerra o per servizio in attesa del trattamento pensionistico.

E a tale riguardo si ritiene che non sia da accogliere la opinione espressa dall'Unione nazionale mutilati per servizio secondo cui il modello B rilasciato dalle commissioni medico-ospedaliere dovrebbe considerarsi sufficiente per l'iscrizione degli invalidi per servizio nel ruolo summenzionato in quanto detti organi collegiali si pronuncierebbero non soltanto sulla gravità della minorazione, « ma anche sulla causa di servizio riconoscendola, o indicandola se fu riconosciuta in precedenza ».

Ciò in relazione al fatto che i verbali delle suddette commissioni mediche, le quali hanno l'incarico di esprimere un giudizio sulla infermità dell'interessato che ha chiesto il riconoscimento della qualità di invalido, altro non rappresentano che dei pareri i quali, pure essendo obbligatori, non sono vincolati.

In definitiva, la modifica apportata dal citato articolo 5 della legge n. 367 consiste proprio in ciò: che per ottenere l'iscrizione nel cennato ruolo degli aspiranti al collocamento obbligatorio, gli interessati devono produrre l'atto amministrativo perfetto, il quale si identifica con il decreto successivo della pensione di guerra per gli invalidi di guerra e della pensione privilegiata per gli invalidi per servizio.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BO. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno. — Per conoscere le ragioni per cui si è provveduto ad emanare il decreto di concessione per la riserva di caccia Valle Tanaro n. 10 di Asti, malgrado l'esistenza di evidenti irregolarità; per sollecitare adeguati provvedimenti per l'immediata revoca dello stesso decreto di concessione, in accoglimento delle legittime e documentate istanze dei cacciatori liberi e dei proprietari dei terreni di Castagnole Lanze (Asti), come da loro esposto del 19 ottobre 1964. (8660)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale del 2 dicembre 1964, n. 73854, con il quale si è provveduto al rinnovo della riserva di caccia Valle Tanaro è stato emanato a seguito di regolare istruttoria, sentito il parere favorevole dei presidenti delle giunte provinciali e dei comitati provinciali della caccia di Cuneo ed Asti. Successivamente, l'amministrazione provinciale di Asti ha chiesto la restituzione degli atti al fine di accertare eventuali irregolarità segnalate in sede locale. Entro il termine, stabilito dagli organi venatori provinciali, il ti-

tolare della concessione ha provveduto ad esibire nuovi documenti, il cui esame, tuttavia, richiederà lungo tempo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

BOLOGNA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere se a conoscenza del ripetersi anche recentemente di fermi di motopescherecci italiani nelle acque del golfo di Trieste da parte jugoslava, con conseguenti gravi danni economici per i nostri pescatori, siano intervenuti, ciascuno per la parte di propria competenza (rispettivamente presso le autorità jugoslave, e per mezzo di unità della marina militare), a tutelare e a proteggere il legittimo esercizio della pesca in quelle acque da parte dei nostri pescatori.

L'interrogante segnala che, a seguito dei continui fermi, vi è una situazione di allarme e di preoccupazione tra i nostri pescatori.

(12077)

RISPOSTA. — Il Governo segue l'attività dei nostri pescatori dell'Adriatico con tutta la vigilante attenzione che le difficili condizioni di quel lavoro indubbiamente comportano.

I problemi della pesca, specialmente alla luce della nuova legislazione jugoslava sulle acque territoriali, e della prossima scadenza dell'accordo per la pesca col Governo di Belgrado, sono stati esaminati anche con gli altri ministeri competenti.

La marina militare esercita normalmente il servizio di vigilanza nelle zone di pesca dell'Adriatico mediante corvette dislocate una nel golfo di Trieste e nel nord Adriatico e due nelle zone del medio e basso Adriatico. Inoltre, dragamine con base in Ancona svolgono frequentemente navigazioni di insieme per rendere più evidente e continua la sorveglianza sulle zone di pesca.

Tuttavia, malgrado l'impiego costante di tali unità, ognuna delle quali svolge in media cinque crociere al mese, non è possibile controllare tutti i pescherecci nazionali in attività e soprattutto impedire che alcuni di essi, sfuggendo alla vigilanza nel tentativo di raggiungere tratti di mare più ricchi di pesce, ma nei quali per i vigenti accordi è vietato l'esercizio della pesca da parte italiana, vengano catturati da unità jugoslave.

Ogni qual volta, poi, si siano verificati incidenti, fermi di nostri motopescherecci da parte della polizia jugoslava, o giudizi presso tribunali jugoslavi, il Ministero degli affari esteri, con la collaborazione delle nostre am-

ministrazioni interessate, ha sempre dato ogni possibile assistenza ai cittadini italiani.

La nostra ambasciata in Belgrado e gli uffici consolari hanno compiuto tutti gli opportuni interventi, nelle sedi di specifica competenza, per appoggiare i nostri connazionali, e per vigilare sulla retta applicazione degli usi e degli accordi internazionali.

Nello stesso tempo, le nostre autorità competenti cercano di fare opera di divulgazione delle complesse norme che regolano la pesca nell'Adriatico, in modo che i pescatori italiani possano a loro volta evitare omissioni o involontarie azioni suscettibili di essere considerate da parte jugoslava come non conformi alla disciplina di quelle acque, o possano in definitiva dar luogo ad incidenti.

Nel quadro di tale azione, in sede di trattative per il rinnovo dell'accordo della pesca, si cercherà di ottenere un miglioramento delle condizioni delle nostre marinerie, anche attraverso un auspicabile coordinamento della sorveglianza sulle attività pescherecce.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

BOLOGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda a verità la notizia apparsa su un settimanale a grande diffusione secondo la quale da anni sarebbero accantonate in un magazzino nella città di Ancona, e praticamente abbandonate, ben nove mila casse, contenenti altrettante salme di nostri caduti in terra Jugoslava; per conoscere la ragione della mancata — o, quanto meno, eccessivamente ritardata — loro reinumazione in un cimitero ossario in Italia; per sapere infine quando si intenda doverosamente provvedere alla loro rimozione dal magazzino e alla loro decorosa sepoltura. (12285)

RISPOSTA. — Il commissariato generale onoranze caduti in guerra, proseguendo nella sua opera benemerita, ha, con cure lunghe e pazienti, recuperato in Jugoslavia le salme di 11.808 soldati italiani, caduti in quelle terre, al servizio della patria, nell'ultimo conflitto mondiale.

I miseri resti, composti in apposite cassette, sono affluiti in Italia nel periodo 1961-64, con otto trasporti che hanno fatto capo ad Ancona. Delle salme, 3205 sono state consegnate alle famiglie che ne hanno già fatto richiesta mentre altre domande continuano a pervenire. Le restanti sono state sistemate, per ora, in alcuni locali della caserma Villarey, su adatte scaffalature, vigilate e custodite da un incaricato dell'amministrazione militare. In

uno dei locali è stata ricavata una cappella in cui, ogni lunedì, un cappellano militare celebra la messa in suffragio dei gloriosi caduti. Trattasi di una situazione provvisoria in attesa che i resti mortali dei caduti siano avviati alla destinazione definitiva.

Infatti le salme che non saranno richieste dalle famiglie, saranno inumate nel grande ossario in corso di completamento a Bari, destinato ad accogliere tutti i caduti d'oltremare.

Il predetto commissariato confida di poter agli inizi del prossimo anno procedere ai primi trasferimenti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BONEA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di rassicurare, in merito al riconoscimento dei titoli di studio, gli studenti degli istituti professionali, che in tutta Italia si sono astenuti per lungo tempo dal frequentare le lezioni, per manifestare pubblicamente le loro ragioni. (11107)

RISPOSTA. — Con la legge 21 aprile 1965, n. 449, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 20 maggio 1965, n. 126, i diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali vengono riconosciuti validi, nei limiti e alle condizioni previste dalla stessa legge, per l'accesso ai pubblici impieghi.

In particolare, essi danno diritto a speciale valutazione in taluni concorsi per l'assunzione nei ruoli di carattere tecnico, ai quali si accede con il possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, e saranno riconosciuti validi, con appositi decreti da emanare entro il 31 dicembre 1965, ai fini della partecipazione a determinati concorsi per lo accesso a carriere di concetto.

Il Ministro: GUI.

BONEA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se nel prendere provvedimenti che proroghino la validità della triennialità delle nomine, tutte le categorie di insegnanti, comprese quelle per materie non obbligatorie, siano ammesse al beneficio della proroga stessa. (11831)

RISPOSTA. — La legge 6 aprile 1965, n. 335, ha prorogato al 30 settembre 1966 l'efficacia delle nomine degli insegnanti non di ruolo conferite con decorrenza dal 1° ottobre 1962, fermo restando il disposto di cui agli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Tale proroga riguarda tutti gli insegnanti, sia di materie obbligatorie sia di materie facol-

tative, ai quali l'incarico triennale era stato conferito ai sensi della citata legge n. 831 e dell'ordinanza ministeriale sugli incarichi e le supplenze.

Il Ministro: GUI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi della esclusione dal conferimento della medaglia di bronzo al dipendente dell'amministrazione militare Abbate Francesco, attualmente in servizio presso il comando XVII deposito misto di Palermo, e i motivi per i quali non è stata data conoscenza allo stesso della circolare ufficio segreteria generale M.D.E. numero 103280/1-C del 18 marzo 1965 e tutto ciò in contrasto con quanto stabilito nella predetta circolare. (12377)

RISPOSTA. — Presso gli enti del territorio della regione militare della Sicilia non risulta alcun dipendente civile — impiegato o salariato — che risponda al nome di Abbate Francesco. È da ritenere pertanto che l'interrogante intenda riferirsi al ragioniere di artiglieria (r.a.) Abbate Giuseppe Ugo, in servizio appunto presso il XVII deposito misto di Palermo.

Al suddetto impiegato non è stata concessa la medaglia commemorativa di bronzo, avendo egli prestato servizio presso uno stabilimento militare soltanto per poco più di un anno e non per venti anni come previsto dalle disposizioni contenute nella circolare citata.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BOTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se abbia ritenuto di promuovere opere per la ricerca del presunto tesoro dei Farnese che, in base alle indicazioni dell'ingegner Alessandro Porro apparse sulla stampa, si troverebbe sepolto sotto il castello di Belveglio nell'astigiano. (12017)

RISPOSTA. — Nel castello di Belveglio è stato dato corso ai lavori di scavo al fine di portare alla luce il materiale medievale eventualmente ivi esistente.

Il Ministro: GUI.

BOVA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se siano informati della chiusura dello stabilimento d'arredamento *Bauhaus* in Locri (Reggio Calabria), che dava lavoro a parecchi operai della zona, nato qualche anno fa per la volontà di un giovane operatore economico.

Un'altra industria, così, in Calabria, chiude i battenti senza poter essere salvata neppure dal senso elevatissimo di responsabilità degli operai, che, resisi consci della necessità di far sopravvivere l'industria, da oltre due mesi hanno rinunciato alle loro spettanze.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali provvedimenti siano stati effettuati dagli organi competenti preposti ai problemi industriali del Mezzogiorno, ed al credito delle industrie meridionali, per evitare la chiusura di detta fabbrica, che dava lavoro ad una zona particolarmente depressa. (11237)

RISPOSTA. — L'industria di arredamenti *Bauhaus* non ha mai presentato richiesta di finanziamento all'Isveimer, nè domanda di contributo a fondo perduto alla Cassa per il mezzogiorno, ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni.

Allo stato attuale, ove non sia intervenuta la definitiva chiusura, all'anzidetta ditta resta aperta la possibilità, purché si trovi nelle condizioni di legge, di presentare richiesta di finanziamento all'Isveimer o ad altro istituto abilitato al credito a medio termine alle industrie del Mezzogiorno e, nel contempo, domanda di contributo industriale alla Cassa. Resta inteso che la ditta di che trattasi intanto potrà essere ammessa a tali benefici, in quanto si trovi nelle condizioni richieste.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

BRANDI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se ritenga ingiusto il criterio usato fino ad oggi, per cui ogni anno, su 25 cavalieri del lavoro nominati, solo uno proveniva dal settore del credito e assicurazione; e per sapere se ritenga opportuno che di norma sia assegnata, quando si tratti di persone meritevoli, una onorificenza a ciascuno dei due settori. (12272)

RISPOSTA. — La legge 27 marzo 1952, n. 199, che regola l'ordine cavalleresco « al merito del lavoro », non stabilisce contingente per i settori di attività, lasciando al Capo dello Stato, su proposta del ministro dell'industria e commercio, sentito il consiglio dell'ordine, la scelta dei nominativi da insignire per particolari e rilevanti apporti dati all'economia nazionale e all'evoluzione delle classi sociali lavoratrici.

Il conferimento dell'onorificenza, dato il limitato numero dei posti (25) annualmente a disposizione, risulta dalla comparazione dei

numerosi candidati appartenenti ai vari settori previsti e nulla vieta che ove due candidati eccellessero in maniera inequivocabile nei settori del credito e dell'assicurazione, possano entrambi essere insigniti con l'alta onorificenza di che trattasi.

L'introduzione del criterio suggerito di fissare *a priori* due distinte nomine per i settori in questione, non appare, pertanto, necessaria.

Il Ministro: LAMI STARNUTI.

BREGANZE E FORNALE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui non sono ancora stati eseguiti i lavori necessari per il collegamento telefonico della frazione Cortivo in comune di Altissimo (Vicenza), collegamento assunto a carico dello Stato in relazione alla legge 30 dicembre 1959, n. 1215.

Per sapere inoltre se risponda al vero che i fondi stanziati con la legge citata non saranno sufficienti a finanziare il collegamento telefonico programmato col dodicesimo lotto lavori, cui risulterebbe assegnato anche il suaccennato collegamento di Cortivo di Altissimo; e, nell'affermativa, come si intenda far fronte all'ulteriore fabbisogno. (12310)

RISPOSTA. — Quest'amministrazione non ha potuto disporre la realizzazione del collegamento telefonico della frazione di Cortivo del comune di Altissimo e di numerosissime altre località che ne hanno titolo ai sensi della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, essendo i fondi stanziati in bilancio per l'istituzione del servizio telefonico nelle frazioni completamente impegnati per l'esecuzione di lavori già disposti.

Si fa presente poi che con il 30 giugno 1965, è scaduta la citata legge n. 1215, per cui in atto non è possibile ordinare la effettuazione di altri collegamenti.

Si assicura per altro che questo Ministero, di concerto con gli altri competenti organi di Governo, sta procedendo all'elaborazione di uno schema di disegno di legge inteso a rinnovare le provvidenze per un ulteriore congruo periodo di tempo, per consentire il completamento del programma dei collegamenti di che trattasi.

Il Ministro: RUSSO.

BRONZUTO, PICCIOTTO, ILLUMINATI E SCIONTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di viva agitazione dei professori di lettere della nuova scuola media, che ri-

schiano, per effetto delle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione, di essere trasferiti per servizio; se ritenga tali disposizioni in contrasto con il principio della inamovibilità degli insegnanti e con le stesse norme che regolano i trasferimenti (anzianità di servizio, merito, esigenze di famiglia, ecc.), e determinanti gravi sperequazioni ed evidenti ingiustizie; come si concili la riduzione, difatti, del numero degli insegnanti con le accresciute esigenze della scuola.

In particolare gli interroganti ritengono che l'attuazione del nuovo orario, secondo le disposizioni ministeriali, eluda l'autentica finalità della nuova scuola media e comporta difatti l'abbandono del progetto di una scuola integrata o a tempo pieno. Per questi chiedono la sospensione immediata delle disposizioni emanate e un riesame di tutta la questione, che, rifiutando ogni provvedimento parziale e lesivo dei diritti degli insegnanti e dei bisogni della scuola, tenga presente l'esigenza irrinunciabile della scuola integrata, nella quale sia gli insegnanti di discipline letterarie sia quelli delle cosiddette materie sacrificate potranno trovare una giusta collocazione.

(9560)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 9387, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 5472).

BRONZUTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali iniziative intenda prendere per l'estensione del riconoscimento della qualifica di prigioniero di guerra, con l'attribuzione dei relativi benefici, ai civili che furono deportati ed internati nei campi di concentramento e di lavoro tedeschi, già riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, considerato che la concessione di tali benefici è stata recentemente estesa dall'amministrazione dell'esercito al personale, che, essendo stato militarizzato ai soli effetti penali e disciplinari ai sensi della legge 25 agosto 1940, n. 1304, fu riconosciuto dalle commissioni interrogatrici come internato civile.

(12116)

RISPOSTA. — La qualifica di prigioniero di guerra è connessa alla qualità di militare alle armi e non può quindi essere attribuita al personale civile deportato o internato nei campi di concentramento e di lavoro tedeschi.

A detto personale, per altro, sono state già estese le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli

impieghi dello Stato e degli enti pubblici e parastatali; gli invalidi al lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, sono inoltre considerati a tutti gli effetti invalidi di guerra (legge 14 marzo 1961, n. 130).

Nessuna disposizione risulta emanata dall'esercito nel senso di riconoscere la qualifica di prigioniero di guerra ai militarizzati internati civili.

Il Ministro: ANDREOTTI,

BRUSASCA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i provvedimenti che il Governo intende adottare per dare al comune di Novi Ligure (Alessandria) un'attrezzatura ospedaliera consona alle accresciute esigenze della città e dei dintorni.

La popolazione del comune è aumentata in pochi anni da 21 mila a 31 mila abitanti: gli sviluppi delle industrie e del traffico della zona hanno parallelamente determinato un forte aumento dei sinistri sul lavoro e della circolazione stradale.

L'attuale ospedale, impiantato in una antica filanda, non può assolutamente sopperire per inadeguatezza dell'immobile e per insufficienza di servizi, alle necessità locali: esso manca di montacarichi; nel camerone del reparto medicina gli ammalati sono costretti ad assistere all'agonia dei moribondi; alle partorienti, per mancanza di posti, vengono spesso assegnati letti nei corridoi.

Tutto il complesso dell'ospedale di Novi Ligure è ad un livello veramente intollerabile di insufficienza e di arretratezza in netto contrasto con le esigenze umane sociali e tecniche dei tempi ed in ancor più stridente contrasto con la modernissima piscina fatta costruire dall'amministrazione di quel comune, con le imponenti industrie fatte sorgere e sviluppare dallo Stato, nei comuni di Novi, Arquata, Serravalle e Pozzolo Formigaro nonché con l'intensissimo traffico, che caratterizza l'alta Valle Scrivia alessandrina.

L'interrogante chiede perciò al Governo di volere intervenire con la maggiore sollecitudine per dare alla popolazione della zona di Novi Ligure l'assistenza ospedaliera di cui ha urgente bisogno.

(12004)

RISPOSTA. — La legge 3 agosto 1949, n. 589, modificata ed integrata dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, agevola l'edilizia ospedaliera con la concessione di contributi statali.

Pertanto le esigenze assistenziali della popolazione di Novi Ligure prospettate dall'in-

terrogante, saranno tenute presenti dall'apposita commissione interministeriale per la programmazione del piano ospedaliero nel quadro dei finanziamenti previsti dalla citata legge.

Il Ministro: MARIOTTI.

BUFFONE. — *Al Governo.* — Per conoscere se intenda o meno disciplinare con apposita decisione il caso dell'esercizio dell'arte di castrino. Tanto si richiede in considerazione del fatto che presso alcuni comuni della Calabria si è dato luogo a contravvenzioni e condanne per decreto non del tutto conformi e con interpretazioni spesso contraddittorie.

Tale situazione ha determinato in alcune zone disagio specie per quanto riguarda le campagne ove si esercita l'allevamento dei suini. (10204)

RISPOSTA. — Il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2653, emanato ai sensi dell'articolo 99 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, disciplina l'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie del maniscalco e del castrino, demandando ad un regolamento da emanarsi con decreto presidenziale, su proposta del ministro della sanità, di concerto con quelli della pubblica istruzione dell'agricoltura e foreste e del lavoro e della previdenza sociale, la determinazione delle disposizioni relative alle prove di esame, ai limiti e alle modalità di esercizio delle arti stesse.

Il regolamento in materia non è mai stato emanato, tuttavia attualmente, anche in armonia con le direttive della C.E.E., è stato ritenuto opportuno disciplinare *ex novo* le predette arti ausiliarie della professione veterinaria.

Quanto prima la materia sarà oggetto di esame di un'apposita commissione di studio, composta dei rappresentanti delle varie amministrazioni interessate.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

BUFFONE. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed ai ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e commercio.* — Per sapere se, tenuto conto delle difficoltà di sviluppo della industria in Calabria, ritengano dover disporre perché le poche industrie esistenti vengano aiutate a superare questo particolare periodo di congiuntura.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere cosa sia stato fatto o cosa verrà fatto per evitare la chiusura definitiva della *Bauhaus* di Locri (Reggio Calabria). (11351)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11237, del deputato Bova, pubblicata a pag. 5476).

BUFFONE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per sapere se, in considerazione del particolare periodo critico delle attività commerciali, tenuto conto del parere negativo espresso da alcune camere di commercio, industria e agricoltura, tra cui quella di Cosenza, che considerano lo schema di legge sulla riforma delle norme che regolano l'applicazione dell'imposta di consumo una minaccia di perturbamento dei mercati, ritengano opportuno rinviare la riforma a dopo che sarà emanata la disciplina sull'imposta del valore aggiunto, in base alle norme del Mercato comune europeo. (12399)

RISPOSTA. — La radicale riforma delle imposte comunali di consumo, così come è previsto nel programma di sviluppo economico approvato dal Consiglio dei ministri, costituirà il momento conclusivo del nuovo sistema di imposizione indiretta.

È noto infatti che tale sistema dovrà articolarsi: nella sostituzione dell'I.G.E. con la imposta sul valore aggiunto; in una imposta monofase da applicare prima del passaggio del prodotto al dettaglio; in una imposta locale sui consumi, la quale rappresenterà appunto la fase terminale dell'imposizione indiretta sui consumi.

Le linee dell'accennata radicale revisione delle entrate tributarie locali formano tuttora oggetto di attento studio, senza che sia trascurato, per altro, di esaminare l'eventuale opportunità di contingenti iniziative nel particolare settore fiscale, le quali, nel rispetto delle esigenze della produzione e del commercio, si rivelino idonee ad alleviare l'attuale pesante situazione delle finanze locali.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

BUFFONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni sarebbe venuta nella determinazione di bandire un nuovo concorso per ufficiali A.N. della carriera esecutiva.

In caso affermativo, l'interrogante chiede se sia il caso, allo scopo di ridurre le spese derivanti dal concorso stesso, di chiamare in servizio, sia pure per un periodo sperimentale, quei candidati giudicati idonei al concorso, già espletato, per 1.700 posti di uf-

ciali A.N., che stanno per raggiungere i limiti di età per la partecipazione ad altri concorsi. (12400)

RISPOSTA. — La recente legge 26 giugno 1965, n. 832, consente a quest'amministrazione di indire due concorsi per ufficiali degli uffici locali: uno interno riservato agli ex coadiutori e uno esterno.

Non è quindi possibile, in mancanza di un'apposita disposizione legislativa, utilizzare altri idonei del concorso a 1.700 posti di ufficiali A.N. oltre quelli assunti o che verranno assunti in dipendenza di qualche rinuncia di idonei già nominati.

D'altra parte si deve fare presente che i candidati del concorso sopra citato hanno beneficiato di speciali disposizioni (articolo 15 della legge 25 gennaio 1960, n. 4 e articolo 83 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406) le quali hanno consentito l'assunzione non solo dei 1.700 vincitori, ma anche degli idonei classificatisi fino al 7.086° posto della relativa graduatoria.

L'eventuale chiamata in servizio di altri idonei dello stesso concorso, oltre che non consentito, sarebbe inopportuno perché porterebbe all'immissione in ruolo di personale non più molto giovane, a scapito delle nuove leve molto necessarie per garantire uno svecchiamento graduale dei quadri.

Il Ministro: Russo.

BUSETTO. — *Ai Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno e urgente disporre che la gestione Case per lavoratori introduca nella circolare del 28 gennaio 1965, n. 86/65, recante disposizioni circa il finanziamento alle cooperative di cui all'articolo 15/3 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 le modificazioni ed integrazioni rese necessarie dall'entrata in vigore della legge 29 marzo 1965, n. 217.

Poiché i funzionari periferici della « Gescal » persistono nell'affermare che essi non possono non attenersi alla predetta circolare, e in particolare al comma terzo, dove si afferma che si è ritenuto opportuno, per il momento, esaminare solo il caso di aree di proprietà della cooperativa, ecc., l'interrogante chiede di sapere se, in ottemperanza a quanto disposto dalla citata legge n. 217, si ritenga doverosa una precisa messa a punto da parte dell'organo competente. (11871)

RISPOSTA. — La Gestione case per lavoratori, a completamento delle istruzioni impartite con circolare n. 86/85 del 28 gennaio 1965,

ha fornito successivamente agli istituti case popolari ed agli uffici provinciali del lavoro, con circolare del 24 giugno 1965 (n. 92/65) gli ulteriori chiarimenti ritenuti necessari anche in relazione alle semplificazioni previste dalla legge 29 marzo 1965, n. 217, al fine di giungere il più sollecitamente possibile al concreto avvio del programma edilizio del primo piano triennale, già deliberato per il settore delle cooperative ai sensi dell'articolo 15/3 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

I funzionari della gestione sono stati incaricati, fra l'altro, di prendere, ove occorra, contatti con le cooperative finanziate per fornire loro ogni necessaria delucidazione sulle ulteriori disposizioni impartite con la predetta circolare n. 92/65 e, in particolare, sulle facilitazioni previste dalla già menzionata legge n. 217 per ciò che concerne l'acquisto delle aree edificatorie.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BUSETTO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se siano informati che gli operai della ditta M.E.C. di Grantosto (Padova), costruttrici di pali per linee elettriche, sono scesi in sciopero per rivendicare la giusta corresponsione dei salari che non vengono effettuati; se intendano accertare l'ammontare dei crediti che la citata ditta vanta presso l'« Enel » per commesse ancora non pagate. Se ritengano doveroso e urgente intervenire presso la direzione generale dell'« Enel » perché faccia fronte al pagamento così da contribuire ad alleviare il danno che la recessione arreca a piccole industrie come quella in oggetto. (12050)

RISPOSTA. — La vertenza insorta tra la ditta M.E.C. ed i suoi dipendenti, che erano scesi in sciopero per cinque giorni per protesta contro la mancata corresponsione della retribuzione, è stata definita mediante un accordo, attraverso il quale i lavoratori hanno ricevuto un acconto sulle competenze maturate, mentre l'azienda si è impegnata a saldare la differenza entro breve termine.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

BUZZI E CERUTI CARLO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se abbia preso atto delle richieste avanzate dal consiglio comunale di Salsomaggiore Terme (Parma) giusto verbale della riunione del 9 giugno 1965, e, nel contempo, per conoscere

quali iniziative e provvedimenti urgenti intenda adottare in merito alla grave situazione della società Terme di Salsomaggiore.

(12042)

RISPOSTA. — Nella seduta del 9 giugno 1965, il consiglio comunale di Salsomaggiore Terme, dopo aver invitato l'ente autonomo di gestione per le aziende termali a ricostituire il consiglio di amministrazione della società delle terme, aveva chiesto l'adozione di provvedimenti idonei a fronteggiare la grave situazione in cui la società stessa si dibatte.

Va qui anzitutto ricordato che, prima di procedere alla revoca degli amministratori della società ed alla nomina di un amministratore unico, l'ente autonomo di gestione per le aziende termali aveva svolto vari tentativi per assicurare la piena funzionalità della gestione aziendale, senza ricorrere all'adozione di provvedimenti di rigore.

La delicata situazione della società difatti richiedeva una gestione unitaria ed organica capace di svolgere, con la necessaria agilità e tempestività di decisione e di esecuzione, i compiti di amministrazione del complesso aziendale.

A tal fine era stata dall'ente azionista suggerita la nomina di un amministratore delegato investito di poteri sufficienti a fronteggiare la complessa situazione.

Non avendo un primo tentativo conseguito lo scopo voluto, l'ente si era indotto, a seguito delle dimissioni della maggioranza consiliare che aveva portato alla cessazione dalla carica dell'intero consiglio, a procedere alla ricostituzione del consiglio medesimo, utilizzando in massima parte i precedenti consiglieri ed integrandolo con la nomina di un esperto di provata capacità, al quale potevano essere conferite le cariche di presidente e di amministratore delegato.

Sulla base di tale orientamento l'assemblea procedette alla nomina del nuovo consiglio al quale venne in sede assembleare rivolto esplicito invito di conferire al nuovo consigliere i poteri di amministratore delegato.

Tale invito venne però completamente disatteso dalla maggioranza del consiglio che insistette nel sostenere la necessità di una amministrazione collegiale che a suo avviso meglio avrebbe risposto alle esigenze dell'azienda.

In tali condizioni, data la precedente esperienza negativa che già aveva creato serie difficoltà all'azienda e che rischiava di compromettere anche l'attuazione di un piano di riordino, la cui prima fase era già stata programmata dall'ente con notevole sforzo finanziario,

l'ente stesso non poteva che pervenire alla censurata conclusione. Essendo, difatti, da una parte venuto meno l'indispensabile rapporto fiduciario tra l'azionista e gli amministratori riluttanti ad attenersi alle direttive che l'ente aveva ritenuto di impartire nell'interesse della società ed imponendo, dall'altra, esigenze obiettive di funzionalità della società stessa la adozione di efficaci provvedimenti definitivi, non rimaneva che procedere alla revoca degli amministratori irrigiditisi in un atteggiamento di aperto contrasto con l'ente ed alla nomina di un amministratore unico.

Tale revoca è avvenuta, ai sensi e nel pieno rispetto dell'articolo 2383 del codice civile, nei confronti di 7 amministratori su 9 e, conseguentemente, è cessato di carica l'intero consiglio, a norma dell'articolo 18 dello statuto della società.

Va in questa sede sottolineato che le previsioni sono state ampiamente confortate dai risultati. Questi primi mesi di gestione dello amministratore unico (al quale sono state da più parti riconosciute particolari doti di capacità ed esperienza), possono considerarsi difatti pienamente soddisfacenti, come è stato esplicitamente confermato anche da autorevoli componenti del consiglio comunale che ha a suo tempo adottato la deliberazione cui si fa riferimento.

Inoltre l'attuazione del programma di riordinamento della azienda già elaborato dallo ente autonomo di gestione per le aziende termali ha potuto avere inizio con l'esborso da parte dell'ente stesso di oltre 500 milioni che hanno consentito, da una parte, l'assestamento del bilancio operato da passività pregresse e, dall'altra, la adozione di misure idonee ad assicurare il rilancio della importante stazione termale.

Il Ministro: Bo.

CACCIATORE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga ricostituire l'istituto sperimentale per le coltivazioni dei tabacchi, alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze, come servizio sperimentale dell'amministrazione dei monopoli di Stato.

L'interrogante fa rilevare che con decreto legge luogotenenziale del 26 marzo 1946, n. 297, detto istituto sperimentale fu soppresso e che in sua sostituzione venne creato l'istituto scientifico sperimentale, di natura quasi privatistica tanto è vero che esso vive esclusivamente con un modesto contributo dei concessionari.

Pertanto, l'interrogante richiama l'attenzione sulla penosa situazione dell'istituto scien-

tifico: senza tecnici e senza ricercatori segna il passo di fronte al progresso scientifico-industriale raggiunto nel campo della tabacchicoltura da altri paesi dell'Europa (Francia, Grecia, Turchia, Bulgaria), nei quali prosperano istituti sperimentali, in quanto i rispettivi governi incoraggiano la ricerca con finanziamenti adeguati alle più moderne esigenze che la tecnica sperimentale oggi richiede.

L'interrogante infine ricorda che in Italia per la ricerca e la sperimentazione in materia di tabacchi, esiste soltanto il predetto istituto scientifico, il quale è anche l'unico nel mondo a non essere statale. (10820)

RISPOSTA. — L'istituto scientifico sperimentale per i tabacchi non ha potuto disporre in questi ultimi tempi i fondi sufficienti per la completa realizzazione di un ampio programma di sviluppo connesso ad eventi di vasta portata, quali la progressiva attuazione del mercato comune europeo e l'infestazione della peronospora.

Pur nelle note ristrettezze di bilancio, non si possono comunque disconoscere né gli attestati conseguiti in sede internazionale dall'attività scientifica ugualmente svolta dallo istituto né il sensibile apporto prestato alla amministrazione dei monopoli di Stato dallo istituto stesso soprattutto nella lotta contro gli agenti patogeni.

Proprio allo scopo di adeguare i contributi finanziari per l'istituto in parola ai mutati valori monetari di questi ultimi tempi, nonché al fine di garantire una efficace attività all'istituto, soprattutto in relazione ai più importanti problemi che attualmente si pongono nel settore della tabacchicoltura, quali:

1) la necessità di potenziamento della ricerca scientifica e degli esperimenti d'ibridazione delle razze resistenti alla peronospora con *cultivar* indigeni;

2) l'adeguamento dei sistemi colturali alle nuove esigenze comuni con la situazione di particolare competitività creatasi con il M.E.C.;

3) la necessità di difesa e di potenziamento della tabacchicoltura per i motivi di ordine economico-sociali da essa dipendenti, è stato approvato dal Consiglio dei ministri in data 26 marzo 1965, e trovasi attualmente all'esame del Parlamento, il provvedimento che ripropone l'opportuno adeguamento del contributo annuale da riconoscere all'istituto scientifico sperimentale dei tabacchi.

Tanto premesso e considerato, per quanto attiene alla proposta dell'interrogante relativa all'eventuale assorbimento dell'istituto da parte dell'amministrazione dei monopoli di

Stato, si esprime avviso discorde alla proposta stessa in considerazione soprattutto del fatto che l'attuale posizione di autonomia dell'istituto nei confronti del monopolio consente di assicurare all'ente quella agilità di funzionamento che è ritenuta indispensabile per il raggiungimento degli scopi da esso perseguiti, come per altro è emerso in tutta evidenza nella recente contingenza della infestazione peronosporica, in ordine alla quale l'istituto è stato in condizioni di dispiegare interventi che erano preclusi al monopolio.

Per quanto riguarda, infine, l'abbandono dell'istituto da parte di tecnici e sperimentatori a causa della mancanza di garanzie di stato giuridico e per il trattamento economico non adeguato, si precisa che:

a) dal 1948 al 1963, e cioè in 16 anni hanno lasciato l'istituto 14 elementi della carriera direttiva tecnica. Il fenomeno non risulterebbe provocato dalla specifica situazione dell'istituto, ma determinato dalle stesse ragioni che hanno portato negli ultimi tempi ad un generale esodo di tecnici dalle attività con prospettive limitate verso quelle che assicuravano un migliore sviluppo di carriera ed una più adeguata remunerazione. Il problema, ne consegue, appare di più ampia portata per restringerlo soltanto all'istituto;

b) dall'aprile del 1964 è comunque entrato in vigore un « Regolamento organico del personale impiegatizio dell'istituto » con il quale è stato esteso al personale lo stesso identico trattamento goduto dal personale dipendente dall'amministrazione dei monopoli di Stato.

Il Ministro: TREMELLONI.

CALASSO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se intendano accertare quanto esposto recentemente da un gruppo di cittadini di Guagnano (Lecce), nei confronti del sindaco di quel comune, il quale, abusando del suo potere, avrebbe escluso dalla canalizzazione per l'ampliamento della rete idrica un tratto di strada, lungo la quale sono ubicate le abitazioni dei reclamanti.

Risulterebbe difatti che in quella parte della via De Giosa, scelta fra le altre e regolarmente compresa nel progetto di canalizzazione, nel corso della costruzione, giunti i lavori all'altezza della casa del signor Cavallo Antonio candidato nelle elezioni amministrative del 22 novembre con la lista del P.S.I.U.P., inopinatamente sarebbero stati sospesi e ripresi dopo quella del signor Guerrieri Stefano, consigliere comunale del P.C.I. Racconta

il Guerrieri che in seguito a ciò, recatosi nell'ufficio del sindaco a chiedere spiegazioni, si sarebbe sentito rispondere: « In quel tratto di strada vi abitano persone che non meritano nulla ».

Stando così le cose, si chiede di sapere quali provvedimenti s'intendano adottare nei riguardi del sindaco; come s'intenda intervenire per riparare il danno recato alle famiglie interessate e per restituire a quella popolazione la fiducia nella democrazia e nella legge, in verità molto scossa, in seguito a tali abusi ed a molti altri lamentati. (10694)

RISPOSTA. — Il sindaco di Guagnano, interessato dalla prefettura di Lecce in merito ad un esposto inoltrato da un gruppo di cittadini di quel comune circa la mancata canalizzazione di un tratto di quella via De Giosa, ha fatto presente che i lavori a suo tempo iniziati, dopo le intese intercorse con l'ente autonomo acquedotto pugliese, per il prolungamento della canalizzazione idrica già esistente in detta strada, sono rimasti interrotti a 70 metri dalla fine, in quanto non è stato possibile completarli a causa dell'esaurimento dei fondi comunali all'uopo destinati.

Analoga situazione si è, d'altra parte, verificata, sempre per insufficienza di fondi e non per varianti al progetto originario, anche in altre strade del comune (ad esempio, via San Silvestro).

Per altro, l'amministrazione comunale di Guagnano ha già provveduto a deliberare, con atto del 3 aprile 1965, un progetto suppletivo, per lire 40 milioni, inteso a consentire, col beneficio del contributo statale, il completamento della canalizzazione idrica della via De Giosa, nonché di altre strade.

Detto progetto è stato approvato il 6 luglio 1965 dal competente provveditorato regionale alle opere pubbliche ed è in corso di registrazione presso la delegazione della Corte dei conti di Bari.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: CECCHERINI.

CALASSO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — facendo riferimento anche agli ordini del giorno votati dal consiglio comunale di Trepuzzi e della giunta dell'amministrazione provinciale di Lecce — quali provvedimenti siano stati adottati o s'intendono adottare a favore della piccola industria « Maglificio e confezioni Lidia » di Trepuzzi, costretta a licenziare circa 100 operaie, perché colpita dalla crisi congiunturale.

Gli enti sopraccitati e tutta la popolazione del comune, di fronte a tale fatto, tanto grave, esprimono giusta preoccupazione, perché vedono la situazione della provincia, già tanto precaria, aggravarsi ancora di più. (12060)

RISPOSTA. — La ditta « Maglificio Lidia » con sede in Trepuzzi, che occupa normalmente circa 120 dipendenti, alla fine dell'anno 1964, per motivi congiunturali è stata costretta a ridurre le ore lavorative di un terzo istituendo turni settimanali di 40 unità.

Recentemente la direzione del maglificio ha inoltrato una domanda di finanziamento all'I.M.L. che, istruita la pratica, ha incaricato i propri organi tecnici di effettuare un sopralluogo.

Si spera in un esito positivo della domanda, il cui accoglimento dovrebbe determinare il superamento delle difficoltà che la ditta « Lidia » attraversa.

Il Ministro dell'industria e del commercio: LAMI STARNUTI.

CANNIZZO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Al fine di richiamare l'attenzione del dicastero competente sull'inopportuno provvedimento della Società italiana radio marittima di soppressione, a datare dal 1° giugno 1964, della filiale di Siracusa, denominata « radio pesca », che sino ad oggi, attraverso i contributi mensili dei numerosissimi motopescherecci dei compartimenti marittimi di Siracusa e Catania, ha reso utilissimi servizi nell'assolvimento dei suoi compiti tanto indispensabili per la vita operativa di un così importante settore, quali quello di soccorso, informazioni sulla pesca e sulla navigazione.

La determinazione della Società italiana radio marittima appare tanto più illogica anche se si consideri che la « radio pesca » di Siracusa è stata sempre economicamente attiva, soprattutto per il contributo mensile corrisposto dai 36 armatori iscritti nei compartimenti marittimi di Siracusa e Catania e da almeno altri 20 motopescherecci di altri compartimenti che svolgono la pesca, con carattere di continuità, nei pressi di Lampedusa.

Siffatto drastico provvedimento danneggia con eccezionale gravità l'attività peschereccia, particolarmente in questo momento in cui tutti i cinghiali del compartimento sono attrezzati con i nuovi sistemi per la pesca degli sgomberoidi (pesce spada e tonnetto).

I motopesca operando nel zona del canale di Sicilia, in prossimità di Malta, hanno bisogno di tenersi sempre in contatto radio

con gli armatori sia per eventuali soccorsi (guasti, rifornimento carburante, assistenza medica ed altro) sia per il collocamento del pescato.

Senza dire che l'irrazionalità della soppressione della stazione di Siracusa appare tanto più evidente solo se si consideri che stazioni come quelle di Trapani e Mazara del Vallo, Molfetta e Bari, operanti a brevissima distanza fra loro, vengono tenute in attività, eliminando, invece, oltre quella di Siracusa, le stazioni di Gallipoli e Porto Empedocle, che oltre ad assolvere, per la notevole distanza di dislocazione, un indispensabile autonomo pronto intervento hanno sinora soddisfatto egregiamente un prezioso servizio nello Ionico e nel canale di Sicilia.

Si appalesa, pertanto necessario l'intervento del ministro perché sia ingiunta alla società la revoca dell'insano ingiustificabile provvedimento prima che l'attività della numerosa categoria dei pescatori del compartimento marittimo di Siracusa e Catania subisca un irreparabile gravissimo danno. (6703)

RISPOSTA. — Il Governo segue con la più viva attenzione i vari e complessi problemi connessi con l'esercizio delle attività marine, con particolare, doveroso riguardo a quelli relativi alla sicurezza di quanti sono impegnati in mare nell'esercizio della pesca.

Come è noto, il consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini, che fin dal 1950 era titolare dell'apposita concessione per la gestione della rete di stazioni costiere radio-pesca, ha chiuso, alla data del 31 gennaio 1965, le stazioni di Cesenatico, Fano e Viareggio e, a partire dalla data del 31 marzo 1965 ha rinunciato alla concessione suddetta adducendo sia l'insostenibilità della gestione, diventata oltremodo oneroso, sia il rifiuto degli armatori di pagare un canone adeguato al costo del servizio.

Sono note altresì le non poche iniziative prese dalle amministrazioni della marina mercantile e delle poste e telecomunicazioni, intese a far pervenire le parti ad una bonaria composizione della vertenza, iniziative che risultarono vane.

Dal 1° aprile 1965 il servizio radiotelefonico da e per i pescherecci viene disimpegnato dalle stazioni che già in precedenza erano direttamente gestite dall'amministrazione per il servizio radiomarittimo in genere, dislocata nei vari punti della fascia costiera della penisola.

Però, per meglio coprire alcune zone di mare specificamente frequentate dai pescherecci, la rete delle stazioni postali e telegrafiche,

esistenti alla data anzidetta del 1° aprile, è stata integrata con l'apertura di altre quattro stazioni radio e precisamente: San Benedetto del Tronto, Mazara del Vallo, Lampedusa e Porto Torres, le quali ultime funzionano alla stregua delle altre stazioni postali e telegrafiche.

Allo scopo di andare incontro alla categoria dei pescatori e di garantire all'industria della pesca quella condizione di particolare favore antecedentemente riconosciutale in base alla convenzione stipulata con il consorzio, sono state previste, per tutti i messaggi e conversazioni da e per i pescherecci, tariffe inferiori di circa il 75 per cento rispetto a quelle praticate per le altre navi mercantili.

Tutte le stazioni dall'amministrazione postale, a differenza di quelle in precedenza gestite dal consorzio, possono allacciarsi anche alla rete telefonica nazionale, consentendo così lo scambio di comunicazioni con ogni località del territorio nazionale, con la possibilità, quindi, di raggiungere telefonicamente la base armatoriale voluta, indipendentemente dalla ubicazione della stazione radio costiera che effettua il collegamento col peschereccio.

Tale possibilità è già stata attivata per la stazione di San Benedetto del Tronto, mentre sono stati ordinati i terminali telefonici per l'allacciamento alla rete telefonica di Lampedusa, Mazara del Vallo e Porto Torres.

Per quanto riguarda la particolare situazione determinatasi per i pescatori della Sicilia sud orientale, a seguito della simultanea chiusura delle stazioni R.T.F. di Siracusa e Porto Empedocle, i competenti organi della amministrazione marittima, ben consapevoli dei pregiudizi che da tale situazione possono derivare alle attività marinare, vanno svolgendo ogni energica e possibile azione affinché si addivenga alla riattivazione almeno della stazione R.T.F. di Siracusa.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

CAPRARA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda estendere il riconoscimento della qualifica di prigioniero di guerra, con la conseguenziale attribuzione di tutti i benefici combattentistici, a tutti i civili che furono deportati ed internati nei campi di concentramento e di lavoro tedeschi già riconosciuti tali dalle prefetture ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Detta estensione di benefici è stata recentemente disposta dall'amministrazione del-

l'esercito in favore del personale che, essendo stato militarizzato ai soli effetti penali e disciplinari ai sensi della legge 25 agosto 1940, n. 1304, fu riconosciuto dalle commissioni interrogatrici come internato civile.

La concessione, limitata ad una sola ristretta categoria di personale, fa trovare i beneficiari in una ingiusta condizione di privilegio nei riguardi di tutti gli altri internati e deportati civili, che soffrono la lunga e penosa permanenza nei famigerati campi di concentramento o in quelli cosiddetti di lavoro.

(12080)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12116, del deputato Bronzuto, pubblicata a pag. 5478).

CAPRARA. — *Al Ministro della difesa.* — Perché in sede di riordinamento degli organici del personale civile, venga posta la necessità di inquadrare nella carriera di concetto gli impiegati esecutivi, che anche se non provvisti del titolo di studio prescritto, svolgono di fatto mansioni proprie della carriera di concetto.

In tal modo, oltre che sanare una situazione incresciosa e giustamente configurare la posizione di tale personale, verrebbe eliminata una grave sperequazione con il personale di altre amministrazioni statali, che, giusto quanto previsto da una serie di provvedimenti legislativi (decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, articolo 2; legge 15 maggio 1954, n. 233, articolo 2; legge 30 novembre 1955, n. 1053, articolo 2; legge 21 ottobre 1957, n. 1080; legge 26 marzo 1958, n. 425, articoli 179 e 181), ha già visto riconosciuta tale legittima aspettativa.

(12085)

RISPOSTA. — Come informato con la risposta a recente analoga interrogazione i provvedimenti delegati per il riordinamento degli organici del personale civile del Ministero della difesa sono tuttora in corso di elaborazione.

Si può comunque assicurare che la posizione dei dipendenti adibiti a mansioni superiori al titolo di studio da essi posseduto sarà equamente considerata.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CAPRARA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga giusto estendere le disposizioni della legge 16 novembre 1962, n. 1622, anche agli ufficiali dei servizi, che si vedono esclusi dal beneficio concesso ai pari

grado delle varie armi, per poter essere trasferiti o immessi nel ruolo speciale unico.

(12434)

RISPOSTA. — La possibilità di immettere nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ufficiale dei servizi dell'esercito fu già esaminata in sede di elaborazione della legge 16 novembre 1962, n. 1622, ma, nella considerazione che il nuovo ruolo veniva istituito al fine precipuo di sopprimere alle esigenze di inquadramento dei minori reparti delle armi, non fu ravvisata la possibilità di un utile impiego per gli ufficiali che non provenissero dalle armi stesse.

La posizione dei suddetti ufficiali dei servizi richiamati da periodi di tempo più o meno lunghi costituisce tuttavia oggetto di attento esame al fine delle possibili provvidenze da adottare.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CAPUA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se, in ordine alla riconosciuta necessità di incrementare le farmacie comunali, per eliminare la persistente carenza del servizio farmaceutico determinato dalle accresciute esigenze del numero degli abitanti, e da altri non meno giustificati motivi, ritenga opportuno autorizzare il ripristino di una farmacia nel rione Porelli di Bagnara Calabria (Reggio Calabria), disposto in altura, a circa due chilometri dal centro, con un agglomerato di oltre 2.300 abitanti in prevalenza boschivi e lavoratori agricoli.

L'interrogante fa presente inoltre che la richiesta è da ritenere legittima, in quanto per il passato nel suddetto rione è esistita sempre la farmacia, soppressa poi, in contraddizione con la riconosciuta necessità di assicurare al rione medesimo l'istituzione dell'esistente condotta medica.

(11522)

RISPOSTA. — Con decreto del medico provinciale del 23 luglio 1960, n. 3349, fu istituita nel rione Porelli del comune di Bagnara una terza farmacia. A seguito di ricorso giurisdizionale, il Consiglio di Stato (quarta sezione), con decisione del 6 marzo 1962, n. 63, annullò, per motivi di legittimità, il suddetto provvedimento istitutivo.

Allo stato attuale, essendo stata accertata, l'impellente necessità di una farmacia nel suddetto rione, l'ufficio del medico provinciale, in sede di revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie della provincia, ha provveduto ad istituire nuovamente la sede farmaceutica, e la relativa pratica è stata già

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

esaminata favorevolmente dal consiglio provinciale di sanità.

Il Ministro: MARIOTTI.

CARCATERRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga equo disporre con proprio decreto l'immediato riconoscimento giuridico dei diplomi rilasciati dagli istituti professionali per l'artigianato e l'industria, anche per porre fine allo stato di agitazione dichiarata in segno di protesta.

Tale atteggiamento, alla vigilia della sessione estiva d'esami, viene a compromettere la preparazione degli studenti che ne sarebbero doppiamente danneggiati. (11269)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11107, del deputato Bonea, pubblicata a pag. 5476).

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga necessario ed urgente un suo intervento in merito all'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici, agli effetti della determinazione dello stipendio agli ufficiali che hanno partecipato alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto ed hanno conseguito ricompensa al valor militare o pensione di guerra o croce al merito o riportate ferite.

Infatti fra tutti coloro che vengono investiti in ritardo (non per colpa propria) del formale riconoscimento di detta posizione meritatoria, quelli che si trovano ancora in servizio fruiscono del beneficio mentre quelli che, nel frattempo, sono passati in congedo restano privi del beneficio stesso persino sul trattamento di quiescenza.

Siffatta discriminazione si manifesta in contrasto con la legge istitutiva del beneficio, la quale non solo non ha voluto esclusioni di sorta, ma ha chiaramente incluso nel beneficio stesso gli ufficiali delle categorie in congedo. (11967)

RISPOSTA. — Il problema della decorrenza dei benefici economici connessi con le ricompense al valor militare ha varie volte formato oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Ambedue i consessi hanno affermato il principio che i provvedimenti che riconoscono benemerenze belliche, avendo valore costitutivo non possono esplicare effetto da data anteriore a quella della loro emanazione.

La difesa non può che seguire il cennato principio, ormai consolidato.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CASSANDRO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per sapere se ritengano intervenire con urgenza per evitare il minacciato licenziamento di circa 60 operai della fabbrica Montecatini di Barletta, licenziamento causato, a quanto si afferma, dall'antieconomicità della produzione dall'acido tartarico preparato in uno dei reparti della fabbrica. L'interrogante fa presente che, ove ciò risponda a verità, la direzione della Montecatini potrebbe disporre per la lavorazione *in loco* di altro prodotto, attese:

1) le sue possibilità finanziarie;

2) l'importanza dello stabilimento di Barletta per modernità ed efficienza di attrezzature;

3) l'impegno della stessa società assunto due anni orsono di investire nella fabbrica di Barletta due miliardi.

Lo stato di disagio creato dal minacciato licenziamento il quale potrebbe anche preludere — secondo quanto si afferma negli ambienti interessati — alla chiusura dell'intera fabbrica, trova larga eco in tutti gli strati della cittadinanza sia per il fatto umano sia perché la Montecatini assorbi a suo tempo una industria locale — la società Appula — sorta con capitali locali e per assicurare lavoro ai propri figli. (11928)

RISPOSTA. — La società Montecatini ed i sindacati dei lavoratori della C.G.I.L., della C.I.S.L. e della U.I.L., dopo vari incontri, hanno raggiunto un accordo presso l'ufficio regionale del lavoro di Bari, definendo la vertenza insorta a seguito della decisione della direzione aziendale di licenziare 60 dipendenti.

L'accordo prevede la revoca di 40 dei 60 licenziamenti già disposti nonché il trasferimento di 20 lavoratori nelle sedi dello stesso gruppo Montecatini di Bagnoli, Montemarciano, Rieti ed Assisi. Ai lavoratori licenziati per accertate ragioni tecniche saranno corrisposte, oltre alle indennità contrattuali, lire 200 mila *pro capite* ed il premio anticipato di fedeltà Montecatini a coloro i quali hanno superato i 55 anni di età ed i 20 anni di servizio presso l'azienda e lire 300 mila *pro capite* a quei lavoratori che non si trovano in dette condizioni.

L'azienda inoltre ha messo a disposizione dell'ufficio regionale del lavoro la somma di 2 milioni di lire da destinare ad interventi assistenziali a favore dei lavoratori licenziati.

I lavoratori trasferiti, entro due mesi dalla data del provvedimento, avranno facoltà di ri-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

solvere il rapporto di lavoro alle condizioni di liberalità previste per i lavoratori licenziati.

Trattamenti particolari per la prima sistemazione dei lavoratori trasferiti verranno concessi dalla società tenendo conto delle norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 giugno 1964.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

CASSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e come si intenda intervenire in favore degli agricoltori della provincia di Foggia i quali hanno subito gravissimi danni alle colture (cereali, uliveti e vigneti) a seguito di un violentissimo nubifragio abbattutosi il 2 luglio 1965 su di una vasta superficie di circa duemila ettari nell'agro tra Lucera e Biccari, comprendenti le contrade Imbriccia, Santa Maria, Mezzana Grande, Anticaglia, Bastia, ecc. (12239)

RISPOSTA. — Secondo quanto riferito dal competente ispettorato agrario di Foggia, il nubifragio del 2 luglio 1965 ha interessato circa 750 ettari di terreno nell'agro di Lucera e circa 450 ettari nell'agro di Biccari, causando danni di entità varia alle colture cerealicole non ancora mietitriciate, nonché alle colture viticole e olivicole.

Nella circostanza, funzionari del predetto ufficio hanno prestato ai coltivatori colpiti la propria assistenza tecnica.

Ai coltivatori danneggiati che ne faranno domanda, verrà data la priorità nella concessione delle provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura, con particolare riguardo a quelle recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e 23 maggio 1964, n. 404.

I coltivatori medesimi potranno poi fruire anche di prestiti quinquennali di esercizio, a modico tasso di favore, a norma della recente legge che reca autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali.

Si comunica, infine, che il Ministero delle finanze, interessato in merito, ha assicurato che, ove a conclusione dell'istruttoria in corso se ne accertino le condizioni, non mancherà di far luogo all'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 25 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

CATALDO E BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se

ritenga particolarmente grave il fatto che, a distanza di quattro anni dall'approvazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, e a circa un anno da quella del 27 ottobre 1964, n. 1105, si ritardi ancora l'immissione in ruolo degli insegnanti aventi diritto a norma degli articoli 21 e 22 della legge n. 831, e dell'articolo unico della legge n. 1105. Infatti le domande presentate, a circa due mesi di distanza dalla presentazione, giacciono ammassate in un stanzone dell'ufficio di spoglio per il loro esame. Ciò comporta, naturalmente, un notevole ritardo nella formazione delle graduatorie, pregiudicando seriamente la possibilità di nominare in ruolo gli aventi diritto, alla data del 1° ottobre 1965. Infine gli interroganti chiedono quali provvedimenti saranno adottati per assicurare agli insegnanti il riconoscimento del loro diritto, con la nomina in ruolo al 1° ottobre 1965. (12370)

RISPOSTA. — La situazione alla quale si riferiscono i rilievi formulati dagli interroganti è in realtà ben diversa da quella prospettata. Si forniscono, pertanto, le seguenti precisazioni in ordine ai modi e ai tempi di attuazione degli articoli 21 e 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Essi, com'è noto, hanno stabilito il conferimento a talune categorie d'insegnanti delle cattedre e dei posti non assegnati in applicazione di altre norme contenute nella citata legge.

Al computo di tali cattedre e posti si è, quindi, provveduto dopo essersi fatto luogo — all'inizio dell'anno scolastico 1963-64 ed a seguito di complesse procedure svolte con ogni impegno e sollecitudine — alle nomine previste, precisamente, dagli articoli da 11 a 19 e dai commi da 1 a 6 dell'articolo 22.

L'amministrazione avviava, per altro, prontamente gli adempimenti per la formulazione dei programmi delle prove d'esame previste dagli articoli 21 e 22, ultimo comma, e per la preparazione dei bandi di concorso. Senonché tali adempimenti venivano interrotti per l'avvenuta presentazione, nel frattempo, della nota proposta di legge, intesa a sopprimere le predette prove d'esame (divenuta poi legge 27 ottobre 1964, n. 1105, pubblicata l'11 novembre 1964).

In relazione alla modifica della legge n. 831, in data 15 gennaio 1965, è stato emanato, previo esame di varie difficoltà di natura tecnica, il decreto ministeriale previsto dalla stessa legge n. 1105 per la determinazione dei criteri relativi alla formazione delle graduatorie; successivamente, con decreto mi-

nisteriale 15 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il 24 aprile 1965, sono stati fissati il termine (24 maggio 1965) e le modalità per la presentazione delle domande di assunzione in ruolo.

Si precisa, inoltre, che, scaduto il predetto termine, si è provveduto senza indugio a classificare e ordinare per gruppi di materie le numerose domande pervenute (n. 29.433), ed a svolgere un primo esame di esse.

Attualmente, si sta procedendo sollecitamente alla valutazione dei titoli di ciascun aspirante, affinché le graduatorie possano essere formate nel più breve tempo, compatibilmente con l'esigenza di un ponderato esame delle singole posizioni individuali.

Il Ministro: GUI.

CATELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali ragioni impediscono il restauro del castello dei Visconti di Aragona situato in Massimo Vergante, sul lago Maggiore.

Da lungo tempo caldeggiato dalla popolazione locale, le cui petizioni sono rimaste inascoltate e infruttuose, e suggerito dagli imprenditori turistici della provincia, i quali hanno una comprensibile ipoteca morale sulle bellezze artistiche del luogo, il restauro del suddetto castello non rientra neppure fra i progetti futuri della sovrintendenza alle belle arti di Torino e, finora, sembra destinato a rimanere lettera morta.

Per evitare un triste e desolante spettacolo ai turisti stranieri, i quali oltretutto possono notare il nome di questa antica roccaforte nei loro itinerari turistici, l'interrogante desidera sollecitare un rapido ed efficace intervento delle autorità competenti per cercare una felice soluzione. (11261)

RISPOSTA. — Il restauro del castello dei Visconti di Aragona in Massimo Vergante non può essere compreso nel programma delle opere da finanziarsi nei futuri esercizi, essendo il castello stesso di proprietà privata.

L'immobile, pur essendo in buone condizioni di conservazione, è abbandonato da anni; non si ritiene, per altro, che possa essere obbligato il proprietario a tenerlo aperto al pubblico, come sarebbe desiderio della locale amministrazione comunale e della *Pro loco*.

Il Ministro: GUI.

CERUTI CARLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che con recente sentenza pronunciata

dal tribunale di Vicenza, nella causa promossa da alcuni titolari di pensione di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S. e, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, aventi diritto all'assistenza sanitaria e farmaceutica da parte dello « Inam », contro « Inam », quest'ultimo — essendo stato riconosciuto il diritto dei suddetti pensionati — è stato condannato al pagamento dell'assistenza medico-farmaceutica, sospesa a suo tempo ai ricorrenti ricoverati in istituto — con quale criterio l'« Inam » abbia deciso, dopo la sentenza allo stesso sfavorevole, la forfettizzazione, e in modo generale, delle spese di assistenza medica e farmaceutica, mentre sarebbe tenuto al pagamento delle precise voci e spese sostenute da tutti gli stessi pensionati di vecchiaia ospiti in istituto. (12045)

RISPOSTA. — L'« Inam » ha fatto presente che l'assistenza sanitaria ai pensionati ospitati in case di riposo, istituti per vecchi, e istituzioni similari viene erogata attraverso apposite convenzioni in quanto l'istituto stesso non può inserirsi nella organizzazione interna di dette istituzioni con propri medici o con medici di libera scelta perché tale procedura contrasterebbe sia con le norme generali che regolano l'assistenza domiciliare diretta, sia con le norme statutarie ed istituzionali degli enti i cui servizi medici sono espressamente disciplinati.

In base a tali convenzioni, le suddette istituzioni provvedono alla erogazione delle prestazioni medico-generiche e farmaceutiche a favore dei pensionati ospitati mentre l'« Inam » rimborsa, sotto forma di *forfait* commisurato ai normali costi medi provinciali, quanto da esse sostenuto a tale titolo.

In qualche limitato caso in cui, per motivi particolari, una casa di riposo non abbia ritenuto di addivenire alla stipula della convenzione, l'« Inam » assicura la necessaria assistenza ai propri iscritti ivi ospitati mediante la designazione *in loco* di un medico fiduciario, retribuito con il sistema della quota capitaria.

Per quanto concerne, infine, le decisioni adottate dai tribunali di Udine e Vicenza, l'« Inam » ha fatto presente che, mentre è stato riconosciuto l'obbligo da parte dell'« Inam » stesso di assistere i pensionati ospitati nelle case di riposo (obbligo questo mai contestato) è stato, con dette sentenze anche affermato che le modalità di erogazione delle prestazioni — sottratte al sindacato del giudice ordinario — rientrano nei poteri determinanti dell'ente, cui è affidata l'assistenza.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CERUTI CARLO, STORTI, SCALIA, BORRA, SABATINI, BORGHI, BIAGGI NULLO, GITTI, COLLEONI, ZANIBELLI, CANESTRARI, CENGARLE, GIRARDIN, CAVALLARI, GAGLIARDI, TOROS, BUZZI, CARRA, AMADEI GIUSEPPE, BIANCHI GERARDO, LA PENNA, ARMANI, COLASANTO, MAROTTA VINCENZO, SINESIO, RAMPÀ, CAIAZZA, E COLOMBO VITTORINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali iniziative intendano prendere e le direttive che si propongano di emanare circa la corretta applicazione della legge sui contratti di mezzadria e colonia parziaria del 15 settembre 1964, n. 756, anche in colleganza con le precedenti sulla materia ed all'emanato provvedimento riguardante le agevolazioni per la estensione della proprietà contadina, già approvato dal Parlamento e di prossima entrata in vigore, in ordine alle gravi infrazioni da parte dei proprietari, concedenti alla legge su citata ed in particolare alle seguenti più comuni infrazioni:

a) nulla viene concordato con il mezzadro per quanto riguarda le scelte colturali e le radicali trasformazioni agrarie (spesso con l'accondiscendenza degli ispettorati provinciali dell'agricoltura) ciò in contrasto con il primo comma della legge;

b) la parte concedente predispone piani di trasformazione né radicali né immediati, disattendendo quanto dettato dagli articoli 6 ed 8 della legge n. 756, senza cioè aver interpellato la parte mezzadrile cui è stato riconosciuto il diritto alla conduzione aziendale e la propria partecipazione alla conduzione del fondo e che, tuttavia, pur mancando il rispetto a tali prerogative riconosciute dal provvedimento su citato, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, riconosce nella grande maggioranza dei casi, valide le proposte imprenditoriali per dette trasformazioni, mettendo in grave stato di preoccupazione le famiglie mezzadrili e di tensione sociale le parti, mentre è evidente ed ancora insistente la violazione dell'articolo 8 della legge sulle innovazioni;

c) si indica ripetutamente di non dare al mezzadro la disponibilità della sua quota parte e di conteggiare i ricavi non in coincidenza con la vendita, ma alla fine dell'annata agraria e vengono persino diffidati i singoli acquirenti a liquidare la quota parte al mezzadro;

d) vi è il continuo rifiuto da parte dei proprietari concedenti a chiudere nei termini previsti dai contratti provinciali, la conta-

bilità coloniche e si forfettizza, senza alcuna casuale, la quota del 58 per cento spettante al mezzadro per l'annata agraria 1963-64, sempre in violazione alla legge nel suo dettato a tale riguardo;

e) si pretende l'obbligo del trasporto dei prodotti fuori azienda e la prima manipolazione degli stessi in modo gratuito;

f) per quanto riguarda la meccanizzazione si pretende di detrarre dalla spesa totale, quando le macchine vengono noleggiate, le spese di manodopera, senza considerare che l'impiego delle macchine è regolamentato da tutti i vecchi capitolati colonici e che comunque le spese per la meccanizzazione debbono essere divise a metà.

Stante queste gravi situazioni, gli interroganti si rivolgono ai ministri per sapere: se a loro avviso sia concepibile vietare la totale e migliore coltivazione del fondo, limitando la produzione e precludendo ogni possibilità di incremento produttivo; se tali orientamenti rientrano nell'attuale politica agraria nazionale; se sia necessario emanare tante leggi di indubbio valore sociale, quando poi, nella pratica attuazione, esse non portano ad alcuno degli scopi che si sono prefisse; se certi funzionari demandati all'applicazione delle leggi, si devono preoccupare più di tutelare gli interessi dei proprietari concedenti o adoperarsi per incrementare la produzione nazionale nella giusta difesa dei diritti dei contadini.

(12263)

RISPOSTA. — Come è noto, le disposizioni della legge 15 settembre 1964, n. 756, incidono sopra diritti soggettivi derivanti da accordi contrattuali o da norme del codice civile, e, pertanto, l'eventuale disapplicazione delle norme stesse o l'inadempienza di una delle parti fa sorgere il diritto dell'altra ad esperire l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

Comunque, questo Ministero ha diramato agli ispettorati provinciali dell'agricoltura istruzioni e chiarimenti in merito agli adempimenti cui tali uffici sono chiamati in applicazione della citata legge e che, come è altresì noto, si estrinsecano nell'espressione di pareri che le parti possono chiedere per quanto riguarda la direzione dell'azienda e le innovazioni nell'ordinamento produttivo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

CETRULLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno porre fine all'illegale situa-

zione economica nella quale vengono a trovarsi le maestranze della provincia di Chieti, addette alla lavorazione della foglia del tabacco nei magazzini delle concessionarie speciali; maestranze escluse dal diritto di beneficiare del sussidio ordinario di disoccupazione per giorni 90, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche, col pretesto che a tale beneficio ostano le norme di cui al decreto ministeriale 22 novembre 1960 (*Gazzetta ufficiale* n. 298 del 1960), che determina un periodo non indennizzabile di giorni 45 dalla sospensione o riduzione del lavoro nei singoli stabilimenti.

Risulta all'interrogante che le tabacchine della provincia di Chieti, per avere un periodo di lavorazione superiore ai sei mesi, sono soggette all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (articolo 37 della legge 4 ottobre 1935, n. 1827); che, nell'articolo 45 si precisa « la predetta assicurazione ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro »; che, nei successivi articoli 73 e 74 si precisa, ancora, che, in caso di disoccupazione involontaria, le persone assicurate hanno diritto ad una indennità giornaliera (90 giorni) purché le interessate possano far valere un versamento di 48 (oggi 52) contributi nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione.

Pur avendo le tabacchine della provincia di Chieti tutti requisiti di cui sopra, viene loro negato ogni indennizzo poiché la sede provinciale di Chieti dell'I.N.P.S. fa presente che per il disposto dell'articolo 76 della legge n. 1827 ed in riferimento al decreto ministeriale 11 dicembre 1939 contenente la tabella delle lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o periodi di sospensione (non si menziona « l'ultima lavorazione » quale è il caso delle maestranze della provincia di Chieti) né si giustifica la revoca del decreto ministeriale 22 luglio 1950 (*Gazzetta ufficiale* n. 175 del 1950) col quale lo stesso ministro, a seguito di giustificato ricorso delle organizzazioni di categoria e sentito il parere del comitato speciale, disponeva che il periodo di disoccupazione non indennizzabile per la provincia di Chieti e Pescara, decorresse dal sessantesimo giorno dalla cessazione del lavoro nei singoli stabilimenti.

Tale provvedimento, in attesa della tanta promessa abrogazione dell'articolo 76 della legge 1827, rimediava, in parte al diritto acquisito dalle tabacchine, le quali, oggi, vedono precluso il loro diritto da un decreto

ministeriale che vuol mantenere in efficienza disposizioni corporative e non tiene, invece, presente la motivazione della conseguente iscrizione negli uffici di collocamento ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 ossia la cessazione per l'ultima lavorazione.

In conseguenza delle ragioni di cui sopra e tenendo presente il principio suggerito dalla Corte costituzionale che nel campo della legislazione sociale devono affiorare direttive sempre più favorevoli ai lavoratori, adeguando il trattamento economico e sociale alla progredita situazione sindacale, il diritto di maggior favore, se non legale, acquisito col decreto ministeriale 22 luglio 1950 (*Gazzetta ufficiale* del 2 agosto 1950), non poteva né doveva essere abrogato.

Poiché si sono iniziati i licenziamenti, sempre per ultimata lavorazione e per non far perdere il diritto di godimento dell'eventuale sussidio ordinario si chiede di conoscere se la direzione generale dell'I.N.P.S. vuole impartire alla sede di Chieti istruzioni per la ricezione delle domande che le maestranze interessate andranno a presentare; si eviteranno in tal modo proteste e l'accusa alla direzione dell'I.N.P.S. di indebito arricchimento, se dovesse mantenere fermo il disposto della legge 26 novembre 1960. (11813)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 26 novembre 1960, gli operai addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nella provincia di Chieti sono stati sottoposti ad un periodo di carenza dell'indennità di disoccupazione durante i primi 45 giorni di disoccupazione stagionale, anziché durante i 75 o 90 giorni successivi al 60° giorno dalla sospensione dell'attività lavorativa, come stabilito nel precedente decreto ministeriale 22 luglio 1950.

Tale variazione, che è stata recepita integralmente nel nuovo decreto ministeriale del 30 novembre 1964, non solo ha uniformato la situazione della provincia di Chieti a quella di tutte le altre province interessate, ma ha altresì arrecato alla categoria notevoli vantaggi, tra cui la riduzione del periodo di disoccupazione non indennizzabile da 75 o 90 giorni, a seconda della diversa attività lavorativa, a soli 45 giorni in ogni caso.

Poiché sono trascorsi quasi cinque anni dall'epoca in cui la variazione è intervenuta senza alcun reclamo da parte delle associazioni professionali interessate, lo scrivente non ritiene opportuno procedere ad una revisione del provvedimento che, per altro, soddisfa gli interessi generali della categoria.

Per quanto concerne la eventuale modifica dell'articolo 76, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si assicura che essa è oggetto di speciale considerazione nei programmi di riforma dell'assicurazione contro la disoccupazione che il Ministero del lavoro sta predisponendo sulla base delle direttive del C.N.E.L.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CETRULLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire d'urgenza presso la prefettura di Chieti, perché sia respinta la deliberazione della giunta municipale di Filetto (Chieti) del giorno 1° dicembre 1964 n.133 avente per oggetto la « revoca concessione di utenza di acquedotto concesso al signor Esposito Rocco con delibera del 21 marzo 1956, n. 25 » in quanto è pubblica opinione che si stia tentando nei confronti di un cittadino un'azione dettata da vecchi risentimenti personali e politici.

La deliberazione è motivata con la bassa pressione della condotta idrica. Questa è una motivazione pretestuosa e contraddittoria, come dimostra la delibera del 31 dicembre 1964, n. 14 con la quale il fratello del sindaco è stato autorizzato a prelevare acqua potabile dalla condotta cittadina, nel tratto ove la stessa è costituita da un tubo di millimetri 50, con tubo da un pollice. (11909)

RISPOSTA. — Con deliberazione del 21 marzo 1956 n. 25 il comune di Filetto concesse al signor Rocco Esposito l'autorizzazione a derivare acqua potabile, per la sua abitazione, da una condotta dell'acquedotto cittadino, del diametro di pollici 3/8. Tale condotta era stata in origine costruita per alimentare un fontanino pubblico, destinato a fornire acqua potabile alle famiglie della zona, le cui abitazioni erano e sono tuttora sprovviste di attacchi diretti.

Successivamente si è però constatato che, essendo l'abitazione del signor Esposito posta ad un livello al di sotto di quello in cui trovavasi detto fontanino, questo veniva a trovarsi, per lunghi periodi, quasi privo di acqua, con grave disagio per le famiglie interessate, che in proposito ripetutamente rivolgevano lamentele all'amministrazione comunale.

Atteso il perdurare di tale inconveniente e per l'impossibilità di ovviarvi diversamente, il comune si è visto costretto a disporre la revoca della concessione al signor Esposito, in modo da far affluire tutta l'acqua disponibile al pubblico fontanino.

La relativa deliberazione della giunta municipale del 1° dicembre 1964, n. 133 precisava, per altro, che trattavasi di revoca di carattere provvisorio e temporaneo, in attesa della realizzazione della nuova rete idrica, per la quale è in corso la relativa procedura.

Con il medesimo atto il comune di Filetto ha assunto l'impegno di ripristinare, gratuitamente, l'attacco nell'abitazione del signor Esposito, appena entrerà in funzione il nuovo acquedotto.

Circa la lamentata concessione al signor Francesco di Rado, fratello del sindaco, si fa presente che tale attacco, come numerosi altri autorizzati nello stesso periodo ed in epoca successiva, interessa altra condotta della rete idrica, in un tratto nel quale, per maggiore disponibilità di acqua e diversa conformazione topografica, non sorge alcun problema circa la distribuzione dell'acqua potabile.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Su quanto segue:

a) per i dipendenti dell'« Enpas » in analogia a quanto in vigore per i dipendenti civili dello Stato, vigeva la norma che il periodo massimo richiesto per maturare il diritto a pensione fosse di 19 anni e 6 mesi. Alle coniugate con prole della predetta categoria, sempre in forza alla predetta analogia, era concesso, in base al disposto dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, un abbuono fino ad un massimo di cinque anni sul servizio utile ai fini del computo dell'anzianità richiesto per la maturazione del diritto a pensione;

b) a seguito della parificazione giuridica ed economica dei dipendenti dell'« Enpas » con i dipendenti degli altri enti previdenziali, con la quale tali dipendenti sono transitati dal trattamento parastatale a quello dei previdenziali, il minimo di servizio pensionabile è stato stabilito in 25 anni di cui nessuno abbuonabile. Inoltre il decreto ministeriale 10 luglio 1964 ha stabilito come termine ultimo per l'abbuono di cinque anni agli aventi diritto il 31 dicembre 1964.

L'interrogante chiede pertanto di sapere se il ministro ritenga giusto ed opportuno prorogare tali termini e disporre che i diritti acquisiti restino validi almeno fino alla entrata in vigore del nuovo regolamento di previdenza per i dipendenti degli enti di diritto pubblico allineati. (11646)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

RISPOSTA. — L'articolo 126 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dispone testualmente: « L'impiegata che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione (20 anni, ai sensi del citato testo unico n. 70), è concesso all'impiegata predetta un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.

Tale norma ha esplicato efficacia, sino all'adozione della nuova disciplina unificata per il personale dei maggiori enti previdenziali, anche nei riguardi del personale dell'« Enpas » in virtù del richiamo di cui all'articolo 85 del regolamento organico dell'ente medesimo ove è disposto che « per tutto quanto non è esplicitamente stabilito dal presente regolamento, si osservano le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civil dello Stato.

Il nuovo ordinamento, adottato dall'« Enpas » con le deliberazioni consiliari del 31 luglio 1963 e 25 giugno 1964 approvate dai ministeri vigilanti, è entrato in vigore dal 1° luglio 1962, per cui da tale data non avrebbero più dovuto esplicitare la loro efficacia le norme con esso incompatibili o alle quali non fosse fatto esplicito rinvio, e quindi anche il citato articolo 126 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Pertanto, fino a quando non si dispone, con la citata delibera del 25 giugno 1964 che « a favore delle impiegate coniugate o vedove con prole in servizio alla data del 1° luglio 1962 continuano ad essere applicate sino al 31 dicembre 1964 le disposizioni dell'articolo 126 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 », rimase inoperante il più volte citato articolo 126.

Una ulteriore proroga non è giudicata opportuna sia perché la delibera 25 giugno 1964, già menzionata, vieta nuove assunzioni di personale sino al 1968, per cui sarebbe estremamente pregiudizievole per le esigenze di servizio favorire ancora il già massiccio esodo delle dipendenti in parola, sia perché il fondo di previdenza integrativo, alimentato dai contributi dei dipendenti, verrebbe a subire un ulteriore grave depauperamento in quanto lo abbuono dei cinque anni, di cui al più volte citato articolo 126, consente un aumento del servizio utile senza il conseguente versamen-

to al fondo di quei contributi che le interessate avrebbero dovuto versare se avessero prestato effettivo servizio.

È da notare, altresì, che per i cinque anni in parola la pensione è a totale carico del fondo ed ha quindi carattere sostitutivo e non integrativo di quella dell'I.N.P.S., la quale, mancando il versamento dei contributi, non viene erogata.

Il Ministro: DELLE FAVE.

COCCIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere per quali ragioni non si sia sinora proceduto a disporre il passaggio allo Stato della strada Terminillo-Leonessa (Rieti), malgrado le sollecitazioni della amministrazione provinciale, dell'ente provinciale turismo di Rieti ed il parere in linea di massima favorevole dell'« Anas », pur possedendo la suddetta arteria tutte le caratteristiche previste dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1958, n. 126.

La suddetta strada di preminente carattere turistico, allo stato resta, per la precarietà dei mezzi economici dell'ente locale, chiusa al traffico per larga parte dell'anno con grave pregiudizio dello sviluppo turistico-economico della zona. (10566)

RISPOSTA. — La strada Terminillo-Leonessa non è stata inclusa nel piano generale delle strade da statizzare ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Tuttavia, l'« Anas », nell'intento anche di assecondare le sollecitazioni pervenute da enti interessati ritiene che, compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed in relazione alle esigenze dell'intera rete nazionale, si potrà disporre per la classificazione della strada predetta in un prossimo futuro.

Il Ministro: MANCINI

COCCIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, in relazione alle reiterate assicurazioni fornite in diverse sedi, quando si preveda il finanziamento e la realizzazione del raccordo della Salaria con la autostrada del sole in località Scorano, mediante la costruzione di un ponte ed il conseguente allacciamento di Passo Corese con l'apertura di una strada a quattro corsie, considerato che il tratto terminale della Salaria, Passo Corese-Roma non consente più un moderno instradamento dell'aumentato traffico ed appare del tutto inidoneo a collegare Roma con questa strada nazionale; atteso anche che la mancata realizzazione di efficienti opere di scolo nel periodo invernale ostruiscono que-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

sto tratto in più punti con allagamenti considerevoli che bloccano il transito per intere giornate; ed infine per l'aumentata incidenza dei sinistri mortali e gravi determinati dallo angusto e deforme fondo stradale. (10567)

RISPOSTA. — Il progetto esecutivo per la realizzazione della strada di collegamento della strada statale n. 4 Salaria con l'autostrada del sole (stazione di Fiano Romano), e allo esame dei competenti organi tecnici della « Anas ». Per altro il progetto del ponte sul fiume Tevere, che ricade sullo stesso tracciato, è tuttora in corso, ma in via di ultimazione.

Il Ministro: MANCINI.

COCCIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Sulla situazione venutasi a creare nello stabilimento della Cisa-Viscosa di Rieti, ove si impone un tempestivo intervento a difesa dell'occupazione operaia e dell'economia cittadina.

Da alcuni mesi nella fabbrica suindicata si è passati dai 100 licenziamenti « consensuali » alla riduzione pesante dell'orario di lavoro dalle 48 alle 32 ore, adducendo la giustificazione infondata che in tal modo si sarebbe evitati ulteriori licenziamenti.

Al contrario, la direzione ha operato ingiustificatamente 25 licenziamenti tra impiegati e qualifiche speciali, malgrado la produzione non abbia subito diminuzioni, rifiutando sino ad oggi ogni accordo sulla base delle proposte unitariamente avanzate da tutti i sindacati, il che ha già provocato un compatto sciopero da parte delle maestranze interessate.

L'interrogante chiede pertanto quali passi abbiano compiuto e intendano compiere i ministri interessati per ottenere la revoca dei licenziamenti e più in generale per evitare ogni ulteriore colpo all'occupazione operaia ed all'economia della città di Rieti e del suo comprensorio che contano questo unico stabilimento industriale e che hanno, come è noto, i più bassi livelli di occupazione della regione. (12120)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che in data 4 giugno 1965, l'associazione provinciale degli industriali, ai fini dell'eventuale espletamento della procedura prevista dall'accordo interconfederale 5 maggio 1965 sui licenziamenti per riduzione di personale, comunicava alle organizzazioni sindacali dei lavoratori che lo stabilimento

Cisa-Viscosa di Rieti, a seguito della persistente contrazione di produzione, avrebbe attuato, con decorrenza 15 giugno, il licenziamento di 25 impiegati e qualifiche speciali.

Nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2 del succitato accordo interconfederale le organizzazioni sindacali dei lavoratori chiedevano all'associazione degli industriali un incontro allo scopo di esaminare i motivi delle predette riduzioni.

Le parti si incontravano presso l'associazione degli industriali una prima volta il 14 aprile 1965 e successivamente il 18 ed il 27 dello stesso mese senza, per altro, risultati positivi. Infatti, il giorno 28, gli impiegati e le qualifiche speciali, a seguito di una riunione tenutasi alle ore cinque nei pressi dello stabilimento, decidevano di astenersi dal lavoro.

Nello stesso giorno 28 e prima che l'azienda, interrotte ormai le trattative, provvedesse alla notifica dei licenziamenti, l'ufficio provinciale del lavoro di Rieti interveniva ancora una volta presso la direzione dello stabilimento affinché almeno si limitasse il numero dei licenziamenti al minimo indispensabile, ottenendone la riduzione ad otto unità impiegate.

In atto la situazione nello stabilimento può considerarsi normalizzata.

Per quanto riguarda i licenziamenti consensuali nello ultimo semestre sono stati comunicati dalla direzione dello stabilimento 75 risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.

Infine, l'orario di lavoro che viene attuato presso il più volte citato stabilimento è il seguente: ore 33,6 settimanali per i lavoratori turnisti; ore 32 settimanali per i lavoratori giornalieri; ore 32 settimanali per le donne addette al reparto con.

I provvedimenti di riduzione dell'orario di lavoro vennero attuati con le seguenti decorrenze: dal 22 marzo 1965 per i turnisti; dal 29 marzo 1965 per i giornalieri; dal 1° aprile 1965 per le donne dei reparti con.

La riduzione dell'orario di lavoro era stata determinata da carenza di commesse sui mercati internazionali e dalla conseguente contrazione della produzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

COCCIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se, in relazione agli ultimi stanziamenti per il settore ospedaliero, si sia prevista, come auspicato da tempo, la creazione di una nuova unità territoriale nella bassa Sabina, nel comprensorio di Poggio Mirteto

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

(Rieti), ed il coordinamento e potenziamento di quella già esistente a Magliano. (12121)

RISPOSTA. — Come è noto lo studio del piano nazionale ospedaliero è stato affidato ad un'apposita commissione, istituita con decreto interministeriale 1° marzo 1965, che, anche attraverso consultazioni con i medici provinciali e gli ingegneri capo degli uffici del genio civile, ha in corso di elaborazione le proposte per la formulazione di un piano di primo intervento volto, in linea prioritaria, a completare gli ospedali le cui opere risultano iniziate e non condotte a termine.

Perciò anche le esigenze assistenziali della bassa Sabina prospettate dall'interrogante saranno debitamente vagliate dalla predetta commissione nel contesto delle altre esigenze sanitarie della zona.

Il Ministro: MARIOTTI.

COLASANTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga di modificare la propria circolare del 21 gennaio 1965 per la quale le commissioni per assegnazione alloggi popolari già nominate, come quella di Napoli, non possono funzionare finché non saranno nominate tutte le analoghe commissioni dell'intero paese.

Non si comprendono queste remore all'assegnazione di alloggi già costruiti, remore che creano danni agli enti per case popolari e disagio a chi attende una casa, per semplici inceppamenti burocratici che non sembrano utilmente giustificati. (10366)

RISPOSTA. — Con circolare in data 7 aprile 1965 diretta ai prefetti, è stato disposto che il funzionamento delle commissioni provinciali e regionali per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari avvenga, per ciascuna di esse, dopo che siano decorsi 60 giorni dalla data della loro rispettiva costituzione

Il Ministro: MANCINI.

COLASANTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere i motivi del ritardo della emissione del decreto di riconoscimento giuridico dell'istituto professionale Diego Colamarino di Torre del Greco (Napoli) già funzionante di fatto dal 1° ottobre 1963. (11995)

RISPOSTA. — Sino all'anno scolastico 1964-1965, è stato autorizzato il funzionamento di fatto di alcune classi di istituto professionale annesse alla esistente scuola tecnica Diego Colamarino di Torre del Greco.

La trasformazione della predetta scuola tecnica in istituto professionale sarà attuata a decorrere dal 30 settembre 1965.

Il Ministro: GUI.

COLASANTO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se intenda assicurare al teatro San Carlo di Napoli mezzi sufficienti per proseguire con piena tranquillità di gestione nel potenziamento della sua attività, in modo da conservare la sua gloriosa attività artistica, la tradizionale funzione di elevazione culturale del popolo e di richiamo turistico.

La depressione economica napoletana rispetto alle altre grandi città italiane rende necessario, anche in questo campo, una maggiore solidarietà nazionale. (12286)

RISPOSTA. — L'intervento finanziario dello Stato in favore dell'ente autonomo teatro San Carlo di Napoli per la stagione artistica 1964-1965 è risultato — tra contributi ordinari sul fondo 12 per cento e contributi straordinari di cui alla legge 15 febbraio 1965 n. 53 — di complessive lire 1.259.841.290.

Tenuto conto che, dei 13 enti ed istituzioni assimilate, soltanto tre (e precisamente La Scala, l'Opera ed il San Carlo) hanno ottenuto, per il periodo sopraindicato, un ammontare di contributi superiore al miliardo di lire, risulta evidente come da parte di questo Ministero anche di recente, così come per il passato, si sia tenuta in particolare considerazione la necessità del teatro lirico napoletano in funzione della attività artistica e culturale dallo stesso svolta.

Il Ministro: CORONA.

CORGHI E MESSINETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che il sindaco di Cantù (Como) ha ordinato la prosecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero di Cascina Amata pur essendoci un preciso decreto di revoca del nulla osta da parte del medico provinciale.

Detta revoca venne sollecitata dai cittadini interessati perché il nuovo perimetro del cimitero veniva a trovarsi a circa 40 metri dalle case abitate, in violazione dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1957, n. 983, e inoltre perché non esisteva il nulla osta della commissione tecnica prevista dall'articolo 84 del regolamento generale di polizia mortuaria del 1943 in quanto il precedente medico provinciale non l'aveva convocata.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

Gli interroganti chiedono di conoscere i motivi che inducono l'autorità prefettizia a non intervenire per il rispetto delle disposizioni di legge e cosa a questo proposito i ministri interroganti intendano fare. (7703)

RISPOSTA. — Con decreto 11 novembre 1963, n. 5052, fu approvato il progetto di ampliamento del cimitero della frazione di Cascina Amata di Cantù. Contro tale provvedimento numerosi abitanti della predetta frazione inoltrarono un esposto, adducendo che il cimitero veniva a trovarsi ad una distanza inferiore a 50 metri da alcune abitazioni.

Dall'esame del provvedimento, effettivamente risultò che esso era viziato in quanto era stato emesso senza aver prima sentito la commissione provinciale per i cimiteri, di cui all'articolo 84 del regolamento di polizia mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880.

Non era stato violato invece l'articolo 1 della legge 17 ottobre 1957, n. 983 (al quale fa riferimento l'interrogante), poiché ai sensi dell'articolo 338 testo unico delle leggi sanitarie — quarto comma — il medico provinciale, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non è possibile provvedere altrimenti, può permettere l'ampliamento dei cimiteri riducendo la zona di rispetto a meno di metri 200.

In ogni modo il comune interessato, invitato a ridurre tale ampliamento dell'area cimiteriale, ha provveduto ad effettuare la richiesta variante, per cui le case verrebbero a trovarsi ad una distanza di metri 50 dal muro di cinta del cimitero.

Dal canto suo il medico provinciale ha provveduto a revocare il precedente decreto, approvando il nuovo progetto di variazioni del raggio della zona cimiteriale.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

COVELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, dovendosi istituire una sezione staccata della scuola media unica del comune di Condofuri (Reggio Calabria), si ritenga più adatta la sede di Condofuri Marina, anziché quella di San Carlo di Condofuri, per consentire agli alunni (oltre un centinaio) di accedere agevolmente nella vicina sede di Condofuri Marina e non essere costretti invece a recarsi giornalmente nei centri di Bova Marina o di Melito Portosalvo, per poter frequentare le sezioni con minore disagio.

In relazione a quanto precede, l'interrogante chiede pure se il ministro ritenga di intervenire presso il provveditorato agli studi

di Reggio Calabria affinché nella ripartizione delle classi della scuola media unica si tenga conto della naturale affluenza degli alunni a sedi prossime al luogo di residenza, per evitare che in alcune scuole si abbia sovrappollamento di classi, mentre in altre scuole si abbiano classi poco frequentate. (12277)

RISPOSTA. — La sede per l'istituzione di una sezione staccata di scuola media viene indicata nella richiesta di istituzione avanzata dall'amministrazione comunale interessata, che è tenuta ad assumersi gli oneri relativi e a porre a disposizione idonei locali. Per l'accoglienza della domanda si richiede la presenza di un numero minimo di alunni che potrebbero frequentare la nuova sezione e si tiene conto — come fattore negativo — della possibilità di assicurare un loro agevole trasporto, in orario scolastico e in ogni periodo dell'anno, in scuole di centri vicini.

Ciò precisato, in via generale, per quanto riguarda la possibilità di istituire una sezione staccata in una determinata sede, si fa presente che il comune di Condofuri ha avanzato domanda per l'istituzione di una sezione staccata nella frazione San Carlo.

Per altro, non si è ritenuto di poter far luogo a tale istituzione a decorrere dall'anno scolastico 1965-66, dato lo scarso numero, in quella frazione, di licenziati dalla scuola elementare.

Per quanto attiene al rilievo circa la distribuzione delle scuole medie e dei relativi alunni, nella provincia di Reggio Calabria, si fa presente che apposite istruzioni sono state annualmente dirette ai provveditori agli studi — per l'anno 1965-66, con circolari del 5 gennaio 1965 n. 3 e del 16 giugno 1965 n. 259 — per indicare le norme e i criteri da osservare per l'assistentamento e lo sviluppo della scuola media e per il funzionamento delle classi, affinché, con la collaborazione, per altro, delle amministrazioni comunali, le esigenze scolastiche delle varie zone di ciascuna provincia siano nel miglior modo possibile soddisfatte.

Il Ministro: GUI.

CROCCO E DARIDA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se ritenga necessario impartire urgenti disposizioni affinché nell'ambito di una corretta applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, i rapporti tra l'« Enel » e l'A.C.E.A. (comune di Roma) vengano disciplinati con capitolato d'oneri difforme da quello tipo in ma-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

teria di concessioni per l'esercizio di attività elettriche agli enti locali, approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1964.

(11816)

RISPOSTA. — Prima di formulare il testo delle condizioni contenute nel capitolato di oneri tipo, questo Ministero provvede alla nomina di una commissione di studio, incaricata di esaminare i vari aspetti di ordine giuridico e tecnico-economico del rapporto di concessione.

Detta commissione, presieduta da un presidente di sezione del consiglio di Stato, dopo numerose sedute, propose il testo che, deliberato in linea generale dal consiglio di amministrazione dell'« Enel », venne successivamente approvato dal ministro dell'industria col decreto pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 settembre 1964, n. 230.

Per quanto concerne in particolare la situazione di Roma, caratterizzata dal fatto che nella stessa città operano sia l'« Enel » che la società A.C.E.A., è da considerare che la stessa è stata già prevista dall'articolo 6 del capitolato d'oneri tipo, il quale precisa infatti che in situazioni del genere l'« Enel » provvede al coordinamento dei programmi dei nuovi impianti di distribuzione propria e del concessionario per un efficiente ed economico sviluppo degli impianti stessi, riservandosi, inoltre, la facoltà di richiedere opportuni collegamenti fra le due reti al fine di un reciproco servizio di riserva e integrazione.

L'ultimo comma di tale articolo afferma altresì che l'« Enel » nel fissare le norme per l'acquisizione di nuove utenze da parte del concessionario, terrà conto anche dei rapporti preesistenti di ripartizione, compatibilmente con i fini di utilità generale assegnati all'« Enel » stesso.

Pertanto la questione sarà definita in sede di decisione in merito alla domanda di concessione presentata dall'A.C.E.A.

Il Ministro: LAMI STARNUTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda esaminare la possibilità di costruire alloggi popolari nel comune di Trevi dell'Umbria (Perugia).

(9247)

RISPOSTA. — L'esigenza di alloggi popolari da realizzare nel comune di Trevi dell'Umbria sarà tenuta in particolare considerazione in sede di programmazione degli interventi nel settore edilizio.

Il Ministro: MANCINI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i motivi che ostano al totale finanziamento da parte del credito sportivo del campo di Terni, per il quale il comune ha chiesto regolarmente il mutuo.

(12073)

RISPOSTA. — Il comune di Terni, in data 11 aprile 1963, manifestò all'istituto per il credito sportivo l'intento di realizzare la costruzione di un nuovo stadio, facendo ricorso all'appoggio finanziario dell'istituto medesimo.

Poiché il costo dell'impianto in parola fu preventivato in lire 400 milioni, l'istituto per il credito sportivo, pur dimostrando la propria buona disposizione verso il comune di Terni, fece rilevare che l'ammontare della richiesta era eccessivamente elevata e suggerì all'amministrazione comunale, al fine di addivenire ad una attuabile e conveniente soluzione, di ridimensionare il progetto e, se possibile, di provvedere con altri mezzi all'acquisto dell'area, in maniera di poter utilizzare per l'esecuzione dei lavori tutta la somma eventualmente messa a disposizione all'istituto.

Venne, per altro, precisato che la direzione dell'istituto, date le limitate disponibilità, nell'intento di poter fornire il necessario appoggio al maggior numero possibile di comuni, era da tempo orientato nel senso di evitare la concessione di mutui di importo ragguardevole, che da soli avrebbero assorbito una elevata percentuale di mezzi operativi. In tal modo si mirava a favorire la costruzione di piccoli e medi impianti destinati all'effettiva pratica sportiva e non già allo spettacolo.

Senonché, in data 18 febbraio 1964, ad avvenuta approvazione in linea tecnica del progetto, il comune di Terni chiese il finanziamento integrale dell'opera per un ammontare di lire 617 milioni.

L'istituto per il credito sportivo riscontrò subito la richiesta, ribadendo quanto era già stato fatto presente e cioè che il progetto dovesse essere opportunamente ridimensionato e la spesa contenuta in limiti, notevolmente ridotti, comunque non superiore a lire 200 milioni; soltanto in questo caso la richiesta avrebbe potuto essere inoltrata all'esame del consiglio di amministrazione dell'Ente.

Sulla base di precise successive trattative con il sindaco di Terni, durante le quali fu anche prevista la possibilità di realizzare il nuovo stadio in due fasi successive, di cui la prima poteva consentire l'agibilità di tutti gli impianti sportivi previsti, il comune di quella città, in data 16 aprile 1964, inviò for-

male domanda per la concessione di un finanziamento di lire 200 milioni. Tale domanda fu approvata dal consiglio di amministrazione dell'istituto per il credito sportivo nella riunione del giorno 16 giugno successivo, nel corso della quale fu stabilito, altresì, di informare il comune di Terni che l'istituto non intendeva essere vincolato alla concessione di eventuali mutui integrativi o suppletivi per il completamento dell'opera.

Successivamente, non risulta pervenuta all'Istituto per il credito sportivo nessun'altra richiesta da parte del predetto comune di Terni.

Il Ministro: CORONA.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione ciechi civili della signora Onelia Terenzi (posizione numero 143924-AMG, da parte dell'Opera nazionale ciechi civili con sede a Roma via Guidobaldo del Monte, 24. (12209)

RISPOSTA. — L'O.N.C.C. ha assicurato che è stata disposta la visita collegiale della signora Onelia Terenzi presso la commissione provinciale medica di Perugia e che è in corso l'istruttoria sulle condizioni economiche della interessata e del suo nucleo familiare. Le risultanze di tali adempimenti saranno sottoposte al comitato centrale dell'O.N.C.C., per i provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

CRUCIANI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere se ritengano opportuno, al fine di eliminare lo stato di grave fermento che serpeggia in tutta la popolazione di Cannara (Perugia), far presente al sindaco di quel comune di voler tenere presente, in sede di accertamento della imposta di famiglia — che è la causa del denunciato malcontento e fermento — che trattasi di popolazione che trae ragione di vita esclusivamente o prevalentemente dall'agricoltura, il cui basso reddito e la cui perdurante crisi sono elementi abbastanza noti a tutti; che, inoltre, la legge 16 settembre 1960, che ha sganciato l'accertamento dei redditi ai fini dell'imposta di famiglia dai redditi accertati ai fini delle imposte erariali, non può avere effetto retroattivo, come la suprema Corte di cassazione ha deciso, che, infine, secondo lo stesso insegnamento giurisprudenziale, l'ac-

certamento non può essere assolutamente induttivo e che resta sempre valido l'insegnamento di chi ha il potere di essere l'interprete della legge, che « in un sistema tributario tecnicamente e armonicamente congegnato non è concepibile la coesistenza di diverse valutazioni di un unico reddito da parte di diversi uffici ».

Una maggiore serenità ed obiettività dei criteri di valutazione potrà far tornare la serenità in quella popolazione che intende adempiere al dovere del contribuente, ma chiede anche di non subire torti e ingiustizie, sia pure involontari. (12325)

RISPOSTA. — La giunta municipale di Cannara ha provveduto, entro i termini previsti dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1579, ad una revisione degli imponibili dell'imposta di famiglia, disponendo sensibili aumenti degli accertamenti che hanno provocato un comprensibile disagio tra i contribuenti.

In seguito a vari esposti pervenutigli, il prefetto di Perugia ha inviato sul posto il vice prefetto ispettore, il quale ha accertato che il gettito dell'imposta di famiglia, da lire 5.230.653 riscosse nel 1964 e lire 6.385.371 previste nel bilancio del 1965 — in corso di esame — verrebbe portato, secondo i nuovi accertamenti, a 17 milioni.

In conseguenza della nuova previsione del gettito dell'imposta di famiglia, il bilancio dovrà essere attentamente esaminato dall'organo tutorio, in quanto verrebbe meno la legittimità dell'imposizione a carattere straordinario (supercontribuzioni per lire 5.258.290), consentita nei precedenti esercizi. Su tale punto il prefetto ha già richiamato l'attenzione dell'amministrazione comunale.

Qualora si siano verificate eventuali irregolarità nei singoli accertamenti del tributo, i contribuenti potranno avvalersi dei rimedi giuridici offerti dagli articoli 277 e seguenti del testo unico finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, che prevedono tre gradi di giudizio, oltre i successivi gravami davanti alla magistratura ordinaria.

Per quanto attiene alla decorrenza dello sganciamento degli accertamenti comunali per l'imposta di famiglia da quelli operati ai fini delle imposte erariali, disposto dalla legge 16 settembre 1960, n. 1014, si osserva che l'articolo 18 della citata legge n. 1014 non ha inteso introdurre alcun principio nuovo, per il quale si possa parlare di effetti retroattivi o meno, ma ha dato soltanto una interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

n. 1175, come espressamente precisato dalla legge 15 febbraio 1963, n. 150.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: AMADEI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui il provveditorato agli studi di Torino non ha ancora corrisposto l'indennità di esame ad alcuni professori facenti parte delle commissioni per gli esami di Stato per la maturità e l'abilitazione, indennità dovuta per la sessione autunnale dello scorso anno (settembre 1964).

Tra i commissari tuttora insoddisfatti figurano i membri della VI commissione per gli esami di abilitazione tecnica commerciale, operante presso l'istituto tecnico statale Einaudi di Torino. (11818)

RISPOSTA. — Il ritardo verificatosi nel pagamento delle indennità di esami dovute per la sessione autunnale dello scorso anno scolastico dal provveditorato agli studi di Torino ad alcuni professori facenti parte delle commissioni di esami di maturità e di abilitazione è derivato dalla insufficienza dei fondi a disposizione.

Si assicura, per altro, che il Ministero ha già provveduto all'emissione di un ordine di accreditamento, a favore del suddetto provveditorato per la somma di lire 6.716.000.

Il Ministro: GUI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga opportuno di intervenire per eliminare il grave inconveniente in atto, riguardante l'applicazione della legge concessiva dei benefici economici sugli stipendi spettanti a tutti coloro che, per aver partecipato all'ultimo conflitto, abbiano conseguito: ricompense al valor militare, croce al merito di guerra, o riportato ferite.

Accade, infatti, che, a seguito di una interpretazione restrittiva delle norme in vigore, fra tutti gli ufficiali che sono raggiunti in ritardo e non per propria colpa dal formale riconoscimento della rispettiva meritoria posizione, quelli che si trovano tuttora in servizio fruiscono del relativo beneficio economico; mentre coloro che, nel frattempo, sono stati collocati in congedo ne restano privi. Tale discriminazione appare in stridente contrasto con il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, tuttora in vigore, il quale espressamente stabilisce che i benefici in parola debbono essere concessi anche agli ufficiali delle categorie in congedo. (11933)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11967, del deputato Cariota Ferrara, pubblicata a pag. 5486).

DAGNINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i criteri in base ai quali è stato deliberato lo spostamento dei capolinea di importanti navi di società di preminente interesse nazionale da realizzarsi con l'entrata in servizio dei nuovi transatlantici *Michelangelo* e *Raffaello*.

L'interrogante ritiene infatti che debba essere rispettata l'esigenza di salvaguardare i giusti interessi dei porti di Trieste e di Napoli, ma ciò non a scapito né degli interessi del porto di Genova, né di quelli dell'economia nazionale.

In particolare l'interrogante fa presente che negli ambienti portuali e marittimi di Genova si sono diffuse vive preoccupazioni — delle quali si è fatto interprete in forma esplicita il presidente dell'associazione degli spedizionieri — per il fatto che, col trasferimento a Trieste dei capolinea delle motonavi *Asia* e *Victoria*, si rischia di perdere, a vantaggio di navi estere, le correnti commerciali per l'India e per l'Estremo Oriente, con danni all'economia nazionale e in particolare alla nostra bilancia dei pagamenti dei trasporti marittimi. (10355)

RISPOSTA. — L'interrogazione riguarda i provvedimenti recentemente adottati nel campo dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale in connessione con l'entrata in linea delle nuove turbonavi *Michelangelo* e *Raffaello*.

Si fa anzitutto presente all'interrogante che tali provvedimenti particolari non possono essere inquadrati nel problema generale del riassetto delle linee di preminente interesse nazionale che qui di seguito si riassume, quindi, nelle linee fondamentali.

Le linee di navigazione sovvenzionate di preminente interesse nazionale sono disciplinate, come è noto, dalla legge 2 giugno 1962, n. 600, la quale prevedeva un onere statale per le sovvenzioni di 23.600 milioni di lire, soggetto a revisione, particolarmente in relazione all'entrata in servizio di navi nuove in sostituzione di quelle vecchie.

Da un lato vi è esigenza di rinnovamento che non si esaurisce neppure con la conclusione del programma di nuove costruzioni iniziato nel 1959; dall'altro vi è l'esigenza di contenere l'onere dell'erario, che, con l'entrata in linea dei due nuovi grandi transatlantici sopra nominati risulta più che raddoppiato

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

rispetto alla cifra prevista dalla legge del 1962. Problema, questo, di non semplice soluzione, in quanto comporta la necessità di sottoporre ad analisi la gestione di tutti i servizi di preminente interesse nazionale al fine di accertare per ciascuno di essi la rispondenza ad effettive esigenze dell'economia nazionale ed il grado di onerosità per cercare tutte quelle soluzioni atte a conferire ai servizi stessi un assetto più rispondente alle effettive necessità dei traffici e più conveniente sotto il profilo economico.

In una parola, occorre un ridimensionamento della rete delle linee sovvenzionate, secondo un criterio che è affermato già nel progetto di programma quinquennale e che è necessario ribadire con fermezza. È giusto che l'erario assuma tutti gli oneri necessari e legittimi, ma, in questa materia, occorre procedere, dato il continuo aumento dell'onere, con cautela, a sfrondare ciò che può e deve essere sfrondato.

Sulla base degli elementi di fatto e delle più aggiornate previsioni di traffico, il fabbisogno complessivo di sovvenzione del gruppo Finmare ascende ad oltre 40 miliardi di lire per il percorso 1964 ed a non meno di 50 miliardi per il 1965.

Si consideri che nel complesso lo sbilancio (cioè il fabbisogno di sovvenzione) di 40 miliardi di lire nel 1964 fa riscontro ad un assieme di rendite lorde che non raggiungono i 90 miliardi di lire e che in non pochi casi, per singole linee, lo sbilancio supera l'ammontare delle rendite lorde e, a maggior ragione, quello delle rendite nette, per cui è chiaro che bisogna responsabilmente vagliare la convenienza di proseguire l'esercizio delle singole linee.

Ciò premesso, per quanto riguarda in particolare la preoccupazione dell'interrogante circa il pregiudizio che deriverebbe all'economia nazionale dal trasferimento da Genova di linee e navi appartenenti a società del gruppo Finmare, è da rilevare che per i trasferimenti recentemente disposti è stato preliminarmente condotto un approfondito esame dal quale è risultato che nessun pregiudizio ne potrà derivare; aggiungasi a ciò la necessità per l'amministrazione marittima di contemperare varie ed opposte esigenze connesse col verificarsi a breve scadenza di due avvenimenti concomitanti quali la cessazione dal servizio delle motonavi *Vulcania* e *Saturnia*, vecchie di poco meno di 40 anni ed aventi Trieste come porto capolinea, e l'entrata in linea delle *Michelangelo* e *Raffaello*; e poiché le vecchie motonavi hanno avuto per

molti anni come porto capolinea Trieste è sorta infatti la necessità di risolvere l'altro problema di riequilibrare il traffico marittimo sovvenzionato in partenza dai versanti dell'Adriatico e del Tirreno.

Si desidera, comunque, assicurare l'interrogante che l'amministrazione marittima non mancherà di seguire con la dovuta attenzione lo svolgimento dei traffici marittimi, così come si svolgeranno in base alle direttive generali sopra delineate, non mancando di intervenire tempestivamente con opportuni correttivi se e quando le concrete esigenze dei traffici medesimi e dell'economia nazionale dovessero rendere necessario tale intervento.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

DAGNINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risponda a verità che il progetto del tronco autostradale Rapallo-Sestri Levante (Genova) non è stato ancora definitivamente approvato per l'ulteriore opposizione della sovrintendenza delle belle arti della Liguria.

Per sapere se, tenuto conto dell'esistenza di un divario di tempo di costruzione di un paio d'anni tra il tronco Rivarolo-Rapallo in costruzione ed il tronco Rapallo-Sestri Levante, il cui progetto non è stato ancora approvato, ritengano di prendere in esame i gravi problemi che deriveranno dal fatto che Rapallo sarà per parecchio tempo il punto terminale del tronco autostradale in esercizio.

E ciò in relazione:

a) alla possibilità di far terminare il tronco Rivarolo-Rapallo ad est della città, in modo da evitare l'ingorgo nella città stessa ed immettere il traffico sull'Aurelia subito a levante di Rapallo;

b) alla necessità comunque che l'« Anas » o la società autostrada assumano su di sé l'onere di un efficiente raccordo al castello di Rapallo, dato che per molto tempo tale raccordo dovrà servire, non solo per il traffico locale, ma per tutto il traffico dall'autostrada;

c) alla necessità che tale efficiente raccordo e sistema di smistamento del traffico sia impostato e realizzato al più presto, ad evitare i danni e le giustificate lamentele nel caso di uno sfasamento nel tempo di realizzazione del raccordo stesso, col tronco Rivarolo-Rapallo. (10604)

RISPOSTA. — Effettivamente, le osservazioni e le richieste di modifiche al tracciato del tronco autostradale Rapallo-Sestri Levante,

formulate dalla sovrintendenza alle belle arti della Liguria (comportanti tra l'altro una sensibile maggiore spesa) hanno fatto ritardare la definitiva redazione del progetto esecutivo, il quale per altro è stato ritenuto meritevole di approvazione dal consiglio di amministrazione dell'« Anas », nella sua adunanza del 13 luglio 1965.

Il divario di tempo che intercorrerà fra l'apertura al traffico del tratto Rivarolo-Rapallo e quella del successivo tronco Rapallo-Sestri dell'autostrada Genova-Sestri Levante, comporterà necessariamente che, durante il periodo predetto, la stazione di Rapallo dovrà anche funzionare da stazione di testa del citato tronco Rapallo-Rivarolo, con innesto sulla strada comunale di Santa Maria del Campo.

Ad evitare gli inconvenienti che potrebbero derivare alla circolazione in corrispondenza dell'accesso alla strada comunale, sono già in corso — a cura della società concessionaria — lavori di prolungamento della via Arpinati, in comune di Rapallo, sulla quale verrà istituito un senso unico per i veicoli diretti alla autostrada, mentre per quelli da essa provenienti è previsto l'ammodernamento della via Goffredo Mameli (parallela alla sopraccitata via Arpinati), con demolizione e rifacimento del ponte sul torrente Boate e demolizione degli edifici che attualmente restringono la sede stradale stessa.

Con i provvedimenti sopra descritti si ritiene di poter ovviare agli inconvenienti lamentati dall'interrogante, in attesa che anche i lavori riguardanti il tronco Rapallo-Sestri dell'autostrada vengano iniziati e portati a compimento.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

D'ALESSIO E CIANCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni dell'atteggiamento della prefettura di Latina nei confronti del comune di Sezze a proposito della deliberazione consiliare per il rinnovo dell'appalto del servizio di riscossione delle imposte di consumo.

In particolare, per sapere come si spiega il fatto che alla deliberazione consiliare n. 98 su detta materia, adottata il 14 dicembre 1963, la giunta provinciale amministrativa ha provveduto dopo un anno, con decisione negativa adottata il 17 dicembre 1964 e trasmessa al comune, dopo un mese e mezzo circa, il 3 febbraio 1965.

Per sapere inoltre se sia imputabile a questo non giustificabile ritardo il fatto che

la ditta — essendo intervenuta nel frattempo decisione di proroga delle gestioni in appalto delle imposte di consumo — ha avuto modo di avanzare condizioni più sfavorevoli, considerandosi non più vincolata all'accordo, più vantaggioso per il comune, raggiunto in precedenza con l'amministrazione. (12298)

RISPOSTA. — L'appalto del servizio imposte di consumo e tasse annesse venne concesso dal comune di Sezze alla ditta Marcello Migliorati per la durata del quinquennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1962.

Il relativo contratto prevedeva, tra l'altro, il minimo garantito annuo netto di lire 15 milioni (senza super contribuzioni), l'aggio del 19 per cento sull'ammontare lordo delle riscossioni e le supercontribuzioni da versarsi al comune nell'ammontare riscosso, da non computarsi sul minimo garantito, salvo l'aggio del 4 per cento da corrispondersi alla ditta appaltatrice.

L'appalto del servizio venne prorogato per l'anno 1963 ai sensi della legge 20 dicembre 1962, n. 1718.

Poco prima della scadenza, e precisamente il 14 dicembre 1963, il consiglio comunale, con deliberazione n. 98, stabilì di confermare nella gestione del servizio imposte consumo e tasse annesse la ditta Marcello Migliorati per il periodo 1° gennaio 1964-31 dicembre 1968, alle seguenti condizioni: minimo annuo garantito di lire 30 milioni, comprensivo dei diritti di macellazione, tasse di posteggio e delle relative supercontribuzioni; aggio del 20 per cento; rinuncia da parte della ditta Migliorati ad ogni pretesa per le esenzioni o riduzioni d'imposta intervenuta nel corso dell'appalto 1° gennaio 1958-31 dicembre 1962 e durante l'anno 1° gennaio 1963-31 dicembre 1963.

Nel frattempo, con legge 13 novembre 1963, n. 1517, era stata disposta l'ulteriore proroga dei contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte di consumo.

Con la conferma *ex lege* degli appaltatori in carica, venendo a mancare la necessità di istruire la pratica con urgenza, furono avviati gli atti istruttori per l'accertamento reale ed effettivo della capacità contributiva del comune di Sezze, la cui economia è collegata in gran parte alle attività che svolgono un notevole numero di abitanti fuori del comune stesso.

Le condizioni sopra riportate, infatti, non apparvero soddisfacenti, non apportando le stesse un effettivo miglioramento economico

per il comune, presupposto questo necessario per poter precedere alla cennata conferma.

Pertanto la prefettura di Latina richiese a detta amministrazione comunale, con lettera del 18 aprile 1964, chiarimenti, forniti in data 4 e 25 maggio 1964. Successivamente si resero necessari ulteriori approfondimenti.

Corredata da tutti gli elementi istruttori, la cennata deliberazione venne esaminata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 17 dicembre 1964, essendone relatore un componente estraneo all'amministrazione dello Stato.

In tale seduta la giunta provinciale amministrativa ritenne di rinviare l'atto al comune perché concordasse più vantaggiose condizioni con la ditta. La relativa ordinanza venne depositata presso la segreteria della giunta alla fine del mese di gennaio successivo ed inviata al comune con lettera del 3 febbraio 1965.

Da quella data detto comune non ha presentato le proprie controdeduzioni.

Circa il danno derivato al comune dalla proroga legale dell'attuale contratto di appalto, si osserva che tale presunto danno, di cui non risultano concreti elementi, sarebbe in ogni caso di gran lunga inferiore a quello che sarebbe derivato dall'applicazione, per la durata di un ulteriore intero quinquennio, delle condizioni stabilite nel contratto originariamente stipulato con la ditta Migliorati.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

DE LORENZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non si procede ancora alla nomina del consiglio di amministrazione dell'istituto tecnico di Teano (Caserta), retto tuttora da commissario, malgrado l'esatta osservanza delle norme regolamentari disciplinanti la materia e l'ovvia considerazione che le gestioni commissariali costituiscono eccezioni tollerabili soltanto se limitate nel tempo impongano la necessità di ripristinare il normale funzionamento del predetto istituto.

(11582)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'istituto tecnico commerciale di Teano è in corso di costituzione.

A tal fine, il Ministero è in attesa di conoscere le designazioni dei membri del suddetto consiglio da parte del provveditore agli

studi di Caserta. A seguito di tale necessario adempimento, sarà dato corso con la massima sollecitudine ai relativi atti formali.

Il Ministro: GUI.

DEMARCHI. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere i motivi per i quali, nonostante le precise disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, non vengano regolarmente rese di pubblica ragione, mediante la loro tempestiva pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, le aliquote dei prelievi dei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, determinate dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi forniti dai competenti organi della Comunità economica europea.

La mancata tempestiva conoscenza delle predette aliquote mette in grave difficoltà i nostri importatori, i quali hanno constatato come invece i loro colleghi degli altri paesi del M.E.C. siano sempre tenuti immediatamente aggiornati dai loro governi sulle variazioni delle tariffe di detti prelievi. (12057)

RISPOSTA. — L'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 8, prescrive che le aliquote dei prelievi determinate dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo fissati dagli organi comunitari, siano rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di prima classe e siano riportate settimanalmente sulla *Gazzetta ufficiale* nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Orbene, la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* non può che avere carattere di documentazione *a posteriori* in quanto i prelievi dei prodotti lattiero-caseari, validi di norma dal lunedì alla domenica successiva, sono approntati ogni sabato mattina ed è quindi materialmente impossibile provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del lunedì successivo, attesi anche i tempi necessari alla stampa di tabelle che risultano piuttosto complesse e soprattutto alla collazionatura delle bozze approntate dal Poligrafico che va ripetuta sino alla completa eliminazione di tutti gli eventuali errori di composizione.

Va tenuto presente, comunque, che l'operatore ha la possibilità di venire a conoscenza tempestivamente dei prelievi dei prodotti lat-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

tiero-caseari, dato che essi vengono resi di pubblica ragione ogni lunedì mattina:

a) mediante affissione nell'albo di ciascuna dogana come previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351;

b) mediante affissione nell'apposito albo installato presso il Ministero anzidetto (piano terra della Torre B);

c) mediante diffusione ai quotidiani economici, tramite l'ufficio stampa del Ministero delle finanze.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

DE MEO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere la situazione che si è creata alla R.A.I.-TV. e particolarmente alla direzione dei *Gazzettini regionali* i quali non sono attualmente in grado di assolvere alla funzione per la quale vennero originariamente creati. I *Gazzettini regionali* che registrano le maggiori percentuali d'ascolto tra le masse popolari e rurali regrediscono continuamente per effetto di due ultime disposizioni e cioè:

1) l'abolizione dei *gazzettini* stessi in tutte le festività infrasettimanali e cioè quando i quotidiani continuano ad uscire regolarmente e ciò in contrasto con ogni criterio informativo;

2) la sostituzione dei *gazzettini*, il giorno del sabato, con un *ponte-radio* che praticamente non serve a nessuno.

Ne consegue che, se una festività infrasettimanale cade di venerdì o di lunedì, i *gazzettini* che dovrebbero rappresentare il contatto diretto, quotidiano, periferico e capillare con le masse dei radio-ascoltatori di provincia, ignorano per tre giorni consecutivi l'avvenimento, costituiscono così un primato di assurdità.

L'interrogante desidera sapere quale è il costo dei *gazzettini* per la R.A.I.-TV. e quante persone vi lavorano nelle sedi e a Roma, ai fini della proporzionalità di tale importante servizio nel quadro della generale attività del servizio R.A.I.

L'interrogante chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro competente ritengano che il progressivo depauperamento informativo dei *gazzettini* risponda a quel criterio di sviluppo di democrazia e socialità che dovrebbero essere la meta del massimo organo di diffusione in Italia.

(11963)

RISPOSTA. — La R.A.I., interessata in proposito, ha fatto presente che la soppressione

dei *gazzettini regionali* nella giornata del sabato è avvenuta in coincidenza con la istituzione nel medesimo giorno della trasmissione *Ponte radio*, effettuata su rete nazionale ma composta di contributi delle redazioni di sede su avvenimenti locali. L'innovazione che non costituisce una riduzione ma un perfezionamento delle informazioni sulle attività locali (informazioni che sono e verranno sempre più potenziate), trae origine dalla necessità di rinnovamento ed adeguamento, tipica dei servizi giornalistici, ed ha lo scopo sostanziale di portare in evidenza sul piano nazionale i fatti della vita provinciale italiana, ponendo l'accento su quegli eventi che possono trascendere l'ambito locale per interessare l'opinione pubblica. In tal modo il fatto locale, prospettato in *Ponte radio*, acquista risonanza veramente nazionale, giunge a conoscenza di milioni di italiani, attingendo ad un vertice di ascolto che non avrebbe raggiunto se limitato ad una rubrica di carattere meramente regionale, come i vari *Gazzettini* o *Corrieri*.

La concessionaria fa rilevare inoltre che le trasmissioni locali dispongono già di una vasta produzione che si articola sia nelle cinque edizioni quotidiane, dal lunedì al venerdì, sia nella edizione settimanale della domenica, le quali, nella loro portata ed ampiezza, sono tali da soddisfare le esigenze locali e da farsi portavoce diretti e tempestivi delle cronache o delle questioni ambientali.

La R.A.I. ha fatto presente, altresì, che la produzione giornalistica radiofonica e televisiva, locale e nazionale, è in fase di progressivo sviluppo ed a dimostrazione di tale assunto ha reso noti e seguenti dati di fatto:

1) l'aumento da 135 a 170 del numero dei giornalisti addetti alle redazioni locali negli ultimi tre anni;

2) l'aumento da poco più di 1.000, nel 1960, ad oltre 1.300, nel 1964, del numero delle ore di trasmissioni di programmi televisivi giornalistici;

3) l'aumento di oltre il 20 per cento delle trasmissioni radiofoniche locali negli ultimi cinque anni;

4) l'estensione sempre più capillare della rete dei corrispondenti;

5) l'aumento degli organici delle redazioni giornalistiche di sede, con l'assunzione in servizio stabile di oltre venti collaboratori giornalisti;

6) l'assunzione in corso presso le redazioni di sede di 18 operatori cinematografici per i servizi televisivi;

7) l'estensione dei collegamenti per tele-scrivente con l'agenzia A.N.S.A. a quasi tutte le redazioni regionali per il primo canale ed a nove redazioni regionali per il secondo canale;

8) il collegamento delle redazioni locali con i notiziari dell'A.N.S.A.;

9) la realizzazione di un'apposita rete di collegamenti per telescrivente fra le redazioni di sedi e quelle centrali;

10) l'assegnazione di attrezzature per le trasmissioni di telefono da alcune redazioni locali;

11) la recente installazione di impianti di telecinema presso alcune redazioni periferiche per la trasmissione immediata di servizi giornalistici filmati alle redazioni centrali;

12) la prossima apertura di impianti di registrazione fissi in alcuni centri non capoluoghi di regione, per facilitare le trasmissioni riguardanti avvenimenti delle province;

13) la recente destinazione di un vice direttore giornalista al potenziamento delle trasmissioni locali.

La concessionaria fa presente inoltre che nel 1964 i programmi regionali e locali hanno totalizzato quasi quindicimila ore di trasmissione e che, tenuto conto delle spese per la estensione della rete di collegamenti per telescrivente, per l'installazione dei nuovi impianti di telecinema, per l'assunzione di operatori cinematografici presso le redazioni locali, il totale delle spese per le trasmissioni giornalistiche risulta, di conseguenza, aumentato notevolmente negli ultimi tre anni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Russo.

DE MEO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere in base a quali disposizioni alcuni uffici provinciali del lavoro da qualche tempo abbiano sospeso la iscrizione nelle liste degli aspiranti al collocamento obbligatorio al lavoro di quei mutilati ed invalidi per servizio che, in attesa della concessione della pensione privilegiata ordinaria, chiedono detta iscrizione presentando l'estratto del referto medico collegiale, come prescritto dall'articolo 6, primo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'interrogante ritiene che, nell'adottare la limitazione di cui sopra, gli uffici provinciali del lavoro non abbiano tenuto presente che la dipendenza dell'invalidità da causa di servizio è sempre accertata dall'amministrazione cui l'invalido apparteneva, prima che l'interessato sia sottoposto a visita da parte della

commissione medica ospedaliera. Chiede, pertanto, se il Ministero del lavoro ritenga di ovviare a tale ingiusta procedura, dando gli opportuni chiarimenti ai propri uffici periferici. (12166)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12444, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 5473).

DE PASCALIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se si intenda accogliere la richiesta di ampliamento della riserva di caccia San Rocco sita nel territorio del comune di Arena Po (Pavia), avanzata in data 3 agosto 1964 dal direttore concessionario dottor Paolo Lombardi e fornita del parere favorevole del comitato provinciale caccia di Pavia.

Si fa presente che l'ampliamento interessa terreno di pertinenza idraulica demaniale, avuto in concessione per uso caccia con contratto decorrente dall'8 ottobre 1964 e che la riserva, nella sua estensione attuale, è danneggiata dalla costruzione della autostrada Piacenza-Torino, che, passando al centro, ne diminuisce la superficie di circa 10 ettari.

(12337)

RISPOSTA. — La domanda del signor Paolo Lombardi, intesa ad ottenere l'ampliamento della riserva di caccia San Rocco (Pavia :37), attualmente non può essere accolta in quanto nella provincia di Pavia è stato raggiunto il quinto del territorio riservabile come previsto dall'articolo 65 del testo unico delle norme sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Pertanto, non appena si renderà disponibile terreno riservabile, la domanda di che trattasi potrà essere presa in esame.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

DE ZAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere quanto il Governo intenda fare per impostare organicamente il problema dell'assistenza ai minorati psichici di ogni gradazione, il cui numero (pur non esistendo statistiche precise) è notevolmente elevato.

L'interrogante si permette far rilevare che l'istituzione, stabilita per legge di classi differenziali, risolve soltanto le esigenze dei soggetti tardivi o comunque facilmente recuperabili, mentre non prende in considerazione tutti coloro (che sono la grande maggioranza) la cui rieducazione o assistenza può essere

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

garantita da istituti speciali, fuori della cerchia familiare.

L'interrogante, altresì, ricorda che la legislazione della maggior parte dei paesi civili è, sotto ogni aspetto, più avanzata della nostra: in Olanda, in Inghilterra e nei paesi scandinavi è assicurato per legge un ciclo completo d'assistenza a tutti i minorati psichici recuperabili ed irrecuperabili in istituti speciali, finanziati dallo Stato, con l'impostazione della vita di famiglia; in Francia una legge del 1957 prevede la denuncia obbligatoria dei subnormali da parte delle famiglie, l'assistenza totale e il controllo degli istituti da parte di una commissione di specialisti; nell'U.R.S.S. i minorati psichici vengono assistiti per tutta la vita; negli Stati Uniti le forme di assistenza pubblica ai subnormali, già largamente sviluppate, hanno ottenuto un ulteriore impulso da un nuovo stanziamento di 200 miliardi di lire erogati da una legge del novembre 1964.

L'interrogante, rilevato:

a) che in Italia ci si limita a far ricorso alle iniziative assistenziali di enti privati, certamente benefiche ma sempre più insufficienti e inadeguate, eludendo un preciso dovere pubblico sancito dalla Costituzione;

b) che l'unico fondo cui possono far ricorso anche volentose iniziative private e quello esistente presso il Ministero della sanità sotto la denominazione generica di « fondo per le malattie sociali »; chiede se il Governo ritenga doveroso provvedere, con la necessaria urgenza, a risolvere un problema di sì alta rilevanza sociale. (4005)

RISPOSTA. — L'assistenza agli anormali psichici si svolge mediante una opera di diagnosi e cura ambulatoriale realizzata attraverso centri medico-psico-pedagogici ed un'opera di terapia e di recupero da attuarsi mediante istituti medico pedagogici, dove la diagnosi e la cura dei bambini è effettuata secondo i metodi della moderna psico-patologia e della psichiatria infantile.

A questo è da aggiungersi che l'assistenza educativa dei fanciulli minorati psichici è attuata a mezzo delle classi differenziali e delle scuole speciali; le prime sono istituite presso le scuole elementari pubbliche e sono destinate ad accogliere gli alunni che presentano soltanto lievi anomalie dell'intelligenza o del carattere; le seconde sono istituite presso enti od istituti che, dotati di vasta esperienza, collaborano con lo Stato nell'opera di assistenza dei minorati psichici.

Ciò premesso, si fa presente che allo stato attuale, un'apposita commissione interministeriale, incaricata di studiare la stesura di uno schema di disegno di legge concernente l'assistenza, la cura e la riabilitazione medico-sociale degli irregolari psichici in età evolutiva, esaminerà quei problemi di cui l'interrogante si rende interprete.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

DIETL. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — con riferimento alla ripartizione degli utili della lotteria *Italia* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1964, n. 1616, pubblicato recentemente sulla *Gazzetta ufficiale* — se sia intenzione del Governo regolamentare *ex novo* la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali.

Risulta, infatti, che sono non meno di 1083 gli enti, comitati, circoli, società, opere, asili, ricoveri, centri unioni, colonie, ecc., beneficianti degli utili della lotteria *Italia*. Risulta, poi, che manca qualsiasi criterio di qualche equa distribuzione per province. In provincia di Bolzano, per esempio, ne beneficiano solo due sodalizi (sodalizio cattolico italiano e centro culturale Gaetano Salverini) con percentuali, in aggiunta, modestissime di 0,066 per cento per sodalizio. Trattasi infine di sodalizi largamente sconosciuti.

L'interrogante chiede di sapere se, anche in vista dell'auspicata urgente regolamentazione *ex novo* della materia, sia intenzione del Governo considerare equamente le esigenze degli enti culturali, sociali, ecc., delle minoranze tedesche e ladine nonché slovene e francesi. (10608)

DIETL. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere l'ammontare degli utili della lotteria di Merano e la ripartizione di questi tra i vari enti; per sapere, in modo particolare, se e quali enti aventi sede in provincia di Bolzano beneficiano di questi utili e per quali percentuali ed importi. (10609)

RISPOSTA. — L'articolo 3 della legge 4 agosto 1956, n. 722, stabilisce che gli utili di ciascuna lotteria debbono essere devoluti ad enti con finalità sociali assistenziali o culturali da indicare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri del bilancio, delle finanze, dell'interno e del tesoro.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

Per garantire una scelta obiettiva degli enti beneficiari e per determinare le quote assegnate a ciascun ente in relazione alle finalità perseguite ed alla loro condizione finanziaria è stata costituita — con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 agosto 1961 — una apposita commissione interministeriale. Tale commissione vaglia le numerosissime istanze che pervengono ed individua le iniziative assistenziali, sociali o culturali, anche se a carattere locale, che appaiono maggiormente meritevoli di aiuto e di incoraggiamento, anche attraverso una apposita istruttoria per ciascuno degli enti richiedenti o segnalati.

Ciò premesso, poiché la sopra descritta procedura corrisponde a criteri di obiettività e di praticità non si ravvisa l'opportunità, per il momento, di regolamentare la materia in modo diverso.

Per quanto riguarda in particolare l'assegnazione delle quote della lotteria Italia agli enti indicati nella interrogazione n. 10608 si comunica che, seguendo scrupolosamente la predetta procedura, le istanze prodotte da enti costituiti tra le minoranze linguistiche, purché in possesso dei requisiti prescritti, formano oggetto di considerazione pari a quella riservata a tutti gli altri enti.

Per quanto si riferisce specificamente alla distribuzione degli utili della lotteria di Merano del 1964, si informa che tra gli enti beneficiari è stata inclusa l'azienda autonoma di soggiorno e cura di Merano alla quale è stata assegnata una quota di lire 76.410.910, pari al 35 per cento dell'ammontare complessivo degli utili della predetta lotteria da devolvere agli enti.

In proposito pare che si debba mettere in rilievo la consistenza della quota assegnata a detta azienda e come della assegnazione vengano a beneficiare indirettamente altri enti della provincia di Bolzano, anche per lo afflusso di visitatori richiamati nella provincia dalla manifestazione sportiva collegata alla lotteria di Merano.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SALIZZONI.

DI LEO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga opportuno istituire ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, una sezione di archivio di Stato a Sciacca (Salerno), tenuto conto della notevole distanza del comune dal capoluogo e considerato altresì che il recupero dei documenti

degli uffici amministrativi e giudiziari, compresi gli atti dell'archivio notarile di Sciacca, ammonterebbe ad oltre 20 mila volumi. Si eviterebbe altresì notevole disagio alle popolazioni di tutto il circondario che, per avere copia di un documento, devono raggiungere Agrigento che dista quasi 100 chilometri dalle rispettive sedi. (11890)

RISPOSTA. — La proposta di istituzione di una sezione di archivio di Stato a Sciacca è, allo stato, in fase di istruttoria presso questo Ministero che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, adotterà le proprie determinazioni in conformità al parere che dovrà essere espresso in merito dal consiglio superiore degli archivi.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

DI LEO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, dopo la costruzione della strada Cattolica Eraclea-Cianciana (Agrigento), si sono verificate numerose frane, che abbisognano di urgenti opere di consolidamento. L'interrogante si permette far presente che la funzionalità di tale arteria è di vitale interesse per le popolazioni della zona.

L'interrogante si permette far presente infine che si rende necessaria la bitumazione del primo tratto della strada da Cattolica Eraclea per chilometri 3. (11897)

RISPOSTA. — Quando già i lavori di costruzione della strada di che trattasi erano in fase di avanzata esecuzione, si sono incontrati tratti di terreno franoso, per il cui riassetamento occorre intervenire con costose e vaste opere, che mirino a consolidare l'intera falda, ch'è tuttora in continuo movimento franoso.

Non avendosi per altro più disponibilità di fondi, si è provveduto a chiudere l'appalto principale, facendo eseguire scavi d'alleggerimento ed opere di sistemazione superficiale, nei citati tratti in frana, per consentirvi il transito.

La sistemazione definitiva ed il completamento della strada potranno formare oggetto di un secondo lotto di lavori che è stato posto in evidenza per i futuri programmi che potranno essere predisposti in sede di attuazione della legge di proroga 26 giugno 1965, n. 717.

Il Ministro: PASTORE.

DI LEO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzo-*

giorno. — Per conoscere se ritenga necessario disporre un sopralluogo sulla strada Ribera-Cianciana (Agrigento) per accertare, nonostante l'apprezzabile impegno finanziario, le cause che hanno determinato, a lavori ultimati, la mancata funzionalità dell'arteria per le numerose frane che hanno asportato il manto viabile.

Per la funzionalità della strada si rendono necessari, in linea di urgenza, i seguenti lavori:

a) primo tratto: dall'innesto della strada con la statale 115 sino alla stazione di Magazzolo. Detto tratto con pavimentazione a *macadam* abbisogna di opere consistenti, nella costruzione di muri di sostegno e di drenaggio a monte tra la progressiva al chilometro 00 e 1100. Occorre inoltre procedere alla pavimentazione con conglomerato bituminoso;

b) secondo tratto: dalla stazione di Magazzolo alla statale 118 della lunghezza di chilometri 14. Occorre un ponte in corrispondenza del Vallone Intronato. Inoltre, in seguito alle piogge alluvionali della scorsa stagione invernale, si sono verificate numerose frane con asportazione del piano viabile.

A tal fine l'interrogante chiede di conoscere se già siano stati disposti gli opportuni provvedimenti. (11899)

RISPOSTA. — I lavori di costruzione della strada Ribera-Cianciana sono stati particolarmente laboriosi a causa delle difficoltà derivanti dalla natura dei terreni. Durante il corso dei lavori di costruzione della strada si è riscontrata, infatti, una natura particolarmente franosa dei terreni attraversati; ciò ha richiesto considerevoli opere di presidio e di sostegno del corpo stradale, in misura notevolmente maggiore di quanto previsto in sede di progettazione.

Per tali maggiori esigenze, che hanno impegnato totalmente lo stanziamento prefissato, non si è potuta completare l'opera: deve, infatti, ancora costruire il tratto terminale, lato Cianciana, ivi compreso il ponte sul Vallone Intronato, ed inoltre, sempre a causa della natura franosa dei terreni, dopo la chiusura dell'appalto si sono verificati nuovi danni in alcuni tratti della strada per i quali occorre intervenire con lavori di riparazione.

Tenuto conto di quanto esposto si è provveduto a tenere in evidenza il completamento della strada Ribera-Cianciana nei futuri programmi esecutivi, che saranno predisposti ai sensi della nuova legge 26 giugno 1965, n. 717.

Il Ministro: PASTORE.

DI LEO, GIGLIA E SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno venire incontro alle esigenze della numerosa popolazione scolastica dei comuni di Menfi, Santa Margherita Belice, Montevago, Sambuca di Sicilia e Caltabellotta (Agrigento), con la istituzione di una sezione staccata dell'istituto magistrale di Ribera del comune di Menfi, anche per una maggiore garanzia di serietà degli studi, attualmente seguiti presso scuole locali non controllate dal Ministero della pubblica istruzione. (12396)

RISPOSTA. — Non risulta pervenuta alcuna istanza circa l'apertura di una sezione staccata di istituto magistrale in Menfi. È mancata, pertanto, la possibilità di esaminare il caso in sede di nuove istituzioni attuate per l'anno 1965-66.

Il Ministro: GUI.

DI LORENZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per il grave atto di discriminazione attuato dal collocatore comunale di Cassibile (Siracusa), che, pur avendo ricevuto 39 domande di disoccupazione agricola per l'anno 1964, nei termini prescritti dalla legge, (ore 20 del 30 novembre 1964) ha omologato dette domande, in data 2 dicembre 1964, facendole così escludere dal diritto all'indennità di disoccupazione agricola.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che detto collocatore lavora, per tre giorni la settimana, negli uffici di collocamento di Siracusa e pertanto il rappresentante della I.N.C.A. non solo era già stato negli uffici di Cassibile per trovarlo, ma è dovuto andare a casa del collocatore per avere certezza di trovarlo alle ore 20 del 30 novembre 1964 con testimoni; che detto collocatore non rilasciò le relative regolari ricevute al momento della consegna per la buona fede del rappresentante dell'I.N.C.A.; che sono state accolte e omologate in giusta data le domande presentate dal rappresentante dell'I.N.A.S. (C.I.-S.L.), nipote del predetto collocatore; che pertanto 37 padri di famiglia (dei due mancanti uno non ha diritto e l'altro aveva presentato già altra domanda) si trovano esclusi dal diritto del percepimento dell'indennità solo per l'opera discriminatoria descritta, che non fa onore a questo ufficio e introduce norme che possono fare divenire problematica la permanenza di detto collocatore a Cassibile.

(12317)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati è risultato che la sera del 2 dicembre un incaricato dell'I.N.C.A. di Siracusa si è presentato al collocatore della sezione di Cassibile per consegnarli 39 domande con il relativo elenco nominativo in duplice copia — prodotte da altrettanti lavoratori agricoli per ottenere l'indennità di disoccupazione — ricevendo immediatamente per ricevuta una copia dell'elenco nominativo dei lavoratori richiedenti la prestazione. Lo stesso collocatore si è riservato di consegnare le regolari singole ricevute dopo aver provveduto alla elencazione delle domande stesse nel prescritto modulo E 6, inoltrato all'ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati il 3 dicembre 1964.

È risultato poi che l'I.N.A.S. (C.I.S.L.) ha fatto pervenire nei termini prescritti alla sezione di Cassibile le istanze di altri lavoratori assistiti dal predetto istituto, istanze che sono state regolarmente trasmesse all'ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati. Il predetto collocatore presta servizio per tre giorni la settimana presso la sezione del collocamento del capoluogo sia per il non rilevante carico funzionale della sezione di Cassibile, sia per la carenza di personale esistente presso l'ufficio di collocamento di Siracusa.

Si precisa, tuttavia, che nei giorni 30 novembre e 2 dicembre 1964 la sezione di Cassibile è rimasta aperta al pubblico durante il normale orario di ufficio.

Il Ministro: DELLE FAVE.

DI MAURO LUIGI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza:

a) dei motivi che hanno indotto la Federazione nazionale delle mutue artigiane a nominare commissario della cassa mutua provinciale degli artigiani di Caltanissetta, persona assolutamente inadatta al compito;

b) dell'operato del tutto arbitrario del commissario predetto nella gestione della mutua che ha provocato caduta di prestigio dell'ente e aggravio di spese e dei conseguenti contributi degli artigiani;

c) che, pur essendo trascorsi da lungo tempo i termini previsti dalla legge, il commissario in argomento non ha ancora provveduto a convocare l'assemblea dei delegati artigiani per procedere alla elezione del nuovo consiglio di amministrazione della mutua;

d) che sono in corso manovre poco pulite per assumere quale direttore della mutua predetta persona che non ne ha i titoli, forte-

mente discussa e notoriamente molto vicina agli ambienti mafiosi. (11710)

RISPOSTA. — La Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani ha fatto presente che avendo riscontrato a suo tempo gravi irregolarità nell'amministrazione della cassa mutua provinciale di Caltanissetta, ritenne necessario nominare, a norma dell'articolo 18 della legge 19 dicembre 1956, n. 1533, un commissario per normalizzare la gestione della cassa stessa. Il commissario prescelto per il titolo accademico e per la sua qualità di libero professionista, era in possesso di tutti i requisiti per poter assolvere al mandato.

La medesima federazione ha poi ritenuto di dover prolungare di tre mesi la gestione commissariale, in quanto il termine di sei mesi, entro cui il commissario avrebbe dovuto provvedere, a norma del succitato articolo 18, per la ricostituzione del consiglio di amministrazione della cassa, era risultato insufficiente per l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari per la normalizzazione della gestione e per la ricostruzione degli organi elettivi. La ricostituzione del consiglio di amministrazione è avvenuta, secondo il previsto procedimento elettorale, in data 30 giugno 1965:

Si fa presente, infine, che l'assunzione del direttore della cassa predetta deve avvenire per pubblico concorso, per titoli e per esami, come è previsto dall'articolo 5 del regolamento del personale delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, approvato con decreto interministeriale del 24 aprile 1963.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se ritenga necessario e urgente intervenire per porre fine alla scandalosa situazione determinata dall'A.N.I.C. al villaggio Macchitella di Gela (Caltanissetta). Il villaggio è costituito dalle abitazioni costruite per i propri dipendenti dall'A.N.I.C. che, profittando di ciò, ha fatto del villaggio stesso una specie di sezione staccata dello stabilimento. Infatti è proibito l'ingresso a chi non abita nel villaggio; tutti i servizi (pulizia, luce, sorveglianza, regolamentazione del traffico, ecc.) sono espletati da personale dell'A.N.I.C.; si è ostacolata la creazione della scuola elementare statale, opportuna anche per i figli dei contadini della zona, per realizzarne una privata riservata ai figli dei dipendenti dell'A.N.I.C.; si impedisce lo svolgimento, nel villaggio, di qualsiasi

attività democratica (creazione di sedi di partiti e sindacati, affissione di manifesti o distribuzione di volantini, assemblee di lavoratori, dibattiti, comizi, iniziative culturali, ecc).

Ai lavoratori ed alle loro famiglie, costretti a vivere in questa caserma, l'A.N.I.C. infine, impone alti, insostenibili prezzi per gli alloggi. (11714)

RISPOSTA. — Il complesso immobiliare, che l'A.N.I.C.-Gela ha realizzato in prossimità di Gela, per i lavoratori occupati nel proprio stabilimento petrolchimico, costituisce un nuovo quartiere destinato ad integrarsi, nel tempo, con la vicina città. La popolazione, residente in tale quartiere, collegato con il preesistente nucleo urbano mediante un pubblico servizio di trasporto, è costituita, prevalentemente, da siciliani e, in particolare, da gelesi.

L'ingresso al quartiere è completamente libero. Basti considerare, in proposito, che le zone verdi, la spiaggia prospiciente, le case ed i negozi gestiti da commercianti locali, sono abitualmente frequentati dagli abitanti di Gela.

È da considerare che i servizi di pulizia, luce, sorveglianza regolamentazione del traffico, ecc. sono espletati da personale dello A.N.I.C.

L'E.N.I. ha, infatti, precisato che quelli di pulizia e di giardinaggio sono stati affidati ad imprese specializzate che svolgono la loro attività anche in Gela. La sorveglianza notturna è stata, invece, commessa ad un istituto del ramo che esplica tale attività anche in Gela: una sola guardia giurata, dipendente dalla A.N.I.C. di Gela, presta servizio nel quartiere.

Non esiste, nell'ambito del complesso immobiliare costruito dall'A.N.I.C.-Gela, personale adibito alla regolamentazione del traffico. L'energia elettrica è fornita dall'« Enel » e viene distribuita attraverso una rete costruita, a suo tempo, dall'A.N.I.C. di Gela.

La necessità di dotare il quartiere di una scuola elementare è stata determinata esclusivamente dal fatto che una più vicina, situata nel rione di Capo Soprano, dista dal nuovo centro circa due chilometri. In tale situazione l'A.N.I.C. di Gela, per soddisfare le ovvie esigenze dei residenti nel quartiere, ha ritenuto di dover procedere direttamente alla costruzione di un edificio atto ad ospitarla.

Va, d'altra parte, assicurato che i lavoratori residenti nel quartiere, esercitano in piena libertà i loro diritti politici e sindacali. Essi, inoltre, possono ovviamente svolgere ogni legittima attività di carattere sociale e culturale.

L'affissione dei manifesti è disciplinata, come ovunque avviene, dalle norme previste in materia dal codice penale e dal regolamento di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda, infine, i canoni di locazione degli alloggi, l'« Enel » ha precisato che per un appartamento del tipo *standard*, composto di quattro vani cucina e servizi, è stato fissato un fitto mensile variabile dalle 10.500 alle 14.500 lire. È opportuno sottolineare che canoni di tale entità sono di gran lunga inferiori a quelli del mercato locale.

Il Ministro: Bo.

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del disservizio esistente all'Opera nazionale ciechi civili: le pratiche si trascinano per molti anni; alle sollecitazioni non si dà alcuna risposta; gli uffici regionali, praticamente, non funzionano.

Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché questo servizio di così notevole importanza sociale abbia una direzione più efficiente e risponda alle esigenze per cui è stato istituito. (11767)

RISPOSTA. — In dipendenza dell'applicazione della nuova legge sull'Opera nazionale ciechi civili (10 febbraio 1962, n. 66), dell'emanazione del nuovo regolamento (11 agosto 1963, n. 1329) e delle relative, necessarie modifiche legislative (legge 10 agosto 1964, n. 718) vi è stato effettivamente un certo ritardo nello svolgimento dell'attività dell'Opera ciechi, volta alla trasformazione dei vecchi assegni in pensione ed alla concessione di nuovi trattamenti pensionistici.

Ciò nonostante l'O.N.C.C. ha curato con la massima sollecitudine l'espletamento della propria attività istituzionale, come lo dimostrano i sottoelencati dati, dai quali emerge come il problema dell'arretrato sia avviato a soluzione:

a) domande di assegno pendenti al 31 dicembre 1962, 40.000; istanze riprodotte dopo l'entrata in vigore della legge n. 66, 7.000; totale domande presentate, 47.000; definite al 28 febbraio 1965, 19.000; pendenti al 28 febbraio 1965, 27.877;

b) domanda di pensione ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, presentate al 30 dicembre 1962, 10.041; nuove domande, 13.918; totale domande presentate, 23.959; decise, 1.600; pendenti al 28 febbraio 1965, 22.359;

c) ricorsi giacenti alla data del 31 dicembre 1962, 8.800; decisi, 4.091; giacenti al 28 febbraio 1965, 4.709.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

L'Opera ha sempre cercato di accelerare, per quanto possibile, le procedure per la concessione degli assegni e, quindi, di incrementare l'attività degli organi collegiali ordinari e straordinari previsti dalla legge. Si aggiunge che nei mesi di marzo, aprile e maggio 1965 sono state esaminate complessivamente dai comitati ordinario, straordinario e di revisione per la concessione di assegni e della pensione 4.374 domande, di cui 2.500 denitive.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza della disagiata situazione venutasi a creare fra i concessionari di auto pubbliche di Genova e di altre province a causa della mancata liquidazione delle somme loro dovute a titolo di rimborso parziale sulla tassa di fabbricazione sul carburante, come previsto dalla legge del 9 maggio 1950, n. 202, e successive modificazioni.

L'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno determinato tale situazione e quali provvedimenti intenda adottare per far cessare da parte degli organi statali questa inadempienza, che si trascina da circa un anno, disponendo per l'immediato saldo delle somme maturate ed il versamento delle rate future alle normali scadenze. (12329)

RISPOSTA. — Per l'anno finanziario 1965-66 è stato già provveduto all'accreditamento, in conto competenza e a favore degli intendenti di finanza, delle somme necessarie al rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina per autovetture di piazza di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1950. A favore dell'intendente di finanza di Genova sono state accreditate lire 50 milioni.

Per i residui passivi al 31 dicembre 1964, solo di recente è stato possibile ottenere la somma occorrente dal Ministero del tesoro ed è stato già provveduto ad emettere i relativi ordini di accreditamento a favore delle competenti intendenze, sodisfacendo integralmente le richieste, salvo per le intendenze di finanza di Roma, Milano e Genova per sopprimere le esigenze delle quali necessità un supplemento di fondi.

Il ritardo nei rimborsi lamentato anche dall'interrogante è conseguente all'entrata in vigore del decreto-legge 23 marzo 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, che ha aumentato l'imposta di fabbricazione sulla benzina e la corrispondente sovrimposta di confine da lire 8.850 a lire 10.685 per quintale, determinando di conseguenza l'insuffi-

cienza degli stanziamenti in bilancio per la causale di che trattasi.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

FABRI FRANCESCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui non si sia ancora provveduto alla classificazione tra le statali della strada provinciale, interessante le province di Padova, Treviso e Venezia, denominata Noalese, che congiunge Treviso a Padova, attraverso Scorzè Noale e Ponte di Brenta.

Tale arteria, che rappresenta il collegamento diretto fra i capoluoghi delle province di Padova e Treviso, percorsa da traffico intensissimo, è la più importante, fra quelle delle due province ricordate, che siano state comprese nel piano di statizzazione a suo tempo predisposto, e non si comprende come invece siano state classificate da tempo e assunte dall'« Anas » altre strade di importanza e traffico di gran lunga inferiore. (10557)

RISPOSTA. — La strada Noalese dell'estesa di chilometri 39+200, che interessa le province di Treviso-Venezia-Padova, è inclusa al n. 221 del piano generale delle strade da statizzare, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Alla classificazione delle strade comprese nel piano succitato, si procede, compatibilmente sempre con le disponibilità di bilancio, tenendo conto di quelle esigenze dell'intera rete nazionale che presentano carattere di assoluta priorità.

Il Ministro: MANCINI.

FERIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che i bandi di concorso per titoli di esami a 665 posti di preside nelle scuole medie, a 186 posti di direttore nelle scuole di avviamento commerciale e a 14 posti nelle scuole di avviamento industriale femminile, furono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 1° settembre 1962, n. 221, mentre la legge istitutiva della nuova scuola media è del 31 dicembre 1962; considerato che evidenti motivi di opportunità avrebbero consigliato di attendere la emanazione di tale legge prima di emanare i bandi di concorso di che trattasi; considerato che con il termine dell'anno scolastico 1965-66 tutte le scuole di avviamento cesseranno di funzionare per essere assorbite nella nuova scuola media; considerato, altresì, che il numero dei vincitori dei precitati concorsi, è di molto inferiore al numero delle presidenze

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

libere di scuola media — se intenda adottare provvedimenti affinché tutti i candidati risultati compresi nelle graduatorie cosiddette surrogatorie siano immessi nei ruoli dei presidi di scuola media con l'inizio dell'anno scolastico 1966-67. (11861)

RISPOSTA. — Il Ministero, pur tenendo conto che era all'esame del Parlamento la legge istitutiva della nuova scuola media, non ebbe la possibilità, dopo l'entrata in vigore della legge 25 maggio 1962, n. 545 (che ha ridotto l'anzianità di servizio per l'ammissione ai concorsi a posti di preside nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria) di differire ulteriormente la pubblicazione dei decreti ministeriali 13 luglio 1962 concernenti i bandi di concorso a 665 posti di preside nella scuola media, a 186 posti di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale e a 14 posti di direttore nelle scuole di avviamento a tipo industriale femminile.

Per ognuno dei predetti concorsi il numero dei posti è stato stabilito in base alla situazione degli organici di ciascun tipo di scuola, risultante alla data del 1° ottobre 1961. I decreti con i quali sono stati approvati gli atti delle commissioni giudicatrici e la graduatoria di merito e dei vincitori dei concorsi in parola sono in corso di registrazione.

Appena la Corte dei conti avrà restituiti registrati i decreti stessi, il Ministero si avvarrà della facoltà prevista dall'articolo 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e conferirà, oltre ai posti messi a concorso, i posti disponibili con riferimento all'ordine di graduatoria e nella misura del decimo calcolata su ogni singolo concorso.

In via amministrativa, pertanto, l'amministrazione non può disporre l'immissione nel ruolo dei presidi di tutti i candidati inclusi nelle graduatorie cosiddette di surrogazione, in quanto il relativo provvedimento risulterebbe illegittimo.

Il Ministro: GUI.

FERIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali utili annuali ricavi il commissariato della gioventù italiana da ciascuno degli immobili che il predetto commissariato possiede in provincia di Piacenza e quale somma abbia ricavato dalla vendita dell'ex sede della Gil, sempre nella predetta città. (12231)

RISPOSTA. — Il commissariato della gioventù italiana ricava dagli immobili che possiede in provincia di Piacenza, qui di seguito

elencati, gli utili a fianco di ciascuno di essi indicati:

Piacenza.

Barriera Genova, terreno proprietà vincolata a verde e impianti sportivi (piano regolatore);

metri quadrati 6.170-campo giochi in fitto all'«Enal» provinciale di Piacenza con canone annuo di lire 300.000;

metri quadrati 6.170-campo giochi in fitto al comune di Piacenza con canone annuo di lire 1.080.000.

Borgo Trebbia.

Edificio in corso di ripristino a cura e spese dello Stato in conto danni bellici senza reddito.

Bobbio.

Edificio inutilizzato perché in pessimo stato d'uso senza reddito.

San Giorgio Piacentino (frazione Montanaro).

Castello inutilizzato perché non idoneo per attività istituzionali senza reddito;

terreno annesso al castello metri quadrati 15.180 in fitto a Facchini Paolo con canone annuo di lire 110.000.

Dalla vendita dell'ex sede Gil di Piacenza, ceduta all'amministrazione provinciale locale con atto del 20 dicembre 1960, il commissariato ha ricavato la somma di lire 79.354.000.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

FERIOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, per assicurare ai consiglieri comunali la possibilità di espletare nelle migliori condizioni il mandato ricevuto, ritenga di doversi fare promotore delle iniziative necessarie a regolamentare l'accessibilità dei consiglieri stessi agli atti delle amministrazioni presso cui sono stati eletti.

Quanto sopra sia per sopperire all'attuale carenza di precise norme in materia, sia anche per evitare possibili abusi da parte degli organi preposti alle amministrazioni locali. (12234)

RISPOSTA. — Le funzioni dei consiglieri comunali sono esclusivamente inerenti all'attività cui è chiamato l'organo di cui fanno parte, nelle relative adunanze ordinarie e straordinarie: nelle stesse adunanze essi possono chiedere chiarimenti, presentare interrogazioni, mozioni ed avvalersi, comunque,

del potere di iniziativa di cui all'articolo 291 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Per consentire ai consiglieri comunali di svolgere con la necessaria informazione il loro mandato, il citato testo unico dispone, in particolare — all'articolo 292 — che, 24 ore prima della riunione, vengano depositati nella sala delle adunanze tutti i documenti necessari per l'esame dell'ordine del giorno.

Ciò posto è da rilevare che una illimitata possibilità dei consiglieri di prendere visione degli atti comunali, oltre che turbare il buon andamento dei servizi, contrasterebbe con il disposto dell'articolo 82 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297. Tale norma, infatti, rende responsabili il sindaco ed il segretario comunale della conservazione degli atti del comune e dispone che non si possano estrarre documenti dall'archivio senza ordine scritto del sindaco o della giunta municipale.

Si ritiene, in conseguenza, che la facoltà dei consiglieri comunali di prendere visione degli atti del comune trova già nella legislazione vigente un'adeguata disciplina e che, pertanto, non vi sia necessità di nuove norme in proposito.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

FERIOLI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se l'« Enel » abbia acquistato, per i propri uffici di Piacenza — a quanto sembra dalla società Esso — un appartamento di un palazzetto sito in quella città in piazzale dei Pontieri; e, in caso affermativo, per conoscere quale somma sia stata pagata per l'acquisto medesimo. (12236)

RISPOSTA. — L'esercizio distrettuale della Lombardia sud dell'« Enel », con sede in Piacenza, ha il compito di sovrintendere al servizio di distribuzione su un vasto territorio costituito prevalentemente dalle province di Cremona, Pavia e Piacenza di uniformi caratteristiche socio-economiche ben differenziate da quelle del restante territorio lombardo. Si è dovuto pertanto esaminare la possibilità di reperire in Piacenza i necessari locali ad uso ufficio nei quali sistemare la direzione dell'esercizio distrettuale con tutti i suoi servizi tecnici, commerciali, amministrativi e del personale.

Non esistendo in luogo altra proprietà dell'ente, ad eccezione dei ristretti locali occupati dalla locale zona di distribuzione, né presentando il mercato locale convenienti possibilità di concretare idonee affittanze, si è reperito uno stabile in corso di costruzione da parte della società Esso *standard*, stabile ori-

ginariamente destinato ad abitazioni, ma agevolmente adattabile per una utilizzazione ad uso uffici e che per la sua particolare ubicazione in zona centrale e per le caratteristiche costruttive ben si prestava allo scopo.

L'edificio comprende 5 piani fuori terra oltre al piano terreno ed un seminterrato utile per sistemarvi i servizi generali dello stabile del quale l'« Enel » ha acquistato la disponibilità pressoché totale con una superficie lorda coperta di 7.064 metri quadrati nei piani sopra terra e di 1.463 metri quadri nel seminterrato, mentre alla società Esso è stata lasciata, quale condomino, una piccola porzione pari a metri quadri 532.

La decisione di acquisto è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell'« Enel » per l'importo complessivo di 827 milioni ad edificio ultimato.

Il Ministro: LAMI STARNUTI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il motivo, per cui è stato ridotto a 0,25 il punteggio attribuito ai corsi culturali indetti dal Ministero della pubblica istruzione e dallo stesso Ministero già valutati punti 0,50 nelle graduatorie per incarichi e supplenze.

Se il Ministero ritenga che le disposizioni applicative della legge del 24 giugno 1964, n. 538, emanate con fonogramma ministeriale del 27 luglio 1964, n. 58804/268, a tutti i provveditori agli studi, correggendo la precedente ordinanza ministeriale per gli incarichi e supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1964-65 e rendendo pertanto incerta e caduta una norma già ritenuta valida dagli interessati, abbiano aumentato il già grave stato di disagio e di confusione in cui versa la categoria degli insegnanti elementari non di ruolo e, con essi, la scuola di Stato. (8337)

RISPOSTA. — L'attribuzione, ai fini della formazione delle graduatorie degli aspiranti agli incarichi e alle supplenze nelle scuole elementari, di punti 0,25 ai certificati rilasciati a conclusione dei corsi di cultura è stata prevista dalle più recenti ordinanze ministeriali, in quanto si è ritenuto opportuno uniformare la valutazione dei predetti titoli — cui precedentemente erano attribuiti punti 0,50 — a quella degli stessi titoli operata per i concorsi magistrali.

In ordine alla seconda questione, si fa presente che le innovazioni — alle quali l'interrogante si riferisce — in materia di benefici a favore dei profughi sono state introdotte

nelle predette ordinanze a seguito della legge 24 giugno 1964, n. 538.

Ai sensi della citata legge le disposizioni ministeriali hanno, infatti, previsto per i profughi il beneficio della riserva dei posti, secondo le modalità fissate dalla legge per gli invalidi per fatti di guerra. Inoltre, in relazione a tale assimilazione della categoria dei profughi e quella degli invalidi per fatti di guerra, sono stati ridotti i punti, da attribuire alla qualifica di profugo in sede di formazione delle predette graduatorie, da 12 a 3, quanti, cioè, ne sono attribuiti agli invalidi per fatti di guerra.

Il Ministro: GUI

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di dover disporre in via amministrativa che i consigli di amministrazione degli istituti professionali si uniformino, nella valutazione dei titoli degli insegnanti da includere nelle graduatorie per gli incarichi e le supplenze, ai sottosegnati criteri:

a) qualora un aspirante abbia prestato servizio in un istituto diverso da quello in cui presenta domanda, purché ciò avvenga per lo stesso insegnamento, la valutazione dei titoli avverrà sulla base della tabella di valutazione preparata dal consiglio di amministrazione, alla pari con l'insegnamento prestato nell'istituto;

b) l'insegnamento prestato nei corsi preparatori, in applicazione di tutte le leggi e disposizioni vigenti, ha la stessa validità e riceverà la stessa valutazione dell'insegnamento prestato nei corsi di qualifica;

c) la continuità di servizio, anche se pluriennale presso un istituto od istituti ad indirizzo specifico, non può essere considerata titolo indispensabile ai fini dell'inclusione in graduatoria. (10524)

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, la determinazione dei titoli e dei requisiti ritenuti idonei ad attestare il possesso, da parte degli aspiranti, della necessaria capacità culturale, didattica e professionale, nonché l'adozione dei criteri, in base ai quali sono formate le graduatorie per gli incarichi e le supplenze negli istituti professionali, sono attribuite alla competenza dei consigli di amministrazione, che provvedono a tali adempimenti con propria deliberazione.

Nondimeno, il Ministero, al fine di evitare alcune evidenti discordanze rilevate fra istituti professionali dello stesso tipo, ha emanato

due circolari del 2 aprile 1964, n. 130, e del 27 marzo 1965, n. 142.

Non si può, per altro, convenire sull'opportunità di valutare alla stessa stregua l'insegnamento dei corsi preparatori e quello impartito nei corsi di qualifica, in quanto trattasi d'insegnamenti di diverso livello.

Per quanto attiene al punto c) non è risultato che il titolo di studio richiesto per l'inclusione nelle graduatorie sia stato considerato solo se congiunto a un periodo di servizio.

Il Ministero, per altro, con la richiamata circolare del 27 marzo 1965, n. 142, ha rilevato l'esigenza che i consigli di amministrazione degli istituti professionali « chiariscano convenientemente i motivi per i quali si richiedono alcuni titoli e determinati requisiti per il conferimento degli incarichi e giustifichino i criteri fissati per la formazione delle graduatorie ».

Non si è mancato, infine, di richiamare l'attenzione sulla necessità di una più ampia motivazione, quando i requisiti e i criteri stabiliti si discostino dalle norme generali che regolano la materia degli incarichi per tutti gli altri tipi di scuole.

Il Ministro: GUI.

FIUMANÒ. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere quali misure si ripropongano di adottare nel tentativo di salvare dalla definitiva chiusura la fabbrica Bauhaus di Locri (Reggio Calabria), industria di arredamenti che occupa varie decine di operai in una zona, dove il fenomeno della disoccupazione e dell'emigrazione conseguente è abbastanza vistoso.

L'interrogante è dell'opinione che non si può passivamente assistere a fatti del genere come quello denunciato, altrimenti si corre il rischio che programmi ambiziosi e impegni solenni di Governo, come quelli dell'industrializzazione e della rinascita del mezzogiorno, vengano considerati dall'opinione pubblica parole e promesse vane. (11248)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11237, del deputato Bova, pubblicata a pag. 5476).

FIUMANÒ. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se ritenga opportuno far riprendere la pratica per il prolungamento della strada Mirto-Ferraro, in territorio del comune di Siderno, fino all'abitato di Ferraro e

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

per la congiunzione con quella della contrada Pirgo del comune di Grotteria (Reggio Calabria). (11858)

RISPOSTA. — Per la costruzione della strada Mirto-Ferraro, già da tempo ultimata, la Cassa per il mezzogiorno ha impegnato oltre 80 milioni. Quanto al richiesto prolungamento della strada sino alla contrada Pirgo, non è possibile fornire, allo stato attuale, alcun affidamento, in quanto la recente legge 26 giugno 1965, n. 717, ha inteso deferire gli interventi di carattere esclusivamente locale alla competenza dell'amministrazione ordinaria dello Stato.

Ove tuttavia tale zona venisse riconosciuta caratterizzata da particolare depressione (articolo 7, lettera c) della citata legge n. 717), la Cassa potrebbe nondimeno essere autorizzata ad intervenire per la realizzazione della anzidetta opera, che può effettivamente concorrere al potenziamento e all'ammodernamento dei servizi civili della zona medesima.

Il Ministro: PASTORE.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire nei confronti della prefettura di Reggio Calabria, per evitare che sia perpetrata una evidente vendetta politica nei confronti del consigliere comunale Teodoro Anastasi, dichiarato decaduto, in data 2 giugno 1965, da parte della maggioranza consiliare di Rizziconi.

L'interrogante fa presente, fra l'altro, che l'assenza da tre sedute non può opporsi, in quanto dovrebbe trattarsi di assenza da una intera sessione consiliare, in considerazione che diverse sono le condizioni per la decadenza da consigliere rispetto a quella per la decadenza da assessore.

Ma l'argomentazione della maggioranza non si basa neanche su condizioni veritorie, in quanto il consigliere Anastasi risulterebbe assente dalla seconda, terza e quarta seduta del consiglio, ma non si è tenuto conto che la seconda e terza seduta sono andate deserte, la prima per l'assenza dei gruppi P.S.D.I., D.C., P.S.I., e la seconda per l'assenza totale dei consiglieri in carica.

In verità, si vorrebbe dare una lezione al consigliere Anastasi perché ha ritenuto dimettersi dal gruppo P.S.D.I. e passare all'opposizione. (11860)

RISPOSTA. — Con deliberazione in data 2 giugno 1965, n. 7, il consiglio comunale di Rizziconi, con 10 voti favorevoli e 9 contrari su 19 presenti, ha dichiarato la decadenza

dalla carica di consigliere comunale del signor Anastasi Teodoro perché « reiteratamente assentatosi dalle sedute del civico consesso, e comunque in numero superiore al minimo fissato dalla vigente legge comunale e provinciale ».

Avverso la predetta deliberazione, il consigliere Anastasi ha prodotto nuova istanza con la quale — nel far presente che egli si è assentato da una sola seduta consiliare valida, oltre che da due sedute andate deserte per l'assenza di tutti indistintamente i consiglieri comunali in carica — ha chiesto l'annullamento della deliberazione stessa perché adottata in violazione dell'articolo 289 del testo unico del 1915, che al primo comma prevede la decadenza dei consiglieri quando non intervengano, senza giustificati motivi, ad una intera sessione ordinaria.

La prefettura di Reggio Calabria, riconosciuta l'illegittimità della anzidetta deliberazione consiliare, perché adottata in violazione della cennata disposizione, ne ha disposto lo annullamento.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

FIUMANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere: se corrisponda a verità la grave notizia che le spoglie dei caduti dell'ultima guerra in Jugoslavia ed Albania giacciono in abbandono in un magazzino di Ancona; quali misure intendano adottare per rendere degna e definitiva sistemazione alle suddette spoglie dei caduti. (12380)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12285, del deputato Bologna, pubblicata a pag. 5475).

FODERARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui i titolari di pensioni della Cassa marinara, amministrati — come tante altre categorie — dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, siano stati per il passato esclusi dalle disposizioni di aumento delle pensioni di vecchiaia.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se i lamentati criteri discriminatori nei confronti della gente del mare saranno adottati anche nella riforma pensionistica, che trovasi in avanzata fase di studio, nonché nella erogazione straordinaria, recentemente disposta per i pensionati I.N.P.S., di una mensilità di pensione in conto miglioramenti avvenire.

(9139)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

RISPOSTA. — Il Governo non ha mancato di considerare ogni possibilità per risolvere la questione delle pensioni marittime.

Com'è noto, le pensioni della gente di mare, inquadrate in un sistema previdenziale autonomo rispetto a quello delle assicurazioni sociali, non hanno beneficiato dei recenti miglioramenti concessi alla generalità dei pensionati. Di conseguenza, si è determinata, a danno dei pensionati marittimi, una disparità di trattamento che, per le particolari benemeritenze di questi lavoratori, costretti ad una vita di durissimo lavoro, ha dei riflessi che anche l'opinione pubblica avverte distintamente.

Di fronte a questa situazione sta l'esistenza di un forte passivo nella gestione del sistema previdenziale autonomo, passivo che può ben considerarsi destinato a cronicità per talune caratteristiche peculiari del sistema stesso.

Sin dall'epoca della sua assunzione in carica, il ministro della marina mercantile aveva chiaramente avvertito gli aspetti sociali del problema e l'indifferibilità di una sua soluzione anche attraverso un provvedimento-ponte atto a soddisfare esigenze improrogabili ed ebbe modo di esprimere varie volte nel passato il proprio atteggiamento al riguardo, in sede di dichiarazioni sia dianzi al Parlamento sia alla stampa.

Le organizzazioni dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro manifestarono, però, un atteggiamento contrario alla prosecuzione dell'iter del provvedimento che era stato predisposto per venire incontro a quelle improcrastinabili esigenze sociali, nell'attesa di una definitiva soluzione del problema della previdenza marinara nel suo complesso.

Si desidera a tal punto ricordare che nello scorso aprile il Governo, in considerazione del particolare stato di disagio della categoria, decideva di corrispondere ai marittimi in pensione una mensilità straordinaria. Tale mensilità è stata successivamente erogata non appena le Camere hanno approvato la relativa proposta di legge presentata dai senatori Salari e Macaggi.

Nuovi studi sono stati nel frattempo avviati per la revisione dell'attuale sistema pensionistico: è stata a tal uopo stabilita la nomina di un'apposita commissione con la partecipazione anche di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi e dell'armamento.

Il ministro confida che il problema esaminato in tale sede con serenità e obiettività,

possa finalmente trovare una equa quanto rapida soluzione.

Il Ministro della marina mercantile:
SPAGNOLLI.

FODERARO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se siano a conoscenza dell'incresciosa situazione che ha portato alla chiusura dell'industria d'arredamento Bauhaus di Locri, (Reggio Calabria), che era fonte di lavoro per varie decine di operai e relativi nuclei familiari.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se, di fronte al significativo episodio delle maestranze di detta industria che hanno spontaneamente rinunciato alle proprie competenze, per far sopravvivere l'azienda, siano stati esperiti — da parte degli organi competenti e preposti ai problemi industriali del Mezzogiorno e al credito alle industrie meridionali — tutti i possibili tentativi per salvare *in extremis* l'industria Bauhaus la cui chiusura ha accresciuto la disoccupazione ed il disagio in una zona particolarmente depressa, suscitando profonda impressione anche nell'opinione pubblica, di cui si è fatta eco anche la stampa nazionale. (11086)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11237, del deputato Bova, pubblicata a pag. 5476).

FODERARO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per la valorizzazione della località « Fago del soldato » del comune di Celico (Cosenza), attraente zona turistica della Sila grande, priva tuttora dei conforti basilari (acqua, luce, rete fognante) e preclusa quindi alle correnti turistiche ed allo sviluppo commerciale della zona.

L'interrogante fa presente che l'Opera per la valorizzazione Sila ha approntato da tempo i progetti riguardanti le infrastrutture ritenute necessarie per la ridente località. (12268)

RISPOSTA. — Allo stato attuale non è possibile fornire concreti affidamenti circa i provvedimenti che la Cassa intende adottare per valorizzare turisticamente la località « Fago del soldato » del comune di Celico (Cosenza), non essendo stati ancora individuati, ai sensi dell'articolo 30 della recente legge 26 giugno 1965, n. 717, i comprensori di sviluppo turistico in cui avrà luogo l'intervento della Cas-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

sa. La delimitazione dei comprensori stessi, sarà effettuata, ai sensi del predetto articolo, in sede di piano di coordinamento, sulla base di proposte formulate da una apposita commissione nominata con decreto del ministro della Cassa per il Mezzogiorno, di concerto con il ministro del turismo e dello spettacolo.

Si assicura, comunque, che la segnalazione sarà tenuta nel dovuto conto al momento opportuno, nella sede competente.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga di disporre la riattivazione dell'agenzia temporanea, in località Terme di Caronte nel comune di Sambiasse (Catanzaro).

L'interrogante si permette far presente che tale località meta di numerosi gruppi di lavoratori, bisognosi delle cure termali, è assolutamente priva di collegamento telefonico e postale, ed è tuttavia l'unica della provincia verso cui si possano effettuare cure termali.

Ciò costringe, quindi, spesso a rinunciare al periodo curativo, per affrontare il quale si è costretti a dirigersi ad altre fonti, dislocate in altre regioni, venendosi così a ledere il diritto della popolazione di una delle più depresse regioni d'Italia: la Calabria. (12269)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione n. 7242 venne comunicato che l'agenzia temporanea di Bagni di Sambiasse (Catanzaro) durante il periodo del suo funzionamento (9 luglio-31 ottobre 1963,) svolse un'attività di ir rilevante consistenza, compiendo un numero scarsissimo di operazioni valutabili in media a poco più di mezza ora lavorativa giornaliera.

Fu nell'occasione comunicato che in mancanza di elementi positivi, nuovi rispetto alla situazione della precedente stagione, non era stato possibile accogliere la richiesta di riapertura dell'ufficio in questione per il 1964.

Poiché la situazione non ha subito modifiche, nemmeno per quest'anno si è potuto addivenire all'invocato provvedimento.

È stato comunque fatto presente alla direzione delle Terme, che qualora lo avesse ritenuto opportuno, avrebbe potuto chiedere di assicurare i servizi postali nell'ambito del proprio stabilimento mediante un recapito in concessione, come del resto da tempo hanno fatto i seguenti stabilimenti: Nuove Terme di Castellammare di Stabia (Napoli); Bormio Bagni (Sondrio); Recoaro Terme Fonti (Vi-

cenza); Grand Hotel Terme di Castoreale Terme (Messina) Grotta Giusti Monsummano Terme (Pistoia).

Detta direzione, però, non ha ritenuto a tutt'oggi di chiedere in concessione un recapito postale.

Per quanto concerne il collegamento telefonico, si informa che fin dal 26 giugno 1964, in detta località è funzionante un posto telefonico pubblico che esplica anche il servizio fonotelegrafico.

Il Ministro: RUSSO.

FRANCHI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere se intendano rispettivamente intervenire perché siano sospese le intimazioni di sfratto notificate in data 22 giugno 1965 dal comune di Palmanova (Udine) a famiglie di operai, pensionati e piccoli artigiani della città che dovrebbero, cosa assolutamente inattuabile, abbandonare il 31 luglio l'immobile « ex infermeria quadrupedi » del demanio militare, che occupano dal 1945-1946, e perché il comune di Palmanova direttamente o a mezzo di altri enti possa provvedere, prima che diventi esecutivo lo sfratto, alla adeguata sistemazione delle citate famiglie. (12177)

RISPOSTA. — L'area sulla quale sorge lo immobile denominato « ex infermeria quadrupedi », situata nel comune di Palmanova, è destinata ad accogliere l'erigenda casa del soldato.

Questa amministrazione, per poter iniziare i lavori del primo lotto della progettata costruzione, interessò nello scorso anno il comune di Palmanova affinché provvedesse a far sgomberare, entro il 31 dicembre 1965, solo un'ala del predetto immobile destinato ad essere gradualmente demolito.

L'amministrazione comunale ha ritenuto di fissare al 31 luglio 1965 il termine per lo sgombero dell'ala in questione, ma già entro tale data l'edificio era stato spontaneamente abbandonato da una parte degli occupanti. Sicché attualmente solo per due famiglie mancherebbe la possibilità di sistemarsi nella parte dello stabile non richiesta per il momento da questa amministrazione, e per esse il comune si sta interessando per una loro sistemazione.

Il Ministero dell'interno, comunque, ha già provveduto ad interessare il Ministero dei lavori pubblici affinché venga disposta la costruzione nel comune di Palmanova di sedici alloggi popolari destinati ad accogliere

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

le famiglie già ospitate nei locali dell'ex infermeria quadrupedi.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

FRANCHI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se intendano di dovere intervenire d'urgenza ed in via definitiva nella grave questione sorta presso la S.A.C.I. di Torviscosa (Udine), dove autotreni e carri ferroviari sono in sosta in grande numero, carichi di legname importato e da utilizzarsi per la fabbricazione della cellulosa, che la S.A.I.C.I. non intende sdoganare in quanto, creando una grottesca situazione particolarmente riprovevole in un momento di congiuntura, da dogana intende imporre diritti doganali non in base ad una sua valutazione sul valore che forse non tiene conto del fatto che, se effettivamente quel legname avesse il valore attribuitogli, la crisi che travaglia il settore sarebbe molto più grave e per conoscere se non si ritenga necessario operare in modo che fatti del genere, nati forse soltanto da esibizionistica iniziativa, ma capaci di creare un serio turbamento alla attività produttiva non abbiano comunque a ripetersi quanto meno nei modi testé manifestabisi. (12179)

RISPOSTA. — La contestazione sorta tra la ditta S.A.I.C.I. e la dogana di Torviscosa in materia di determinazione del valore imponibile ai fini dell'applicazione dell'I.G.E., deve ormai considerarsi definitiva, avendo la ditta accettato il valore stabilito dalla dogana.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

FRANCO RAFFAELE, LEVI ARIAN GIORGINA, BERNETIC MARIA e LIZZERO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire affinché sia revocata la sospensione di un giorno inflitta agli studenti dell'istituto professionale statale Ceriani di Monfalcone (Gorizia) per aver manifestato, attraverso l'astensione dalle lezioni, la loro insoddisfazione per il fatto che manca tuttora la legge istitutiva della istruzione professionale, non è giuridicamente riconosciuto il diploma di qualifica rilasciato da detti istituti ed è precluso l'accesso agli alunni agli studi di grado superiore.

Le agitazioni degli studenti degli istituti professionali statali, che recentemente hanno avuto luogo in ogni regione del paese, dovrebbero spronare il Governo a provvedere con urgenza alla risoluzione del grave problema, che interessa ampiamente anche il

mondo del lavoro, invece di far ricorso a misure disciplinari per fatti che sono stati provocati dal persistente disinteresse del Governo stesso. (10611)

RISPOSTA. — Il motivo per cui gli alunni dell'istituto professionale per l'industria e lo artigianato di Monfalcone si sono astenuti dalle lezioni nei giorni 25 e 26 febbraio 1965 riguardava, secondo quanto essi hanno precisato, il riconoscimento giuridico dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali.

Al riguardo si osserva che un apposito disegno di legge, predisposto ai fini di tale riconoscimento, era allora in avanzata fase di esame da parte del Parlamento: di ciò il Ministero aveva dato notizia attraverso un comunicato alla stampa, del quale, per altro, il preside del predetto istituto aveva reso edotti gli alunni prima della loro astensione dalle lezioni.

Comunque, si fa presente che la sanzione disciplinare nei confronti dei predetti alunni è stata irrogata dal collegio dei professori, ai sensi delle norme contenute nel capo III del vigente regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti d'istruzione secondaria, norme che, tra l'altro, considerano il carattere collettivo delle mancanze come elemento che può aggravare le relative sanzioni.

Per altro, il predetto organo, nell'esercizio dello specifico potere ad esso attribuito dalle menzionate norme, ha ritenuto di contenere entro ristretti limiti la sanzione. Al riguardo, si precisa che essa è stata determinata con riferimento alla lettera c) dell'articolo 19 del citato regolamento, la quale prevede la sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni; inoltre, è stata inflitta nel secondo trimestre e non ha, pertanto, avuto dannose conseguenze sugli scrutini.

Per quanto, poi, attiene ai rilievi circa i provvedimenti da adottare per la soluzione dei vari problemi del settore dell'istruzione professionale, si premette che, com'è noto, a seguito della richiamata iniziativa legislativa, la legge 21 aprile 1965, n. 449 ha riconosciuto, con taluni limiti e condizioni, la validità dei diplomi rilasciati dagli istituti professionali per l'accesso ai pubblici impieghi.

In relazione alla legge n. 449, il Ministero viene, ora, per parte sua, adoperandosi per una sollecita conclusione degli adempimenti che la stessa legge prevede, in particolare, ai fini del riconoscimento dei predetti diplomi per l'ammissione alle carriere di concetto.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

La tutela giuridica dei diplomi medesimi nel campo dei rapporti contrattuali di lavoro è, inoltre, prevista, com'è noto, da un apposito disegno di legge, attualmente all'esame del Senato (atto n. 1331).

Infine, si fa presente che è stato predisposto ed è attualmente all'esame delle varie amministrazioni interessate uno schema di disegno di legge inteso ad un organico riordnamento del predetto settore.

Il Ministro: GUI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda fornire precise disposizioni ai propri organi periferici in ordine alla procedura da seguire nell'applicazione dell'articolo 6, comma secondo, della legge 15 settembre 1964, n. 756.

L'interrogante fa presente che, in mancanza di dette disposizioni, gli ispettorati non intendono procedere alla convocazione delle parti.

Conseguentemente rimangono inevase le richieste d'intervento, soprattutto in ordine alla introduzione di macchine sui poderi agricoli. (11595)

RISPOSTA. — I dipendenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, a norma dell'articolo 6 comma secondo della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono chiamati ad esprimere, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, un parere inteso, evidentemente, a comporre contrasti di interessi tra le parti e a costituire una base di giudizio tecnico in sede giurisdizionale, nell'eventualità che, per l'eliminazione del contratto stesso, fosse adita l'autorità giudiziaria.

È bene evidente, che, nell'esercizio di tale potere, gli ispettorati procederanno a tutti quegli accertamenti che essi ritengano necessari per formulare il proprio parere, non escluso quello della audizione delle parti.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda venire incontro alle richieste degli uffici della azienda di Stato per i servizi telefonici del nord Italia e, in particolare, di quelli di Venezia, Padova e Trieste particolarmente deficitari di personale.

Per quanto riguarda l'ufficio di Venezia, fin dal marzo 1965, sono state richieste 24 nuove unità, senza le quali il personale in servizio — oltre ad essere sottoposto ad orar]

gravosi — non potrà fruire delle libertà settimanali ed infrasettimanali.

L'interrogante chiede quindi solleciti provvedimenti in grado di eliminare gli inconvenienti sopra lamentati, anche in considerazione del fatto che l'entrata in funzione della teleselezione non avverrà a breve scadenza. (11730)

RISPOSTA. — L'azienda di Stato per i servizi telefonici sta provvedendo ad una accurata indagine per stabilire, anche in relazione alla prossima attivazione di circuiti in teleselezione da Mestre, da Padova e da Trieste verso altre località, l'assegno del personale di commutazione necessario ad assicurare un normale svolgimento del servizio.

Tuttavia, per fronteggiare le immediate ed urgenti esigenze è stato già provveduto ad inviare presso gli uffici di Mestre e Trieste personale in missione; mentre per l'ufficio di Padova non è apparso necessario un analogo provvedimento in quanto si è ritenuto che le unità attualmente addette alla commutazione siano sufficienti.

Appena sarà ultimata l'indagine di cui sopra si provvederà, se del caso, a rivedere l'assegno del personale.

Il Ministro: Russo.

GAGLIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, in occasione del 50° anniversario della storica data del 24 maggio 1915, intendano disporre gli ultimi definitivi stanziamenti per completare il tempio votivo del lido di Venezia.

L'interrogante fa presente che l'opera, sorta nel 1920 quale santuario di riconoscenza per la salvezza di Venezia, nonché per accogliere i caduti della prima guerra mondiale, è ancora in gran parte incompleta e che lo stesso Papa Giovanni XXIII ebbe a sollecitare i veneziani e gli italiani a condurla a termine. (12103)

RISPOSTA. — La procedura di perfezionamento dell'atto di donazione alla amministrazione militare del tempio votivo del lido di Venezia da parte della curia patriarcale di quella città è giunta solo in questi giorni alla sua fase finale.

Quanto prima, pertanto, potranno essere iniziati i lavori di sistemazione del tempio votivo, nel quale per altro, in relazione alla ultimazione in corso del grande sacrario di Bari, dove troveranno sepoltura caduti di tutte le regioni d'Italia, verranno definitivamente

inumate le salme dei caduti dell'ultima guerra che già si trovano *in loco*.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

GERBINO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se, essendo a conoscenza dei deliberati della Cassa per il mezzogiorno relativi al discusso problema della gestione del grande acquedotto dell'Alcantara, li condivide o se piuttosto li ritenga lesivi, in linea di fatto, degli interessi dei comuni interessati, e, in linea di diritto, ancor più gravemente lesivi del dettato costituzionale, che garantisce una ben determinata sfera di autonomia dei comuni medesimi.

In effetti, da una nota dell'Ente acquedotti siciliani (del 5 aprile 1965, n. 9641-A), indirizzata al comune di Messina, si è venuto a conoscere che la Cassa per il mezzogiorno ha subordinato l'appalto dei lavori del quarto e ultimo lotto di detto acquedotto all'affidamento della relativa gestione da parte del comune all'E.A.S.; come pure non si è provveduto alla costruzione delle diramazioni per la alimentazione delle reti idriche interne dei comuni minori della riviera jonica della provincia di Messina, in quanto anche a detti comuni è stato richiesto il medesimo passaggio di gestione; problema rimasto impregiudicato, nelle dichiarate intenzioni della Cassa, anche dopo che è stato disposto, in via eccezionale, l'inizio dei lavori del quarto lotto.

Per conoscere ancora se ritenga che i criteri, solitamente seguiti dalla Cassa nel subordinare la esecuzione di acquedotti in Sicilia alla cessione dell'E.A.S. della relativa gestione da parte dei comuni interessati, e ciò al fine di assicurare una gestione tecnicamente adeguata degli impianti, possano trovare applicazione nel caso dell'acquedotto dell'Alcantara, tenendo presente che: 1) il comune di Messina per suo conto, come pure il consorzio esistente tra i comuni interessati, in numero di 20, sono in grado di garantire una gestione tecnicamente adeguata delle opere realizzate; 2) tutti gli enti locali interessati (comuni e amministrazione provinciale) hanno manifestato la più ferma opposizione alle decisioni della Cassa; 3) questa indiscriminata estensione della competenza dell'E.A.S. a tutti gli acquedotti della Sicilia non può trovare giustificazione alcuna nella legge istitutiva di detto ente, che non gli attribuisce per nulla tali prerogative, né nelle stesse leggi istitutive della Cassa che non prevedono nulla di simile.

Per sapere, inoltre, se ritenga che una semplice prudenziale prassi amministrativa, instaurata dalla Cassa e applicata in particolari casi che la possono giustificare, come per i piccoli comuni privi di una adeguata attrezzatura tecnica, possa trasformarsi in un dettato imperativo universalmente applicabile, e pertanto gravemente lesivo della autonomia degli enti locali, in considerazione anche del fatto che lo stesso disegno di legge n. 2242, che tende a garantire un assai discutibile allargamento di competenza dell'E.A.S. a danno dei comuni siciliani, trova un limite nei confronti di quei comuni che siano riuniti o si riuniscano in consorzio (il consorzio tra i comuni per l'acquedotto dell'Alcantara esiste da oltre dieci anni), e ciò al fine di un minimo di salvaguardia delle attribuzioni istituzionali dei comuni. (11614)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno, al fine di non ritardare la esecuzione dei lavori di costruzione del quarto lotto dello acquedotto dell'Alcantara, ha autorizzato lo appalto dei lavori in attesa del perfezionamento degli accordi che dovranno stipularsi fra l'E.A.S. ed il comune di Messina per il rifornimento dell'acqua ai serbatoi comunali, fermo restando che la gestione dell'opera verrà affidata all'E.A.S.

D'altra parte, anche l'appalto delle diramazioni per il rifornimento idrico degli altri numerosi abitati che saranno approvvigionati dall'intero complesso dell'Alcantara verrà subordinato al trasferimento all'E.A.S. degli impianti preesistenti solo nei casi in cui non sia riconosciuta la sperimentata capacità dei comuni a provvedere direttamente e non sussistano ragionevoli difficoltà per il trasferimento della gestione delle opere comunali esistenti.

Qualora dovessero sussistere, invece, tali condizioni impedienti sarà riservata all'E.A.S. la gestione delle sole opere di adduzione fino ai serbatoi e conseguentemente sarà prescritto l'impiego da parte dei comuni di rimborsare all'E.A.S. le spese per tale gestione, in attesa dell'eventuale trasferimento delle opere comunali all'E.A.S. con la procedura stabilita dalla legge 19 giugno 1942, n. 24.

Tali prescrizioni, adottate dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, fanno seguito ad analoghe direttive, seguite nel passato per l'E.A.S. (come per lo E.A.A.P. che opera in Puglia e Lucania e per l'E.S.A.F. che opera in Sardegna), intese ad affidare la costruzione e la successiva gestione delle opere costruite dalla Cassa ai

detti enti in applicazione delle leggi istitutive ed in particolare in applicazione della legge 19 gennaio 1942, n. 24, che prescrive anche il trasferimento all'E.A.S. degli impianti idrici comunali, comprese le reti di distribuzione.

Si rileva, per altro, che le deliberazioni adottate dalla Cassa, in applicazione delle citate disposizioni di legge, non sono discriminatorie ed escludono ogni contrasto con le autonomie comunali, sia perché esse sono generali e uniformi per tutte le regioni dove esistono enti apposti per la gestione degli acquedotti, sia perché la gestione centralizzata degli acquedotti risponde ad imprescindibili esigenze tecniche, amministrative ed economiche già riconosciute su vasta scala per gli impianti di energia elettrica.

Le esperienze fatte in Italia ed anche all'estero dimostrano che è assurdo pretendere che singole gestioni, in specie se condotte da piccoli comuni, assicurino la capacità tecnica, amministrativa ed economica necessaria per l'organizzazione e la predisposizione delle necessarie garanzie di conservazione, sicurezza ed igiene degli impianti.

Per quanto, poi, riguarda il caso del consorzio idrico dei comuni della riviera jonica, nella provincia di Messina, bisogna tener presente che non può essere sufficiente la mera costituzione formale di un consorzio per l'affidamento ad esso della gestione delle opere, ma è necessario che se ne accerti in concreto il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica ed amministrativa che assicuri la soddisfacente manutenzione delle opere che vedono l'impegno di ingenti somme di pubblico denaro.

Il Ministro: PASTORE.

GIOMO E BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sulla situazione di disagio e di turbamento creatasi fra i professori delle scuole medie statali, specialmente insegnanti di lettere, a seguito dei trasferimenti imposti dalle revisioni di organico in corso disposte dal Ministero della pubblica istruzione in attuazione della riforma della scuola media unica. Nonostante la sospensione, permane il pericolo che insegnanti anziani (anche con 30 anni di servizio) ed in numero rilevante siano spostati inopinatamente, se non fuori del comune di residenza, come assicura il Ministero, in sedi sgradite e disagiate.

Permane inoltre l'avvilente spettacolo di insegnanti di ruolo costretti a mendicare una sede in quanto il Ministero non ha pubblicato mai, pur avendone il tempo, la situazione

organica generale delle scuole medie come risultante dalla istituzione della scuola media unica. (9770)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 9387, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 5472).

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno evitare, per l'anno scolastico 1965-66, il grave disorientamento didattico ed il non meno grave disagio economico conseguenti al trasferimento forzoso dei docenti della scuola media da un istituto all'altro, utilizzando i professori che non intendessero produrre domanda di trasferimento per il doposcuola previsto dalla legge del 31 dicembre 1962, n. 1959, nonché per le supplenze dei colleghi assenti; autorizzando altresì il comando negli istituti medi superiori per quei docenti che ne facciano domanda; accelerando infine le operazioni di nomina dei vincitori dei concorsi a posti di preside di scuola media banditi nel 1962 e ciò mediante l'applicazione delle norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1963, n. 2064. (9981)

RISPOSTA. — La situazione degli insegnanti delle scuole medie che risultano in soprannumero rispetto ai nuovi organici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, è stata definita con l'emanazione della circolare del 15 aprile 1965, n. 173.

Detta circolare prevede l'utilizzazione dei docenti in soprannumero nelle stesse scuole di titolarità ovvero, a richiesta degli interessati, nelle classi di collegamento e nei bienni di scuole secondarie di secondo grado, sempreché gli interessati non desiderino espressamente essere assegnati d'ufficio ad altre scuole medie dello stesso comune di titolarità, nelle quali vi siano cattedre disponibili.

Per quanto riguarda il concorso a preside della scuola media, s'informa che il decreto con il quale sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice e la graduatoria di merito e dei vincitori è in corso di registrazione.

Il Ministro: GUI.

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro dell'Industria e Commercio.* — Per conoscere i motivi del mancato intervento, attraverso la Cassa per il mezzogiorno e gli istituti preposti al finanzia-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

mento delle attività private, a favore della *Bauhaus*, moderna industria di arredamento già corrente in Locri (Reggio Calabria), che è stata costretta a chiudere, nonostante le maestranze della stessa, pur di farla sopravvivere, avessero, per oltre due mesi, rinunciato alle proprie spettanze. (11343)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11237, del deputato Bova pubblicata a pag. 5476).

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali esiste ancora, dopo più di 20 anni dalla sua istituzione, la commissione interministeriale per la formazione e la ricostituzione degli atti di morte dei militari e civili caduti in guerra. Per sapere:

a) perché alla segreteria di tale commissione sia addetto un ufficiale superiore dello esercito, nonostante la legge istitutiva prescriva tassativamente che alla segreteria stessa possono essere addetti soltanto funzionari civili e militari di grado non superiore al IX;

b) perché gli atti deliberativi di detta commissione risultino controfirmati tutti e sempre, in qualità di segretario della commissione stessa, da un ufficiale subalterno della aeronautica, nonostante la legge istitutiva non preveda la attribuzione di tale carica ad un funzionario addetto alla segreteria e la Corte dei conti abbia ritenuto che la funzione di segretario debba essere affidata di volta in volta, in sede di adunanza, ad uno dei componenti la commissione. (11579)

RISPOSTA. — La commissione interministeriale per la formazione e la ricostituzione degli atti di morte dei militari e civili caduti in guerra ha tuttora in corso di istruzione alcune centinaia di pratiche; è stata intanto disposta un'indagine per accertare l'entità numerica delle pratiche in istruttoria presso le varie amministrazioni, in modo da poter fare delle attendibili previsioni in ordine alla ulteriore protrazione dei lavori della commissione suddetta. L'ufficiale superiore cui fa riferimento l'interrogante non fa parte della segreteria della commissione, ma è a disposizione della stessa, quale elemento particolarmente esperto.

Quanto alla controfirma degli atti, in qualità di segretario, da parte di un ufficiale inferiore, è da rilevare che, nulla al riguardo prescrivendo il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, istitutivo della commissione, secondo la prassi, a tale adempimento provvede l'ufficiale capo della segreteria. La Corte

dei conti nel 1959 ebbe, in effetti, a rilevare che le funzioni certificatrici avrebbero dovuto essere devolute al membro meno anziano della commissione, ma l'eccezione dell'organo di controllo poté essere superata nella considerazione del fatto che solo il capo dell'ufficio segreteria assiste con continuità a tutte le sedute della commissione e conosce l'esatta definizione di ogni pratica.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

GOLINELLI E VIANELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che la popolazione scolastica, in diminuzione in alcuni comuni per la forte emigrazione da tempo in atto, è complessivamente in aumento nella provincia di Venezia per i forti incrementi specie a Mestre e zone vicine — le ragioni che hanno indotto il provveditore agli studi di Venezia a sopprimere in questi giorni 41 posti di scuola elementare per il prossimo anno scolastico, riducibili a 23 ove si accolga l'interpretazione del provveditore circa i 17 posti di classi speciali nel senso di considerarli in organico. (10158)

RISPOSTA. — A seguito della diminuzione della popolazione scolastica in alcune località della provincia di Venezia e dell'incremento verificatosi invece, in altri comuni della stessa provincia, il provveditorato agli studi ha provveduto a sopprimere 92 posti e ad istituirne contemporaneamente 69 in località diverse.

Tuttavia, a seguito di riesame della situazione effettuato con l'intervento di un ispettorato ministeriale inviato sul posto, i 23 posti dei quali era rimasta sospesa l'utilizzazione sono stati inclusi nell'elenco di quelli messi a trasferimento.

Pertanto, in provincia di Venezia, non si è verificata una riduzione dei posti in organico bensì una loro diversa distribuzione.

Il Ministro: GUI.

GORRERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che i sindaci degli Appennini parmensi dei comuni di Tizzano, Langhirano, Corniglio, Neviano Arduini, Palanzano e Monchio delle Corti, chiedono che le manovre di esercitazione di tiro a proietto, che si ripetono da anni in quei territori, siano in futuro dislocate in zone meno popolate e in terre di minore interesse agricolo, commerciale e turistico.

Sapendo che le esercitazioni a tiro si svolgono anche di notte, le popolazioni locali de-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

vono evacuare dai paesi stessi per ragioni di sicurezza; dette esercitazioni provocano la chiusura di strade comunali e provinciali, procurano disagi non indifferenti anche nel campo della scuola — specie le elementari — ed, in particolare, al turismo.

L'interrogante chiede pure l'esame dei notevoli danni materiali e di disagio che dette esercitazioni hanno determinato in quelle zone, e chiede pure un giusto indennizzo per le famiglie danneggiate. (12309)

RISPOSTA. — Il volume delle esercitazioni militari in Val d'Enza e in Val di Parma è stato da tempo notevolmente ridotto. Nel corrente anno, infatti, è stata utilizzata per tiri di artiglieria la sola Val di Parma, limitatamente al periodo 25 maggio-15 giugno, per un complesso di cinque giornate di fuoco e sei in bianco, con un solo tiro notturno.

Gli inconvenienti lamentati dai sindaci dei comuni della zona hanno formato oggetto di attento esame da parte delle autorità militari locali che hanno posto in essere ogni accorgimento per assicurare l'incolumità della popolazione, per ridurre i disagi della stessa e per provvedere con immediatezza alle operazioni di accertamento e di liquidazione dei danni e dei pregiudizi economici provocati dalla cennata attività addestrativa.

Altre iniziative sono allo studio per ridurre ancora il disagio delle popolazioni nelle zone in parola, che, per la generale scarsa disponibilità di aree idonee, non possono essere del tutto escluse dalla utilizzazione a fini addestrativi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GRAZIOSI, MALFATTI FRANCO, DE LEONARDIS, FRACASSI, LOMBARDI RUGGERO E SEMERARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi che hanno spinto i dirigenti della R.A.I.-TV a sopprimere la trasmissione *TV degli agricoltori* del giovedì, che aveva per finalità primaria l'istruzione professionale degli agricoltori e la segnalazione dell'andamento dei mercati zootecnici che si svolgono in tutto il paese.

Gli interroganti chiedono di conoscere come il Governo intenda conciliare l'azione che si vuole intraprendere attraverso il piano programmatico per rendere competitiva la agricoltura e la zootecnica italiana di fronte agli altri *partner* della Comunità europea, con la soppressione di una rubrica, i cui scopi erano appunto quelli di aggiornare le categorie rurali sui più impellenti problemi tecnici del momento. (12062)

GRAZIOSI, DE LEONARDIS, MALFATTI FRANCO, FRACASSI, SEMERARO E LOMBARDI RUGGERO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda intraprendere un'azione presso gli organi competenti al fine di ripristinare la soppressa *TV degli agricoltori* del giovedì, che certamente contribuiva all'aggiornamento ed all'informazione tecnica delle categorie rurali.

Agli interroganti pare indispensabile un intervento del ministro dell'agricoltura, specie di fronte al progresso agricolo degli altri cinque paesi membri della Comunità europea, tanto più se si tiene presente che l'Italia per prima aveva effettuato in Europa trasmissioni televisive per gli agricoltori. (12063)

RISPOSTA. — La R.A.I. è venuta nella determinazione di sostituire (non di sopprimere) la rubrica televisiva dedicata agli agricoltori anche a seguito delle segnalazioni ricevute da varie parti d'Italia dagli stessi interessati, i quali consideravano ormai superati i criteri di organizzazione della trasmissione.

La *TV degli agricoltori* si fondava, infatti, sull'arida cronaca di avvenimenti riguardanti l'agricoltura italiana, ma non ne approfondiva i singoli, gravi problemi, dei quali interessa agli agricoltori seguire lo svolgimento e la soluzione.

Tale è, invece, lo scopo della nuova rubrica *Quattro stagioni* che va in onda, come la precedente, il giovedì, alle ore 19,50, e che intende offrire la più esauriente trattazione dei disparati problemi riguardanti le varie categorie di agricoltori, magari anche con richiami ad altri interessanti argomenti, quali — ad esempio — quello dei consumi alimentari, che ottiene una udienza più larga presso il pubblico dei telespettatori.

La R.A.I. ha fatto rilevare, inoltre, che la nuova rubrica, il cui sottotitolo è appunto *settimanale della produzione agricola e dei consumi alimentari*, è dedicata per il 50 per cento a servizi che hanno il fine di richiamare l'attenzione degli agricoltori sui progressi realizzati nel campo della produzione e sulle moderne tecniche di coltivazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: RUSSO.

GRAZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere o suggerire all'autorità prefettizia dopo il tornado abbattutosi il 1° luglio 1965

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

sul comune di Cerano (Novara), che ha distrutto oltre 300 abitazioni, molte delle quali ormai inabitabili. (12144)

RISPOSTA. — Nel richiamare quanto il Governo ebbe a comunicare alla Camera dei deputati, nella seduta del 9 luglio 1965, in sede di discussione di interpellanze e interrogazioni su analogo argomento, si fa preente in particolare che il nubifragio abbattutosi il 1° luglio 1965 su Cerano causò l'asportazione del tetto a circa cento case, mentre altri 300 fabbricati furono parzialmente lesionati.

Subirono danni anche le colture agricole (circa mille pioppi d'alto fusto furono abbattuti) ed alcune opere pubbliche (il campo sportivo comunale e l'asilo infantile Enrico Bezzoli).

L'azione di soccorso, prontamente effettuata dai vigili del fuoco, dalla forza pubblica e dai servizi tecnici, consentì di far sgomberare le macerie, ristabilire le linee elettriche, ed alleviare le conseguenze del sinistro; le famiglie rimaste senza tetto furono provvisoriamente sistemate a cura della amministrazione comunale.

Questo Ministero ha posto a disposizione del prefetto di Novara un contributo straordinario di lire due milioni per sopperire alle necessità delle famiglie sinistrate e un contributo di lire 500 mila per la riparazione degli edifici pubblici colpiti. Presso l'amministrazione comunale è stata costituita una commissione per accertare l'effettivo stato di bisogno delle famiglie sinistrate tra le quali ripartire i fondi assistenziali disponibili.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura ha prestato assistenza ai coltivatori danneggiati, invitando i proprietari di case rurali e relative dipendenze colpite a presentare domanda di contributo in conto capitale per la ricostruzione e il ripristino degli immobili ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454.

L'amministrazione provinciale ha stanziato un contributo di lire un milione a favore del comune di Cerano perché provveda a ripartirlo tra gli agricoltori maggiormente danneggiati in condizioni di bisogno.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

GREGGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali iniziative nel campo scolastico il Governo intenda assumere o promuovere perché la scuola italiana celebri nel modo più degno e più fruttuoso il VII centenario della nascita di Dante Alighieri. (11339)

RISPOSTA. — Le iniziative per la celebrazione nella scuola del VII centenario della nascita di Dante Alighieri sono state stabilite con la circolare ministeriale del 4 maggio 1965.

Il Ministro: GUI.

GREGGI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia secondo la quale l'I.R.I. avrebbe in progetto di realizzazione al chilometro 22 della via Pontina nei pressi di Roma, il primo « centro sperimentale siderurgico italiano ».

L'interrogante, mentre ritiene che l'iniziativa sia indubbiamente di notevole interesse, chiede di sapere per quale ragione la iniziativa stessa (del costo dichiarato di sette miliardi e capace di dare lavoro a 600 persone) dovrebbe essere realizzata in una zona più satura di sviluppo industriale, e praticamente alle porte di Roma, realizzandosi così da parte di un ente statale un fortissimo incentivo non ad uno sviluppo equilibrato del Mezzogiorno ed in particolare della regione laziale, ma un incentivo destinato ad accentuare i gravissimi squilibri che — soprattutto da qualche anno — si stanno verificando tra la zona industriale Roma-Latina, concentrata appunto nei primi chilometri della via Pontina e tutto il resto del Lazio.

In particolare si gradirebbe conoscere se i competenti organi governativi e dell'I.R.I. riterrebbero opportuno prendere in considerazione la proposta di realizzare detto centro ad esempio nei pressi di Civitavecchia (Roma), (subito a nord della città ove è in stato di avanzata costruzione l'autostrada Roma-Civitavecchia) oppure nella zona di Orte (oggi fortemente depressa, servita dall'autostrada e non lontana da Terni), o comunque in qualsiasi altra zona del Lazio scelta tra le moltissime, in via di rapido e pauroso spopolamento. (11765)

RISPOSTA. — Il centro sperimentale metallurgico, da insediare in località Castel Romano, nel territorio del comune di Roma, è costituito da una società per azioni, nella quale il pacchetto di maggioranza è in possesso di enti a partecipazione statale (I.R.I.) ed alcune sue finanziarie, tra cui la Finsider con il 55 per cento, mentre quote di minoranza sono detenute da importanti aziende private del ramo metallurgico e metalmeccanico, quali Fiat, Falck, Redaelli.

La scelta dell'area per il suddetto centro, la cui progettazione è ora entrata nella fase

finale, mentre sono stati terminati alcuni lavori preliminari sul terreno ed altri sono in avanzata esecuzione, è stata determinata dalla necessità di poter fare coincidere, quanto più possibile, tale insediamento con il campo di azione degli enti e delle società che partecipano al finanziamento dell'iniziativa, tenendo, per altro, presenti i benefici derivanti dalla legislazione speciale per il Mezzogiorno.

Con tale ubicazione, si sono resi possibili, per il centro, rapidi e agevoli collegamenti con gli istituti universitari, con gli organismi di documentazione e con gli enti che si occupano della ricerca scientifica e tecnologica.

In particolare, per quanto riguarda la necessità di far fronte ai continui rapporti con analoghi complessi, si precisa che detta zona è perfettamente collegata con le reti stradali, autostradali, ferroviarie e con gli aeroporti.

Si fa presente, infine, che l'acquisizione del terreno, sufficiente sia alle necessità di primo impianto sia a quelle derivanti dalle prevedibili esigenze di ampliamento dei prossimi 10-15 anni, si è potuta effettuare a condizioni estremamente convenienti.

Il Ministro dell'industria e del commercio: LAMI STARNUTI.

GREGGI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere in quale modo si concilino le pressoché unanimi e negative valutazioni della stampa sul recente *festival* cinematografico di Cannes (che sarebbe stato caratterizzato da noia ed infinite delusioni) con il fatto che la televisione italiana abbia dedicato ogni sera a questo *festival*, di limitato interesse nazionale, molti minuti dello stesso *Telegiornale*, tentando evidentemente di imporre a milioni di telespettatori italiani un avvenimento di interesse indubbiamente limitato, e collaborando anche per questa via a rafforzare l'atmosfera mitica ed assolutamente sproporzionata, che, per evidenti interessi, si cerca ogni giorno di più di insinuare e consolidare presso l'opinione pubblica italiana, nei riguardi del cinema.

In ogni caso l'interrogante chiede di sapere se i responsabili del *Telegiornale* abbiano precisi criteri ai quali attenersi nel proporzionamento delle varie notizie nell'inserimento stesso, e con tanto peso, di certe notizie nel telegiornale. (11911)

RISPOSTA. — La R.A.I., interessata in proposito, ha precisato che al *festival* cinematografico di Cannes, che, insieme con quello di Venezia, è uno dei più importanti in campo internazionale, il *Telegiornale* ha dedicato

quest'anno lo stesso spazio degli anni precedenti, assai inferiore — in proporzione — a quello dedicato dalla stampa quotidiana all'avvenimento stesso.

Dopo aver fatto rilevare che i servizi televisivi in argomento contenevano semplici notizie di cronaca, senza alcuno scopo propagandistico, la concessionaria aggiunge che soltanto quattro di essi sono apparsi nelle edizioni delle ore 20,30 — cioè quelle di maggiore ascolto — del *Telegiornale*, mentre gli altri sono stati inclusi nelle edizioni della notte.

La R.A.I. ha infine fatto presente che i redattori del *Telegiornale* si attengono per la scelta delle notizie e per l'ampiezza dei servizi a criteri giornalistici, determinati dalla rilevanza dell'avvenimento in campo nazionale e internazionale.

Il Ministro: RUSSO.

GREGGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponda a verità la notizia apparsa sulla stampa provinciale di Siena per la quale un povero parroco di campagna che dal 25 giugno 1964 ha preso possesso della parrocchia di san Niccolò a Bibbiano (Siena), parrocchia notevolmente molto povera, non abbia potuto ottenere ancora la liquidazione della sua congrua, venendo così a trovarsi in gravissime difficoltà, sia per la sua funzione sia personali.

L'interrogante gradirebbe in ogni caso avere assicurazione di un doveroso e sollecito disbrigo della pratica. (12246)

RISPOSTA. — Il sacerdote Aulo Giubbolini, il quale già fruisce da tempo dell'assegno supplementare di congrua e per spese di culto quale parroco di san Michele in Borgatello di Colle Val d'Elsa, ha chiesto, con istanza presentata alla prefettura di Siena il 27 marzo 1965 e pervenuta a questo Ministero il 9 aprile 1965, la liquidazione degli analoghi assegni anche per l'altra parrocchia di san Niccolò in Bibbiano, in forza dell'unione delle due parrocchie avvenuta con provvedimento ecclesiastico del 1° giugno 1964 riconosciuto civilmente il 24 gennaio 1965.

I nuovi assegni gli sono stati liquidati con decreto ministeriale del 29 aprile 1965 che, dopo la registrazione alla Corte dei conti, avvenuta il 12 giugno 1965, è stato trasmesso al prefetto per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

GREGGI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mez-*

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

zogiorno. — Per avere notizie in merito al problema, del quale si sta ampiamente interessando anche la stampa nazionale, della tutela delle acque e dell'ambiente della località di Ninfa (Latina).

In particolare, l'interrogante gradirebbe avere assicurazione che le ricerche e gli allacciamenti necessari per il rifornimento idrico del comune e della provincia di Latina, non colpiscano una località tanto interessante e di tanto grande valore turistico, ma possano servirsi di altre sorgenti, che pure esistono nella zona dei monti Lepini. (12291)

RISPOSTA. — Sono già intercorsi contatti e scambi di vedute tra la Cassa per il mezzogiorno e la soprintendenza ai monumenti per il Lazio.

È unanime l'intendimento di evitare qualsiasi soluzione che possa pregiudicare lo stato di conservazione delle condizioni ambientali della località di Ninfa.

Gli studi e le indagini geologiche, attualmente eseguite nella zona da parte della Cassa, tendono appunto ad accertare in che limiti le acque ivi esistenti possano, senza turbativa per l'ambiente, essere captate in profondità, al fine di risolvere il gravissimo problema della normalizzazione idrica di numerosi comuni della provincia di Latina, ivi compreso lo stesso capoluogo.

Ogni eventuale ulteriore azione, conseguenziale ai risultati di tali indagini, sarà preliminarmente concordata con la competente soprintendenza.

Il Ministro: PASTORE.

GUARIENTO, MIOTTI CARLI AMALIA E BERTOLDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se nella sua veste di presidente del Comitato dei ministri per l'Ente nazionale per l'energia elettrica ritenga di accogliere le ripetute istanze del comune di Piazzola del Brenta (Padova) e della sua popolazione intese ad ottenere un migliore servizio di distribuzione dell'energia elettrica, attualmente fornita dalla società iustifico e canapificio di Piazzola.

Ritengono gli interroganti che alle presenti legittime insistenze si potrebbe andare incontro col passaggio all'« Enel » della predetta azienda e pertanto chiedono di sapere se ci siano gravi motivi che non permettano il richiesto provvedimento. (11875)

RISPOSTA. — L'impresa elettrica della Società iustifico e canapificio di Piazzola sul Brenta è stata esonerata dal trasferimento al-

l'« Enel » ai sensi dell'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Infatti l'energia occorrente alla società per soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicitati dalla società stessa, supera il 70 per cento richiesto dalla norma predetta ai fini dell'esonero.

La società esercita anche l'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Piazzola sul Brenta.

Tale attività ha determinato ripetuti interventi di autorità locali a causa del persistente disservizio con cui viene disimpegnata. La società interessata ha per altro reso noto che un progetto per il potenziamento è stato presentato sin dall'inizio del 1965 al comune di Piazzola sul Brenta, le cui autorità, invitate a discuterne l'attuazione, hanno ritenuto di procrastinare gli incontri che avrebbero dovuto condurre ad una sollecita esecuzione del progetto.

Premesso quanto sopra, si comunica che la pratica relativa alla impresa in argomento è attualmente in istruttoria per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, che prevede il trasferimento all'« Enel » degli impianti di distribuzione degli autoproduttori esonerati, a meno che non risulti applicabile nei loro confronti anche l'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e l'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452.

Il Ministro dell'industria e del commercio: LAMI STARNUTI.

GUARRA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il commissario al consorzio di bonifica del Vallo di Diano (Salerno), ad assumere tecnici e legali che comportano spese tali da indurre l'ente a raddoppiare i canoni di bonifica e se ritenga opportuno richiamare il suddetto commissario ad attenersi ai specifici compiti demandatigli dal Ministero. (11970)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11961, del deputato Amendola Pietro, pubblicata a pag. 5461).

GUERRIERI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga doveroso ricordare, con l'emissione di un'apposita serie di francobolli, il cinquantesimo anniversario dell'entrata dell'Italia nella guerra 1915-18.

Detta emissione, di nessun aggravio di spesa per lo Stato, rammentando e rappresentando gli episodi più salienti della guerra vittoriosa, testimonianza del valore del soldato italiano, contribuirebbe a dare un più significativo e più popolare rilievo alla celebrazione della storica ricorrenza. (11844)

RISPOSTA. — Si concorda pienamente con il pensiero dell'interrogante, che sia doveroso ricordare con celebrazioni filateliche la guerra che, mercè l'abnegazione, il valore e l'eroismo del soldato italiano cui va imperitura la riconoscenza nazionale, portò a compimento il processo dell'indipendenza e della unità nazionale, iniziato nel lontano 1848. Si osserva però che appare più idoneo a solennizzare l'avvenimento ricordarne la conclusione vittoriosa.

Ed è per tale considerazione che il Governo non ha ritenuto di commemorare la ricorrenza del 24 maggio, proponendosi invece di dare solenne celebrazione allo storico periodo nel 1968 e cioè nel cinquantesimo anniversario della vittoria.

Pertanto nel 1968, affinché le celebrazioni filateliche possano assumere, anche sotto l'aspetto esteriore, rilievo adeguato alla importanza dell'evento, questo Ministero si ripromette di procedere ad emissioni di fattura di gran pregio, oltre che di alto significato documentario, indicendo per la compilazione dei bozzetti una gara a carattere nazionale, per avere la possibilità di operare una migliore selezione.

In tal senso sono orientate anche le amministrazioni postali degli altri paesi intervenuti nel conflitto, le quali, a quanto risulta, non hanno emesso francobolli a ricordo della entrata in guerra.

Il Ministro: Russo.

GUERRINI GIORGIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

1) se risponda a verità la notizia che il Ministero degli affari esteri, tramite l'ufficio contenzioso diplomatico, ha effettuato un'inchiesta presso l'Istituto italiano per l'Africa e, in caso affermativo, quali siano i risultati dell'inchiesta stessa;

2) se risponda a verità la notizia che gli ambasciatori dei paesi africani con rappresentanza diplomatica a Roma, in una riunione tenuta a Bruxelles, avrebbero deciso di non aderire alla giornata dell'Africa indetta dall'Istituto italiano per l'Africa per il 25 maggio 1965 (come infatti è avvenuto);

3) se sia vero che nell'ultima riunione del consiglio centrale dell'istituto la deliberazione di rinnovare le cariche sociali fu assunta in violazione dell'articolo 23 dello statuto, in presenza di un numero di componenti insufficiente a deliberare;

4) quali furono i motivi per cui nei giorni 14 e 15 maggio 1965 i dipendenti dell'istituto scesero in sciopero;

5) quali sono i motivi per i quali l'onorevole Del Vescovo ha rassegnato le dimissioni da membro del consiglio di amministrazione;

6) se risponda a verità la notizia che il ministro degli affari esteri si proporrebbe di erogare all'Istituto italiano per l'Africa la somma di lire 20 milioni quale contributo per la costruzione di un edificio in Calabria. (11607)

RISPOSTA. — Si può dare senz'altro risposta negativa all'interrogativo di cui al n. 1 dell'interrogazione. Il Ministero degli affari esteri, cioè, non ha effettuato alcuna inchiesta presso l'Istituto italiano per l'Africa. Come è noto, compete al Ministero, in forza della legge 15 marzo 1956, n. 154, un generale potere di vigilanza sull'istituto. Esulano però da tale generale potere circostanze interne dell'istituto stesso quali quelle che avrebbero determinato lo sciopero dei dipendenti dell'istituto nei giorni 14 e 15 maggio 1965. Infatti, giuste comunicazioni successive ai giorni predetti, si è potuto constatare l'esistenza di dissensi fra il sindacato lavoratori dell'istituto e il presidente dell'ente stesso riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale. L'appianamento di tali dissensi è stato poi raggiunto a seguito della costituzione presso l'istituto, su proposta del presidente, accettata dagli organi sindacali, di una commissione per lo studio del trattamento giuridico ed economico del personale.

Del pari, con riferimento al punto 5 della interrogazione, si osserva che non può rientrare nei poteri di vigilanza del Ministero un sindacato sui motivi per i quali singoli membri del consiglio dell'istituto possono indursi a rassegnare le dimissioni. Ciò detto in linea generale, si aggiunge che le ragioni che determinarono le dimissioni dell'onorevole Del Vescovo non furono, per quanto risulta, connesse con il funzionamento dell'istituto.

Eguale risposta negativa si può dare agli interrogativi di cui ai punti 2) e 6): non risulta che gli ambasciatori dei paesi africani accreditati a Roma abbiano deciso di non aderire alla giornata che è stata celebrata il

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

22 giugno 1965 con la consueta partecipazione di tutte le rappresentanze diplomatiche dei paesi africani in Roma.

È pure destituita di ogni fondamento la notizia secondo cui il Ministero degli affari esteri si proporrebbe la erogazione di contributi all'Istituto italiano per l'Africa per la costruzione di un edificio in Calabria.

Per quanto concerne infine la rinnovazione delle cariche sociali dell'Istituto italiano per l'Africa (punto 3) dell'interrogazione), si osserva che né dalla legge 15 marzo 1956, n. 154, già citata, né dallo statuto vigente dell'istituto, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 aprile 1947, n. 1880, il consiglio centrale dell'istituto risulta aver competenza in proposito.

Vanno viceversa applicati al riguardo gli articoli 12, 18 e 19 dello statuto, in base ai quali le cariche sociali sono rinnovate ogni triennio, nel mese di giugno, mediante una delibera dell'assemblea generale dei soci. Ciò rientra nel quadro del normale funzionamento dell'istituto cui è preposto il presidente (articolo 26) senza che le norme in vigore contemplino a tale scopo alcuna formalità preliminare.

I chiarimenti così forniti, però, non sarebbero forse completi se non si richiamassero le condizioni obiettive di difficoltà che fanno considerare insoddisfacente la generale situazione giuridica e finanziaria dell'istituto, quale esso è configurato dalle attuali norme, che l'esperienza di questi anni fa considerare ormai inadeguate. Tale situazione è nota al Parlamento e presente al Governo. E del resto in corso di elaborazione uno schema di provvedimento legislativo che riorganizzi su nuove basi l'istituto in modo da adeguare le sue finalità e il suo funzionamento — anche assicurandogli le necessarie integrazioni finanziarie e dando al Governo gli opportuni poteri di tutela di cui oggi è privo — a quei compiti che esso deve svolgere nella nuova realtà africana.

Il Sottosegretario di Stato: LUPIS.

GUERRINI GIORGIO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali il prefetto di Verona, con decreto del 27 maggio 1965, n. 33593, ha disposto la chiusura domenicale di tutti i negozi a commercio fisso, ambulante e dei posteggianti nei comuni della provincia di Verona fatta eccezione per Verona città, Legnago e alcuni comuni montani e con particolari disposizioni per alcuni comuni del Lago di Garda.

Tale disposizione ha, in pratica, soppresso anche le fiere-mercati settimanali che in taluni comuni si svolgono da tempo immemorabile alla domenica (come ad esempio nel comune di Zevio) recando notevoli danni alla economia locale, a carattere tipicamente agricolo. (11906)

RISPOSTA. — L'orario di apertura e chiusura dei negozi di tutti i comuni della provincia di Verona, ad eccezione del capoluogo e del comune di Legnago, è stato disciplinato con decreto prefettizio del 30 aprile 1965, n. 3359, parzialmente modificato con provvedimento del 27 maggio successivo, su conforme proposta dell'associazione dei commercianti, sentito l'avviso dei sindaci dei comuni interessati e delle organizzazioni sindacali di categoria.

Con tali provvedimenti veniva disposta la chiusura domenicale dei negozi, con eccezioni per i comuni lacustri, ad economia prevalentemente turistica, mentre i comuni montani vennero esclusi da ogni disciplina di orario, a causa delle riconosciute difficoltà per quelle popolazioni di provvedersi giornalmente dei generi loro occorrenti.

Per quanto riguarda, in particolare, la questione della soppressione dei mercati domenicali, si fa presente che nessun provvedimento in questo senso è stato adottato dalla prefettura, essendo la materia, come è noto, di competenza del consiglio comunale.

Si soggiunge, comunque, che sono tuttora all'esame della prefettura nuove proposte di modifica del provvedimento, al fine di contemperare, nel senso più conforme all'interesse pubblico, le esigenze sia dei consumatori sia dei lavoratori del settore.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

GUERRINI RODOLFO, BARDINI, TONGNONI E BECCASTRINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se:

1) in considerazione del sempre più favorevole andamento del mercato internazionale del mercurio che, anche per le nuove utilizzazioni, assorbe crescenti quantità di tale prodotto ed a prezzi altamente remunerativi;

2) avendo presente che in località Bagni San Filippo in comune di Castigliano d'Orcia (Siena) è accertato un giacimento cinabrifero, di cui è concessionaria la società a partecipazione statale Monte Amiata, la quale, però, non lo coltiva, benché esso sia economicamente e tecnicamente sfruttabile, come è di-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

mostrato dal fatto che già in passato vi esisteva una miniera attualmente chiusa;

3) tenendo massimo conto delle impellenti necessità di creare nuove possibilità di impiego di manodopera, specie in un comune quale quello di Castiglione d'Orcia afflitto da una preoccupante e perdurante depressione economica e dove esistono centinaia e centinaia di disoccupati permanenti; voglia sollecitamente intervenire per indurre la predetta società Monte Amiata — la quale anche nell'anno 1964 ha denunciato profitti per 1.625 milioni di lire — a ripristinare la miniera di Bagni San Filippo (così come giustamente più volte richiesto dai lavoratori, dalle popolazioni, dall'amministrazione comunale e da un apposito comitato cittadino), reinvestendo *in loco* almeno una parte dei notevolissimi proventi realizzati per incrementare l'occupazione e l'industrializzazione nella zona e così contribuire al potenziamento dell'economia locale e nazionale. (12404)

RISPOSTA. — Al riguardo, secondo quanto riferito dall'I.R.I. a questo Ministero, si fa preliminarmente presente che la società Monte Amiata ha già comunicato al distretto minerario di Grosseto la propria decisione di riattivare la miniera Bagni di San Filippo. Prima di iniziare, però, i lavori di scavo del pozzo, destinato a permettere l'accesso al sottoterraneo, la società dovrà completare i sondaggi in corso, avvalendosi dei risultati della prospezione geochimica recentemente terminata, allo scopo di ricavare ulteriori elementi di valutazione sulla consistenza del giacimento.

Tali sondaggi, che consentiranno altresì un'esplorazione preventiva della zona al fine di accertare l'eventuale presenza di gas e di provvedere quindi al loro drenaggio, non potranno essere ultimati prima del giugno 1966, tenuto conto della complessità dei lavori di preparazione (rilievi topografici di dettaglio, preparazione delle postazioni e relativi accessi, ecc.) nonché delle difficoltà climatiche della prossima stagione invernale.

Il Ministro: Bo.

GUIDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni prodotti recentemente dalla grandine abbattutasi nelle campagne di Colle dell'Oro e nelle colline circostanti Terni e per conoscere se ritenga indispensabile ed urgente disporre i provvedimenti relativi agli indennizzi e alle esenzioni fiscali. (11664)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato agrario di Terni è risultato che le grandinate del 28 maggio e del 9 giugno 1965 hanno causato nei comuni del capoluogo, di Narni, di Stroncone, di Montefranco, di Arrone e di Ferentillo, danni d'intensità varia alle colture del grano, della vite, degli ortaggi, dell'olivo e alle sarchiate. Per altro, l'incidenza media di tali danni non ha superato il 25 per cento della produzione lorda vendibile aziendale.

Comunque, funzionari tecnici del predetto ufficio sono tempestivamente intervenuti, oltre che per rilevare la natura e l'entità dei danni, anche per suggerire ai coltivatori colpiti le pratiche colturali e i trattamenti anti-parassitari atti a contenere la portata dei danni stessi. Ai coltivatori medesimi sarà accordata la priorità nella concessione delle provvidenze consentite dalla vigente legislazione.

L'amministrazione finanziaria, a sua volta, ha in corso accertamenti per l'eventuale concessione delle agevolazioni fiscali e contributive, a norma dell'articolo 9 e seguenti della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

ISGRO'. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se intendano intervenire con la massima urgenza per risolvere la crisi dell'Opera nazionale dei ciechi e per accelerare i tempi per il disbrigo delle pensioni, eliminando l'attuale gravissimo stato di lentezza tanto nocivo alle attese della povera gente.

Si sottolinea il significato morale e sociale di una più sollecita azione di solidarietà dello Stato democratico nel soddisfare esigenze tanto giuste e umili. (12021)

RISPOSTA. — A seguito delle dimissioni del presidente e di cinque membri del consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i ciechi civili, il consiglio stesso si è trovato nell'impossibilità di funzionare, essendo venuta a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Al fine di assicurare il funzionamento dell'ente, con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1965, si è provveduto, su conforme parere del Consiglio di Stato, a nominare un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'O.N.C.C.

Per quanto concerne l'andamento dei comitati ordinario, straordinario e di revisione, per la concessione delle provvidenze di legge

ai ciechi civili, si fa presente che, allo stato, l'attività di tali organi è dimostrata dai seguenti dati:

a) domande di assegno presentate prima dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, n. 193.403; definite al 31 agosto 1965, n. 171.762; pendenti n. 21.641;

b) domande di pensione presentate dopo l'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, n. 41.074; definite al 31 agosto 1965, n. 2.533; pendenti 38.541;

c) ricorsi prodotti fino al 31 agosto 1965 n. 37.148; decisi n. 32.630; pendenti n. 4.518.

L'Opera, nell'assicurare che all'eliminazione dell'arretrato viene posto il più sensibile impegno, ha tenuto a far presente che, anche nel periodo estivo, l'attività dei comitati è proseguita con ritmo costante e spedito: infatti, su 17.773 domande e ricorsi assegnati — dal 1° gennaio al 31 agosto 1965 — agli stessi comitati, ne sono stati esaminati 12.092, di cui 9.739 sono stati definiti e 2.353 rinviati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

JACAZZI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere a quale distretto militare appartenga il signor Conetta Liberato di Giuseppe, nato a Pietravairano (Caserta) il 13 febbraio 1898, considerato che il distretto militare di Caserta sostiene di non averlo mai avuto in forza;

e per sapere come si intenda procedere per definire sollecitamente la sua domanda di pensione di guerra (posizione n. 12007954), ferma ormai da anni, mancando il foglio matricolare, gli atti sanitari ed altri documenti militari. (11733)

RISPOSTA. — Il foglio matricolare relativo all'ex militare Liberato Conetta è stato trasmesso al Ministero del tesoro fin dal 29 gennaio 1965 a cura del distretto militare di Caserta il quale non risulta abbia mai dichiarato di non avere in forza il nominativo in parola.

Quanto poi alla questione della pensione di guerra cui si riferisce l'interrogante, si fa presente che il Conetta, invitato tramite il comando carabinieri di Pietravairano a specificare le infermità per le quali aveva avanzato istanza di pensione, ha dichiarato di non aver inteso chiedere trattamento pensionistico di guerra ma la pensione di invalidità e vecchiaia; per cui l'istanza stessa, unitamente alla documentazione acquisita, è stata dal Ministero del tesoro trasmessa alla direzione

provinciale di Caserta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

JACAZZI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ritardano la liquidazione dei ratei arretrati e della pensione di reversibilità alla signora Cionti Carmela, vedova dell'ex appuntato della guardia di finanza Letizia Francesco, nonostante la Corte dei conti abbia da tempo accolto il ricorso (n. 010601) contro le precedenti determinazioni ministeriali e nonostante sin dal 20 febbraio 1964 copia della decisione favorevole sia stata notificata ai competenti uffici. (12058)

RISPOSTA. — La direzione provinciale del tesoro di Caserta, in applicazione del ruolo di variazione emesso dal comando generale della guardia di finanza col quale è stato attribuito al pensionato Francesco Letizia, deceduto il 4 maggio 1964, il trattamento privilegiato ordinario di quinta categoria, per il periodo 3 dicembre 1952-2 dicembre 1957, ha determinato un rateo a favore degli eredi di lire 192.704, per il cui pagamento l'ufficio medesimo è in attesa del certificato di eseguita denuncia e pagata tassa di successione.

Per il successivo periodo 3 dicembre 1957-4 maggio 1964 (data di morte del dante causa), il comando della legione guardia di finanza di Napoli è stato già interessato a provvedere all'espletamento delle pratiche relative alla classificazione dell'infermità a categoria di pensione.

Appena sarà stata completata la documentazione sanitaria, sarà provveduto alla emissione del nuovo decreto di pensione privilegiata per il periodo anzidetto.

La direzione provinciale del tesoro di Caserta, con decreto del 26 maggio 1964, n. 689, ha comunque già concesso, a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, a favore della signora Cionti Carmela, vedova dell'appuntato Letizia Francesco, la pensione di reversibilità a decorrere dal 5 maggio 1964, sulla base del trattamento ordinario normale di quiescenza di cui era in godimento il marito alla data di morte.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

JACAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per avere notizie circa la liquidazione degli indennizzi richiesti — a norma del decreto presidenziale 6 ottobre 1963.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

n. 2043 — da cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazista. (12172)

RISPOSTA. — L'accordo stipulato il 2 giugno 1961 con la Repubblica federale tedesca per gli indennizzi ai cittadini italiani perseguitati dai nazisti trova pratica attuazione in forza del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, emanato in base ai criteri direttivi contenuti nell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1963, n. 404.

L'apposita commissione, costituita ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto, non ha potuto portare ancora a termine i lavori dato il rilevante numero di domande da esaminare (oltre 320 mila). La commissione stessa sta, comunque, adottando ogni possibile accorgimento per venire incontro nel modo migliore alle attese degli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

JACAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie circa il concorso per titoli a 700 posti di bidello in prova nelle scuole medie, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica del 28 dicembre 1964, n. 321; e per sapere, in particolare, il numero complessivo dei partecipanti (distinto per sesso) e la data presumibile della pubblicazione della graduatoria generale di merito e quella dei vincitori. (12244)

RISPOSTA. — Il concorso per titoli a 700 posti di bidello è stato indetto con decreto 23 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 dicembre 1964, n. 321; successivamente con decreto del 20 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 27 febbraio 1965, n. 51, il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 15 aprile 1965. Entro tale termine sono pervenute a questo Ministero — ufficio concorsi scuole medie — 60.750 domande.

In breve tempo, queste sono state classificate e disposte in ordine alfabetico; sono state compilate le intestazioni di oltre 40 mila schede e si è in attesa di un ulteriore contingente di schede da parte del poligrafico dello Stato per completare il lavoro di schedatura.

Non si è per ora in grado di determinare il numero delle donne partecipanti al concorso, in quanto la revisione delle domande ha avuto inizio solo di recente.

Da una rilevazione su un congruo numero di domande si può desumere che le donne dovrebbero costituire circa il 21 per cento dei partecipanti.

Si deve, per altro, far presente che il concorso è unico e uniche sono le graduatorie di merito e dei vincitori, anche se alle donne è riservato il 50 per cento dei posti.

Dato il numero rilevante delle domande, non è possibile per il momento stabilire quando il concorso sarà espletato. Si assicura, comunque, che per una sollecita procedura sono state già adottate le opportune misure.

Il Ministro: GUI.

JACAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie circa le promozioni per merito comparativo dei 55 ispettori scolastici deliberate il 6 maggio 1965 dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Per sapere in particolare quali siano stati i predeterminati criteri di valutazione dei quadri di scrutinio e se siano ancora quelli della tabella *D*, approvata il 22 dicembre 1957 dal consiglio di amministrazione.

Per conoscere se, attribuendo il nuovo punteggio alle singole voci del « quaderno di scrutinio », il consiglio di amministrazione abbia tenuto presenti le valutazioni stabilite nella seduta del 17 ottobre 1963, specialmente per quanto riguarda le « attitudini alle funzioni ispettive ».

Per sapere, infine, se per le predette 55 promozioni siano stati presi in esame i rapporti informativi del 1964 che risultano firmati dagli interessati prima della seduta del 6 maggio 1965. (12253)

RISPOSTA. — Le promozioni alla qualifica di ispettore scolastico sono state deliberate con la piena osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che, per altro, disciplinano anche le promozioni per merito comparativo degli altri impiegati civili dello Stato.

In particolare, si rende noto che sono stati considerati, ai fini della valutazione del servizio, gli ultimi cinque anni prestati e ciò anche in relazione alla norma di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 164, secondo la quale sono ammessi allo scrutinio i direttori didattici che abbiano almeno quattro anni di anzianità nella qualifica.

Gli incarichi valutati sono stati quelli desunti dagli atti o strettamente connessi alla qualifica e alla funzione. Sono stati presi anche in considerazione i corsi di perfeziona-

mento, per i quali è risultata documentata la partecipazione con profitto degli interessati.

I coefficienti di valutazione applicati ai titoli sono stati quelli determinati dal consiglio di amministrazione nelle sedute del 14 luglio 1960 e del 16 ottobre 1961.

Si fa presente, infine, che i rapporti informativi presi in considerazione sono stati quelli dal 1959 al 1963 incluso, ossia quelli in possesso del Ministero alla data della seduta del consiglio di amministrazione (6 maggio 1965), in cui sono state deliberate le promozioni.

Si deve avvertire, per altro, che, per il costante collegamento fra il Ministero e gli organi scolastici periferici, è stato possibile tenere anche presenti quei fatti, verificatisi nel corso dell'anno 1964 e nel 1965, che avevano obiettiva rilevanza ai fini dello scrutinio.

Il Ministro: GUI.

LAFORGIA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali determinazioni intendano adottare con urgenza affinché i voti unanimemente espressi dal consiglio comunale di Modugno (Bari) nella seduta straordinaria del 10 luglio 1965 e relativi al tracciato della condotta idrica Andria-Bari nonché al tracciato del raccordo dell'autostrada Napoli-Canosa-Bari con la circonvallazione di Bari, siano tenuti nella dovuta considerazione perché i lamentati gravi inconvenienti segnalati possano essere evitati con gli opportuni accorgimenti tecnici nel rispetto doveroso delle legittime prospettive di espansione civile ed economica di quel comune. (12347)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno, in relazione al tracciato della condotta Andria-Bari, ha ritenuto opportuno disporre la sospensione dei lavori nel tratto in prossimità di Modugno per approfondire l'esame di una possibile variante che tenga conto delle nuove esigenze rappresentate dagli enti locali.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui le provvidenze di cui al decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, siano state limitate ai soli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia con esclusione di quelle categorie (geometri, assistenti,

ecc.) che pur subiscono, come è noto, specie nei momenti di congiuntura sfavorevole come l'attuale, gli stessi periodi di disoccupazione delle categorie operaie.

Data l'esiguità del numero degli appartenenti alle categorie impiegatizie in parola, la estensione a queste dei benefici comuni agli operai non potrebbe certo costituire un preoccupante peso economico per il fondo disoccupazione; e in ragione di ciò l'interrogante chiede di sapere se si ritenga giusto ed opportuno predisporre con urgenza le adeguate iniziative affinché la sperequazione che si è venuta operando tra lavoratori di uno stesso settore possa essere presto eliminata. (11515)

RISPOSTA. — Il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, è stato adottato per far fronte alle esigenze già riconosciute in sede parlamentare con la precedente legge 23 giugno 1964, n. 433, del cui trattamento, quello disposto con il predetto provvedimento n. 1354, è stato ritenuto in parte sostitutivo, conformemente alle richieste della categoria interessata.

È da avvertire, comunque, che una parte dei benefici previsti da tale provvedimento, e precisamente la corresponsione degli assegni familiari, in sostituzione delle maggiorazioni della indennità di disoccupazione, è stata successivamente estesa a tutti i lavoratori, ivi compresi gli impiegati delle aziende dell'edilizia, con decreto-legge 15 febbraio 1965, numero 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 439, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale.

Il Ministro: DELLE FAVE.

LEVI ARIAN GIORGINA, SULOTTO, SPAGNOLI E TODROS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i risultati dell'intervento dei due ispettori inviati a Torino all'inizio dell'anno scolastico, per esaminare il problema della carenza di insegnanti elementari di ruolo, e i motivi per cui non sono stati sinora istituiti i posti di ruolo in numero sufficiente, come più volte è stato sollecitato dagli interroganti e recentemente anche richiesto dalla giunta del comune di Torino.

E per sapere quali provvedimenti intenda prendere affinché nel prossimo anno scolastico non abbia più a verificarsi che circa 200 classi elementari restino per lungo tempo scoperte o siano affidate a supplenti continuamente sostituiti, con grave danno per il profitto degli alunni, e tanto nel capoluogo quanto nei comuni della provincia di Torino non

incomba la minaccia che le scuole elementari di nuova costruzione non possano funzionare per gli eccessivi limiti imposti all'organico. (9590)

RISPOSTA. — L'organico magistrale della provincia di Torino presentava all'inizio dell'anno scolastico una consistenza di 4.297 posti di ruolo normale e, in corrispondenza, 429 posti del ruolo in soprannumero.

Dagli accertamenti effettuati è emersa la esigenza di una migliore redistribuzione territoriale degli insegnanti, in quanto, mentre si registrava una carenza di personale nella città di Torino, non risultavano totalmente utilizzati tutti i posti disponibili in altri comuni.

Sotto tale profilo, la situazione è stata migliorata secondo le direttive impartite dal Ministero, che, per altro, ha tenuto presenti le esigenze della provincia, provvedendo all'assegnazione di 50 posti all'inizio dell'anno 1964-65 e di altri 28 posti (di scuola speciale e differenziale) successivamente.

Con l'inizio del prossimo anno scolastico si provvederà ad un ulteriore incremento dell'organico magistrale.

Il Ministro: GUI.

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga opportuno che nella *Gazzetta ufficiale* sia pubblicato anche l'aumento complessivo degli utili delle varie lotterie, quali quella di Monza, Merano, Agnano, Italia e non soltanto la percentuale devoluta ai singoli enti, per cui sia possibile conoscere quale somma ogni ente ha effettivamente ricevuto. (10532)

RISPOSTA. — Nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica vengono di regola pubblicati, oltre alle leggi ed ai decreti per i quali è prescritta l'inserzione nella *Raccolta ufficiale*, soltanto quegli atti la cui conoscenza presenti interesse per la generalità dei cittadini.

I dati cui si riferisce l'interrogante riguardano, invece, singoli enti, i quali ricevono diretta comunicazione del provvedimento.

Ciò stante, non si ravvisa la necessità di integrare con i predetti dati la pubblicazione dei decreti relativi alla ripartizione degli utili delle lotterie nazionali, essa stessa non prevista dalle disposizioni in vigore.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza del

grave pericolo che da anni incombe sugli alunni e il personale della scuola elementare statale di Borgone di Susa (Torino), sistemata in un edificio ripetutamente dichiarato pericolante dalle autorità competenti.

Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la popolazione è in allarme, dato che sono già crollate parti del soffitto, per fortuna non durante le lezioni, e le opere di puntello apportate dal comune non sono più sufficienti.

Per sapere quindi se ritengano doveroso e urgentissimo accogliere, dopo otto anni di rinvii, la domanda di contributi per la costruzione di un nuovo edificio scolastico che l'amministrazione civica di Borgone ha presentato sin dal 1957, invece di depennare il suddetto comune dalla recente graduatoria per i contributi per l'edilizia scolastica approvati dal Governo, come il ministro dei lavori pubblici ha fatto, rivelando preoccupante insensibilità nei riguardi di improrogabili esigenze di una scuola statale dell'obbligo e della incolumità dei suoi alunni. (10915)

RISPOSTA. — Con recente provvedimento, i lavori relativi all'edificio della scuola elementare nel comune di Borgone di Susa sono stati ammessi a contributo statale.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

LEVI ARIAN GIORGINA E SCIONTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno, per evitare, nell'interesse della scuola, sostituzioni di insegnanti didatticamente dannose o ricorsi a umilianti sotterfugi, di modificare la circolare ministeriale del 20 dicembre 1956, numero 4151, che prevede il licenziamento dell'insegnante fuori ruolo, qualora le assenze da questi fatte superano i sei giorni nell'intero anno scolastico. (11935)

RISPOSTA. — Il licenziamento nei casi di assenza, per motivi di famiglia o di salute, superiore a sei giorni, previsto dalla circolare del 20 dicembre 1956, n. 4151, riguarda esclusivamente gli insegnanti secondari non di ruolo, che siano stati assunti ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, e che dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1728, sono qualificati « supplenti temporanei ».

Per gli altri insegnanti non di ruolo la legge n. 160, integrata dalla legge n. 1728, prevede, tra l'altro, il mantenimento del posto per più lunghi periodi nei casi di assenza per i predetti motivi.

Per i supplenti temporanei, data la stessa *ratio* della loro assunzione (articolo 4, legge n. 160), le citate leggi non prevedono affatto i predetti casi di assenza; pertanto, tale assenza, non appena si verifichi, si pone come causa di licenziamento.

Tuttavia, con la circolare n. 4151, si è consentito — facendosi richiamo all'articolo 45 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 — che, per opportunità di ordine didattico, l'insegnante supplente sia mantenuto in servizio e conservi il godimento degli assegni, nei casi in cui l'assenza non superi il periodo di sei giorni, durante il quale il docente, ai sensi dello stesso articolo 45, viene sostituito dai colleghi della scuola.

Tenute conto delle norme legislative vigenti e considerate la natura e la funzione della supplenza, quali risultano dalle citate leggi, non si ritiene possibile una modifica delle disposizioni ministeriali nel senso auspicato dagli interroganti.

Per altro, ai sensi della menzionata circolare, l'insegnante supplente temporaneo, che sia stato licenziato, può essere nuovamente nominato nel medesimo posto, qualora il capo d'istituto abbia ritenuto di affidare solo temporaneamente l'insegnamento ad altro docente.

Il Ministro: GUI.

LEZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risponda a verità che il comitato provinciale di Napoli per l'assegnazione delle case « Incis » nella deliberazione del 23 dicembre 1964, con la quale sono stati attribuiti 42 alloggi, ha creato in seno alla graduatoria generale diverse graduatorie suddivise per amministrazioni, con il risultato che funzionari direttivi, senza carico di famiglia, hanno ottenuto l'alloggio, mentre impiegati esecutivi, con molti figli a carico, sono rimasti esclusi. (9306)

RISPOSTA. — Il comitato provinciale dell'« Incis » di Napoli, in data 1° ottobre 1964, bandì un concorso per l'assegnazione di 42 alloggi di nuova costruzione siti in via Consalvo 148.

Furono prodotte 468 domande delle quali 137 furono dichiarate inammissibili — per omessa o tardiva documentazione da parte dei concorrenti — nelle riunioni del comitato provinciale « Incis » di Napoli all'uopo tenuto in data 7 e 18 novembre 1964.

Dopo di ciò, il suddetto collegio iniziò l'esame di merito delle restanti domande, raggruppate secondo l'appartenenza dei con-

correnti ai vari dicasteri, ma valutate singolarmente in base ai criteri di massima che il collegio stesso si era prefissato per ragioni d'uniformità di giudizi: 1) consistenza del nucleo familiare; 2) retribuzione del concorrente; 3) mancanza di alloggio nella sede di servizio; 4) coabitazione con estranei o parenti; 5) particolari condizioni, come insufficienza assoluta dell'alloggio occupato, inabitabilità dello stesso per antigienicità o per dissesti statici, infermità di componente del nucleo familiare degna di particolare considerazione agli effetti dell'alloggio.

Tale esame si protrasse per varie riunioni, finché si pervenne all'assegnazione dei 42 alloggi il 23 dicembre 1964, resa pubblica — per offrire agli interessati la possibilità di ricorrere al comitato centrale « Incis », ciò che otto di essi hanno fatto — mediante affissione all'albo pretorio degli uffici finanziari di unico elenco, e non di una graduatoria né, tanto meno, di diverse graduatorie riunite, degli assegnatari, suddivisi per amministrazioni, per gradi e qualifiche.

In definitiva, non emerge dall'operato del consiglio provinciale « Incis » di Napoli la violazione degli articoli 376 e 378 del testo unico edilizia popolare ed economica (regio decreto 24 aprile 1933, n. 1165) modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 giugno 1945, n. 387, né dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1940, n. 78, cioè delle norme che disciplinano la materia delle assegnazioni delle case « Incis ».

Infatti, i criteri prefissati dal comitato provinciale « Incis » di Napoli, oltre che rispondere all'esigenza già menzionata di conseguire uniformità di giudizi, sono sostanzialmente conformi alle disposizioni avanti menzionate, e, quindi, legittimi; e la riprova di ciò è offerta sia dal fatto che delle 42 assegnazioni soltanto 5 sono state oggetto di impugnazione sia da quello che un solo alloggio è stato attribuito al personale direttivo (il concorrente era sotto sfratto, debitamente documentato), 8 sono stati concessi al personale di concetto (cancellieri, insegnanti elementari, impiegati vari, ecc.), 22 al personale esecutivo (archivisti, applicati, sottufficiali di pubblica sicurezza, ecc.), ed infine, 11 al personale subalterno (uscieri, bidelli, fattorini postali, ecc.).

Pertanto, non si sono ravvisati estremi per adottare alcun provvedimento e ciò a prescindere che, dei 42 alloggi in questione, 36 risultano occupati sin dal 4 gennaio 1965 dai rispettivi assegnatari in forza di regolare contratto di locazione, stipulato dalla rappre-

sentanza « Incis » di Napoli dopo l'accertamento della mancanza d'interposizione di gravami al comitato centrale « Incis » avverso le suddette 36 assegnazioni.

Devesi inoltre far presente che per l'« Incis » le norme contenute nel titolo 4 del testo unico edilizia economica e popolare e le successive modificazioni non contemplano il punteggio né la graduatoria; l'articolo 27 della legge 21 agosto 1937, n. 1542, concerneva, infatti, solo la preferenza per i concorrenti con prole più numerosa ed è stato, comunque, abrogato dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 387.

Non si può quindi sottacere che, effettivamente, le leggi che disciplinano l'attività nel settore delle assegnazioni degli alloggi possono anche considerarsi non più rispondenti alle esigenze del presente momento, tanto che si è sentita la necessità di emanare una nuova legge in materia, e cioè il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1964, n. 655, in forza del quale le assegnazioni « Incis » e quelle degli altri enti pubblici sovvenzionati dallo Stato vengono disciplinate in maniera del tutto nuova e, soprattutto, uniforme.

Da ultimo si comunica che recentemente il comitato dell'« Incis » ha definito anche gli otto ricorsi prodotti avverso le assegnazioni di sei degli alloggi in questione ed è stato già incaricato il comitato provinciale « Incis » di Napoli di notificare il relativo esito agli interessati e di consegnare gli alloggi stessi agli assegnatari previa stipulazione dei relativi contratti.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

LEZZI. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano al corrente del fatto che le maestre elementari dell'istituto froebeliano Vittorio Emanuele di Napoli non sono state iscritte ad alcun istituto od ente per l'assistenza sanitaria, nonostante che fin dal 1954 abbiano sollevato la questione presso l'amministrazione del froebeliano; e se intendano intervenire, affinché al più presto le maestre suddette siano iscritte all'« Inadel » come è loro diritto affinché possano finalmente beneficiare delle prestazioni sanitarie. (11667)

RISPOSTA. — L'articolo 2 del regio decreto legge 23 luglio 1925, n. 1695, istitutivo dell'« Inadel », nel determinare le categorie dei soggetti destinatari dell'attività dell'ente, di-

spone che « sono iscritti all'istituto tutti i segretari e gli altri impiegati dei comuni, delle province e delle istituzioni di pubblica beneficenza, che abbiano nomina regolare ad uffici stabiliti per legge o per organico ».

La suddetta indicazione è tassativa — e non soltanto esemplificativa — cosicché non può consentirsi la iscrizione al suddetto istituto di dipendenti di enti diversi da quelli espressamente previsti dalla norma citata.

In tali sensi, si è pronunciato il Consiglio di Stato che, in occasione di un apposito quesito formulato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha escluso, per le suddette ragioni, che il personale degli enti comunali di consumo sia iscrivibile all'« Inadel ».

Ciò premesso, si fa presente che l'istituto froebeliano Vittorio Emanuele di Napoli è stato eretto in ente morale con decreto reale del 13 marzo 1887, su proposta del Ministero della pubblica istruzione, mentre, ai sensi della legge 3 agosto 1962, n. 753, che, a quell'epoca, disciplinava la materia, le opere pie venivano erette in ente morale su proposta di questa amministrazione.

Del pari, la riforma dello statuto approvata con decreto reale del 6 aprile 1924, è stata proposta esclusivamente dal Ministero della pubblica istruzione, sotto la cui vigilanza l'istituto medesimo è posto.

L'esame delle disposizioni statutarie e del regolamento integrativo, rivela comunque che detto ente persegue il fine, quanto meno prevalente, dell'educazione morale, intellettuale e fisica dei giovani (articolo 1 dello statuto) « mantenendo all'uopo giardini d'infanzia e scuole elementari maschili e femminili gratuite e a pagamento », mentre l'attività assistenziale in favore degli alunni poveri (articolo 4 dello statuto) (refezione calda, provviste dei libri e degli oggetti necessari agli esercizi scolastici) è configurata come un mezzo per conseguire il fine della educazione morale, intellettuale e fisica degli alunni medesimi.

Il cennato istituto froebeliano non può perciò qualificarsi una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con la conseguenza che il relativo personale non è iscrivibile all'« Inadel », ostandovi la espressa disposizione di legge sopraccitata.

Da parte sue il Ministero del tesoro ha ritenuto che il personale del ripetuto ente non può essere iscritto alle casse di previdenza per i dipendenti degli enti locali, ai fini del trattamento pensionistico.

Si è pertanto provveduto a dar corso alla procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, il quale conferisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la potestà di stabilire, previo parere del Consiglio di Stato, l'ente o istituto previdenziale, tenuto a corrispondere, in regime obbligatorio, l'assistenza di malattia al personale dipendente da enti, la cui personalità giuridica di diritto pubblico non risulti esplicitamente dichiarata in leggi, regolamenti o decreti.

Nelle more della definizione della procedura predetta, l'istituto froebeliano potrà richiedere l'iscrizione dei dipendenti insegnanti all'E.N.P.D.E.D.P. in regime di convenzione, salvo conguaglio dei maggiori oneri contributivi derivanti dal regime convenzionale qualora dovesse risultare la personalità giuridica di ente di diritto pubblico dell'istituto froebeliano e il conseguente suo assoggettamento obbligatorio all'assicurazione di malattia gestita dall'E.N.P.D.E.D.P.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
MAZZA.

LIZZERO, FRANCO RAFFAELE, BERNETIC MARIA, Busetto e Vianello. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure siano state prese per la sollecita soluzione del problema gravissimo delle scuole elementari del comune di Terzo d'Aquileia (Udine), sul quale il sindaco ha recentemente inviato al ministro una documentazione in ordine alla drammatica urgenza che la situazione impone.

Premesso che:

1) lo stato attuale dell'edificio scolastico elementare del comune è tale che si è dovuto più volte sospendere le lezioni per gli evidenti pericoli che sorgevano per l'incolumità degli scolari; il provveditore agli studi recentemente voleva assolutamente far chiudere per ragioni di sicurezza la scuola stessa; la gravità della situazione è nota da tempo per ispezioni fatte, anche al genio civile di Udine e al prefetto; si è potuto continuare ad utilizzare la scuola solo in seguito alla puntellazione con travi dei soffitti di certe aule;

2) fin dal 1960 il comune ha inoltrato domanda al Ministero della pubblica istruzione di essere ammesso al beneficio della legge 9 agosto 1964, n. 645, riguardante l'edilizia scolastica la domanda è stata rinnovata tutti gli anni seguenti e per la costruzione del nuovo edificio scolastico il comune ha otte-

nuto il primo posto in classifica A su scala provinciale proprio per l'urgenza che si impone non solo per la reale esigenza del comune ma per la stessa incolumità degli scolari;

3) in comuni vicini a quello di Terzo d'Aquileia sono stati costruiti nuovi fabbricati scolastici che ora restano vuoti o quasi per mancanza d'alunni, mentre in questo comune si hanno aule con oltre quaranta scolari, gli interroganti chiedono di sapere se siano già state prese le misure necessarie, previste dalla legge ricordata, per la più sollecita risoluzione del problema di un nuovo edificio scolastico nel comune di Terzo d'Aquileia. (10317)

RISPOSTA. — I lavori relativi alla costruzione dell'edificio della scuola elementare del comune di Terzo d'Aquileia, con recente provvedimento, sono stati ammessi a contributo statale.

Il Ministro: GUI.

LIZZERO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere in quale seduta del Consiglio dei ministri il Governo ha preso la deliberazione (comunicata con telegramma n. 19-2-1896-65-Gab. riferentesi alla nota in data 29 maggio 1965, n. 15-10-65, ai presidenti del consiglio e della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia), di rinvio a nuovo esame del disegno di legge regionale del 28 maggio 1965, n. 10, concernente gli organi e le procedure per la programmazione regionale. (12232)

RISPOSTA. — Il rinvio di leggi regionali al consiglio regionale per nuovo esame non richiede — contrariamente a quanto, per implicito, mostra di credere l'interrogante — la necessaria deliberazione del Consiglio dei ministri, potendo la richiesta di rinvio essere avanzata dal Presidente del Consiglio dei ministri, che rappresenta il Governo.

Tale interpretazione dell'articolo 29, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di approvazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, trova un primo precedente nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, il quale ha legislativamente specificato che il rinvio di leggi — ad opera del Governo — previsto dall'articolo 33 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sia fatto dal Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite del rappresentante del Governo.

Analogo precedente si trova nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il quale egualmente specifica che il rinvio di disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale — previsto anche qui ad opera del Governo dall'articolo 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, di approvazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige — viene « deliberato dal Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato alla regione o alla provincia per il tramite del commissario del Governo ».

Per la Sicilia non esiste l'istituto del rinvio e per la Valle d'Aosta la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, di approvazione dello statuto speciale per la Valle di Aosta, prevede direttamente, nell'articolo 31, che il rinvio delle leggi approvate dal Consiglio di Valle sia operata dal rappresentante del Ministero dell'interno.

Si fa osservare, inoltre, che il sistema illustrato ha una sua logica, considerando che l'atto di rinvio è sostanzialmente un atto interlocutorio — di invito al consiglio regionale ad un ponderato riesame — per il quale sembra eccessivo richiedere la deliberazione collegiale del Consiglio dei ministri, la quale, invece, è richiesta per l'eventuale atto finale di impugnativa di una rinnovata approvazione della legge regionale precedentemente rinviata.

Si può aggiungere che le norme di attuazione dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia presumibilmente conterranno una disposizione interpretativa analoga a quelle — sopra ricordate — di attuazione delle regioni Sardegna e Trentino-Alto Adige.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZONI.

LIZZERO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano informati sulla grave situazione di turbamento che si è determinata il 10 luglio e che tuttora permane, nella frazione di Subit del comune di Attimis (Udine), a causa della lite pendente da lunghi anni tra i frazionisti e il comune il quale ritenendo di averne diritto, pretende, a rifusione di imposte e tasse da esso pagate per gli usi civici della frazione, il pagamento di somme che sono da considerare assolutamente al di sopra delle possibilità reali dei magri bilanci familiari di una popolazione montana priva di risorse e costretta ad emigrare per oltre il 50 per cento; se

siano inoltre informati sui metodi violenti con cui hanno agito i due carabinieri che accompagnavano l'esattore, verso le donne dei frazionisti (perfino verso alcuni bambini) che sono intervenute per impedire il sequestro di beni dalle case della frazione.

L'interrogante chiede altresì di sapere:

a) dal ministro dell'interno se ritenga necessario prendere gli opportuni provvedimenti nei confronti dei due carabinieri di cui è detto sopra, per impedire che fatti consimili abbiano a ripetersi il 20 luglio 1965 nuovo termine perentorio imposto dal comune ai frazionisti per il pagamento delle somme alle quali esso ritiene di avere diritto, e per invitare il comune di Attimis a soprassedere nella sua azione vessatoria e a trovare un accordo con i frazionisti di Subit;

b) dal ministro dell'agricoltura e delle foreste se ritenga necessario e giusto intervenire con un contributo del Ministero a favore dei frazionisti di Subit, per metterli in condizione di poter rifondere al comune di Attimis le somme richieste, anche in considerazione delle condizioni particolarmente precarie, dal punto di vista economico e finanziario, in cui versa il bilancio del comune stesso. (12284)

RISPOSTA. — Sin dal XVII secolo, il comune di Attimis ripartì tra le famiglie delle frazioni di Subit, Porzus e Forame circa 700 ettari di terreno ad esso ceduti dalla Repubblica di Venezia; le famiglie stesse ne hanno goduto, di generazione in generazione, rifondendo al comune le imposte erariali e versando un canone enfiteutico.

Con l'entrata in vigore del nuovo catasto, avvenuta nel 1953, il comune avrebbe dovuto provvedere alla formazione di nuovi elenchi di riscossione dei tributi in rivalsa (sulla base delle variazioni intervenute nella classificazione e nei redditi dei terreni) nonché dei canoni enfiteutici; siccome ciò avrebbe comportato complessi elaborati tecnici e una sensibile spesa, l'operazione venne rinviata. Soltanto nel 1962 il civico ente incaricò un tecnico di predisporre i suddetti elenchi che furono poi messi in riscossione nel 1963 tramite il tesoriere-esattore consorziale di Cividale, limitatamente alla rifusione delle imposte.

Dopo la notifica delle cartelle, più volte il tesoriere invitò gli interessati al pagamento, ma soltanto una piccola parte vi aderì; la maggioranza si rifiutò adducendo che il comune non aveva continuato a riscuotere annualmente quanto ad esso spettante facen-

do così accumulare il dovuto di più anni, e che inoltre alcuni appezzamenti erano stati classificati in catasto con colture diverse dalle attuali e con rendite superiori alle reali.

Di fronte alla necessità di recuperare almeno le imposte pagate, in relazione alle condizioni oltremodo precarie del proprio bilancio, il comune avviava allora la procedura per la riscossione dei detti crediti in base alle norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639; e all'uopo emetteva un atto ingiuntivo che il pretore di Cividale vidimava e rendeva esecutivo.

Trascorso il termine con l'atto stesso assegnato ed in mancanza di opposizione, veniva disposta azione di pignoramento nei riguardi dei debitori morosi. L'8 luglio 1965 l'esattoria inviava sul posto due ufficiali esattoriali per procedere nei confronti di uno dei debitori proprietario di una osteria del luogo: oggetto del pignoramento un televisore.

I presenti nel locale ostacolavano l'esecuzione per cui veniva richiesto l'intervento dell'arma. I due carabinieri inviati dalla stazione di Faedis trovavano intorno al televisore una ventina di donne con bambini che ostruivano il passaggio agli ufficiali esattoriali; costoro, però, al fine di evitare disordini, desistevano dalla loro azione rimandando l'esecuzione del pignoramento.

Una commissione degli abitanti di Subit, portatasi il giorno 9 successivo presso gli amministratori del comune di Attimis, ha espressamente elogiato il comportamento degli ufficiali esattoriali per aver desistito dalla loro azione.

Nessun reclamo è stato avanzato circa i pretesi modi violenti usati dai militari dell'arma.

Si soggiunge che il commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste ha invitato il comune di Attimis a sospendere qualsiasi azione di recupero di imposta o di pagamento di canone enfiteutico a carico dei frazionisti di Subit, in attesa che vengano esperiti interventi per una possibile soluzione della vertenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: AMADEI.

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale azione intenda svolgere di fronte ai provvedimenti presi dalla direzione della società « Standa » di Genova nei confronti di alcune lavoratrici licenziate, minacciate di licenziamento o trasferite per aver partecipato a manifestazioni sindacali.

In modo particolare se ritenga tale azione tanto più grave e provocatoria in quanto intervenuta mentre il Parlamento sta discutendo proprio il problema della giusta causa nei licenziamenti. (11997)

RISPOSTA. — Dalle indagini esperite è risultato che il 7 giugno 1965 alcune dipendenti della società per azioni Magazzini Standa — filiale di Genova-Sampierdarena — avevano partecipato ad una riunione presso la C.G.I.L. per discutere problemi di carattere sindacale e, tra l'altro, l'istituzione presso l'azienda stessa di una commissione interna.

Successivamente, dei nove partecipanti a detta riunione 5 venivano trasferiti ad altra succursale, sempre di Genova, per motivi di servizio.

Due delle cinque impiegate trasferite, dopo aver avuto un vivace colloquio con il capo ufficio e con il capo alimentarista, non si presentavano al nuovo posto di lavoro e telefonavano per avvertire di essere ammalate.

La direzione della società inviava alle predette due impiegate lettere di licenziamento in tronco con le quali veniva contestato loro di essersi rifiutate di obbedire ad un preciso ordine ricevuto e di avere reagito nei confronti dei superiori con comportamento aggressivo e parole ingiuriose, oltre ad avere abbandonato il servizio senza giustificato motivo.

La questione è stata portata, su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, davanti all'ufficio provinciale del lavoro di Genova per un tentativo di bonaria composizione.

In tale sede le parti, riesaminati ulteriormente i fatti accaduti e constatato che il trasferimento del personale era avvenuto nel rispetto delle clausole contrattuali, hanno raggiunto un accordo che prevede la concessione alle due impiegate licenziate di una indennità il cui importo corrisponda a poco meno di quello che sarebbe loro spettato in caso di licenziamento normale.

Le organizzazioni sindacali, nella circostanza, si sono date reciprocamente atto della loro piena soddisfazione dell'accordo raggiunto.

Il Ministro: DELLE FAVE.

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per cui l'Istituto nazionale di addestramento e perfezionamento lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.) non abbia ancora attuato il regolamento organico; e se riten-

ga necessaria la pronta attuazione di tale regolamento, da concordare con tutte le organizzazioni sindacali. (12090)

RISPOSTA. — L'elaborazione di un nuovo regolamento del personale costituisce già da tempo oggetto di studio da parte degli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

Si assicura che il ministro non mancherà, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, di adoperarsi presso l'ente suddetto per il sollecito approntamento delle norme in argomento.

Il Ministro: DELLE FAVE.

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza che la direzione generale delle dogane distacca abitualmente in missione presso altre sedi doganali il personale effettivo della dogana di Genova.

Di conseguenza quale azione ritenga di svolgere, eventualmente distaccando personale di dogane meno impegnate di quella di Genova — dove il traffico portuale, ferroviario ed aereo è in continuo aumento — e non obbligare così i funzionari e commessi della dogana di Genova a lunghi, estenuanti turni di servizio specie durante il periodo estivo, senza avere inoltre la possibilità di usufruire per intero del congedo ordinario, che avrebbero invece diritto di godere in unico periodo. (12338)

RISPOSTA. — In linea di massima, la direzione generale delle dogane del Ministero delle finanze si è astenuta dal disporre distacchi in missione ad altre sedi di personale della dogana di Genova salvo casi eccezionali e contingenti, per esigenze indilazionabili di breve durata. Devesi anzi puntualizzare che, compatibilmente con la grave deficienza degli organici delle dogane, essa ha cercato di venire incontro alle ben note particolari esigenze della dogana di Genova, assegnandovi in rinforzo elementi trasferiti da sedi dell'Italia centro-meridionale.

Per altro, la critica situazione della dogana di Genova, cortesemente richiamata dall'interrogante, è comune a molte altre dogane che sono ugualmente costrette a fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, in conseguenza del notevole sviluppo economico-industriale, con il personale a disposizione notevolmente inferiore alle unità previste dal rispettivo organico.

Tale critica situazione potrà essere in parte alleviata quando sarà possibile immettere in servizio i vincitori dei concorsi attualmente in fase di espletamento; si renderà così possibile colmare molte deficienze e rinforzare il personale in misura proporzionata alle necessità dei servizi.

Il Ministro: TREMELLONI.

MARICONDA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere l'esito del ricorso promosso dal signor Cafazzo Gaetano fu Giuseppe, da Bisaccia (Avellino), per sollecitare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a procedere alla revoca del contributo erroneamente concesso nel 1963 alla ditta Ferrarelli Nicola fu Angelo, da Bisaccia nella somma di lire 1.585.000 per pretesa costruzione di edificio rurale. (10984)

RISPOSTA. — Con provvedimento del 31 luglio 1960, n. 29, venne concesso dalla Cassa per il mezzogiorno alla ditta Ferrarelli Nicola fu Angelo, e Portanova Serafino, fu Ciriaco, un contributo di lire 1.585.000, pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione di un fabbricato rurale, di una concimaia e di un pozzo, in un fondo ubicato in comune di Bisaccia, località Cavallerizza o Santa Veronica.

Le predette opere sono state regolarmente eseguite ed al relativo collaudo ha provveduto un funzionario dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Avellino, in data 26 agosto 1963.

Si fa presente che a seguito di ricorsi inoltrati dal signor Gaetano Cafazzo all'autorità giudiziaria e ad uffici della pubblica amministrazione sono state promosse varie inchieste ma sempre con esito negativo, non essendo stata riscontrata alcuna irregolarità nella esecuzione delle opere stesse.

Pertanto, anche l'esposto al quale si riferisce l'interrogante è da ritenersi infondato.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MAROTTA MICHELE. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se ritenga di prendere in particolare considerazione la richiesta reiteratamente presentata da tutte le popolazioni interessate per la sistemazione della strada provinciale n. 46 della Peschiera (Potenza), in considerazione della particolare importanza che l'opera riveste e del fatto che si tratta di completare un'opera che fu già finanziata dalla Cassa per il mezzogiorno. (12065)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno con la costruzione del tronco stradale Castelluccio Superiore-Agromonte di Mileo, che ha richiesto una spesa netta di 325 milioni, ha assicurato continuità di transito su tutta la provinciale n. 46 della Peschiera, dall'innesto con la strada statale n. 19 all'innesto con la strada statale n. 104. Con questi lavori si è totalmente esaurito l'intervento a suo tempo concordato con l'amministrazione provinciale di Potenza, la quale dovrà pertanto provvedere, con i fondi del proprio bilancio, agli eventuali lavori di miglioramento e sistemazione di tutta la strada provinciale.

Il Ministro: PASTORE.

MARRAS. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e della marina mercantile.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la società « Insar » (società per azioni iniziative sarde), che opera a Stintino-La Pelosa (Sassari), sta ottenendo da qualche tempo, sia direttamente sia attraverso altre società (La Pelosetta società per azioni; Grand Hotel Rocca Ruia) da essa create, la concessione di ampie zone di arenile demaniale, monopolizzando — di fatto — l'uso delle popolari spiagge che si stendono lungo il golfo dell'Asinara, tra Capo Falcone e Punta Negra.

Per sapere, inoltre, quali uffici (cui compete l'approvazione delle opere ed il controllo della loro esecuzione) abbiano autorizzato le installazioni in atto su una di quelle spiagge, a servizio dell'albergo che una delle predette società ha recentemente costruito. (11757)

RISPOSTA. — La società per azioni Rocca Ruia, proprietaria dell'omonimo hotel sito in Stintino (frazione di Sassari) e appartenente al gruppo « Insar », richiese a suo tempo la concessione di metri lineari 200 di arenile demaniale sulla spiaggia della Pelosa, in Stintino, in zona prospiciente l'albergo, ottenendone soltanto 80, su conforme parere della soprintendenza ai monumenti e del comune di Sassari, e a condizione che l'area concessa non venisse recintata.

Risulta che la società Rocca Ruja si è attenuta a tale prescrizione.

Per quanto attiene ad altre installazioni, e più precisamente ad una rotonda a mare, nella quale la società Rocca Ruja intenderebbe alloggiare i servizi igienici per i clienti che usufruiscono della spiaggia e, inoltre, un servizio di pronto soccorso comprensivo di apparecchiature per la decompressione in caso di embolie da immersione subacquea, si precisa che con voto del 22 giugno 1962 la com-

missione edilizia del comune di Sassari stabilì che nessuna costruzione dovesse sorgere a valle della strada provinciale che adduce alla spiaggia della Pelosa.

Per altro, in data 20 febbraio 1965, la società Rocca Ruja presentò alla soprintendenza ai monumenti di Sassari il progetto per la costruzione dell'installazione in argomento (in laterizi e legno su un basamento di cemento per un'altezza totale di circa tre metri) su terreno di proprietà della società medesima. Ottenuto il nulla osta dell'ufficio predetto, la società Rocca Ruja iniziò subito i lavori senza che fossero per altro intervenute le approvazioni della commissione edilizia del comune di Sassari e della capitaneria di porto (necessaria quest'ultima, dato che l'opera sorge a meno di 30 metri dalla fascia demaniale marittima).

In data 15 giugno 1965 il comune di Sassari, tramite il proprio ufficio tecnico, notificò alla società in argomento il voto contrario della commissione edilizia in merito all'esecuzione del progetto sopradescritto, in ossequio al citato deliberato del 22 giugno 1962 della commissione medesima.

Pare che la società Rocca Ruja intenda presentare sotto altra forma il progetto in questione agli organi cui compete l'approvazione (comune di Sassari, soprintendenza ai monumenti) e, nel caso in esame, capitaneria di porto di Olbia.

In ogni caso, le amministrazioni del turismo e della marina mercantile non mancano di seguire gli sviluppi della situazione. Il dicastero della marina mercantile ha, in proposito, provveduto ad impartire le opportune istruzioni al capo del compartimento di Olbia, affinché curi, con particolare rigore, che le concessioni demaniali marittime, nelle località sopra cennate, si svolgano nel pieno rispetto delle norme di legge e delle esigenze di pubblico interesse.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CORONA.

MARTINI MARIA ELETTA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale e per la riforma burocratica.* — Per conoscere se e come essi intendano intervenire per chiarire la natura dell'A.C.I. (Automobil Club italiano) e degli A.C. (Automobil club provinciali), dei rapporti tra di loro, e per metter fine alle conseguenti disparità della posizione giuridica e del trattamento economico dei dipendenti dell'A.C.I. e degli A.C.

Mentre infatti l'A.C.I. è riconosciuto, dalla legge istitutiva (regio decreto del 14 novembre 1926, n. 2481), dal decreto presidenziale (dell'8 settembre 1950, n. 881) e dalla giurisprudenza « ente di diritto pubblico a carattere non economico », gli A.C. (che pure all'articolo 2 del decreto presidenziale n. 881 sono definiti « sedi provinciali dell'A.C.I. ») sono ritenuti, a tutti gli effetti (ivi reso quello fiscale) « società private ».

Ciò ha riflessi negativi sulla attività degli A.C. provinciali l'autonomia dei quali è, di fatto, più limitativa che vantaggiosa per la vita degli A.C.

Né la qualità loro riconosciuta di sedi provinciali dell'A.C.I. porta agli A.C. i vantaggi di una sufficiente percentuale sull'imposta della tassa di circolazione, sugli emolumenti del P.R.A., sulle quote dei soci; porta invece il carattere di dipendenza dell'A.C.I. per l'azione di indirizzo e controllo stabilito giuridicamente e per la presenza, negli A.C., di direttori nominati dall'A.C.I. e da questo, a tutti gli effetti dipendenti.

L'altro riflesso negativo dell'attuale confusa situazione è lo stato giuridico ed economico dei dipendenti; quelli di essi che dipendono dall'A.C.I., sia che operino in sede centrale o negli A.C. (e qui non sono solo i direttori) sono soggetti alle norme che regolano il trattamento dei dipendenti degli enti pubblici; quelli dipendenti dagli A.C. sono considerati, a tutti gli effetti, dipendenti da aziende private. Né si può tacere il fatto specifico dei direttori degli A.C. che aggiungono alla loro posizione giuridica ed economica di dipendenti di ente pubblico, quella, agli effetti economici, anche di dipendenti dell'A.C.

L'altro aspetto illegale del problema dei dipendenti degli A.C. è quello dei 2.000 contrattisti il cui rapporto di lavoro, da molti anni, è regolato dal contratto a termine giustificabile solo (secondo l'articolo 94 del regolamento dell'A.C.I.) da necessità « di carattere contingente e transitorio ». (10745)

RISPOSTA. — Sulla base delle vigenti disposizioni (in particolare, articolo 56 del regio decreto 24 novembre 1934, n. 2323 e articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881), non sembra possa essere disconosciuta agli Automobili club provinciali la natura di enti di diritto pubblico.

Invero, oltre che da elementi di carattere formale, tale qualificazione giuridica sembra possa essere affermata, tra l'altro, in considerazione dei particolari poteri di controllo

sugli stessi AA.CC. riconosciuti agli organi di Governo.

Il prevalente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (decisione 30 giugno 1955; 30 dicembre 1961, n. 764; 10 giugno 1964, n. 727) e della Corte di cassazione (12 dicembre 1958, n. 3873; 11 gennaio 1962, n. 782 Cassazione civile sezione unica), ha, inoltre più volte affermato la natura pubblicistica del rapporto d'impiego del personale dipendente dagli Automobili club provinciali.

Ciò non esclude, per altro, che la delicata materia attinente al trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dagli Automobili club, necessiti effettivamente di una disciplina più idonea e rispondente.

Attualmente, la maggioranza di tali enti ha già provveduto ad applicare ai propri dipendenti il medesimo trattamento economico riconosciuto al personale dell'Automobile club d'Italia.

Si ha motivo di ritenere, comunque, che la situazione di tutto il personale dipendente possa trovare, quanto prima, un più adeguato ed uniforme assetto.

L'Automobile club d'Italia ha, infatti, predisposto un nuovo regolamento-tipo, attualmente all'esame del Ministero del tesoro, che verrà trasmesso agli Automobili club provinciali, perché possano riceverlo con proprio provvedimento ed applicarlo, quindi, nei confronti del personale dipendente.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CORONA.

MASCHIELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che ancora non è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il decreto istitutivo della facoltà di magistero presso l'università di Perugia già firmato in data 30 ottobre 1964; se il ministro sia altresì a conoscenza del fatto che proprio a causa di questa situazione non si sono potute effettuare le regolari chiamate dei professori, nonostante che queste siano già state concordate dal comitato tecnico.

L'interrogante chiede di conoscere quali siano i motivi che possano giustificare fatti come quelli sopra riportati e quali provvedimenti il ministro intenda prendere per normalizzare una situazione così apertamente irregolare, che condanna la facoltà di magistero di Perugia ad una vita precaria. (11295)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1964, n. 1696, concernente la istituzione della facoltà di magi-

stero presso l'università di Perugia è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 luglio 1965, n. 185.

Il Ministro: GUI.

MASCHIELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in seguito a riconoscimento da parte del ministro stesso secondo cui l'I.G.E. non è più dovuta dal mandatario (quando l'onere delle provvigioni, corrisposte ai subagenti o procacciatori o esattori, viene assunto in proprio dalla società mandante, che l'ha già corrisposta), sia stato interessato il comando generale della guardia di finanza e se questo, a sua volta, abbia impartito le relative istruzioni ai dipendenti organi locali per l'applicazione di quei criteri che il ministro stesso espose rispondendo ad una interrogazione già presentata al Senato e pubblicata nel n. 346 del *Resoconto* del Senato della Repubblica.

Risulta, infatti, all'interrogante che gli organi locali della guardia di finanza ignorano tale interpretazione ministeriale e continuano, così, ad elevare le contravvenzioni con grave disagio economico e morale dei cittadini interessati. Tale negligenza sembra ingiustificabile all'interrogante, tanto più se si pensa che in data 21 luglio 1964 il ministro delle finanze con proprio decreto confermava questa sua interpretazione accogliendo il ricorso di un cittadino avverso l'ordinanza (data 2 novembre 1962) dell'intendente di finanza di Roma che lo aveva ritenuto in contravvenzione in quanto, quale mandatario, non aveva versato l'I.G.E.

L'interrogante sottolinea l'urgenza del caso in quanto l'attuale situazione può determinare preoccupanti conseguenze nel settore della vendita rateale del libro. (11651)

RISPOSTA. — Il comando generale della guardia di finanza, in relazione al decreto del ministro delle finanze in data 21 luglio 1964 (con il quale veniva giudicato insussistente l'addebito formulato dal nucleo centrale della guardia di finanza di Roma nei confronti di un agente dell'Unione editoriale italiana, poiché veniva riconosciuto che l'agente stesso, nel pagamento dei compensi ai propri subagenti, si era limitato alla semplice ripartizione delle provvigioni ricevute dalle case editrici), ha già impartito le opportune direttive a tutti i dipendenti comandi per una corretta applicazione delle norme sull'I.G.E. in materia.

È stato infatti ribadito che, nel caso in cui l'onere delle provvigioni corrisposte ai

subagenti, procacciatori od esattori, venga assunto in proprio dall'editore mandante, la successiva ripartizione agli aventi diritto delle somme in questione, concretandosi in un pagamento che il mandatario effettua per conto del mandante, non comporta ulteriori corresponsioni di imposta oltre quella già pagata per il rapporto mandante-mandatario. È stato altresì chiarito che l'I.G.E. sulle somme medesime è, invece, dovuta una seconda volta nel caso in cui il mandatario, al quale vengono corrisposte provvigioni dagli editori, provveda per suo conto alla nomina di agenti, procacciatori, esattori, i quali vengono ad assumere nei suoi confronti rapporti di dipendenza diretta. Nella fattispecie, infatti, trattasi di una prestazione di servizio svolta nell'esclusivo interesse del mandatario e, pertanto, le relative provvigioni sono corrisposte per un rapporto separato e distinto da quello esistente fra mandatario ed editore mandante.

Le disposizioni di cui sopra hanno trovato piena ed integrale attuazione presso i reparti della guardia di finanza.

Il Ministro: TREMELLONI.

MATARRESE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di disagio e preoccupazione esistente fra migliaia di agricoltori della provincia di Bari che, avendo rivolto domanda di contributo in conto capitale per l'acquisto di macchine agricole, attendono ormai da anni il pagamento di quanto loro dovuto, essendo stati da molti mesi eseguiti i necessari collaudi. Il disagio e la preoccupazione si mutano in protesta mano a mano che ci si allontana dal novembre 1964, quando a parecchi degli interessati si comunicò che, essendo stati accreditati all'ispettorato agrario provinciale i necessari fondi, il pagamento sarebbe stato effettuato in breve tempo: tuttora, però, a sei mesi di distanza, i fondi non sono pervenuti e i pagamenti non hanno nemmeno avuto inizio.

In considerazione di quanto sopra, si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare affinché lo Stato, facendo finalmente onore ai suoi impegni, non alimenti la sfiducia nelle istituzioni e nelle leggi derivanti da situazioni come quella denunciata. (11234)

RISPOSTA. — È stato già disposto, a favore dell'ispettorato agrario provinciale di Bari, l'accreditamento dei fondi necessari per il pagamento dei contributi in conto capitale per

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

l'acquisto di macchine agricole, previsti dall'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il ritardo è dovuto al fatto che per l'adozione del provvedimento è stato necessario attendere l'emissione, da parte del Ministero del tesoro, del decreto di iscrizione nell'apposito capitolo di bilancio, dello stanziamento per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, decreto collegato al collocamento delle obbligazioni del consorzio di credito alle opere pubbliche, di cui agli articoli 44 e 45 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MATARRESE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della inadeguatezza del prezzario in base al quale gli uffici periferici del Ministero, in Puglia, esaminano e approvano i progetti di miglioramenti fondiari per i quali si chiedono i contributi previsti dalle leggi vigenti.

In particolare, risulta che il contributo del 43 per cento sulla spesa sostenuta per le trivellazioni per ricerche di acque sotterranee viene calcolato sui seguenti costi: lire 17.160 fino a 100 metri di profondità; lire 23.400 per i successivi 100 metri; lire 26.250 fra i 200 e i 300 metri.

Poiché, però, il costo delle trivellazioni, almeno in Puglia, si mantiene da tempo sulle 40 mila lire al metro, ne consegue che il contributo statale, teoricamente del 43 per cento, è in realtà di molto inferiore, per cui vengono scoraggiate numerose iniziative tanto urgenti ed indispensabili per il miglioramento dell'agricoltura pugliese.

L'interrogante, in considerazione di quanto sopra, chiede di conoscere se il ministro ritenga opportuno adeguare il prezzario, che è del 1° gennaio 1962, all'attuale realtà dei prezzi, assai diversa da quella di oltre 3 anni or sono.

(11677)

RISPOSTA. — Il prezzario adottato dai dipendenti ispettorati agrari, compresi quelli della Puglia, per l'approvazione dei progetti di opere di miglioramento fondiario, è stato aggiornato dal 1° gennaio 1964. In linea generale, comunque, può affermarsi che per le trivellazioni in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia viva, i prezzi sono congrui e corrispondenti ai costi sostenuti dagli agricoltori interessati. Per le perforazioni in roccia viva sussiste tra le imprese esecutrici, a differenza di quanto accade per quelle in terreno, una notevole difformità nella misura dei compensi richiesti.

Alcune imprese, infatti, chiedono compensi corrispondenti a quelli previsti nel prezzario, mentre altre, in realtà più numerose, praticano tariffe superiori. Tale difformità dipende dai particolari problemi e difficoltà che presentano le perforazioni in roccia e alle conseguenti cautele cui vengono ispirate le offerte delle imprese esecutrici.

Non si possono, pertanto, indicare costi medi sufficientemente rappresentativi, anche perché ogni trivellazione presenta un suo particolare aspetto, in relazione alle peculiari caratteristiche del luogo e soprattutto agli oneri per l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla trivellazione stessa. Si ritiene, comunque, in linea di larga approssimazione, che i costi delle trivellazioni, in roccia viva, e per profondità fino a 200 metri, nei casi più gravosi, siano maggiori di quelli massimi del prezzario in vigore nella misura del 15-20 per cento. Per profondità maggiori la differenza diventa più sensibile.

E da ritenere, pertanto, che la differenza derivante alla entità del contributo statale non sia tale da scoraggiare numerose iniziative, come sostiene l'interrogante. E da considerare, infatti, che la partecipazione statale nella fattispecie rimane pur sempre alta non scendendo quasi mai al di sotto del terzo della spesa effettiva, nei casi più difficili.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MATTARELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che alcuni uffici provinciali del lavoro negano l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati ai mutilati per servizio che richiedono detta iscrizione in base alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, sul collocamento obbligatorio al lavoro della loro categoria, documentando il proprio diritto con la presentazione del referto di visita della commissione medica ospedaliera, come prescritto dall'articolo 6 della legge citata.

L'interrogante chiede se sia ritenuto urgente ovviare all'inconveniente lamentato, affinché la legge sull'assunzione obbligatoria della benemerita categoria non venga ulteriormente disapplicata.

(12215)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12444, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 5473).

MAULINI, BALCONI MARCELLA, BALDINI E SCARPA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se intendano intervenire urgentemente a fa-

vore della popolazione di Gerano (Novara), colpita da un tornado di inaudita violenza, che ha danneggiato circa 300 case (di cui 40 dichiarate inabitabili), ha sradicato migliaia di alberi di alto fusto, ed ha distrutto completamente le colture della zona. (12151)

RISPOSTA. — Nel richiamare quanto il Governo ebbe a comunicare alla Camera dei deputati, nella seduta del 9 luglio 1965, in sede di discussione di interpellanze e interrogazioni su analogo argomento, si fa presente, in particolare, che il nubifragio abbattutosi il 1° luglio 1965 su Cerano causò l'asportazione del tetto a circa 100 case, mentre altri 300 fabbricati furono parzialmente lesionati.

Subirono danni anche le colture agricole (circa 1000 pioppi d'alto fusto furono abbattuti) ed alcune opere pubbliche (il campo sportivo comunale e l'asilo infantile ingegner Enrico Besozzi).

L'azione di soccorso, prontamente effettuata dai vigili del fuoco, dalla forza pubblica e dai servizi tecnici, consentì di far sgomberare le macerie, ristabilire le linee elettriche, ed alleviare le conseguenze del sinistro; le famiglie rimaste senza tetto furono provvisoriamente sistemate a cura dell'amministrazione comunale.

Questo Ministero ha posto a disposizione del prefetto di Novara un contributo straordinario di lire 2 milioni per sopperire alle necessità delle famiglie sinistrate e un contributo di lire 500 mila per la riparazione degli edifici pubblici colpiti. Presso l'amministrazione comunale è stata costituita una commissione per accertare le famiglie sinistrate effettivamente in stato di bisogno, tra le quali ripartire i fondi assistenziali disponibili.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura ha prestata assistenza ai coltivatori danneggiati, invitando i proprietari di case rurali e relative dipendenze colpite a presentare domanda di contributo in conto capitale per la ricostruzione e il ripristino degli immobili ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454.

L'amministrazione provinciale ha stanziato un contributo di lire 1 milione a favore del comune di Cerano perché provveda a ripartirlo tra gli agricoltori maggiormente danneggiati in condizioni di bisogno.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

MAZZONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale sia la portata dell'autorizzata adesione alla conven-

zione dell'Aia sui problemi venatori e quali siano le conseguenze che tale adesione può avere sullo sport venatorio per normalizzare il quale i cacciatori italiani attendono da troppo tempo la modifica del testo unico. (7983)

RISPOSTA. — Non esiste una convenzione dell'Aia sui problemi venatori, ma una convenzione per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi nel 1950. Detto accordo è stato sottoscritto da tutti i paesi dell'Europa occidentale ed è stato ratificato dalla Svizzera, dall'Olanda, dalla Spagna, dall'Islanda, dal Belgio e dal Lussemburgo.

L'Italia è l'unico paese che non ha aderito alla convenzione, e perciò è stata sinora oggetto di aspre critiche in ogni convegno a carattere internazionale ove si sia discusso di caccia e di protezione della natura. Il Consiglio d'Europa — per altro — ha rivolto una esplicita raccomandazione affinché la convenzione venga sottoscritta e ratificata da tutti i paesi che non vi abbiano ancora provveduto.

Nel periodo 20-24 aprile 1964 si è tenuta, all'Aia, l'assemblea generale del *Conseil international de la Chasse* dove l'argomento era all'ordine del giorno e in quella sede si è ritenuto opportuno annunciare che il Governo italiano è favorevole alla sottoscrizione dell'accordo e ha già iniziato l'esame della convenzione, la cui applicazione, però, presenterebbe notevoli difficoltà d'ordine interno che debbono essere superate.

Per quanto riguarda le conseguenze che l'adesione potrebbe avere sullo sport venatorio, si fa presente che le clausole della convenzione prevedono l'adozione di provvedimenti che, in massima parte, sono già in atto nel nostro paese, mentre le uniche innovazioni di rilievo all'attuale disciplina sono: il divieto di esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, a partire dal 1° marzo di ogni anno, e il divieto dell'uso di fucile a ripetizione o automatico con più di due cartucce.

Essendo note le ripercussioni che l'adozione di provvedimenti nel senso voluto dalla convenzione susciterebbe nel settore venatorio, il Governo non mancherà di esperire il tentativo — prima dell'eventuale sottoscrizione — di ottenere una modifica della convenzione stessa per renderla più aderente alle esigenze venatorie del nostro paese.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MICELI, SERONI, LEVI ARIAN GIORGINA, BRONZUTO, ILLUMINATI e LOPERFIDO. — *Al Ministro della pubblica istru-*

zione. — Per sapere se sia a conoscenza delle irregolarità e degli arbitri perpetrati dalla direzione dell'ente esposizione quadriennale di Roma nella organizzazione della IX esposizione. Continua da parte degli attuali organi direttivi l'allegria amministrazione dell'ente attraverso decisioni adottate perfino al di fuori dello stesso consiglio di amministrazione. Quest'anno si sono attribuiti, infatti, alti emolumenti aggirantisi intorno a lire 150 mila *pro capite* e soggiorni gratuiti in alberghi fuori classe della capitale a vari membri di commissioni (nella fattispecie di quella preposta agli inviti) e ciò in spregio alle condizioni deficitarie del bilancio dell'ente, al quale non sono ancora pervenuti nemmeno i contributi statali previsti dalla legge.

Nella preparazione della IX esposizione, che costituisce la massima rassegna nazionale per pittori e scultori, direzione e presidenza dell'ente hanno violato il regolamento e sono andati al di là dei loro poteri, diramando inviti per partecipare alla rassegna a persone che non erano state scelte dalla commissione a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento.

In tutta la programmazione della esposizione, poi, non sono state tenute in alcun conto le proposte delle organizzazioni sindacali degli artisti, che, secondo l'articolo 3 del regolamento, fanno parte della commissione consultiva.

In tale situazione gli interrogante chiedono se il ministro intenda innanzi tutto disporre una severa inchiesta, che accerti abusi, illegalità, sperperi della direzione dell'ente e intenda successivamente adottare le conseguenti misure contro i responsabili; e se ritenga di assicurare, per il futuro, giustizia e democrazia nel funzionamento dell'ente anche attraverso modifiche del regolamento, che stabiliscano l'inclusione dei rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali nazionali degli artisti nello stesso consiglio di amministrazione dell'ente. (11465)

RISPOSTA. — Il compenso complessivo di lire 150 mila a ciascuno dei nove componenti della commissione per gli inviti della IX quadriennale nazionale d'arte è stato regolarmente deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente nella seduta del 3 gennaio 1965. Tale somma è comprensiva sia dei gettoni di presenza per le quattro sedute della commissione sia delle spese per viaggi, soggiorno e alloggio in albergo. L'eventuale preferenza di componenti della commissione per alberghi fuori classe non poteva, pertanto,

incidere sulle spese dell'ente né, ovviamente, poteva essere sindacata dai suoi organi.

Si fa inoltre presente che all'ammissione delle opere all'esposizione della quadriennale di Roma si procede sia su designazione della commissione per gli inviti, sia per scelta della giuria di accettazione, alla quale gli artisti non invitati, desiderosi di partecipare alla esposizione, potevano presentare le opere entro il 10 settembre 1965. Sull'operato della commissione inviti, la quale ha piena autonomia di giudizio, si è manifestato qualche dissenso da parte di singoli e di associazioni.

Per altro, la maggioranza dei componenti della commissione, singolarmente interpellati, non ha ravvisato, nonostante l'autorizzazione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo quadriennale nazionale d'arte, l'opportunità di una riconvocazione per procedere a nuovi inviti; e ciò per evitare una inflazione di nomi non confacente al carattere della rassegna d'arte.

Alcuni dei suddetti componenti hanno segnalato per lettera alla presidenza della quadriennale qualche omissione o errore nella lista finale degli artisti invitati; omissioni ed errori che sono stati successivamente verificati attraverso il confronto tra la lista finale anzidetta e le liste manoscritte in possesso dei singoli componenti, a tale scopo depositate presso la presidenza della quadriennale. Le omissioni riguardano i seguenti artisti: Nino Cassani, Pietro D'Orazio, Giuseppe Guerreschi, Raffaele Jandolo, Valerio Trubbiani; gli errori sono i seguenti: Mino Rossi che deve intendersi Ilario Rossi, Ezio Morelli che deve intendersi Corrado Morelli, gruppo *N* che deve intendersi gruppo 1.

Inoltre alcuni componenti la commissione per gli inviti, rammaricandosi di talune dimenticanze involontarie, hanno pregato la presidenza della quadriennale di avvalersi di una sua tradizionale facoltà integrativa dell'elenco degli artisti invitati, provvedendo, possibilmente, ad invitare i seguenti artisti: Antonio Berti, Leonardo Borgese, Giuseppe Canali, Aldo Carpi, Leonetta Cecchi Pieraccini, Alfredo Ghignone, Venanzo Crocetti, Mario De Luigi, Enrico De Tomi, Ercole Drei, Albino Galvano, Walter Lazzaro, Mimmo Rotella, Attilio Selva, Lorenzo Sguanci.

Gli inviti della presidenza sono, per tradizione, lasciati a discrezione del presidente della commissione-inviti, la quale, questa volta, ha desiderato che i destinatari figurassero inclusi, in ordine alfabetico, nell'elenco generale degli invitati (mentre, per esempio, nel

catalogo della VI quadriennale gli inviti della presidenza figuravano a parte).

Per altro, all'infuori di due nomi, tutti gli inviti fatti dalla presidenza corrispondono ad altrettante designazioni a maggioranza degli stessi membri della commissione inviti.

Il Ministro: GUI.

MICELI, MESSINETTI E POERIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga necessario far disporre accertamenti e conseguenti eventuali provvedimenti nei riguardi delle permutate di suoli comunali che il sindaco e l'amministrazione di Santa Caterina Jonio (Catanzaro) hanno effettuato con Gallelli Pasquale, impiegato comunale, e Riccio Salvatore fu Giacomo.

La natura di queste permutate appare fortemente lesiva per gli interessi del comune, specie per le permutate con il Riccio, al quale l'amministrazione comunale ha ceduto un suolo edificatorio di 11.600 metri quadrati denominato Guardiola del valore di oltre 20 milioni in cambio di un suolo adibito a mercato coperto, che lo stesso progettista dell'opera ha valutato in 180 mila lire. (11827)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Santa Caterina Jonio, con deliberazione in data 13 giugno 1959, n. 26, approvata dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere favorevole dell'ufficio tecnico erariale, dispose la permuta di un terreno comunale con altro di proprietà del signor Gallelli Pasquale.

Successivamente, essendo stato accertato che il suolo comunale permutato era di natura demaniale, il Gallelli ne chiese la sde-manializzazione. A ciò provvide il consiglio comunale di Santa Caterina Jonio con deliberazione del 2 agosto 1962, approvata dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere favorevole del commissariato degli usi civici, a condizione che venisse effettuato in favore del comune un conguaglio di lire 40 mila, condizione cui il contraente si è adeguato. L'altra permuta cui si accenna nell'interrogazione venne disposta con deliberazione consiliare del 22 luglio 1964.

La giunta provinciale amministrativa con ordinanza di rinvio del 13 ottobre 1964, in conformità del parere espresso dall'ufficio tecnico erariale, invitò l'amministrazione comunale a ridurre la cessione del terreno da metri quadrati 11.659 a metri quadrati 9 mila ovvero a richiedere al contraente signor Ricci la somma di lire 130 mila a titolo di conguaglio per il maggior valore del terreno comunale.

La giunta municipale, con atto del 30 ottobre 1964, n. 162, debitamente approvato dall'organo tutorio, si uniformò all'ordinanza di rinvio, dando atto che il predetto Riccio aveva versato la differenza di lire 130 mila.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEL.

MICHELINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nel comune di Bovisio Masciago (Milano), nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1965 all'articolo 119 della spesa, categoria VI, sono stati stanziati lire 10 milioni per la costruzione di aule sopra il terrazzo del già esistente edificio scolastico quando, a prescindere da quanto affermato nella premessa di una delibera dello stesso consiglio comunale di Bovisio Masciago, in data 21 marzo 1964, dal sindaco personalmente, e cioè che « esaminata la possibilità di costruire aule sopra il terrazzo che unisce il primo al secondo lato dell'edificio scolastico, in via C. Cantù n. 13, i lavori non si possono eseguire perché le disposizioni ministeriali prescrivono che ogni edificio scolastico non può avere più di 24 aule ».

In effetti il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1956, n. 1688, riguardante le nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne ai capitoli I, II, III e IV ribadiscono il divieto di costruzione di edifici scolastici con numero superiore a 24 aule in ogni caso.

In base allo stanziamento in previsione del bilancio 1965 nelle scuole di Bovisio Masciago si arriverebbe a 27 aule con pregiudizio dei locali da adibirsi a palestra in relazione all'area del terreno disponibile. Pertanto lo stanziamento dei 10 milioni di lire da parte del sindaco di Bovisio Masciago appare previsto *contra legem*.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il ministro competente. (11802)

RISPOSTA. — Il comune di Bovisio Masciago non ha mai inoltrato un progetto per la sopraelevazione dell'edificio scolastico di via Cantù n. 13, il quale risulta di aver raggiunto il numero massimo di 24 aule.

La prefettura di Milano informa che l'amministrazione comunale di Bovisio Masciago ha soltanto impostato una spesa di lire 10 milioni nel bilancio corrente per la sopraelevazione dell'edificio scolastico, fronteggiando la spesa con normali mezzi di bilancio.

Tale spesa è stata ammessa soltanto in linea contabile, con riserva di ogni ulteriore provvedimento in sede di esame della delibera di approvazione del progetto tecnico di esecuzione dell'opera.

Il Ministro: GUI.

MINASI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il medico condotto resta perennemente assente da San Nicola di Caulonia (Reggio Calabria), centro di 2 mila abitanti; difatti va in quel centro per qualche ora un paio di volte alla settimana. (11658)

RISPOSTA. — Il comune di Caulonia (abitanti 11 mila circa) è servito da tre condotte mediche, di cui due per il centro urbano ed una per la frazione di San Nicola. A questa ultima è stato assegnato un medico interino, il quale, in effetti, ha dato luogo a lagnanze nell'espletamento del servizio. Ora — a seguito dell'intervento del comune — è stata data assicurazione che il sanitario svolge regolarmente la sua opera nella sua circoscrizione.

Il medico provinciale di Reggio Calabria ha informato questa amministrazione sanitaria che in questi giorni è stato espletato il concorso per le condotte mediche, ivi compresa quella di San Nicola. Perciò con la prossima nomina del titolare, ogni deficienza del servizio sarà certamente eliminata.

Il Ministro: MARIOTTI.

MINASI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'avvocato Antonino Saganà, ex presidente dell'I.A.C.P. di Reggio Calabria e, pare, funzionario dell'« Incis » a Roma, occupa con la sua famiglia in Reggio Calabria ben 7 vani dell'ex casa del fascio, sita in viale Amendola, che in atto negli altri ambienti sono collocati degli uffici finanziari; che il predetto Saganà usufruisce in Roma di un appartamento dell'« Incis »; che lo stesso, se prima pagava un simbolico canone di lire 1.000, da quando quella intendenza di finanza avanzò la richiesta di un canone reale, non pagò più nulla e, avvalendosi di protezione politica e millantando amicizia e protezione di alte personalità politiche, riesce a resistere ad ogni sollecitazione o richiesta di lasciare quei 7 vani, che pur servono alla collocazione indilazionabile di uffici.

Si chiede se si intenda intervenire tempestivamente e validamente al fine di porre termine ad una sopraffazione, che subordina al-

l'eccessivo abuso di un privato l'interesse pubblico. (12059)

RISPOSTA. — Nel 1956 l'avvocato Antonino Laganà ottenne dall'intendenza di finanza di Reggio Calabria l'autorizzazione ad occupare, senza stipula di contratto e con l'impegno di lasciarlo subito libero a semplice richiesta dell'amministrazione, un alloggio nell'edificio dell'ex federazione fascista in quella città, destinato a sede di uffici finanziari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 1954.

L'alloggio continua ad essere occupato dalla famiglia del Laganà (moglie e due figli) presso la quale egli si reca abitualmente a fine settimana da Roma, dove presta servizio ed è assegnatario, fin dal 1° marzo 1950, di un alloggio « Incis » di quattro vani ed accessori in via Piediluco 3, scala B, interno 13.

Detta utilizzazione fu consentita a titolo precario e temporaneo, nelle more dell'esecuzione dei lavori necessari per adattare l'intero fabbricato a sede dell'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che già ne occupa la maggior parte. Successivamente il Laganà, ripetutamente invitato a rilasciare l'alloggio, presentò varie istanze di proroga, che l'amministrazione di volta in volta, ritenne di accogliere nella fiducia che il caso si potesse risolvere in via bonaria.

L'ultima proroga fu accordata fino al 28 febbraio 1962. Decorso inutilmente anche detto termine ed allo scopo di poter finalmente eseguire i cennati lavori di adattamento, il 5 marzo 1962 fu notificata al Laganà apposita ordinanza amministrativa di sfratto, avverso la quale venne proposta opposizione giudiziaria.

Il pretore di Reggio Calabria, che in seguito a successivo ricorso del Laganà ebbe a sospendere l'esecuzione dell'ordinanza, con sentenza 16 agosto-6 settembre 1962, dichiarò l'ordinanza stessa illegittima.

Nei confronti dell'avvocato Laganà, nella situazione creata dalla sentenza anzidetta, fu successivamente proposto giudizio avanti l'autorità giudiziaria perché il Laganà fosse condannato all'immediato rilascio dei locali abusivamente occupati.

Allo scopo di non differire ulteriormente la sistemazione sia dell'ufficio tecnico erariale, sia di altri uffici finanziari di Reggio Calabria, fu inoltre rappresentata all'Avvocatura generale dello Stato l'opportunità di far notificare al Laganà una nuova ordinanza amministrativa di sfratto e di far luogo, in caso di nuova sospensione da parte del pre-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

tore, alla proposizione del regolamento di giurisdizione. Al riguardo, però, l'Avvocatura generale, con consultazione 22 aprile 1964, si dichiarò di contrario avviso, ritenendo che l'azione giudiziaria potesse essere sollecitamente condotta e rapidamente decisa.

Sta di fatto che, con sentenza in data 15 marzo 1965, il pretore di Reggio Calabria ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere per valore della fattipescie.

Tenuto conto di quanto precede, il Ministero delle finanze ha pertanto ritenuto di interessare nuovamente della questione, data la sua gravità per il pregiudizio che ne deriva all'amministrazione, l'Avvocatura generale dello Stato in data 22 luglio 1965, perché la riesamini alla luce dei suoi più recenti sviluppi e faccia conoscere il proprio avviso in ordine alla opportunità dell'emanazione di una nuova ordinanza amministrativa di rilascio nei confronti del Laganà, nell'intesa che, in caso di nuova sospensione da parte del pretore, verrebbe proposto ricorso in Cassazione ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura civile.

Il Ministro: TREMELLONI.

MONASTERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quanta

parte dei fondi assegnati alla provincia di Brindisi, in applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, per il concorso sugli interessi relativi ai prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale in favore dei produttori agricoli danneggiati da calamità naturali ed atmosferiche tra il 1° marzo 1962 ed il 15 marzo 1964, sono stati finora utilizzati; e per conoscere il numero dei prestiti e gli importi relativi, distinti secondo l'ammontare delle somme corrisposte ai singoli produttori agricoli (fino a lire 200 mila, da lire 200 mila a lire 500 mila, oltre le 500 mila lire) ad oggi concessi. (10165)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi, alla data del 22 aprile 1965, aveva emesso 755 pareri favorevoli alla concessione dei prestiti agevolati — ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, numero 739, e dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 — per un importo complessivo di prestiti di lire 528.600.000.

Gli istituti e l'ente che esercitano il credito agrario nella provincia avevano comunicato di aver accolto e perfezionato, sempre alla data del 22 aprile 1965, 81 operazioni di prestito, per un importo complessivo di lire 135.490.000, secondo la seguente suddivisione per ammontare di finanziamenti:

ISTITUTI ED ENTI AUTORIZZATI	Fino a lire 200.000		da 200.000 a 500.000		da lire 500.000 in poi		TOTALI	
	Opera- zioni n.	Importo lire	Opera- zioni n.	Importo lire	Opera- zioni n.	Importo lire	Opera- zioni n.	Importo lire
Banco di Napoli .	9	1.440.000	19	5.690.000	41	99.270.000	69	106.400.000
Consorzio agrario provinciale . . .	1	180.000	1	350.000	5	9.660.000	7	10.190.000
Banca nazionale del lavoro	—	—	—	—	5	18.900.000	5	18.900.000
Totali . . .	10	1.620.000	20	6.040.000	51	127.830.000	81	135.490.000

Si precisa inoltre che, alla stessa data del 22 aprile 1965, sui 755 pareri emessi per un importo complessivo di prestiti di lire 528 milioni e 600.000 risultavano rinunziatarie n. 110 ditte per una somma, già ammessa a prestito, di lire 61.865.000 mentre non erano state accolte dagli istituti n. 72 domande per un totale di lire 28.500.000 non avendo gli in-

teressati offerto le garanzie chieste dagli istituti stessi.

Altre 492 operazioni, con parere favorevole dello stesso ispettorato, erano, alla predetta data, in corso di perfezionamento o di esame da parte degli istituti di credito.

Sul totale dei prestiti perfezionati, l'utilizzo dei fondi assegnati alla provincia di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

Brindisi in lire 22 milioni ammontava, parimenti al 22 aprile 1965, a lire 3.879.587 di cui lire 3.083.882 dal Banco di Napoli, lire 263.596 dal consorzio agrario provinciale, e lire 532.109 dalla Banca nazionale del lavoro.

Pertanto, sulla stessa assegnazione di lire 22 milioni, disposta a titolo di quota annuale di contributo statale negli interessi sui prestiti quinquennali in parola, risultava, al 22 aprile 1965, una disponibilità complessiva di lire 18.120.413 di cui lire 12.916.118 sul Banco di Napoli, lire 4.736.404 sul consorzio agrario provinciale, e lire 467.891 sulla Banca nazionale del lavoro, salvo — naturalmente — il perfezionamento delle 492 domande in corso di esame presso gli istituti di credito.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MONASTERIO. — *Ai Ministri del lavoro e p'evidenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali accertamenti siano stati effettuati per acclarare le circostanze nelle quali, la scorsa primavera, l'operaio Vito Laccala trovò la morte mentre prestava lavoro presso gli stabilimenti Monteshell di Brindisi; e per conoscere se dai predetti accertamenti siano emerse responsabilità perseguibili anche in base alla legge penale. (12145)

RISPOSTA. — L'infortunio è avvenuto il 6 febbraio 1965 nello stabilimento Monteshell, sito in località Fiume grande di Brindisi, durante le operazioni di bonifica di una autobotte nella quale poi avrebbe dovuto essere caricato il toluolo. L'ispettorato del lavoro di Brindisi, dopo avere svolto sul caso accurate indagini, ha inviato un dettagliato rapporto all'autorità giudiziaria, alla quale soltanto spetta l'accertamento delle eventuali responsabilità penali.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i poteri attualmente conferiti agli ispettori del lavoro limitano la loro azione alla possibilità di contestare le inosservanze riscontrate in materia di leggi sulla tutela del lavoro e di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria gli elementi obiettivi ritenuti utili ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità di ordine penale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

MONASTERIO E D'IPPOLITO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali la ditta Cofana, appaltatrice in Brindisi dei lavori di riparazione di un pontone della marina militare, non ha ancora

provveduto alla consegna del lavoro, per la quale era stata convenuta la scadenza del 14 giugno 1965; e per sapere se la mancata ultimazione del lavoro debba essere attribuita anche ai fatti seguenti:

a) illegittima concessione in subappalto dei lavori interessanti la caldaia (muratura refrattaria) ad altra ditta;

b) carenza di personale e ricorso, fuori del normale orario di lavoro, a maestranze e dirigenti tecnici dipendenti da altre aziende od enti. (12343)

RISPOSTA. — Il mancato completamento nei termini previsti dei lavori è dovuto alla difficoltà che la marina militare ha incontrato per fornire tempestivamente alla ditta appaltatrice, secondo contratto, taluni materiali.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MONASTERIO E D'IPPOLITO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga di dover disporre un'indagine diretta ad accertare che le ditte abilitate ad eseguire lavori per conto dell'arsenale marittimo di Brindisi siano realmente fornite dei requisiti richiesti per il riconoscimento della categoria ad esse attribuita e particolarmente se dispongano di attrezzature, personale qualificato e tecnici adeguati. (12344)

RISPOSTA. — È in corso, in via generale, la revisione degli albi dei fornitori di fiducia dell'amministrazione militare sulla base di criteri obiettivi che tengano conto dell'effettiva potenzialità ed attrezzatura tecnica degli stessi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MONTANTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che hanno finora impedito il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ospedale di Orbetello (Grosseto) scaduto da oltre due anni e carente per vari motivi di alcuni dei suoi membri. (11491)

RISPOSTA. — Con decreto del prefetto di Grosseto del 12 giugno 1965, n. 1420-Gab., modificato con decreto prefettizio del 2 luglio 1965, n. 1581-Gab., è stato ricostituito il nuovo consiglio di amministrazione dell'ospedale civile San Giovanni di Dio di Orbetello.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

MONTANTI, GITTI, SAVOLDI, DI GIANNANTONIO, BORGHI, MERENDA, ZANIBELLI, CENGARLE, COLLEONI, BIANCHI FORTUNATO, FRACASSI, RAMPA, SABA-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

TINI, BORRA, GIRARDIN, MICHELI, DE ZAN, BIAGGI NULLO, ZUGNO E FADA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga, sulla base delle richieste concordate tra il comitato tecnico nazionale, formato da tutte le associazioni venatorie e l'unione province d'Italia ed in considerazione dell'orientamento che si va consolidando anche tra i componenti del consiglio internazionale della caccia, di fissare l'apertura della stessa, analogamente a quanto avviene in quasi tutte le nazioni europee, per determinate specie di selvaggina migratoria al 15 agosto e per la selvaggina stanziale protetta alla seconda domenica di settembre. (11202)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12224, del deputato Beragnoli, pubblicata a pag. 5468).

MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi il comune di Borgone di Susa (Torino) sia stato escluso dai contributi per l'edilizia scolastica di recente approvati e per sapere se si reputi invece tale comune meritevole di considerazione particolarmente urgente, atteso che:

a) l'attuale scuola si trova sistemata in vetusto edificio soggetto a pericoli di crolli (in parte già verificatisi);

b) tale situazione è già stata segnalata circa otto anni or sono dall'amministrazione comunale, la quale ha rivolto regolare domanda di contributo per la costruzione di nuovi edifici;

c) l'attuale stato di cose presenta caratteri gravi e urgenti di pericolo per l'incolumità degli alunni e del personale.

A parte le suddette considerazioni, l'interrogante chiede se, attesa l'antichità dell'edificio, esso sia annoverato tra le opere alla cui conservazione sono impegnati particolari istituzioni alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione. (10962)

RISPOSTA. — Con recente provvedimento, i lavori relativi all'edificio della scuola elementare nel comune di Borgone di Susa sono stati ammessi a contributo statale.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

NANNINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se sia a conoscenza del contenuto dell'interrogazio-

ne n. 116666 (allegato al resoconto della seduta del 15 luglio 1965) e se siano stati presi provvedimenti atti a mettere a disposizione presso la stazione di Prato (Firenze) i locali occorrenti per l'istituzione della sezione doganale esportazione.

Il ritardo nella sistemazione di detti locali è la principale causa, come si legge nella risposta data dal ministro delle finanze, di una delle più gravi disfunzioni lamentate dagli operatori pratesi. (12222)

RISPOSTA. — I lavori di allestimento di alcuni locali della stazione di Prato da destinare alla sezione doganale esportazione sono in via di ultimazione e si conta di provvedere alla loro consegna alle autorità doganali entro la prima metà del mese di agosto 1966.

Il Ministro: JERVOLINO.

NICOLAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Su quanto segue. Le lavoratrici madri in periodo di integrazione salariale non ricevono dall'« Inam » il trattamento salariale di gravidanza previsto per le lavoratrici normali in gravidanza. Ciò perché la legge che disciplina il trattamento integrativo non precisa detta voce assistenziale. Ne consegue che l'« Inam » si sente impossibilitato ad erogare il trattamento in questione, frustrando così lo scopo della legge che fa parte del quadro legislativo di assistenza nel periodo di congiuntura.

L'interrogante desidera sapere se si reputi opportuno estendere alle lavoratrici madri il trattamento salariale di gravidanza previsto per le lavoratrici normali in gravidanza. (11688)

RISPOSTA. — Per il disposto di cui all'articolo 26 del regolamento di attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, non possono beneficiare della indennità giornaliera di maternità le lavoratrici sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione da oltre 60 giorni, salvi i casi, beninteso, in cui l'assenza sia determinata da malattia o da infortunio sul lavoro. Pertanto, le lavoratrici sospese dal lavoro ed ammesse al trattamento di integrazione salariale hanno diritto alla predetta indennità giornaliera a condizione che alla data di inizio del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro, la sospensione sia in atto da meno di 60 giorni.

Le lavoratrici, invece, licenziate per cessazione dell'attività dell'azienda, hanno a loro volta diritto alla corresponsione dell'indennità in questione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19 della citata legge n. 860, purché la risoluzione del rapporto di lavoro abbia avuto luogo non prima dell'inizio del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro.

La legge 23 giugno 1964, n. 433, nello stabilire particolari provvedimenti in materia di assegni familiari o di integrazione guadagni degli operai dell'industria, dispone fra l'altro, all'ultimo comma dell'articolo 3, che ai lavoratori medesimi spetta « l'assistenza in caso di malattia secondo le modalità delle norme vigenti » senza fare alcun riferimento alle disposizioni della citata legge 26 agosto 1950, n. 860.

Trattandosi nella specie di provvidenze a carattere eccezionale e temporaneo, in quanto disposte in deroga alle disposizioni della legislazione generale vigente in materia, le relative norme non possono essere suscettibili di interpretazione analogica od estensiva, per cui l'« Inam » non può non rifiutare le suddette provvidenze alle lavoratrici che vengono ad iniziare il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro oltre il 60° giorno da quello in cui sono poste in sospensione dal lavoro a zero ore.

Pertanto una soluzione in via amministrativa per la estensione del trattamento di maternità alla lavoratrici sospese dal lavoro ed ammesse al trattamento di integrazione salariale non si ritiene possibile, come pure, almeno per il momento, una estensione per via legislativa a causa degli oneri finanziari che la stessa comporterebbe.

Non si può non tener conto, infatti, della quanto mai preoccupante situazione deficitaria dell'« Inam », il quale, oltre che subire il costante e sempre maggiore aumento dei costi assistenziali cui non ha fatto riscontro un corrispondente incremento delle entrate, è stato già chiamato a sostenere ingenti oneri imposti senza alcuna controprestazione contributiva per via di provvedimenti ispirati a motivi essenzialmente contingenti o adottati in relazione alla presente congiuntura.

Il Ministro: DELLE FAVE.

ORLANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno unificare le graduatorie del concorso per 665 posti di preside di scuola media e del concorso per 186 posti di preside di avviamento commerciale — in considerazione del fatto che detti concorsi furono banditi prima

della istituzione della scuola media unica, ma furono espletati quando ormai i due tipi di scuola sono stati unificati — allargando il numero dei posti del concorso a preside della scuola di avviamento tanti quanti sono necessari per dichiarare vincitori con uguale punteggio sia il concorrente della scuola media sia il concorrente della ex scuola di avviamento. (11903)

RISPOSTA. — Con i decreti ministeriali 13 luglio 1962 furono banditi, contemporaneamente, un concorso a 665 posti di preside nelle scuole medie, un concorso a 186 posti di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale e un concorso a 14 posti di direttrice nelle scuole di avviamento professionale a tipo industriale femminile.

I posti erano stati reperiti con riferimento alla situazione degli organici di ciascun tipo di scuola, risultando alla data del 1° ottobre 1961. Trattandosi di concorsi distinti e separati (i candidati hanno potuto partecipare solo ed in quanto avessero appartenuto ai rispettivi ruoli), furono nominate due commissioni giudicatrici.

Ognuna di dette commissioni, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla legge, ha proceduto all'espletamento dei compiti affidati con criteri autonomi di valutazione sia dei titoli sia della prova colloquio sostenuta da ciascun concorrente.

La circostanza che i vincitori di detti concorsi verranno tutti nominati « presidi di scuola media » per effetto della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, non può giustificare in alcun modo l'unificazione delle graduatorie.

Un provvedimento in tal senso sarebbe illegittimo in quanto risulterebbe in contrasto con le norme procedurali dei concorsi e costituirebbe, in definitiva, un'ingerenza dell'amministrazione per quanto attiene al merito delle decisioni delle commissioni giudicatrici.

Si fa presente altresì che l'impossibilità di unificare le graduatorie è stata implicitamente sancita dalla norma contenuta nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.

Il Ministero, dopo l'approvazione degli atti da parte della Corte dei conti, si avvarrà della facoltà prevista dall'articolo 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e conferirà, oltre ai posti messi a concorso, i posti disponibili con riferimento all'ordine di graduatoria e nella misura del decimo calcolato su ogni singolo concorso.

Il Ministro: GUI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

ORLANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda adottare in favore degli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di avviamento industriale, già in servizio con nomina a tempo indeterminato antecedente al 1960-61, i quali attendono da tempo la sistemazione nei ruoli in base all'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato dalla legge 27 ottobre 1964, n. 1105. (11904)

RISPOSTA. — Le norme di attuazione delle disposizioni di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831 (articolo 22), e 27 ottobre 1964, numero 1105, sono state emanate con i decreti ministeriali 15 gennaio e 15 marzo 1965, e pubblicate nel supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* n. 103 del 24 aprile 1965.

Dette norme hanno consentito ad oltre 5 mila insegnanti tecnico-pratici di presentare, entro il termine scaduto il 24 maggio 1965, le loro richieste di assunzione in ruolo per i 910 posti disponibili.

Poiché numerosi candidati aspirano, per la sistemazione in ruolo, ad essere inclusi sia nelle graduatorie a cattedre di scuole secondarie di primo grado, sia in quelle degli istituti tecnici, le domande pervenute ammontano a 13.400.

Il competente ufficio ha già dato corso — dopo aver provveduto a classificare e ordinare per gruppi di materie le domande e ad effettuare un primo esame — alle operazioni concernenti la valutazione dei titoli.

A tali operazioni esso viene attendendo con ogni sollecitudine, affinché le graduatorie possano essere formate nel più breve tempo, compatibilmente con l'esigenza di un ponderato esame delle singole posizioni individuali.

Il Ministro: GUI.

PAGLIARANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ravvisi l'esigenza di istituire in Rimini (Forlì) un ufficio di ferrovia per lo smistamento degli effetti postali, attesa la mole di lavoro che in quel centro oggi si svolge e che tenderà ad aumentare in conseguenza del fatto che su Rimini vengono concentrate le direzionali dell'Emilia-Romagna, a cui si aggiunge il servizio postale aereo notturno di recente istituzione. (12367)

RISPOSTA. — Da tempo questa amministrazione, allo scopo di dare una razionale sistemazione ai servizi di movimento di Rimini, ha preso in esame la possibilità di isti-

tuire in detta città, divenuta ormai un importante centro di smistamento postale, un ufficio di poste ferrovia.

Senonché le ricerche finora effettuate per il reperimento dell'area ove costruire il nuovo edificio non hanno dato esito positivo, in quanto tutto il terreno che trovasi nell'ambito della stazione ferroviaria è riservato alle necessità del servizio ferroviario.

Recentemente l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha offerto per il costruendo edificio un'area di mille metri quadrati. Ma questa non è risultata adeguata alle esigenze dei servizi postali che sono aumentate anche in conseguenza della recente istituzione della rete aeropostale notturna per effetto della concentrazione, durante il periodo estivo, delle cartoline illustrate dirette all'estero e provenienti dall'Emilia-Romagna.

Inoltre, l'area stessa, per la sua posizione, non è funzionale, dato che per accedere ai binari di corsa bisogna attraversare tutto il piazzale che si presenta eccessivamente lungo e disagiata.

Poiché le controproposte avanzate da questa amministrazione non sono state accettate, si è convenuto sulla necessità di esaminare la questione in sede di commissione centrale mista ferrovie dello Stato-poste e telecomunicazioni.

Il Ministro: RUSSO.

PASSONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — In merito al decentramento dell'ufficio postale di Gardone Val Trompia (Brescia) nelle frazioni di Inzino e Magno, che sono prive di sede postale.

L'esigenza di tale decentramento è tanto più sentita in considerazione dell'importanza delle frazioni di Inzino e Magno e della loro lontananza dal centro principale.

L'interrogante chiede se sia possibile in via subordinata, quanto meno, venire incontro alle esigenze delle centinaia di pensionati abitanti nelle due frazioni, costretti a pesanti *corvées* ed a lunghe code presso l'ufficio postale del capoluogo. (12097)

RISPOSTA. — Al fine di esaminare la possibilità di addivenire alla istituzione di un ufficio postale nelle frazioni di Inzino e Magno, questo Ministero ha già disposto i necessari accertamenti statistici intesi a stabilire il volume del traffico postale e del movimento a denaro nelle predette località.

Computi detti accertamenti, saranno vagliati tutti gli elementi di giudizio per deci-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

dere se sussistano le condizioni necessarie per far luogo al richiesto provvedimento.

Il Ministro: RUSSO.

PELLICANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, in vista delle esigenze e dell'incremento turistico di quella zona, reputi di esperire gli opportuni interventi perché il servizio di trasporto marittimo tra Manfredonia (Foggia) e le isole Tremiti faccia scalo anche a Peschici, il centro più suggestivo dell'estremo promontorio garganico. (11095)

RISPOSTA. — Lo scalo di Peschici risulta già incluso nell'itinerario della motonave *Pola*, adibita all'esercizio della linea da Manfredonia a Tremiti.

Tale servizio viene effettuato nei periodi e nei giorni sottoindicati:

a) 13 aprile-1 maggio: martedì e venerdì nella corsa di andata;

b) 4 maggio-28 maggio: martedì e venerdì nella corsa di andata e ritorno;

c) 30 maggio-29 settembre: lunedì e giovedì nella corsa di andata e mercoledì e sabato in quella di ritorno.

Nell'occasione, si desidera assicurare l'interrogante che il Governo, ben consapevole dell'importanza della zona turistica di Peschici, non mancherà di prendere, come già in passato, tutti i provvedimenti opportuni e necessari per la sempre maggiore valorizzazione di detta zona.

Il Ministro della marina mercantile: SPAGNOLLI.

PELLICANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In merito alla questione dei due concorsi per posti di preside di scuola media, banditi antecedentemente alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, l'uno, appunto, per la scuola media di vecchio tipo e l'altro per la scuola d'avviamento, e conclusi nei mesi scorsi.

Se, in rapporto all'incongruenza emersa nelle valutazioni dei due concorsi, dove a eguali punteggi si sono prodotte situazioni antitetiche con gravissimo pregiudizio per i concorrenti ai posti di preside nelle ora cessate scuole d'avviamento, ed in relazione alla sopravvenuta istituzione della nuova scuola media unica al cui servizio sono destinati i vincitori di entrambi i concorsi predetti, reputi equo ed urgente di disporre la unificazione delle due graduatorie rivalutando la posizione di tutti i concorrenti secondo il risul-

tato individualmente conseguito, o comunque di adottare le opportune misure affinché sia data garanzia d'immissione nei ruoli anche ai partecipanti al concorso per la scuola d'avviamento che, pur avendo conseguito punteggio eguale o superiore ai vincitori dell'altro concorso, sono rimasti esclusi da ogni positiva risultanza. (11791)

RISPOSTA. — Con i decreti ministeriali 13 luglio 1962 furono banditi, contemporaneamente, un concorso a 665 posti di preside nelle scuole medie, un concorso a 186 posti di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale ed un concorso a 14 posti di direttrice nelle scuole d'avviamento professionale a tipo industriale femminile.

Per l'espletamento dei detti concorsi furono nominate, in relazione ai diversi tipi di scuole, due commissioni giudicatrici.

Ognuna di dette commissioni, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla legge, ha proceduto all'espletamento dei compiti affidati con criteri autonomi di valutazione sia dei titoli sia della prova colloquio sostenuta da ciascun concorrente.

La circostanza che i candidati compresi nella graduatoria di merito del concorso a 186 posti di preside nelle scuole di avviamento professionale non possano essere nominati presidi, pur avendo conseguito nel concorso al quale hanno partecipato un punteggio complessivo superiore a quello ottenuto dai candidati dichiarati vincitori del concorso a 665 posti di preside nella scuola media, non infirma la regolarità della procedura concorsuale.

Né può farsi riferimento alla situazione creatasi con l'istituzione della nuova scuola media per ritenere possibile la rivalutazione della posizione dei candidati di tutti e tre i concorsi ai fini di unificare le graduatorie.

E da tener presente inoltre che illegittima sarebbe una qualsiasi ingerenza dell'amministrazione per quanto attiene al merito delle decisioni delle singole commissioni giudicatrici.

Pertanto, in via amministrativa, nessun provvedimento può adottarsi nel senso auspicato dall'interrogante.

Il Ministro: GUI.

PEZZINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) se sia informato della grave e giustificata agitazione nella quale si trovano impegnati, a Catania, i circa 2.000 studenti del-

l'istituto tecnico San Cannizzaro per chimici e metalmeccanici a causa delle intollerabili condizioni esistenti nella loro scuola, un edificio già adibito ad uso di abitazione civile ed ora dichiarato pericolante dal genio civile, con un numero assolutamente insufficiente di classi, privo di laboratori, di servizi igienici e di tutto ciò di cui dovrebbe essere dotata una vera scuola;

2) quali misure intenda adottare e promuovere per avviare a soluzione definitiva la sistemazione dell'istituto, mediante la costruzione di tutte le opere necessarie, l'attrezzatura dei laboratori, ecc.;

3) se intenda, allo scopo di trovare una soluzione immediata, anche provvisoria, ai problemi assolutamente non rinviabili, inviare a Catania un ispettore del ministero affinché, di concerto con le locali autorità scolastiche e cittadine, vengano ricercate e adottate d'urgenza le necessarie misure straordinarie. (9599)

RISPOSTA. — Per l'istituto tecnico San Cannizzaro di Catania è prevista la costruzione di una nuova sede. A tal fine è stato già concesso un primo contributo statale sulla spesa di lire 150 milioni.

Con recente provvedimento l'opera è stata ammessa ai contributi integrativi previsti dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, per un importo di lire 350 milioni.

Per altro, in via provvisoria, l'amministrazione provinciale ha provveduto a sistemare l'istituto in altri locali presi in affitto e ad adattare a laboratori di chimica gli ambienti già disponibili in via Orto dei Limoni.

Il Ministro: GUI.

PEZZINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, in relazione al contenuto del suo decreto 30 novembre 1964, con il quale ha disposto che nella provincia di Catania i lavoratori agrumari possono percepire il sussidio di disoccupazione solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla cessazione o dalla sospensione dell'attività:

1) se abbia valutato l'estrema gravità della norma introdotta, la quale, di fatto, priva i lavoratori della categoria colpita di un diritto irrinunciabile del quale essi finora giustamente fruivano;

2) se sia informato del gravissimo e giustificato stato di agitazione in cui si trova oggi la categoria, la quale, alle note e pesanti difficoltà congiunturali, vede oggi aggiungersi, per iniziativa governativa, un nuovo taglio

ai bilanci familiari dai quali, per ben tre mesi, viene ora ad essere sottratto, oltre al salario, anche l'inadeguato sussidio di disoccupazione;

3) se, in considerazione di quanto sopra, ritenga di dovere con urgenza revocare la grave misura adottata. (12118)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale 30 luglio 1964 — cui è annessa la tabella riguardante la cernita degli agrumi e l'imballaggio e la sistemazione delle casse di esportazione in base alla quale il periodo di disoccupazione indennizzabile decorre dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla cessazione o sospensione dell'attività lavorativa — è stato adottato in adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 76, secondo comma, del regio decreto legislativo 4 ottobre 1935, n. 1327.

Si fa presente, altresì, che le determinazioni contenute nella suddetta tabella sono state assunte sulla base degli accertamenti effettuati dagli ispettori provinciali del lavoro e con parere favorevole del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, nonché, salvo limitate eccezioni, delle associazioni professionali.

In tale circostanza si è fatto in modo di agevolare le varie categorie di lavoratori considerate dal disposto di legge, nella maggior misura consentita dalle situazioni di fatto, limitando la durata dei periodi di disoccupazione non indennizzabile a quella più breve accertata nelle singole località, sì da permettere il godimento dell'indennità non solo ai casi di disoccupazione non dovuta a periodi di stagione morta o di sosta, ma anche nella parte di tali periodi eccedente quella più breve (ad esempio, per la provincia di Catania, la parte eccedente i primi 90 giorni).

Risulta, per altro, che i criteri adottati sono stati favorevolmente accolti dalla quasi totalità delle categorie interessate.

Il Ministro: DELLE FAVE.

PEZZINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere, in relazione alla illegale situazione perpetuantesi ormai da oltre tredici mesi nell'amministrazione dell'ospedale circoscrizionale Santa Maria e Santa Venera di Acireale (Catania):

1) se sia stato finalmente designato il rappresentante dell'assessorato igiene e sanità della regione siciliana da inserire nel consiglio di amministrazione;

2) se siano stati finalmente eletti dall'assemblea dei sindaci della circoscrizione i due altri rappresentanti di sua spettanza.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

Inoltre l'interrogante chiede di conoscere:

a) nel caso in cui le tre designazioni siano state effettuate, i motivi per i quali non si sia ancora provveduto a insediare il nuovo consiglio di amministrazione;

b) nel caso in cui le designazioni non siano ancora state effettuate, che cosa si intenda fare per obbligare i responsabili dell'inconcepibile ritardo a rispettare la legge;

c) in ogni caso, se il ministro interrogato ritenga ammissibile che le beghe interne al locale partito di maggioranza possano considerarsi motivo sufficiente per mantenere la situazione di illegalità e di arbitrio esistente con il perdurare della scaduta e squalificata amministrazione presieduta dal marchese Vigo. (12182)

Risposta. — Con decreto prefettizio del 22 giugno 1965, n. 22106, è stato costituito il nuovo consiglio di amministrazione dell'ospedale circoscrizionale Santa Maria e Santa Venera di Acireale, del quale fanno parte anche il rappresentante dell'assessorato regionale per l'igiene e la sanità e i due componenti dell'assemblea dei sindaci della circoscrizione.

Si precisa altresì che il nuovo consiglio di amministrazione si è insediato il 7 agosto 1965 e che il presidente uscente ha già effettuato la consegna dei relativi atti al nuovo presidente.

Il Minist. o: MARIOTTI.

PEZZINO E FAILLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) se l'« Agip » sia segretamente entrata a far parte di un cartello formato da tutti i produttori di gas liquidi imbottigliati, i quali hanno aumentato a Catania, nello stesso giorno e nella identica esosa misura, il prezzo di vendita al pubblico delle bombole di gas liquido da lire 800 a lire 1.300 per quelle di 10 chili e da lire 1.100 a 1.900 per quelle da 15 chili, e cioè rispettivamente di oltre il 62 e il 72 per cento, senza che esista la più piccola giustificazione di ordine economico-produttivo;

2) se ritenga indispensabile intervenire affinché almeno i gas liquidi venduti dall'« Agip » vengano immediatamente riportati ai prezzi di vendita precedenti all'arbitrario aumento, anche per impedire che, col concorso di una azienda di Stato, venga data una ulteriore gravissima spinta all'aumento del costo della vita, dato che il gas in bombole costituisce uno dei generi di più largo e indispensabile consumo popolare. (12316)

Risposta. — Secondo quanto riferito dall'E.N.I. si comunica che nella città di Catania, in seguito all'iniziativa adottata da alcune imprese, il prezzo di vendita dei gas di petrolio liquefatti aveva subito, per un certo periodo, un artificioso ribasso, per cui il prodotto veniva ceduto praticamente sottocosto. In tali condizioni, l'« Agip », allo scopo di mantenere le sue posizioni sul mercato, aveva dovuto adeguare i propri prezzi a quelli della concorrenza.

La situazione, determinata esclusivamente da intenti concorrenziali, è andata gradualmente assestandosi e si è così verificata una inevitabile lievitazione dei prezzi di vendita stabilizzatisi però a livelli di assoluta normalità.

Va in proposito precisato che i prezzi di lire 1.300 e lire 1.900, rispettivamente per bombole da 10 e 15 chilogrammi praticati a Catania sono inferiori a quelli applicati sia in Sicilia sia sul rimanente territorio nazionale.

Il Ministro: Bo.

PICCIOTTO, SERONI, SCIONTI, BRONZUTO, ILLUMINATI, LOPERFIDO, LEVI ARIAN GIORGINA, BERLINGUER LUIGI, DI LORENZO E DE POLZER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga doveroso e necessario ritirare la circolare del 4 febbraio 1965, n. 2432, constatato che essa, proprio quando si parla di riforma della scuola e si promettono provvedimenti organici, che per altro non vengono mai presentati, porta lo scompiglio nella scuola elementare.

Per sapere, poiché l'assurda disposizione dovrebbe allontanare ben 25 mila insegnanti rispetto ai dati dell'anno scolastico 1962-63, se il contenuto della suddetta circolare riveli il deliberato proposito di rendere sempre più confusa, precaria e grave la condizione della scuola statale.

Per sapere se, prima di affrontare problemi così delicati, si senta il bisogno di discuterne davanti al Parlamento. (10019)

Risposta. — Il 4 febbraio 1965 il Ministero inviò a taluni provveditori agli studi una richiesta di proposte per un più razionale assetto dell'organico magistrale, in relazione agli spostamenti della popolazione scolastica.

Pertanto, nessuna disposizione è stata impartita nel senso indicato dall'interrogante, che anzi, con decorrenza dal prossimo anno

scolastico, l'organico magistrale sarà incrementato di oltre mille unità.

Il Ministro: GUI.

PICCIOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che hanno consigliato di escludere dal nuovo provvedimento per i danni alluvionali alcune zone di Cosenza particolarmente colpite, come Timone Cozzo, San Lorenzo e Presto: per sapere se ritenga opportuno prendere le opportune misure per rimediare a così evidenti ingiustizie. (10427)

Risposta. — Presso il competente ufficio del genio civile non risultano pervenute segnalazioni di danni alluvionali per le zone di Timone Cozzo, San Lorenzo e Presto dell'abitato di Cosenza.

Il Ministro: MANCINI.

PICCIOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che lo hanno indotto a revocare la circolare n. 3, protocollo 569 del 23 gennaio 1965 riguardante i corsi facoltativi per stenografia nelle classi III, IV e V degli istituti tecnici; per sapere se sia vero che la direzione dell'istruzione tecnica e quella dell'istruzione professionale avevano espresso parere favorevole circa l'organizzazione di corsi facoltativi per dattilografia nelle classi di cui sopra; per sapere se ritenga opportuno precisare i motivi della decisione in contrasto con quanto sopra e fugare il dubbio che sulla sua decisione abbiano influito determinati interessi privati. (11397)

Risposta. — L'insegnamento della stenografia negli istituti di istruzione tecnica e professionale è stato disciplinato, sino all'anno scolastico 1963-64, dalla circolare ministeriale del 21 novembre 1950, n. 53.

La circolare del 23 gennaio 1965, n. 30, cui si riferisce l'interrogante, ha inteso dare un più organico assetto a tale insegnamento, adeguandolo anche alla attuale realtà scolastica conseguente all'istituzione della nuova scuola media e alla soppressione delle preesistenti scuole di avviamento professionale.

Per altro, contrariamente a quanto ha ritenuto l'interrogante, la richiamata circolare del 23 gennaio 1965, n. 30, non è stata revocata nemmeno nel paragrafo riguardante la istituzione dei corsi facoltativi.

Il Ministro: GUI.

PICCIOTTO E BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di aver modificato il preciso disposto dell'ordinamento ministeriale per gli incarichi e supplenze nelle scuole elementari con le successive direttive neganti, ai fini del punteggio, il riconoscimento dell'insegnamento impartito nelle scuole medie, qualora l'insegnante non sia fornito del titolo specifico. (12016)

Risposta. — Il servizio prestato nelle scuole e negli istituti di istruzione è valutabile, in via generale, soltanto se reso da personale munito del prescritto titolo di studio.

Pertanto, non si ravvisa la possibilità di valutare, ai fini delle graduatorie per incarichi e supplenze nelle scuole elementari, il servizio prestato da insegnanti elementari non di ruolo nelle scuole medie senza il possesso del titolo di studio richiesto.

Il Ministro: GUI.

PICCIOTTO, BRONZUTO, ILLUMINATI E DI LORENZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come mai per il funzionamento della scuola popolare si continui a riconoscere a enti e associazioni il diritto di prescegliere gli insegnanti senza rispettare la graduatoria di merito.

Per sapere quale scopo abbia la suddetta graduatoria, se nessuno è tenuto a rispettarla, e se ritenga invece opportuno disporre che le nomine degli insegnanti siano fatte dai provveditori agli studi nel rispetto della graduatoria di merito, che rappresenta il risultato di un vero e proprio concorso a titoli, in base al quale ogni insegnante occupa in graduatoria il posto spettante ai propri meriti e titoli ed ha quindi diritto di precedenza e di nomina che non può mai essere violato. (12397)

Risposta. — L'articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, che ha ratificato, con modificazioni, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599 stabilisce: « Nel caso di scuole organizzate da enti e associazioni, la nomina (degli insegnanti) ha luogo su proposta o d'intesa con essi. L'insegnante deve essere prescelto tra quelli compresi nella graduatoria provinciale d'incarico e supplenza ».

Analoga disposizione è contenuta nell'articolo 3, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1961, n. 53, ed è costantemente ribadita nelle

annuali ordinanze ministeriali che disciplinano la materia.

L'articolo 3, secondo comma, della citata legge n. 53 del 1961 dispone, infine, che le nomine nei corsi di scuola popolare statali debbono essere conferite sulla base delle precedenti stabilite dalle graduatorie provinciali con le modalità previste per l'assegnazione degli incarichi e delle supplenze nelle scuole elementari.

Il sistema fissato dalla legge per la nomina degli insegnanti di scuola popolare, nel prescrivere che, in ogni caso, possano ottenere l'incarico soltanto coloro che sono compresi nelle graduatorie provinciali, assicura, anzitutto, che tutti siano forniti dei prescritti requisiti.

Il rispetto dell'ordine di graduatoria per gli incarichi nelle scuole statali tutela gli interessi degli aspiranti mentre la facoltà di designazione concessa agli enti, per i corsi da essi organizzati, consente a questi di assolvere meglio ai compiti loro affidati utilizzando personale di propria fiducia che — per particolare preparazione didattica, spiccata conoscenza dell'ambiente e doti specifiche — offra ogni possibile garanzia di capacità e rendimento.

Il Ministro: GUI.

POERIO E MICELI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere come intenda risolvere i problemi afferenti all'intervento nell'edilizia post-elementare nelle 18 località della Calabria scelte come località « campioni ».

Per sapere come intenda, in particolare modo, risolvere i problemi sorti, a seguito della situazione creatasi nel settore edilizio, per favorire la immediata costruzione ed il conseguente appalto della scuola di Rombiolo (Catanzaro), ove la Cassa per il mezzogiorno ha già comperato 7 mila metri quadrati di suolo spendendo 10 milioni e 500 mila lire. (11953)

RISPOSTA. — Il programma per la realizzazione delle 18 scuole, cui si riferiscono gli interroganti, è stato affidato dalla Cassa all'I.S.E.S. (già U.N.R.R.A.-Casas) con apposita convenzione, in base alla quale l'I.S.E.S. cura la redazione dei progetti, la direzione e contabilizzazione dei lavori e la Cassa — sentito il parere del Comitato di coordinamento dei provvedimenti straordinari per la Calabria — approva i progetti stessi.

Per la realizzazione del programma la Cassa ha approvato l'acquisto di 15 aree edifi-

catorie, con una spesa di lire 181.478.065 e 4 progetti, per lire 446.350.000. Inoltre, per acconto spese di progettazione ha erogato lire 50 milioni e, per studi tecnici e indagini, lire 9 milioni. In totale sullo stanziamento di lire 200 milioni, son ostate impegnate lire 686 milioni 828.065.

Lo stato di attuazione del programma è, allo stato, il seguente: 15 scuole con area edificatoria già acquistata, di cui: 1 scuola in costruzione; 3 scuole con lavori di appaltare; 10 scuole con progetti — già esaminati dalla Cassa e dal Comitato di coordinamento per la Calabria — in rielaborazione da parte dell'I.S.E.S.; 1 scuola con progetto da rielaborare; 3 scuole per le quali non è stata ancora acquistata l'area.

Per quanto riguarda le tre scuole con lavori da appaltare, è da tener presente che, a causa della instabilità dei prezzi del mercato edile, verificatasi negli ultimi anni, i costi assunti in sede di progettazione non sono più attuali e, pertanto, bisognerà procedere all'aggiornamento dei prezzi. Ciò vale anche per quanto riguarda le dieci scuole con progetti in corso di rielaborazione.

Pertanto, la Cassa, considerato che la realizzazione del programma non potrà essere contenuta nella somma di lire 2 miliardi, ha deliberato, nella seduta del 15 giugno 1965, in attesa di nuovi stanziamenti a favore del programma, di procedere alla costruzione di 14 scuole sulle 18 programmate, con l'elaborazione di stralci funzionali per i progetti delle 10 scuole, tra le quali è compresa la scuola di Rombiolo.

Il Ministro: PASTORE.

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se ritenga necessario mutualizzare il latte in polvere, alimento pressoché unico e indispensabile per l'allattamento artificiale dei bambini.

Poiché è pacificamente riconosciuto anche dall'O.N.M.I. che il latte in polvere è il migliore sostituto del latte materno nell'allattamento artificiale di neonati e dal momento che tale prezioso alimento viene a costare circa 1.400 lire al barattolo per un totale di tre barattoli alla settimana, l'interrogante ritiene che sia doveroso, da parte dell'autorità amministrativa competente, studiare un adeguato provvedimento che preveda la mutualizzazione anche del latte in polvere.

Tale provvedimento inoltre verrebbe senz'altro incontro alle famiglie bisognose e questo sarebbe certamente coerente alla politica sociale caldeggiata dal Governo. (11785)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

RSPOSTA. — Le prestazioni degli enti mutuo-previdenziali non sono attualmente unificate; ciò comporta un trattamento diverso a seconda dell'ente assicuratore di malattia ed a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore assicurato.

Queste diversità di trattamenti si avvertono in modo particolare nel campo dell'assistenza farmaceutica, in cui potrebbero rientrare le prescrizioni di alimenti dietetici per la prima infanzia i quali — come il latte in polvere — sono soggetti per legge ad un sistema di controlli che li avvicina ai farmaci.

Tale controllo viene esercitato da parte del Ministero della sanità ai sensi della legge 29 marzo 1951, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, numero 578.

Attualmente, per eliminare tali difformità, il Ministero della sanità sta studiando i provvedimenti necessari, nell'ambito della propria competenza, a prevedere la unificazione delle prestazioni sanitarie fornite da vari enti assicuratori di malattia. Tale unificazione dovrebbe garantire a tutti i cittadini una adeguata tutela sanitaria che, in tema di prestazioni farmaceutiche, potrà disciplinare anche la fornitura di latte in polvere.

In tale sede sarà preso in esame quanto prospettato dall'interrogante.

Si fa tuttavia presente, sul piano tecnico, che, nonostante gli enormi progressi compiuti dall'allattamento artificiale negli ultimi decenni, l'alimentazione naturale del bambino è senz'altro da preferirsi. Per tale ragione le provvidenze in atto e quelle da adottare saranno sempre studiate in modo da non risolversi in un incoraggiamento alla diffusione dell'allattamento artificiale.

Il Ministro: MARIOTTI.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni della mancata emissione, a distanza di 3 anni dal sopralluogo disposto dal compartimento agrario di Napoli, del decreto di finanziamento in favore della ditta Langone Michele e Cantelmi Maria da Teggiano (Salerno). (11700)

RSPOSTA. — La ditta Langone Michele e Cantermi Maria da Teggiano, in data 30 maggio 1962, chiedeva all'ispettorato compartimentale agrario di Napoli, a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la concessione del contributo dello Stato nella spesa per la costruzione di un fienile nella propria

azienda agricola, sita in agro dello stesso comune.

Dal sopralluogo preventivo effettuato il 28 luglio 1962 da un funzionario tecnico del predetto ufficio si accertò che la ditta aveva già eseguito la costruzione del fienile nella struttura portante e nella copertura, i cui importi di spesa, pertanto, dovevano essere stralciati dallo stato preventivo dei lavori, con conseguente riduzione dei lavori da ammettere al contributo a quelli di completamento del fienile.

La ditta, informata di ciò, chiese, nelle vie brevi, la temporanea sospensione della istruttoria al fine di presentare altra progettazione con domanda integrativa, per poter inserire nel progetto la costruzione di un porcile che sostituisce in parte le opere del fienile già eseguite.

La nuova domanda, con i relativi elaborati tecnici fu presentata soltanto il 1° giugno 1963. Senonché, il nuovo progetto per il completamento del fienile e la costruzione del porcile, rielaborato nei suoi atti tecnici e approvato dall'ispettorato nell'importo di lire 526.000 con sussidio proposto del 38 per cento, è rimasto agli atti di quell'ufficio in attesa delle disposizioni della Cassa per il mezzogiorno che, nel frattempo, aveva dovuto sospendere i finanziamenti per esaurimento dei fondi in dotazione.

A seguito degli accordi intercorsi tra l'ispettorato e la Cassa per il mezzogiorno circa il finanziamento dei progetti di opere ricadenti nei comprensori di bonifica irrigua, già istruiti con le economie derivanti dalle revoche dei provvedimenti emessi per progetti di opere ricadenti nei bacini montani, i cui lavori non erano stati eseguiti nei termini prescritti, con elenco n. 1 del 30 aprile 1965, l'ispettorato stesso ha potuto inoltrare il progetto alla Cassa per il mezzogiorno per il finanziamento.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per chiedere se sia a conoscenza dell'eccessiva lentezza con cui l'Opera nazionale ciechi civili procede alla definizione delle pratiche di pensione e quali disposizioni intenda emanare per accelerarne l'iter.

Se ritenga inoltre opportuno intervenire affinché l'Opera nazionale ciechi — delegazione campana nazionale — risponda alle segnalazioni dei parlamentari che sollecitano la definizione delle pratiche. (11902)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

RISPOSTA. — In dipendenza dell'applicazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66, dell'emanazione del relativo regolamento 11 agosto 1963, n. 1329 e delle relative successive modifiche di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 718, vi è stato, effettivamente, un certo ritardo nello svolgimento dell'attività dell'Opera nazionale per i ciechi civili, volta alla trasformazione dei vecchi assegni di pensione ed alla concessione dei nuovi trattamenti pensionistici.

Allo stato, comunque, l'andamento dei lavori dei comitati ordinario, straordinario e di revisione, per la concessione delle provvidenze di legge ai ciechi civili, è dimostrata dai seguenti dati:

a) domande di assegno presentate prima dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66: 193.403; definite al 31 agosto 1965 171.762; pendenti 21.641;

b) domande di pensione presentate dopo l'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66: 41.074; definite al 31 agosto 1965 2.533; pendenti 38.541;

c) ricorsi prodotti fino al 31 febbraio 1965: 37.148; decisi 32.630; pendenti 4.518.

L'Opera, nell'assicurare che nell'eliminazione dell'arretrato viene posto il più sensibile impegno, ha tenuto a far presente che, anche nel periodo estivo, l'attività dei comitati è proseguita con ritmo costante e spedito: infatti, su 17.778 domande e ricorsi assegnati — dal 1° gennaio al 31 agosto 1965 — agli stessi comitati, ne sono stati esaminati 12.092, di cui 9.739 sono stati definiti e 2.3535 rinviati.

Per quanto concerne il lamentato ritardo nell'evasione delle richieste di notizie, da parte della Segreteria regionale della Campania, l'Opera ha precisato che tale ritardo è dovuto all'ingente numero di pratiche in trattazione presso quell'ufficio periferico, per cui allo stesso non riesce possibile, col personale a disposizione, attendere con la voluta speditezza al disbrigo della corrispondenza non ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

QUARANTA, RUSSO VINCENZO, BRANDI, NAPOLI, MARTUSCELLI, DI NARDO, CETRULLO, RIGHETTI, NICOLAZZI, AMADEI GIUSEPPE e BERTINELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponda al vero che il commissario al consorzio di bonifica del Vallo di Diano (Salerno) abbia deliberato la riassunzione dell'ingegner Alfonso Romano, che precedentemente si era dimesso dallo stesso in-

carico ed aveva percepito tutte le liquidazioni di legge; in caso affermativo, se ritenga legittimo il provvedimento tenendo conto che al commissario era stato demandato il solo compito di preparare le elezioni democratiche. (11950)

RISPOSTA. — Si chiarisce, in via preliminare, che, se il commissario del consorzio di bonifica del Vallo di Diano ha il principale compito di curare gli adempimenti procedurali per la costituzione degli organi statutari dell'ente, tuttavia, durante la gestione, egli non può esimersi dall'adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la normale attività del consorzio, sotto pena di responsabilità.

Sotto tale profilo ed ove le esigenze che hanno determinato i provvedimenti si rivelino — pur con modifiche ed integrazioni — pienamente fondate, un veto dell'autorità tutoria sarebbe da considerare ingiustificato ed andrebbe a vulnerare l'autonomia istituzionale dell'ente — che deve, invece, restare integra anche in caso di gestione straordinaria — nonché la sua responsabilità, che si riverrebbe sulla stessa autorità tutoria.

Ciò premesso, si precisa che, dimessosi l'ingegner Pastorino, al quale era stato affidato — in base ad apposita convenzione con scadenza al 30 giugno 1965 — l'incarico di curare il coordinamento e la direzione dei servizi tecnici consortili con le funzioni di ingegnere-capo, il consorzio è venuto a trovarsi nell'urgente necessità di avvalersi della collaborazione di un altro ingegnere, in relazione al vasto programma di opere in corso di esecuzione o da progettare ed in riferimento alle tassative condizioni precauzionali poste dalla legge per la direzione di determinati lavori.

Per tali ragioni, ma soprattutto per non precludere all'amministrazione ordinaria — di ormai prossimo insediamento — la possibilità e la piena libertà di dare un diverso, definitivo ordinamento al servizio, l'attuale commissario ha ritenuto opportuno e doveroso ricorrere alla medesima forma di « incarico professionale », di carattere precario, scegliendo — tra i vari professionisti che avevano avanzato domanda — l'ingegner Romano, della cui opera il consorzio si era già avvalso per oltre tredici anni e che offriva maggiori garanzie nei confronti degli altri concorrenti, non specializzati nel settore della bonifica.

Questo Ministero, per altro, ha avuto occasione di ribadire la necessità degli aspetti temporanei dell'incarico stesso.

Quanto, infine, alla liquidazione dell'indennità di anzianità, spettante all'ingegner Romano per il servizio prestato in precedenza, si precisa che questa non risulta ancora corrisposta; ma che, comunque, derivando da altro titolo — presentazione di lavoro subordinato — non costituisce impedimento alla stipula della convenzione per l'incarico professionale, la quale, per altro, non conferisce diritto ad altra, analoga liquidazione.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto lamentato dai mutilati ed invalidi per servizio circa la mancata iscrizione nel ruolo, previsto dalla legge sul collocamento obbligatorio al lavoro, dell'invalido che si presenti all'ufficio provinciale del lavoro esibendo il modello B, rilasciato dalla commissione medico-ospedaliera, dopo che la amministrazione cui l'invalido stesso apparteneva ha già accertato la causa di servizio relativa all'infortunio, che ha provocato la mutilazione o l'infermità.

L'interrogante chiede di sapere quali interventi si intendano disporre per ovviare a tale inconveniente e ristabilire il rispetto della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in particolare dell'articolo 6 della stessa, per consentire ai mutilati per servizio di fruire delle disposizioni cui hanno diritto per quanto riguarda il lavoro e la qualificazione professionale. (12463)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12444, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 5473).

QUINTIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se siano state prese le opportune misure per garantire la percezione dei tributi sui compensi erogati al *Beatles* e quale l'ammontare, dichiarato ed accertato, di tali compensi. (12035)

RISPOSTA. — Il complesso artistico denominato *The Beatles* ha svolto nel periodo dal 24 al 28 giugno 1965 una *tournee* in Italia, effettuando in totale otto rappresentazioni distribuite nelle città di Milano, Genova e Roma.

L'esibizione dei cantanti inglesi è stata predisposta da una associazione temporanea, appositamente costituita, denominata « Impresa italiana degli spettacoli del complesso *The Beatles* », la quale ha avuto il principale

organizzatore nel signor Leo Wachter, residente a Milano, via Strambio n. 10.

Tale impresa non risulta iscritta alla camera di commercio di Milano.

L'incasso complessivo, realizzato nelle otto rappresentazioni, alle quali hanno partecipato anche artisti italiani, ammonta, al lordo dei diritti erariali, diritti d'autore ed I.G.E., a circa 56 milioni.

Attualmente sono in corso ulteriori indagini.

Per quanto concerne, in particolare, il trattamento tributario dei compensi corrisposti ai *Beatles*, premesso che la vigente convenzione italo-britannica contro le doppie imposizioni prevede la tassazione dei compensi stessi nel paese in cui sono rese le relative prestazioni (nella fattispecie in Italia), si fa presente che la materia resta disciplinata dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, e precisamente dagli articoli 128, comma secondo, lettera b) e 143, terzo comma, per i quali sui due terzi delle retribuzioni in parola debbono essere operate una ritenuta per imposta di ricchezza mobile nella misura dell'8 per cento, ed una ritenuta per imposta complementare in ragione del 4 per cento, oltre beninteso, i tributi locali e l'addizionale E.C.A.

Dette ritenute verranno computate in pagamento delle imposte dovute da ciascun percipiente dei compensi suesposti, sulla base dei redditi che saranno indicati nella dichiarazione unica da prodursi secondo le vigenti disposizioni di legge.

E appena il caso di rilevare che responsabili per quanto riguarda le ritenute fiscali ed il conseguente versamento in tesoreria sono i componenti la richiamata impresa italiana.

Il Ministro: TREMELLONI.

RE GIUSEPPINA, ROSSINOVICH, FIBBI GIULIETTA, SACCHI, LEVI ARIAN GIORGINA, ALBONI E GESSI NIVES. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla grave situazione che si va verificando da qualche tempo in coincidenza e a seguito dei licenziamenti e sospensioni in atto in centinaia di aziende — nella provincia di Milano e altrove — a danno delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Risulta, infatti, che in numerose aziende ove si sospendono i dipendenti e dove è in atto la cessazione dell'attività lavorativa, le lavoratrici gestanti che non hanno ancora raggiunto il sesto mese di gravidanza (dopo il quale a norma della legge n. 860 per la

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

tutela della lavoratrice-madre viene loro garantito il trattamento economico a carico dell'« Inam ») vengono private del normale trattamento economico previsto.

Poiché di fronte al dilagare delle sospensioni si è già provveduto al prolungamento del periodo di godimento del diritto alla integrazione salariale — tramite la cassa di integrazione — nonché alla corresponsione degli assegni familiari e al trattamento assistenziale in caso di malattia, si chiede se il Ministero intenda dare le opportune disposizioni all'« Inam » affinché la sospensione dell'attività lavorativa non si traduca in un danno ancor più gravoso per la lavoratrice-madre e ad un annullamento di fatto della stessa legge di tutela della maternità.

Chiedono, inoltre, se ritenga di ovviare al danno derivante alla lavoratrice gestante, dipendente da aziende che dichiarano la cessazione dell'attività, in periodo antecedente l'inizio del periodo di assistenza obbligatoria, per malattia, provvedendo a modificare l'articolo 19 della legge n. 860 che contempla i casi denunciati. Risultando infine, che, a seguito di modifiche tecnico-organizzative in virtù delle quali vengono modificati anche i turni di lavorazione, i datori di lavoro negano alle lavoratrici che ne hanno diritto di usufruire delle due ore di allattamento.

Si chiede al Ministro se ritenga di intervenire presso gli ispettorati del lavoro perché con tempestività ed impegno esigano il pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia. (11301)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro, nel corso delle ispezioni effettuate, ha rilevato che la maggior parte dei licenziamenti e delle sospensioni delle lavoratrici in stato di gravidanza che lavorano nella provincia di Milano, si riferiscono a dipendenti che all'epoca della emanazione del provvedimento da parte del datore di lavoro non avevano presentato il certificato medico attestante lo stato di gravidanza, prescritto dall'articolo 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Per quanto riguarda il godimento dei riposi per l'allattamento, dalle indagini esperite è risultato che il riposo viene regolarmente concesso e ciò anche nel caso in cui la ditta abbia approntato la camera di allattamento. Soltanto presso tre ditte, su oltre 50 ispezionate, è stato riscontrato che le lavoratrici madri addette a lavoro a turno usufruivano di un unico riposo di un'ora o di due

riposi di mezz'ora ciascuno. Nei confronti di tali ditte sono stati adottati gli opportuni provvedimenti.

L'ispettorato non ha mancato, inoltre, di intervenire tempestivamente nei confronti di quei datori di lavoro che erano stati segnalati dalle associazioni sindacali per non avere adempiuto all'obbligo di istituire la camera di allattamento e gli asili nido.

Per quanto riguarda il trattamento economico alle lavoratrici madri in stato di gravidanza sospese dal lavoro per riduzione di attività aziendale, si fa presente che per il disposto di cui all'articolo 26 del regolamento di attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, non possono beneficiare della indennità giornaliera di maternità le lavoratrici sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione da oltre 60 giorni, salvi i casi, beninteso, in cui l'assenza sia determinata da malattia o da infortunio sul lavoro.

Pertanto, le lavoratrici sospese dal lavoro ed ammesse al trattamento di integrazione salariale hanno diritto alla predetta indennità giornaliera a condizione che, alla data di inizio del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro, la sospensione sia in atto da meno di 60 giorni.

Le lavoratrici, invece, licenziate per cessazione della attività aziendale, hanno a loro volta diritto alla corresponsione dell'indennità in questione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19 della citata legge n. 860, purché la risoluzione del rapporto di lavoro abbia avuto luogo non prima dell'inizio del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro.

La legge 23 giugno 1964, n. 433, nello stabilire particolari provvidenze in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria, dispone fra l'altro, all'ultimo comma dell'articolo 3 che ai lavoratori medesimi spetta l'« assistenza in caso di malattia secondo le modalità delle norme vigenti » senza fare alcun riferimento alle disposizioni della citata legge 26 agosto 1960, n. 860.

Trattandosi, nella specie, di provvidenze di carattere eccezionale e temporaneo, in quanto disposte in deroga alle disposizioni della legislazione generale vigente in materia, le relative norme non possono essere suscettibili di interpretazione analogica ed estensiva, per cui l'« Inam » non può non rifiutare la corresponsione dell'indennità giornaliera di maternità alle lavoratrici che ven-

gono ad iniziare il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro oltre il 60° giorno da quello in cui sono poste in sospensione dal lavoro a zero ore.

Pertanto una soluzione in via amministrativa per l'estensione del trattamento di maternità alle lavoratrici sospese dal lavoro ed ammesse al trattamento di integrazione salariale non si ritiene possibile, come pure, almeno per il momento, una estensione per via legislativa a causa degli oneri finanziari che la stessa comporterebbe.

Per quanto concerne poi una modifica all'articolo 19 della legge n. 860, al fine di poter ovviare al danno derivante alla lavoratrice gestante, dal licenziamento sopravvenuto per cessazione dell'attività dell'azienda prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, non si può non rilevare come una tale modifica, consistente in definitiva nel riconoscimento del diritto al trattamento economico di maternità a tutte indistintamente le lavoratrici gestanti disoccupate, oltre che risultare in contrasto con i principi informativi della detta legge n. 860, richiederebbe il concorso di ingenti mezzi finanziari che per ora non sono disponibili.

Il Ministro: DELLE FAVE.

RIGHETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che in data 11 luglio 1963 il signor Ghisu Sebastiano, primo archivista alle dipendenze dell'Istituto superiore di sanità e sempre classificato ottimo nelle note caratteristiche sino al 1961, veniva trasferito « a prestare servizio presso i laboratori di microbiologia per l'assolvimento di compiti inerenti alla sua qualifica »; premesso che l'interrogante ebbe allora ad interrogare il ministro del tempo nella supposizione che tale trasferimento avesse cause estranee, essendo intervenuto il giorno stesso che il quotidiano *La Giustizia* informava sull'avvenuta presentazione di una interrogazione sull'Istituto superiore di sanità, ottenendone piena negativa, premesso che il Ghisu è stato tenuto per 9 mesi praticamente senza lavorare, nonostante le sue sollecitazioni, dislocato in prevalenza in un corridoio senza nemmeno una sedia a disposizione, premesso che il Ghisu venne declassato nelle note caratteristiche del 1962, compilate per altro, nell'avanzato 1963, a distinto pur mantenendo l'apprezzamento « molta » in relazione alla sua attitudine a ricoprire il grado superiore, premesso ancora che nel 1963 il Ghisu ha subito un nuovo declassamento ottenendo la

classifica di buono ed un apprezzamento negativo circa la sua attitudine a ricoprire il grado superiore, premesso che il cenno riepilogativo delle note caratteristiche 1963 del Ghisu afferma testualmente: « lavoratore discreto, fa bene quando fa », premesso che il Ghisu, come sopra detto, è stato per esclusiva volontà della sua amministrazione e nonostante i suoi reiterati appelli, lasciato senza specifiche e continuative attribuzioni, premesso che il Ghisu è stato in questi giorni trasferito all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità e teme legittimamente, dopo quanto gli è accaduto e sopradescritto, per le ripercussioni che tali eventi potranno avere per la sua carriera se il ministro interrogato intenda promuovere un'inchiesta su quanto forma oggetto della presente interrogazione al fine di assicurare anche nei confronti del Ghisu una valutazione equa e serena dei fatti e delle circostanze in relazione all'andamento di carriera del predetto. (5946)

RISPOSTA. — Il signor Sebastiano Ghisu, con apposito decreto del 18 giugno 1951, veniva incaricato di prestare la sua opera presso l'Istituto superiore di sanità dal 1 giugno 1951, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

In seguito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 ottobre 1956, veniva collocato, in soprannumero, nella qualifica iniziale di aiutante aggiunto della carriera esecutiva degli aiutanti, con effetto dal 24 giugno 1951 e con successivo decreto ministeriale 1 febbraio 1962 gli veniva conferita la promozione alla qualifica di primo aiutante.

In data 10 luglio 1963, il signor Ghisu, per motivi di servizio, veniva trasferito dai servizi amministrativi del personale ai laboratori di microbiologia, dove era chiamato a svolgere l'incarico di segretario per l'estensione dei rapporti riguardanti i controlli di di neurovirulenza dei vaccini antipolio. Tale lavoro non richiedeva molto impegno, per cui al signor Ghisu veniva dato l'incarico di eseguire anche lavori di riordinamento di uno schedario nonché lavori di scritturazione di rapporti, di registri e di segreteria.

Per lo svolgimento della sua attività il predetto impiegato pretendeva di avere a disposizione una propria stanza e, poiché la sua richiesta non poteva essere accolta per carenza di locali, il medesimo — nei momenti liberi — si esibiva ostentatamente nei corridoi per fare notare di non avere a disposizione un proprio ufficio.

Per questo s^{to} atteggiamento veniva anche più volte richiamato all'ordine.

Il 14 aprile 1964, il capo dei laboratori di microbiologia, non ritenendo utile la collaborazione del signor Ghisu, ne chiedeva per iscritto il trasferimento, trasferimento che, con provvedimento del 23 aprile 1964 veniva disposto, con l'assegnazione dello stesso all'ufficio del consegnatario, sede di suo gradimento dove presta servizio.

Comunque i giudizi complessivi riportati negli anni 1962-1963, furono impugnati dal signor Grisù davanti al comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità il quale, li riconfermò. Recentemente avverso la decisione del predetto comitato amministrativo, circa la conferma del giudizio negativo per l'anno 1963, l'interessato ha avanzato ricorso straordinario al Capo dello Stato, ricorso che attualmente è all'esame del Consiglio di Stato.

Il Ministro: MARIOTTI.

ROMANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda personalmente riesaminare il provvedimento che toglierebbe al signor Michele Prevete, proprietario del bar ristorante Belvedere di Roccarainola (Napoli), la gestione del posto telefonico pubblico, in quanto è pubblica opinione che si stia tentando nei confronti del detto gestore un'azione dettata da vecchi risentimenti personali e politici, dal momento che è risaputo che egli adempie alle proprie funzioni con diligenza e scrupolosità, offrendo ogni garanzia per la segretezza e la funzionalità del servizio. (10663)

RISPOSTA. — Non verrà effettuato alcuno spostamento del posto telefonico pubblico di Roccarainola, che resta affidato al signor Prevete Michele.

Il Ministro: RUSSO.

RUSSO VINCENZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se il suo Ministero abbia predisposto un progetto di modifica della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ed in particolare dell'articolo 6 di detta legge, che prevede la possibilità di assumere al lavoro gli invalidi per servizio che presentino, per l'iscrizione nell'elenco dei disoccupati, il referto della commissione medica ospedaliera, e, in caso affermativo, se sia a sua conoscenza come detto referto medico collegiale venga rilasciato agli invalidi solo dopo che la competente amministrazione abbia

accertato la causa di servizio relativa all'incidente che ha determinato l'invalidità; cosicché non sembra esservi dubbio sul diritto, per tali invalidi, di ottenere il beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro; e se ritenga di disporre che l'inconveniente sopra lamentato sia eliminato. (12564)

(La risposta è identica a quella dell'interrogazione n. 12444, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 5473).

SAMMARTINO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Perché, in presenza di notizie non del tutto chiare e rassicuranti, relative alla strada di fondo valle del Biferno, in costruzione, vogliamo precisare lo stato delle opere in corso di esecuzione e lo stato dei finanziamenti ancora necessari perché così attesa e vitale arteria a scorrimento rapido, partendo da Termoli, raggiunga finalmente Boiano, attraversando la dorsale centrale del Molise, quale trasversale più breve fra l'autostrada adriatica e l'autostrada del sole. (12185)

RISPOSTA. — La situazione dei lavori riguardanti la costruzione della strada di fondo valle del Biferno è attualmente la seguente.

Sono stati costruiti e sono agibili: il terzo tronco (dal ponte di Castropignano al Ponte Limosano); il tronco 5-bis (dal Vallone Grande fino al bivio di Guardialfiera) e il tratto dopo il Ponte Diga Tanassi fino all'innesto con la statale 87 nei pressi di Termoli, per una lunghezza complessiva di chilometri 19 circa.

Sono in corso di costruzione: il quarto tronco (dal ponte di Limosano al ponte Morgia Schiavoni); il quinto tronco (dal ponte Morgia Schiavoni al Vallone Grande sotto Lupara); il primo lotto del tronco del quinto ter (dal bivio di Guardialfiera al bivio di Palata), per una lunghezza complessiva di chilometri 22,500 circa.

Il progetto del sesto tronco (dai pressi del ponte Miscione al ponte Diga Tanassi) è stato approvato in linea tecnica, mentre è stato redatto il progetto del secondo tronco quinto-ter (dal bivio di Palata al ponte Liscione) che è all'esame dei competenti uffici.

Per quanto attiene poi al primo e secondo tronco (dai pressi di Boiano al ponte di Castropignano) la questione, come è noto, è connessa con la risoluzione del problema dell'invaso della Rocca.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

Tuttavia l'agibilità della strada verrà egualmente assicurata attraverso Campobasso.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

SANNA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se intenda sollecitare l'approvazione ed il finanziamento dei progetti presentati da diversi mesi dal consorzio bonifiche del basso Sulcis per l'elettificazione di tutte le frazioni rurali del comprensorio che si trovano nelle più disagiate condizioni essendo sprovviste oltre che di energia elettrica anche di strade, di acqua e di scuole. (11645)

RISPOSTA. — I progetti presentati a suo tempo dal consorzio di bonifica del basso Sulcis per l'elettificazione di tutte le frazioni rurali del comprensorio sono stati restituiti dalla Cassa al consorzio anzidetto, in data 15 giugno 1965, conformemente all'accordo raggiunto in precedenza, secondo cui i progetti di che trattasi dovranno essere rielaborati da parte del consorzio di bonifica del basso Sulcis.

Si fa comunque presente che anche questo tipo di intervento dovrà per l'avvenire necessariamente essere disciplinato in base ai criteri fissati dalla nuova legge che regola l'intervento straordinario nel Mezzogiorno (legge 26 giugno 1965, n. 717) e, in particolare, potrà essere attuato a cura della Cassa solo in presenza di determinate situazioni (cioè nell'ambito di comprensori irrigui o in zone di particolare depressione), al di fuori delle quali l'intervento medesimo dovrà far carico all'amministrazione ordinaria.

Il Ministro: PASTORE.

SANTAGATI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere con urgenza quali iniziative abbia assunto o intenda assumere in merito allo sciopero dei portalettere della città di Catania, che dura ormai da due settimane, e se ritenga, oltre che di intervenire per una soddisfacente composizione della vertenza, che sembra tragga origine da un trattamento di sperequazione tra i postini delle diverse zone della città, di disporre subito un adeguato ed efficiente servizio di emergenza, che consenta di eliminare gli intollerabili inconvenienti provocati dallo sciopero, alcuni dei quali addirittura di eccezionale gravità, quali il mancato recapito di atti giudiziari con termini perentori di

scadenza, di assicurate, raecomandate, vaglia, espressi, giornali e periodici, e permetta di smaltire, senza ulteriori indugi, l'enorme accumulo di posta ordinaria, che sta privando l'intera cittadinanza di un essenziale servizio di pubblico interesse, con conseguenze incalcolabili per le categorie economiche e con danni cospicui all'intera cittadinanza.

(12281)

RISPOSTA. — Questa amministrazione, quando si profila una minaccia di agitazione da parte dei propri dipendenti, non manca di ascoltare con particolare attenzione la voce dei rappresentanti del personale interessato.

Anche nel caso di che trattasi, di fronte alle richieste di compensi avanzate dai portalettere di Catania, ha fatto quanto possibile per andare incontro alle esigenze della categoria.

Comunque, al fine di limitare al minimo il disagio dell'utenza, quest'amministrazione ha adottato ogni provvedimento di emergenza ritenuto utile allo scopo, facendo ricorso anche all'opera di sostituti portalettere — sia locali, sia provenienti da province limitrofe — nonché alla collaborazione delle agenzie di recapito secondo un piano organizzativo appositamente allestito.

Si fa presente infine che, a seguito di colloqui svoltisi a Roma con i rappresentanti centrali e provinciali dei sindacati, in data 17 luglio 1965 la vertenza è stata definita.

Il Ministro: Russo.

SANTAGATI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intenda far modificare ed aggiornare le antiche disposizioni (alcune delle quali risalenti a più di un secolo fa) concernenti la concessione della medaglia d'oro mauriziana per merito di dieci lustri di servizio militare.

In particolare, chiede di essere edotto sui motivi per i quali, nel calcolo utile per i dieci lustri, non si applichi per tutti una decisione del Consiglio di Stato al riguardo e non vengano compresi per gli ufficiali sia il periodo trascorso in ausiliaria, anche in conformità e conseguenza della legge n. 417 del 1962, sia quello previsto dall'articolo 5 comma b) della legge n. 384 del 1946. Entrambi i periodi, come è noto, sono considerati quali servizio ai fini pensionistici e non si vede la ragione per la quale non debbano essere valutati nel calcolo dei 50 anni per la medaglia suddetta.

(12282)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

RISPOSTA. — Le disposizioni che regolano la concessione della medaglia mauriziana sono state aggiornate con la legge 8 novembre 1956, n. 1327, che, tra l'altro, ha riconosciuto taluni benefici per il computo degli anni utili ai fini dell'anzianità richiesta per tale medaglia.

Ulteriori facilitazioni, quali il riconoscimento dei periodi trascorsi nelle posizioni di ausiliaria e di riserva, non sarebbero giustificate e finirebbero per snaturare la decorazione destinata a premiare « lunghi anni di servizio ».

L'ausiliaria e la riserva, secondo un principio che risulta confermato dal Consiglio di Stato sono infatti posizioni di congedo e non di servizio anche se per determinati effetti sono considerate influenti ai fini del computo del trattamento pensionistico.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SANTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere, con urgenza, i motivi della deliberazione dell'assemblea dei soci della società Terme di Salsomaggiore di sciogliere il consiglio di amministrazione e di procedere alla nomina di un amministratore unico.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere:

a) quale sia in proposito l'orientamento del Ministero;

b) se il ministro sia a conoscenza del voto unanimemente espresso dal consiglio comunale di Salsomaggiore Terme che, deplorando la decisione di scioglimento del consiglio di amministrazione, solidarizza con il consiglio medesimo;

c) se e quando intenda ricostituire detto consiglio di amministrazione;

d) in quale modo il Ministero delle partecipazioni statali intenda intervenire per assicurare — con finanziamenti adeguati — la risoluzione dei principali problemi della società Terme di Salsomaggiore, con particolare riguardo allo sviluppo del settore chimico-farmaceutico, alla costruzione di un nuovo stabilimento del quale si avverte da tempo la necessità, ed infine per garantire la continuità dell'occupazione a tutti i dipendenti delle Terme; fissi e stagionali. (12164)

RISPOSTA. — Prima di procedere alla revoca degli amministratori della società e alla nomina di un amministratore unico, l'ente autonomo di gestione per le aziende termali aveva svolto vari tentativi per assicurare la piena funzionalità della gestione aziendale,

senza ricorrere all'adozione di provvedimenti di rigore.

La delicata situazione delle società infatti richiedeva una gestione unitaria ed organica capace di svolgere, con la necessaria agilità e tempestività di decisione e di esecuzione i compiti di amministrazione del complesso aziendale.

A tal fine era stata dall'ente azionista suggerita la nomina di un amministratore delegato investito di poteri sufficienti a fronteggiare la complessa situazione.

Non avendo un primo tentativo conseguito lo scopo voluto, l'ente si era indotto, a seguito delle dimissioni della maggioranza consiliare che aveva portato alla cessazione dalla carica dell'intero consiglio, a procedere alla ricostituzione del consiglio medesimo, utilizzando in massima parte i precedenti consiglieri ed integrandoli con la nomina di un esperto di provata capacità, al quale potevano essere conferite le cariche di presidente e di amministratore delegato.

Sulla base di tale orientamento l'assemblea procedette alla nomina del nuovo consiglio al quale venne in sede assembleare rivolto esplicito invito di conferire al nuovo consigliere i poteri di amministratore delegato.

Tale invito venne però completamente disatteso dalla maggioranza del consiglio che insistette nel sostenere la necessità di una amministrazione collegiale che a suo avviso meglio avrebbe risposto alle esigenze della azienda.

In tali condizioni, data la precedente esperienza negativa che già aveva creato serie difficoltà all'azienda e che rischiava di compromettere anche l'attuazione di un piano di riordino, la cui prima fase era già stata programmata dall'ente con notevole sforzo finanziario, l'ente stesso non poteva che pervenire alla censurata conclusione. Essendo, difatti, da una parte venuto meno l'indispensabile rapporto fiduciario tra l'azionista e gli amministratori riluttanti ad attenersi alle direttive che l'ente aveva ritenuto di impartire nell'interesse della società ed imponendo, dall'altra, esigenze obiettive di funzionalità della società stessa l'adozione di efficaci provvedimenti definitivi, non rimaneva che procedere alla revoca degli amministratori irriducibili in un atteggiamento di aperto contrasto con l'ente ed alla nomina di un amministratore unico.

Tale revoca è avvenuta, ai sensi e nel pieno rispetto dell'articolo 2383 del codice civile,

nei confronti di 7 amministratori su 9 e, conseguentemente, è cessato di carica l'intero consiglio, a norma dell'articolo 18 dello statuto della società.

Va in questa sede sottolineato che le previsioni sono state ampiamente confortate dai risultati. Questi primi mesi di gestione dell'amministratore unico (al quale sono state da più parti riconosciute particolari doti di capacità ed esperienza), possono considerarsi difatti pienamente soddisfacenti.

Inoltre l'attuazione del programma di riordinamento dell'azienda già elaborato dall'ente autonomo di gestione per le aziende termali ha potuto avere inizio con l'esborso da parte dell'ente stesso di oltre 500 milioni che hanno consentito, da una parte, l'assestamento del bilancio operato da passività pregresse e, dall'altra, la adozione di misure idonee ad assicurare il rilancio dell'importante stazione termale.

In tali condizioni questo Ministero non può non condividere l'impostazione dell'ente autonomo di gestione per le aziende termali che si è rivelata pienamente rispondente ai reali interessi dell'azienda.

Per quanto riguarda l'atteggiamento assunto inizialmente dal consiglio comunale di Salsomaggiore è da sottolineare che le riserve in quella sede formulate si sono decisamente attenuate, come risulta anche da esplicite dichiarazioni rese da componenti del consiglio medesimo.

Circa la ricostituzione dell'organo collegiale di amministrazione può sin d'ora assicurarsi che, non appena le circostanze lo consiglieranno, l'azionista procederà alla nomina del consiglio (che, per altro, a norma di statuto, è organo alternativo con l'amministratore unico la cui figura, pertanto riveste carattere di assoluta normalità) allo scopo di dare alla società un organo di amministrazione largamente rappresentativo.

Per quanto riguarda l'ultima parte della interrogazione, come già sopra accennato, il programma di riorganizzazione e potenziamento del complesso aziendale è ormai entrato in fase esecutiva, mentre le procedure relative alla costruzione del nuovo stabilimento sono già in stato assai avanzato.

Si confida pertanto che il rilancio della stazione termale, rinvigorita dai provvedimenti cui si è fatto cenno, varrà ad assicurare, come è nei voti, la piena continuità del lavoro per tutte le maestranze.

Il Ministro: Bo.

SARTI. — *Ai Ministri delle finanze, dei trasporti e aviazione civile e del commercio con l'estero.* — Per sapere se siano a conoscenza delle gravi remore in atto per il traffico stradale di merci, da e per la Francia, lungo la vallata del Roya e il valico di Ventimiglia-Mentone. Questo percorso rappresenta la via più rapida ed agevole per gli autotrasporti delle province lombarde e piemontesi che si recano in Francia, pur dovendo gli automezzi sottostare a sei passaggi doganali, tre italiani e tre francesi, snodandosi la valle del Roya parte in territorio italiano e parte in territorio francese. Per accelerare le operazioni di transito, i prefetti di Cuneo e Imperia per l'Italia e il prefetto delle Alpi Marittime per la Francia, stipularono il 15 aprile 1951, un protocollo d'accordo, in base al quale la merce, controllata e ripiombata al primo passaggio doganale, non dovrebbe più sottostare ad altri controlli, salve la verifica dei piombi e l'apposizione di visti, operazioni che richiedono un espletamento assai rapido.

Per quali ragioni il citato protocollo d'accordo italo-francese viene applicato soltanto dalle autorità francesi, mentre la dogana italiana di Ventimiglia lo applica agli automezzi francesi ma non a quelli italiani in transito?

Se ritengano di esperire rapidamente accertamenti e ispezioni per verificare le incresciose conseguenze cui porta, presso il confine di Ventimiglia, la non applicazione dei suddetti impegni interminabili di autocarri che si protraggono anche fino a 48 ore). E soprattutto se siano in grado di valutare la entità della lesione che viene così arrecata al turismo nazionale, nonché a sostanziali interessi economici, dal momento che, tra l'altro, quasi l'80 per cento degli esportatori-importatori italiani si orienta ormai sull'utilizzo di atomezzi e autotrasportatori francesi, non soggetti a pesanti controlli doganali, tanto che non è difficile prevedere che, entro breve tempo, gli autotrasportatori italiani del Piemonte e della Lombardia si vedranno praticamente estromessi dal traffico internazionale in Francia.

Quali provvedimenti intendano adottare per ottenere, al più presto possibile:

a) l'osservanza, da parte italiana, di un impegno assunto a livello internazionale da qualificati esponenti del nostro esecutivo;

b) l'eliminazione dei lamentati inconvenienti almeno per quello che concerne il traffico del legname, degli ortofrutticoli e del materiale edilizio, nonché, più in generale, di tutte le merci a bassa incidenza fiscale.

(11808)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12067, del deputato Badini Confalonieri, pubblicata a pag. 5466).

SCALIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché vengano sollecitamente iniziati i lavori occorrenti al collegamento telefonico della frazione Tipoldo del comune di Messina.

L'interrogante si permette far presente che tale comune è stato recentemente ammesso ai benefici previsti dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1215. (11805)

RISPOSTA. — Questa amministrazione non ha potuto disporre la realizzazione del collegamento telefonico della frazione di Tipoldo del comune di Messina e di numerosissime altre località che ne hanno titolo ai sensi della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, essendo i fondi all'uopo stanziati in bilancio completamente impegnati per l'esecuzione di lavori già disposti.

Si fa presente poi che con il 30 giugno 1965 è scaduta la citata legge n. 1215, per cui in atto non è possibile ordinare la effettuazione di altri collegamenti.

Si assicura per altro che questo Ministero, di concerto con gli altri competenti organi di Governo, sta procedendo all'elaborazione di uno schema di disegno di legge inteso a rinnovare le provvidenze per un ulteriore congruo periodo di tempo, al fine di consentire il completamento del programma dei collegamenti di che trattasi.

Il Ministro: Russo

SCALIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in vista del rapido completamento degli studi in corso intesi ad adeguare i coefficienti di ammortamento dei beni delle aziende agli sviluppi tecnologici in atto ed ai loro riflessi sulla vita di tali beni, considerata la situazione attuale e le prospettive di intensificazione della concorrenza internazionale, accogliendo le indicazioni offerte dal piano economico e dal parere su di esso espresso dal C.N.E.L., ritenga che vada considerata l'opportunità della creazione di un regime fiscale più favorevole per le spese di ricerca delle aziende:

a) ammettendo, in particolare, in detrazione dal reddito dell'esercizio in cui hanno luogo anche quelle spese delle aziende, pertinenti alla ricerca, che attualmente sono soggette al normale regime di ammortamento;

b) favorendo la costituzione e l'attività di società comuni di più imprese, specie di modeste dimensioni dedite esclusivamente alla ricerca. (12257)

RISPOSTA. — L'aspetto tributario della materia è stato regolato dalla direzione generale delle imposte dirette del Ministero delle finanze con la circolare del 1° marzo 1957, n. 350620 ove è stato stabilito che, in sede di determinazione del reddito dell'esercizio, la detrazione delle spese delle aziende pertinenti alle ricerche è subordinata all'esito delle ricerche stesse. In particolare è stata riconosciuta la integrale detraibilità delle spese che si riferiscono a ricerche concluse con esito negativo certo e definitivo, mentre è stato fissato il coefficiente di ammortamento del 20 per cento per il costo delle ricerche che abbiano avuto esito positivo, costituendo queste ultime veri e propri costi per immobilizzazioni tecniche che esauriscono la loro funzione produttiva in un numero plurimo di esercizi.

Per quanto riguarda, invece, le spese di laboratorio che non si concretizzano in modo immediato in beni di utilità pluriennale, nella riunione degli ispettori compartimentali delle imposte dirette tenutasi nel maggio 1959 è stata riconosciuta la possibilità di ammetterle in detrazione nei singoli esercizi in cui vengono sostenute, anche in considerazione del loro carattere ricorrente.

In relazione, tuttavia, alla direttiva del Governo di rivedere, per i settori in cui se ne manifesti la necessità, la tabella dei coefficienti di ammortamento, la direzione generale competente del Ministero delle finanze sta raccogliendo elementi di studio circa i mutamenti intervenuti dopo il 1957 nell'economia e nelle tecniche produttive. In tale sede si terrà nel debito conto la necessità, che viene manifestata dalle aziende interessate, di stabilire un più favorevole regime fiscale per le spese di che trattasi.

Appare, pertanto, inopportuna ed intempestiva l'adozione di un particolare provvedimento avulso dal più ampio quadro dei criteri di massima relativi alla disciplina generale degli ammortamenti.

Il Ministro: TREMELLONI.

SCRICCIOLO. — *Al Governo.* — Per conoscere le ragioni in base alle quali il recanato S.I.A.E. di Chiusi (Siena) è stato unificato con quello di Chianciano (Siena), concentrando nelle mani di un solo agente un servizio ch'era prima splicato da due inca-

ricati: uno per ciascuno dei due paesi che hanno un elevato numero di affari e di esercenti con rapporti intensi con la S.I.A.E. (Società italiana autori ed editori). (12079)

RISPOSTA. — La S.I.A.E., nell'ottobre 1963, in dipendenza delle condizioni di salute dell'agente di Chiusi, ritenne opportuno affidarne provvisoriamente le funzioni all'agente di Chianciano, che fu incaricato del controllo e degli altri adempimenti riguardanti il comune contiguo, distante solo circa 11 chilometri e che dispone soltanto di due sale di spettacolo a carattere continuativo.

A giudizio della competente sede regionale S.I.A.E. di Firenze, tale gestione ha avuto risultati soddisfacenti anche ai fini dell'incremento degli incassi nonché della snellezza e rapidità del servizio. E da tener presente che, sotto il profilo economico, gli incassi dell'agenzia di Chiusi non hanno mai superato il 15 per cento di quelli di Chianciano.

La S.I.A.E. non mancherà tuttavia di esaminare l'opportunità di ripristinare l'agenzia di Chiusi qualora la situazione lo richiedesse.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

SEMERARO. — *Al Ministri della marina mercantile e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se vedano la possibilità di modificare alcuni articoli del codice di navigazione che demandano al comandante di porto, capo del circondario marittimo, e in virtù dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione), il potere di emanare delle ordinanze le cui norme prevedono sanzioni penali a carico dei trasgressori.

L'inosservanza delle disposizioni del capo del circondario marittimo comportano illeciti contravvenzionali previsti e puniti dal codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

In proposito esistono 4 articoli punitivi: il 1164, 1174, 1213 e 1231. In virtù dell'articolo 1164 l'inosservanza di un provvedimento del capo del circondario marittimo che prevede il divieto di portare cani e di giocare a pallone durante l'estate sulle spiagge frequentate da bagnanti comporta illecito contravvenzionale punibile con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 80 mila. Prevedendo l'articolo in parola sia l'arresto sia l'ammenda non è possibile a norma degli articoli 1238 e 1239 del codice della na-

vigazione e del 162 del codice penale e del 506 del codice di procedura penale, ammettere il contravventore alla oblazione come previsto dall'articolo 162 del codice penale, ma si deve invece emettere decreto penale con conseguente iscrizione al casellario della condanna.

Se in forza dell'articolo 175 del codice penale, l'interessato può godere del beneficio della non iscrizione, comporterà in ogni caso che il reato venga evidenziato allorché il certificato del casellario è richiesto da autorità, da amministrazioni o aziende pubbliche (articolo 606 codice procedura penale).

Per quanto sopra l'interrogante chiede ai ministri interrogati se vedano la possibilità di modificare gli articoli con la soppressione della pena dell'arresto, che a sua memoria non è stata mai comminata, in quanto le violazioni più gravi danno luogo ad altre fattispecie penali.

Le modifiche richieste comporterebbero la possibilità dell'oblazione per l'estinzione del reato: in ogni caso la gradualità dell'ammenda renderebbe sempre possibile l'adeguamento della sanzione alla gravità del fatto. (12211)

RISPOSTA. — Tali articoli riguardano, in generale, la violazione di norme legislative e regolamentari, nonché di provvedimenti legalmente dati dall'autorità per tutelare la sicurezza delle persone e delle cose sui litorali (articolo 1164), nei porti (articolo 1174), sulle navi (articolo 1213) ed in navigazione (articolo 1231). Trattasi, quindi, di norme e di provvedimenti dei quali occorre assicurare, per quanto possibile l'osservanza e la cui efficacia verrebbe, invece, sensibilmente diminuita dalla soppressione della comminatoria della pena detentiva per la violazione relativa ai sensi richiesti nell'interrogazione.

Pur tuttavia, si assicura che la segnalazione formerà oggetto di attento esame e di studio da parte delle speciali commissioni costituite per elaborare le riforme da apportare al codice della navigazione.

Il Ministro della marina mercantile:
SPAGNOLLI.

SERONI E BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se le promozioni dei 55 ispettori scolastici recentemente deliberate dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione siano state disposte in conformità alle vigenti (e già scarsamente democratiche) disposizioni di legge e, in caso positivo, quali

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

titoli siano stati presi in considerazione e con quali coefficienti di valore siano stati valutati. (11660)

RISPOSTA. — Le promozioni alla qualifica di ispettore scolastico sono state deliberate con la piena osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che, per altro, disciplinano anche le promozioni per merito comparativo degli altri impiegati civili dello Stato.

In particolare, si rende noto che sono stati considerati, ai fini della valutazione del servizio, gli ultimi cinque anni prestati e ciò anche in relazione alla norma di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 164, secondo la quale sono ammessi allo scrutinio i direttori didattici che abbiano almeno quattro anni di anzianità nella qualifica.

Gli incarichi valutati sono stati quelli desunti dagli atti e strettamente connessi alla qualifica e alla funzione.

Sono stati presi anche in considerazione i corsi di perfezionamento, per i quali è risultata documentata la partecipazione con profitto degli interessati.

I coefficienti di valutazione applicati ai titoli sono stati quelli determinati dal consiglio di amministrazione nelle sedute del 14 luglio 1960 e del 16 ottobre 1961.

Il Ministro: GUI.

SERVADEI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa all'adeguamento della pensione ai marittimi in corso da anni ed affidata prima ad una commissione interministeriale e successivamente alle dirette trattative fra i ministeri in indirizzo.

L'interrogante desidera anche conoscere per quali ragioni ai marittimi non è stata concessa la mensilità di acconto sui futuri miglioramenti pensionistici, dal momento che si tratta della categoria che, unica, è ancora ferma alle pensioni dell'anno 1958. Al riguardo non appare giustificato né sul piano comparativo rispetto ad altre categorie di pensionati, né su quello sociale, continuare a rinviare il tutto con le condizioni deficitarie della Cassa di previdenza marittima. (9187)

La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 9139, del deputato Foderaro, pubblicata a pag. 5513).

SERVADEI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che alcuni uffici provinciali del lavoro negano l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati ai mutilati per servizio che richiedono detta iscrizione in base alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, sul collocamento obbligatorio al lavoro della loro categoria, documentando il proprio diritto con la presentazione del referto di visita della commissione medica ospedaliera, come prescritto dall'articolo 6 della citata legge.

L'interrogante chiede se si ritenga urgente avviare all'inconveniente lamentato, affinché la legge sull'assunzione obbligatoria della benemerita categoria non venga ulteriormente disapplicata. (12226)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12444, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 5473).

SERVELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga di richiamare l'attenzione del prefetto di Pavia sulla situazione di paralisi amministrativa in atto da oltre sei mesi al comune di Vigevano. L'attuale giunta, infatti, composta dal sindaco e da quattro assessori, a parte la sua incompletezza, non dispone dei voti sufficienti per operare, né al momento gli altri gruppi consiliari appaiono nelle condizioni di poter esprimere una maggioranza preconstituita, stanti le discriminazioni che i rappresentanti del centro-sinistra attuano verso il P.L.I. e il M.S.I., nonché la volontà del sindaco e degli assessori comunisti di rimanere al proprio posto, pur nelle condizioni di non poter amministrare.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere se non ricorrano gli estremi per un tempestivo intervento dell'autorità tutoria che valga a disancorare l'amministrazione civica dall'attuale immobilismo, predisponendo eventuali nuove consultazioni e accertando quale fondamento abbiano le accuse rivolte in consiglio comunale e in pubblici discorsi nei confronti di ex amministratori della città, e ciò in relazione anche ad una indagine condotta in passato dalla prefettura competente. (11592)

RISPOSTA. — Gli organi di amministrazione del comune di Vigevano venivano eletti, il 26 gennaio 1965, con una maggioranza di 22 consiglieri su 40.

Per altro, essendo venuta meno l'intesa che aveva consentito tali elezioni, quattro dei

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

sei assessori effettivi presentarono le dimissioni delle quali il consiglio prese atto nella seduta del 22 aprile. Nella stessa riunione, un ordine del giorno di sfiducia all'indirizzo del sindaco e degli assessori, rimasti in carica, riscuoteva 23 voti favorevoli e lo stesso risultato conseguiva un altro più dettagliato ordine del giorno di sfiducia, nell'adunanza del 17 maggio 1965. Veniva, quindi, presentata una proposta mirante ad ottenere la revoca del sindaco.

Il 21 maggio il consiglio eleggeva con 23 voti i 4 assessori mancanti, i quali per altro dichiaravano subito che si sarebbero dimessi, avendo solo inteso dimostrare che esisteva la concreta possibilità di rinnovare gli organi di amministrazione, qualora la residua parte della originaria giunta si fosse dimessa o si fosse proceduto alla revoca del sindaco.

La suddetta proposta di revoca fu posta ai voti — ai sensi dell'articolo 149 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — nelle sedute dell'8 e del 18 giugno e nella seduta del cinque luglio: nelle prime due votazioni la proposta non ottenne il prescritto *quorum* dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune; mentre, con la terza votazione, veniva a completarsi l'*iter* procedurale previsto agli effetti dell'eventuale esercizio della facoltà di revoca, da parte del Governo.

A questo punto, il prefetto riteneva necessario evitare che il profondo contrasto, insorto all'interno della rappresentanza elettiva del comune, pregiudicasse ulteriormente gli interessi del civico ente, il cui consiglio era ormai, da lungo tempo, carente di fronte ad adempimenti obbligatori per legge e ormai divenuti prorogabili.

Pertanto riuniva, d'ufficio, il consiglio comunale per il 12 luglio 1965 ed in seconda eventuale convocazione per il 16 successivo, ponendo all'ordine del giorno la presa d'atto delle dimissioni dei quattro assessori effettivi dimissionari, la reintegrazione della giunta municipale, e l'esame del bilancio preventivo per l'esercizio 1965; con la espressa diffida che la mancata adozione di provvedimenti sulle questioni all'ordine del giorno avrebbe determinato l'applicazione della misura di rigore prevista dall'articolo 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Poiché neppure tale estremo tentativo sortiva alcun risultato, il prefetto proponeva lo scioglimento del consiglio comunale, a norma del citato articolo 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria

gestione dell'ente, ai sensi dell'articolo 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. Su tale proposta, questo Ministero ha chiesto al Consiglio di Stato il consueto parere.

In ordine alle accuse che sarebbero state rivolte ad ex amministratori della città, si fa presente che accuse vaghe e generiche furono scambiate nel corso di comizi politici tenuti sulla situazione dell'amministrazione comunale.

Si fa anche presente che l'ultima ispezione di rilievo disposta dalla prefettura a Vigevano risale all'aprile del 1963 e concerneva il settore delle licenze edilizie, dove erano state denunciate irregolarità ed abusi; per altro, in quell'occasione non furono accertati fatti tali da dar luogo a provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa nei confronti del sindaco.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

SINESIO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti siano allo studio per la regolamentazione della pesca nel lago di Bolsena, in seguito all'improvvisa decisione adottata dalla S.A.G.I.A.R. di privatizzare le acque che circondano l'isola di Martana, in virtù di un contratto-concessione delle predette acque stipulato tra il Ministero dell'agricoltura e la suddetta società.

Un tale provvedimento, se attuato, relegherebbe centinaia di pescatori di Bolsena, Marta e Capodimonte ad esercitare la loro attività nelle acque meno pescose del lago, comportando ciò un notevole disagio economico all'intera categoria di lavoratori ed un danno rilevante alle stesse economie locali.

(41773)

RISPOSTA. — Nel lago di Bolsena, per un raggio di 500 metri, intorno all'isola Martana, la Società acquisti gestioni immobiliari azionaria romana (S.A.G.I.A.R.) è titolare di un diritto esclusivo di pesca, riconosciuto con decreto di questo Ministero in data 2 marzo 1941, diritto che, da quanto risulta, viene esercitato regolarmente.

Come è noto, i diritti esclusivi di pesca sono diritti di natura privata e l'atto amministrativo di riconoscimento non è costitutivo del diritto, ma ricognitivo. A differenza della concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, che è revocabile, dal diritto esclusivo di pesca può essere dichiarata la decadenza soltanto per violazione delle norme che regolano il razionale esercizio del diritto

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

stesso, cosa che, nella fattispecie, come si è detto, non si verifica.

Comunque, questo Ministero ha convocato le parti interessate per la ricerca di una composizione bonaria della vertenza.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e p evidenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave crisi economica che travaglia l'industria di confezioni Maglieria Lida di Trepuzzi (Lecce), la quale si vede costretta a cessare ogni attività, licenziando le circa 100 operaie che in essa lavorano.

Poiché tale chiusura e conseguenti licenziamenti aggraverebbero ancora di più la già difficile situazione economica di tante famiglie di lavoratori, rendendo sempre più precaria l'economia dell'intera provincia di Lecce, notoriamente priva di industrie e con scarse possibilità di assicurare lavoro, si chiede di conoscere quali provvedimenti si vogliono adottare per evitare la cessazione di attività di detta industria e garantire il lavoro alle maestranze dipendenti. (11622)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21060, del deputato Calasso, pubblicata a pag. 5483).

SPONZIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — considerato che tra tutte le ricompense al valore militare soltanto per la promozione per merito di guerra al grado immediatamente superiore dei sottufficiali delle forze armate non è previsto, ad eccezione di quello iniziale, alcun duraturo beneficio — se ritenga, per ragioni di equità e di giustizia, disporre per l'adozione in favore dei sottufficiali delle forze armate con promozioni per merito di guerra e con la nomina ad aiutante ordinario al compimento del ventesimo anno di anzianità nel grado di maresciallo maggiore, con attribuzione del coefficiente 332; o con la corresponsione di un assegno pensionistico di importo pari a quello previsto per gli aiutanti di battaglia con la legge 16 maggio 1961, n. 417; o con la corresponsione di un assegno pari a quello previsto per la medaglia d'argento al valore militare. (11974)

RISPOSTA. — La promozione per merito di guerra dei sottufficiali, come quella degli ufficiali, produce sostanziali e duraturi bene-

fici per gli interessati, in quanto tale forma eccezionale di promozione, che prescinde dal possesso degli altri requisiti richiesti per l'avanzamento, consente di raggiungere con anticipo i successivi traguardi di carriera e di fruire delle più alte remunerazioni connesse ai gradi conseguiti.

La concessione di ulteriori benefici, quali quelli proposti dall'interrogante, oltre ad alterare i criteri che hanno sempre informato le leggi di avanzamento, determinerebbe notevoli oneri e provocherebbe, senza un giustificato fondamento, il sovvertimento di posizioni giuridiche ed economiche di ufficiali e sottufficiali in servizio e in congedo, da tempo legittimamente conseguite.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere se ritengano opportuno, al fine di eliminare lo stato di grave fermento che serpeggia in tutta la popolazione di Squinzano (Lecce), far presente al commissario prefettizio di quel comune di voler tenere presente, in sede di accertamento della imposta di famiglia — che è la causa del denunciato malcontento e fermento — che trattasi di popolazione che trae ragione di vita esclusivamente o prevalentemente dall'agricoltura, il cui basso reddito e la cui perdurante crisi sono elementi abbastanza noti a tutti; che inoltre la legge 16 settembre 1960, che ha sganciato l'accertamento dei redditi ai fini dell'imposta di famiglia dai redditi accertati ai fini delle imposte erariali, non può avere effetto retroattivo, come la suprema Corte di cassazione ha deciso; che, infine, secondo lo stesso insegnamento giurisprudenziale, l'accertamento non può essere assolutamente induttivo e che resta sempre valido l'insegnamento di chi ha il potere di essere l'interprete della legge, che « in un sistema tributario tecnicamente e armonicamente congegnato non è concepibile la coesistenza di diverse valutazioni di un unico reddito da parte di diversi uffici ». Una maggiore serenità ed obiettività dei criteri di valutazione potrà far tornare la serenità di quella popolazione, che intende adempiere al dovere del contribuente, ma chiede anche di non subire torti e ingiustizie, sia pure involontari. (12292)

RISPOSTA. — Il comune di Squinzano, all'atto della nomina del commissario prefettizio, disposta nel decorso aprile, trovavasi in condizioni finanziarie assai precarie: infatti, i bilanci 1963 e 1964 avevano chiuso con

fatti, i bilanci 1963 e 1964 avevano chidso con un disavanzo di oltre 150 milioni ed avevano comportato la necessità di stipulare un mutuo di lire 133.500.000, per ciascun esercizio finanziario. Anche la situazione di cassa era pesante, per l'esistenza di debiti ammontanti ad oltre 190 milioni di lire.

Tenendo conto di tale situazione, non può non ritenersi giustificata l'azione del commissario prefettizio il quale, posto di fronte alla impellente necessità di incrementare le entrate del comune, ha provveduto, tra l'altro, alla revisione degli imponibili relativi all'imposta di famiglia, attesa l'assoluta inadeguatezza del gettito di quel tributo, che colpiva soltanto il 25 per cento della popolazione avente reddito tassabile, con un gettito irrisorio di lire 910.180.

Concluso l'accertamento, il commissario ha iscritto a ruolo 1.544 ditte per il 1963 per un importo di lire 8.840.748; 1.562 ditte per il 1964 per lire 9.146.648; e 1.815 ditte per il 1965 per lire 19 milioni. Comunque il provvedimento commissariale, tutt'altro che inatteso, non ha suscitato particolare malcontento e fermento tra la popolazione; tanto è vero che, a pochi giorni dalla notifica individuale dei nuovi accertamenti, diverse centinaia di contribuenti avevano sottoscritto in comune atto di accettazione del tributo iscritto a ruolo.

Per quanto attiene alla decorrenza dello sganciamento degli accertamenti comunali per l'imposta di famiglia da quelli operati ai fini delle imposte erariali, disposto dalla legge 16 settembre 1960, n. 1014, si osserva che l'articolo 18 della citata legge 1014 non ha inteso introdurre alcun principio nuovo, per il quale si possa parlare di effetti retroattivi o meno, ma ha dato soltanto una interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, com'è stato espressamente precisato dalla legge 15 febbraio 1963, n. 150.

Per quanto concerne, infine, la pretesa gravosità dei nuovi accertamenti operati dal commissario prefettizio, è appena il caso di far presente che i contribuenti i quali si ritenessero ingiustamente tassati possono avvalersi dei rimedi offerti dagli articoli 272 e seguenti del citato testo unico, che prevedono tre gradi di giudizio, oltre i successivi gravami davanti alla magistratura ordinaria.

*Il Sottosegretario di Stato per l'inter-
no: AMADEI.*

**SULLO, LETTIERI, VALIANTE E MAR-
TUSCELLI. — Ai Ministri delle poste e tele-**

comunicazioni e delle partecipazioni statali.

— Per conoscere se, nel quadro del potenziamento dei servizi telefonici del Mezzogiorno, abbiano valutato il danno (anche ai fini del turismo) del ritardo del collegamento in teleselezione di Napoli e della Campania con Roma, il quale, come era stato annunciato, doveva entrare in funzione fin dal mese di aprile 1965 ed a tutt'oggi invece è ancora da venire, mentre altri importanti centri del nord hanno avuto la precedenza.

Gli interroganti desiderano, altresì, conoscere se siano a conoscenza del serio disservizio che si verifica in questi giorni nella zona di Salerno per effetto della nuova organizzazione dell'agenzia della S.I.P., cosicché è necessario talvolta attendere 120 minuti per ricevere una qualunque risposta dal numero 10 (chiamate interurbane) da località turistiche come Positano e Amalfi.

Gli interroganti, infine, desiderano sapere se i ministri ritengano di ovviare alla assurda situazione nella quale sono poste importanti zone situate a sud di Agropoli, le quali, anziché essere collegate direttamente al proprio capoluogo di provincia (Salerno), ed alla Campania, sono collegate direttamente con Potenza, con danno dei servizi amministrativi ed a scapito degli interessi dei cittadini, nonché un nocumento dello sviluppo turistico di aree che vengono ogni anno sempre più frequentate ed apprezzate. (12330)

RISPOSTA. — Sono stati già attivati i servizi in teleselezione da utente nei due sensi delle direttrici Napoli-Roma e Napoli-Milano, rispettivamente dal 29 luglio e dall'8 agosto 1965.

Si comunica, inoltre, che il recente mutamento di competenze per territorio degli uffici telefonici tecnici ed amministrativi di Salerno non ha influito sull'andamento dei servizi speciali. L'attesa alla risposta del servizio di prenotazione (n. 10) è contenuta in limiti normali, salvo qualche caso eccezionale di attesa maggiore per le comunicazioni dirette ai più importanti centri italiani, dovuto alla notevole affluenza turistica e quindi all'incremento del traffico.

Per quanto riguarda, infine, le comunicazioni da e per le località turistiche della costa del Cilento, si fa presente che attualmente esse avvengono senza particolari attese attraverso la centrale interurbana di Vallo della Lucania, che dispone di circuiti manuali ed automatici con Napoli e Salerno. L'attuale situazione sarà poi migliorata con la realizzazione del potenziamento degli im-

pianti esistenti previsto per il corrente anno, tanto da non far risentire minimamente ad alcune zone della provincia di Salerno dell'appartenenza al compartimento telefonico di Potenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: RUSSO.

TANTALO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali decisioni egli intenda adottare in ordine alla sollecita riapertura del convitto nazionale in Matera. Com'è noto, infatti, il convitto, chiuso per la ritenuta inidoneità dei locali in cui era alloggiato esattamente da 100 anni, può essere sollecitamente rimesso in funzione, dopo la esecuzione di fondamentali riparazioni che gli enti locali, e soprattutto il comune, si sono impegnati a fare.

Allo stato, pertanto, e poiché queste riparazioni potrebbero essere compiute in breve tempo, sarebbe già possibile fissare una data precisa per la riapertura del convitto, anche per tranquillizzare il personale — insegnante come subalterno — e specie quello non di ruolo, che segue con comprensibile preoccupazione questa vicenda; nonché per dire una parola altrettanto rasserrenatrice nei confronti delle famiglie degli alunni. (8617)

RISPOSTA. — Per i lavori di riattamento del convitto nazionale di Matera, è stato promosso ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, il contributo dello Stato sulla spesa di lire 30 milioni.

Il Ministro: GUI.

TOGNONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle proteste espresse da vari partiti politici in provincia di Grosseto a seguito dell'atteggiamento assunto da alcuni componenti del consiglio di amministrazione dell'ospedale di Orbetello (Grosseto) i quali, malgrado l'avvenuta scadenza del loro mandato e l'annunciata ricomposizione del nuovo consiglio, hanno adottato deliberazioni impegnative e particolarmente quelle relative alla nomina del nuovo direttore dell'ospedale; e per sapere se intenda intervenire affinché:

1) le deliberazioni eventualmente adottate in modo arbitrario siano annullate;

2) si proceda immediatamente alla nomina del nuovo consiglio dell'ospedale con criteri democratici;

3) si apportino modifiche allo statuto che consentano di dare alle rappresentanze elettive la maggioranza del consiglio dell'ospedale. (11754)

RISPOSTA. — Con decreto prefettizio del 12 giugno 1964, n. 1420/Gab., modificato con decreto prefettizio del 2 luglio 1965, n. 1581/Gab., è stato ricostituito il nuovo consiglio di amministrazione dell'ospedale civile San Giovanni di Dio di Orbetello.

Il vecchio consiglio di amministrazione del predetto ospedale, nel periodo che, nonostante l'avvenuta scadenza del proprio mandato, ha continuato a reggere il nosocomio, ha adottato soltanto quei provvedimenti strettamente necessari per la continuità dell'attività del nosocomio stesso. Né in tale periodo è stato provveduto alla « nomina del nuovo direttore dell'ospedale », ma soltanto è stato bandito il concorso ad un posto di primario chirurgo, cui forse fa riferimento l'interrogante.

Ed in merito si precisa che con decreto del medico provinciale di Grosseto del 14 giugno 1965, n. 3813, è stata annullata la deliberazione con la quale era stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo.

Infine, per quanto concerne la modifica dello statuto organico, nessuna richiesta è stata fatta dall'amministrazione interessata, né è stato ritenuto promuoverla d'ufficio, ai sensi dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia vero quanto la stampa pubblica: che l'A.I.E.D. (Associazione italiana per l'educazione demografica) avrebbe per fini la diffusione della procreazione volontaria e consapevole, la limitazione ed il controllo delle nascite con l'abolizione conseguente delle norme del codice penale; e come — se le notizie fossero vere — con decreto presidenziale 2 aprile 1963, n. 638, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si sia potuto attribuire, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 722, un cospicuo reparto dei proventi della lotteria Italia a detta associazione, così come risulta al n. 485 del decreto stesso.

Infatti, l'attribuzione sarebbe in assoluto contrasto con la norma dell'articolo 3 di detta legge, i fini dell'associazione essendo in con-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

trasto con le norme costituzionali, con le leggi civili e penali e con lo spirito cristiano del popolo italiano. (6064)

RISPOSTA. — L'articolo 3 della legge 4 agosto, n. 722, stabilisce che gli utili di ciascuna lotteria debbono essere devoluti ad enti con finalità sociali, assistenziali o culturali da indicare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del bilancio, delle finanze, dell'interno e del tesoro.

Per garantire una scelta obiettiva degli enti beneficiari e per determinare le quote assegnate a ciascun ente, in relazione alle finalità perseguite ed alla loro condizione finanziaria, è stata costituita — con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 agosto 1961 — una apposita commissione interministeriale. Tale commissione vaglia le numerosissime istanze che pervengono ed individua le iniziative assistenziali, sociali o culturali che appaiono maggiormente meritevoli di aiuto e di incoraggiamento.

L'assegnazione all'Associazione italiana per l'educazione demografica di una quota degli utili della lotteria Italia del 1963 è stata effettuata seguendo scrupolosamente la predetta procedura ed a seguito di particolare istruttoria diretta ad accertare le finalità socio-culturali perseguite dall'associazione medesima.

Da tale istruttoria è risultato, in base agli atti stessi dell'associazione, che essa si propone, tra l'altro, di ridurre le nascite di illegittimi, gli infanticidi, gli aborti procurati considerati come una criminosa forma di controllo demografico, i suicidi di ragazze madri, la prole ereditariamente tarata.

I fini dell'associazione non sono contrastanti col nostro ordinamento costituzionale, come è stato dichiarato dalla Corte costituzionale che, in particolare, nel punto 7 della sentenza del 4-19 febbraio 1965, n. 9, ha testualmente affermato: « Discende da quanto si è detto che l'articolo 553 del codice penale non vieta la propaganda che genericamente miri a convincere dell'utilità o necessità in un determinato momento storico e in particolare contesto economico-sociale, di limitare le nascite e di porre regole al ritmo della vita; o che propugni una politica di controllo dell'aumento della popolazione, mediante una legislazione che consenta, in determinate forme e modi, e sempre che siano tutelati fondamentali beni sociali, al di fuori di una indiscriminata pubblica propaganda, la dif-

fusione della conoscenza di pratiche anticoncezionali ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SALIZZONI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere, in relazione alle risposte fornite alle interrogazioni n. 1568 (allegato al resoconto della seduta del 6 aprile 1964) e n. 6298 (allegato al resoconto della seduta del 22 giugno 1964) e ritenendo non sufficienti né esaurienti le risposte stesse oggetto delle due interrogazioni connesse:

a) perché non si sia risposto alla precisa richiesta mirante a sapere dove e come sia data notizia pubblica dei modi di ripartizione degli oltre 4 miliardi provenienti dall'Ente cellulosa — miliardi prelevati dalle tasche del consumatore — e con quali criteri la particolare commissione assegni i contributi a riviste di carattere notoriamente scandalistico ed immorale, quale — ad esempio — il settimanale *Le Ore*;

b) perché non si sia risposto alla richiesta di conoscere come e perché la S.I.P., che possiede al 100 per cento il capitale dell'I.L.T.E., possa ritenere conveniente stampare il settimanale *Le Ore*, soggetto così spesso a provvedimenti di sequestro e denunce per immoralità, quando la S.I.P. è società a prevalente partecipazione statale e l'I.L.T.E., stampando detto periodico, è soggetta alle conseguenti sanzioni penali comminate e dal codice penale e dal testo unico di pubblica sicurezza.

Non sembra al richiedente che materia tanto delicata possa essere protetta da segreto di ufficio o da risposte non esaurienti. (8011)

RISPOSTA. — Premesso che la pubblicazione dei dati analitici afferenti alle erogazioni effettuate dall'Ente nazionale cellulosa e carta non è prescritta da alcuna disposizione di legge e di regolamento, si chiarisce che la non estesa diffusione delle notizie relative non sta a significare che esse vengono tenute segrete.

Infatti, le erogazioni più notevoli, cioè quelle relative alle provvidenze in favore dei quotidiani e dei periodici in rotativa, disposte ai fini della maggiore e più diffusa garanzia dell'effettivo godimento della libertà di stampa, vengono effettuate con la collaborazione, d'intesa e quindi col controllo delle aziende interessate, attraverso la Federazione editori giornali. Né le erogazioni stesse sono

in alcuna misura arbitrarie perché esse corrispondono a parametri prestabiliti che costituiscono le basi di operazioni puramente aritmetiche, rapportate al consumo della carta. Ciò è, d'altronde, attualmente pubblicamente chiarito. Infatti nell'annesso n. 2 alla tabella n. 13 allegata al disegno di legge presentato al Senato della Repubblica con il n. 1343, riguardante lo stato di previsione del Ministero dell'industria e commercio per l'anno finanziario 1966, è pubblicato, per intero, il conto consuntivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta. Il capo secondo di tale conto consuntivo intitolato « Provvidenze per la stampa » specifica, fornendo le cifre relative, in qual modo vengono erogate le integrazioni particolari del prezzo della carta di assegnazione ai giornali quotidiani e periodici stampati in rotativa. Per tali assegnazioni, quindi, non vi è alcun margine di discrezionalità nei riguardi dei casi singoli.

Si soggiunge, ulteriormente, che la mancata diffusione dei dati analitici è dovuta alla considerazione che facilmente si potrebbe dedurre dalle cifre delle singole integrazioni — appunto per la loro diretta proporzionalità al consumo della carta — la tiratura dei quotidiani e dei periodici, mentre questo è un dato che le stesse aziende e la loro organizzazione sindacale non desiderano generalmente che venga divulgato (con eccezione per talune aziende editoriali che si sottopongono volontariamente al controllo della tiratura delle loro pubblicazioni, a fini pubblicitari, attraverso un apposito istituto privato).

Il settimanale *Le Ore* fruisce, in aggiunta alle provvidenze automatiche previste per tutti i periodici in rotativa, soltanto della « integrazione particolare » sul prezzo della carta, prevista per i periodici in rotativa aventi carattere politico o economico o sindacale o religioso o culturale, su deliberazione dell'apposita commissione nella quale sono rappresentate le amministrazioni e le organizzazioni sindacali interessate, con l'aggiunta di esperti. Al riguardo, occorre rilevare che vengono seguiti criteri generali di una certa larghezza, sia per la considerazione che l'integrazione normale è per i periodici molto inferiore a quella riservata ai quotidiani, tanto che essa attualmente non copre neppure l'ammontare del contributo generale imposto a tutti gli acquirenti di carta e prodotti cartari; sia per la considerazione che la commissione deve giudicare non tanto sul merito del contenuto dei periodici quanto sul carattere di esso. Ne consegue che, praticamente, quasi tutti i periodici che ne hanno fatto

richiesta sono stati ammessi alla integrazione particolare.

Ciò premesso, per il settimanale *Le Ore* furono respinte dalla commissione due istanze successive e solo la terza domanda venne accolta dopo aver constatato che il contenuto del periodico era stato migliorato e poteva essere fatto rientrare nella categoria « mista », cioè politico-culturale, avendo così titolo alla concessione in parola.

Per quanto riguarda in particolare la seconda parte dell'interrogazione, non si può che ripetere quanto già comunicato dal ministro delle partecipazioni statali nella risposta all'interrogazione n. 6298, che, cioè, la Industria libraria tipografica editrice — del gruppo I.R.I. — ha limitato le proprie prestazioni alla sola stampa del settimanale *Le Ore*, restando del tutto estranea ad ogni attività editoriale o di direzione.

Editore del periodico è, infatti, la società per azioni *Golden Arrow Publishers*. D'altronde le prestazioni tipografiche della società I.L.T.E. al settimanale *Le Ore* sono cessate col 4 febbraio 1965; dopo tale data il periodico viene stampato da altra impresa tipografica.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
SALIZZONI.

TRIPODI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui ben 48 famiglie di Paola (Cosenza), assegnatarie fin dal 1952 di altrettanti alloggi per i senza tetto a seguito di causa di guerra, di cui alla legge 10 aprile 1947, n. 261, non riescono ad ottenere la stipula dei contratti di riscatto con l'Istituto autonomo delle case popolari di Cosenza in dispregio del decreto legislativo presidenziale 17 gennaio 1952, n. 2, e nonostante da 4 anni abbiano adempiuto le formalità e i versamenti richiesti; abbiano già confermato le proprie domande di riscatto e siano decorsi i termini fissati dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1962, n. 231, per le stipule dei contratti di vendita. (3281)

RISPOSTA. — Per il perfezionamento degli atti relativi alla cessione in proprietà dei 48 alloggi demaniali siti in Paola è stato necessario definire le riserve inserite negli atti di contabilità finale dall'impresa esecutrice dei lavori.

Dopo tale definizione l'ufficio del genio civile di Cosenza, stabiliti i costi di costruzione degli alloggi, ha trasmesso alla intendenza di finanza tutti gli atti necessari per la stipula

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

dei contratti di vendita degli alloggi stessi con gli assegnatari interessati. Questo Ministero ha interessato l'intendenza di finanza di Co-senza per una sollecita stipulazione dei suindicati contratti di cessione.

Il Ministro: MANCINI.

USVARDI, DELLA BRIOTTA E BALDANI GUERRA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — alla luce della drammatica sequenza di casi mortali (vedi i tre ragazzi morti nei giorni scorsi) da un uso indiscriminato di insetticidi, posti liberamente in vendita presso negozi e farmacie, ed usati come *schampoo*, con criminale sprovvedutezza, fra i bambini — si intenda sollecitare un intervento preciso del Consiglio superiore di sanità perché sia maggiormente controllata la vendita ed in seconda istanza che tutti i recipienti contenenti tali insetticidi abbiano, in chiara espressione grafica, la pericolosità mortale del prodotto e l'indicazione dell'antidoto e inoltre ogni negozio di vendita abbia lo stesso antidoto obbligatoriamente in dotazione. (12005)

RISPOSTA. — Il Ministro della sanità ha già predisposto uno schema di regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale sono state previste severe misure intese a limitare la vendita degli antiparassitari più tossici a persone qualificate, che siano in grado di valutarne la pericolosità e le conseguenze che possono derivare dall'uso incauto ed improprio di tali prodotti.

Allo stato attuale tutti gli involucri contenenti insetticidi agricoli sono obbligati a riportare in etichetta, proporzionalmente alla loro tossicità, i segni della velenosità, le norme ed avvertenze precauzionali, l'antidoto o gli antidoti da usarsi in caso di avvelenamento e la prescrizione di non venderli sfusi.

Purtroppo la massima parte dei casi di intossicazione avvengono per uso improprio dei preparati, quasi sempre contenuti in recipienti non originali per avvenuta cessione di piccoli quantitativi da parte di amici. Né si è mancato di svolgere una assidua ripetuta opera di propaganda a mezzo dei medici provinciali, per richiamare l'attenzione dei commercianti e degli utenti di insetticidi tossici sulla loro pericolosità e per indurli ad una sempre maggiore prudenza nella manipolazione e nell'impiego dei preparati.

Inoltre si fa presente che essi sta provvedendo alla distribuzione gratuita di un antidoto denominato P.A.M. che si è rivelato particolarmente efficace negli avvelenamenti

da esteri fosforici, che sono fra i più tossici prodotti antiparassitari.

Il Ministro: MARIOTTI.

VALIANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risponda a verità che alcuni uffici provinciali del lavoro contestano il diritto alla iscrizione nell'elenco degli aspiranti al collocamento obbligatorio al lavoro, agli invalidi per servizio in attesa di pensione, i quali chiedono detta iscrizione presentando il referto della commissione medica ospedaliera (modulo B).

In caso affermativo, l'interrogante gradirebbe sapere se l'onorevole ministro intenda intervenire per richiamare i dipendenti uffici all'osservanza della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ivi compresa la norma di cui all'articolo 6, punto 1), che stabilisce appunto il diritto dell'invalido per servizio di essere iscritto nel citato elenco anche dietro presentazione dell'estratto del referto medico collegiale. Infatti, il documento in parola attesta non solo l'entità della minorazione, ma riconosce altresì la causa di servizio che ha provocato la invalidità. (12566)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12444, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 5473).

VALITUTTI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere — premesso che in Sapri (Salerno) è in costruzione l'ospedale civile da alcuni decenni, ma che quella civica amministrazione è priva di mezzi per gli impianti tecnologici e di servizio e per le attrezzature medico-ospedaliere la cui installazione permetterebbe il funzionamento sia pure molto limitato dell'ospedale — se intendano intervenire, ciascuno per la parte di propria competenza, per il completamento dell'ospedale di che trattasi e per affrettarne il funzionamento.

L'interrogante si permette di far presente che gli ospedali civili più prossimi a Sapri sono quelli di Salerno e di Potenza e che il nuovo ospedale non servirebbe solo a quell'importante centro, ora in fase di espansione, ma a tutta la zona circostante in cui vivono circa 100 mila abitanti. (11738)

RISPOSTA. — L'edificio dell'ospedale civile di Sapri è completo nel rustico. La costruzione venne iniziata molti anni fa, e la relativa spesa fu fronteggiata, prima, con i fondi posti a disposizione e sollievo della disoccu-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1965

pazione e, poi, con vari finanziamenti concessi ai sensi della legge 3 agosto 1948, n. 589. Restano da eseguire alcuni lavori accessori compresi nel progetto del terzo lotto, che il comune dovrà portare a termine entro la fine del 1966. Ma oltre all'esecuzione delle opere, comprese nel suindicato progetto, è di ostacolo al funzionamento dell'ospedale la mancanza di ogni genere di arredamento e di attrezzatura.

Dopo infruttuose richieste di contributi, l'amministrazione comunale di Sapri ha deliberato di contrarre un mutuo di lire 50 milioni con la Cassa depositi e prestiti, ottenendo anche due promesse di contributo statale nella spesa complessiva di lire 25 milioni per l'ampliamento del complesso ospedaliero.

Nel contempo si fa presente che l'ospedale di Sapri è stato incluso nel programma di primo intervento, per la realizzazione delle opere di completamento ed ampliamento, ai sensi della legge 20 maggio 1965, n. 574, la quale, come è noto, prevede che, nell'importo complessivo della spesa sia compreso un ammontare non superiore al 20 per cento per gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali degli ospedali.

Si precisa altresì che attualmente l'assistenza ospedaliera per le popolazioni di Sapri e dei comuni circostanti viene praticata nell'ospedale di Maratea ed in quello di Valle della Lucania.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

VENTUROLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia della prossima privatizzazione o concessione da parte della « Agip » dell'azienda Idrobitumi Zaban di Bologna. In caso affermativo, per conoscerne le cause, avendo l'azienda suddetta il bilancio in attivo.

Per conoscere, inoltre, quali misure sono state previste per garantire ai lavoratori interessati la continuità del loro rapporto di impiego con l'« Agip » e, in ogni caso, la sicurezza di conservare l'attuale trattamento economico e normativo previsto per i dipendenti dell'E.N.I. (12167)

RISPOSTA. — Secondo quanto riferito dall'E.N.I., si precisa che sono in corso trattative per l'affitto a terzi degli impianti di produzione dell'azienda Idrobitumi, siti in Bologna, Senigallia e Pescara nonché per la concessione della vendita dei prodotti bitu-

minosi ottenuti in tali impianti. L'ente di Stato ha precisato che tale decisione è stata adottata in considerazione della eccessiva onerosità della gestione diretta della vendita dei bitumi prodotti negli indicati stabilimenti.

Per quanto riguarda il personale, non essendo ovviamente possibile mantenere in vita il rapporto di lavoro con l'« Agip », l'E.N.I. ha avuto cura di assicurare che esso, costituito da 39 operai e 13 impiegati in base ad appositi accordi sindacali venga assunto dal nuovo gestore.

Il Ministro: BO.

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga normale e giusto che un cittadino che ricorre al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale debba attendere anni prima di avere la decisione; per conoscere i provvedimenti che intende promuovere per avviare a tale situazione. (12098)

RISPOSTA. — L'esigenza di un sollecito corso della giustizia amministrativa è stata da tempo riconosciuta dal Governo che già durante la terza legislatura, precisamente il 13 settembre 1962, presentò al Senato il disegno di legge n. 2179 sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato; ma tale disegno di legge decadde, con la fine della legislatura.

Anche tenendo conto di talune perplessità manifestate sul ricordato disegno di legge, il Governo ha ripreso l'esame del riordinamento delle leggi che regolano i giudizi dinanzi al Consiglio di Stato al fine di accelerare il corso dei processi amministrativi.

Tale riordinamento non è, però, semplice, coinvolgendo l'esame di delicati problemi giuridici, anche per attuare, in modo conforme al dettato dell'articolo 113 della Costituzione repubblicana, la piena tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione; la complessità e la delicatezza di talune questioni, anche fondamentali, nella materia, è dimostrato dal fatto che dopo due convegni scientifici sullo specifico tema del processo amministrativo, svoltisi nel 1964 e nel 1963, col pieno appoggio del Governo, non si è raggiunto un sufficiente consenso su uno schema di disegno di legge predisposto da una apposita commissione, nominata dal Governo.

D'altra parte va sottolineato che, nel corso di un decennio, il prestigio del Consiglio di

Stato e le garanzie di giudizio che il medesimo offre hanno fatto sì che il numero dei ricorsi giurisdizionali proposti annualmente sia raddoppiato, passando da circa 3 mila a circa 6 mila.

Nonostante tale rilevante aumento, il tempo medio di decorrenza tra la proposizione del ricorso e la sua discussione è stato sensibilmente abbreviato, tanto che esso non supera oggi, in media, i 18 mesi.

Attualmente sono pendenti, in attesa di fissazione di udienza, n. 8.712 ricorsi di fronte a n. 13.015 ricorsi del 1955.

Non potendo essere richiesto un maggior impegno ai 38 magistrati, che sono addetti alle sezioni giurisdizionali, e nell'attesa di più complessi ed organici provvedimenti ai quali si è accennato e di cui, tuttavia, non può prevedersi una immediata attuazione, al fine di conseguire, sotto altro aspetto, una maggiore speditezza del corso dei procedimenti giurisdizionali amministrativi, il Governo ha presentato, nel novembre 1964, alla Camera dei deputati, il disegno di legge numero 1850, con il quale si è proposto un leggero aumento dell'organico dei magistrati del Consiglio di Stato, rimasto immutato dal 1950, sebbene, come già sopra si è detto, il numero dei ricorsi giurisdizionali sia raddoppiato.

Il corso di tale disegno di legge è ora affidato al Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

ZOBOLI E PAGLIARANI. — *Al Ministro del lavoro e della p evidenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del provvedimento preso dalla direzione della Maya-confezioni italiane società per azioni di Galeata (Forlì), per cui tutte le maestranze sono state licenziate con effetto dal 14 luglio 1965;

2) se intenda intervenire perché detto provvedimento, che, oltre colpire i lavoratori e le loro famiglie, è gravemente pregiudizievole per l'intera economia del comune di una zona economicamente depressa, sia revocato e le maestranze possano riprendere la loro attività. (12395)

RISPOSTA. — A seguito dell'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro di Forlì, presso la cui sede sono state tenute due riunioni in data 13 e 20 luglio 1965, i licenziamenti disposti a causa delle attuali difficoltà di mercato dalla direzione della Maya - confezioni italiane società per azioni di Galeata - sono stati trasformati in provvedimenti di sospensione fino a tutto il prossimo mese di agosto.

Le parti hanno convenuto di sollecitare un incontro presso il Ministero delle partecipazioni statali ai fini di ogni possibile intervento per risolvere la situazione dell'azienda, che allo stato non è più assolutamente in grado di sopportare alcun onere per continuare l'attività.

Il Ministro: DELLE FAVE.